




Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it



167

IL DIRITTO
COSTITUZIONALE ITALIANO

PER L'AVVOCATO

GABRIELLO CARNAZZA


GIÀ PROFESSORE DI DIRITTO COSTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO
NELLA UNIVERSITÀ DI CATANIA



CATANIA

NICCOLÒ GIANNOTTA, EDITORE
Via Lincoln, N. 271-273.

1886.



IL DIRITTO
COSTITUZIONALE ITALIANO



M. M. Liguori
Sig. Comm. G. M. Crispi

IL DIRITTO

COSTITUZIONALE ITALIANO

PER L'AVVOCATO

GABRIELLO CARNAZZA

GIÀ PROFESSORE DI DIRITTO COSTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO
NELLA UNIVERSITÀ DI CATANIA



CATANIA
NICCOLÒ GIANNOTTA, EDITORE
Via Lincoln, N. 271-273.

1886.

—
PROPRIETÀ LETTERARIA
—

Catania, Tip. Galàtola.

PREFAZIONE

Publicando questo lavoro inedito dell'or defunto mio padre sono stato incerto se avessi dovuto o no accompagnarlo di una prefazione, perchè da una banda non aveva la coscienza di poterlo e di doverlo giudicare, e dall'altra parevami che ogni mio apprezzamento avesse potuto reputarsi partigiano, vuoi per l'affetto che mi stringeva al defunto, vuoi per avere ereditato il suo nome e con esso forse qualcuna delle sue passioni politiche.

Una prefazione con lo scopo di far conoscere l'autore dell'opera mi faceva anche incerto, se convenisse piuttosto nella pubblicazione dei suoi scritti politici, anzichè nella pubblicazione delle sue opere scientifiche; perchè se da un canto la palestra della vita politica consumò le sue forze giovanili, dall'altro l'amore avido dello studio e della scienza l'accom-

pagnò sempre con un ardore febbrile in tutti gli stadi della sua vita.

Ma ogni mia esitanza è stata vinta dal sentimento del dovere. Egli voleva la pubblicazione di questo suo lavoro, lasciando anche nella polvere i suoi scritti politici, egli voleva fare omaggio alla scienza più che alla politica, forse perchè in quella aveva trovato un conforto alle disillusioni di questa. Egli voleva un apprezzamento spassionato, anzichè un giudizio passionato, e sventuratamente era stato ammaestrato dalla politica che tutti i partiti ed in tutti i tempi, pur stigmatizzando la massima, che tutti i mezzi son buoni per riuscire allo scopo, l'hanno sempre adottata.

Egli voleva consacrare il suo libro alla gioventù studiosa, che, ispirandogli l'entusiasmo, gli aveva sola conservato la fede alle più libere istituzioni, ed io era chiamato a manifestare le sue intenzioni, ad eseguire i suoi voleri.

Lo studio, come la esposizione della scienza, si svolge nel suo cammino progressivo sotto l'influenza dei tempi, dei luoghi, delle istituzioni, che valgono a determinare la metodologia e la tecnologia, e quando non si tien dietro al progresso lento e continuato di questi mezzi di percezione e di diffusione della scienza medesima, ora si considera come nuovo ciò che è vecchio, ed ora si tien per vecchio ciò che è nuovo.

Gli sprazzi di luce abbagliante, onde gli enciclopedisti squarciarono le tenebre del dispotismo e della feudalità, gli impeti vigorosi ed anche irresistibili, che avevano fatto crollare le più salde basi delle vecchie istituzioni, dando un nuovo indirizzo ed un nuovo impulso allo studio del diritto e delle scienze sociali servirono a formare quasi una nuova metodologia ed una nuova tecnologia scientifica.

La rivoluzione del 1789 in Francia, che era conseguenza e risultato di quegli studi, stupì il mondo, e disegnandosi successivamente come una immensa epopea di glorie e d'infamie, di vizi e di virtù, impresse un'orma indelebile nelle menti giovanili che la seguirono.

Gabriello Carnazza, nato in Catania nel 1810, sentì nei suoi studi l'eco lontana, ma affascinante e terribile di quella rivoluzione e delle sue conseguenze; ond'è, che fu tra i capi novatori al 1828 e come tale arrestato—che fu cospiratore e rivoluzionario al 1837 e come tale processato e condannato a 25 anni di ferri.

La politica fu la manifestazione spontanea, il prodotto diretto ed immediato dei suoi studi letterari e scientifici, della prontezza e della vivacità del suo ingegno, del fascino della sua parola.

La meditazione e la riflessione maturavano le sue idee scientifiche con la metodologia e la tecnologia, che gli avevano aperto la via alla scienza; e la palestra del foro, allorchè

egli tornò in libertà, gli diè largo campo all'applicazione.

La rivoluzione del 1848 lo distolse da questa applicazione, e la ristaurazione del 1849, facendolo esule, lo spingeva a novelle e svariate applicazioni nella politica e nella scienza, che nuovi e più severi studi richiedevano.

Fu la rivoluzione del 1860, che, ritornandolo alla famiglia ed alla patria, lo consacrarono principalmente all'insegnamento e quindi allo studio ordinato della scienza.

Eletto per merito di singolar perizia professore nell'Università di Catania, fu chiamato a leggervi *Diritto pubblico* e poscia *Diritto costituzionale ed amministrativo*.

Allora cominciò a scrivere un corso di *Diritto costituzionale* ed un corso di *Diritto amministrativo*, che sono le opere principali lasciate inedite.

Il *Diritto Costituzionale*, prima ultimato, e che egli voleva pubblicare fin dal 1878, è il libro che noi presentiamo al lettore.

La prima parte comprende la esposizione dei principi generali relativi alle origini delle Società, dello Stato, del Governo, e presenta tutte le teorie e le dottrine più importanti su tali argomenti, di maniera a far rilevare l'esattezza dei principi che l'autore adotta.

La critica è condotta con la massima semplicità e chiarezza, e se la metodologia e la tecnologia sente spesso di

altri tempi, le nuove dottrine non sono perciò neglette; che anzi spesso adottate, tanto per la forma, quanto per la essenza, rivelano chiaramente il proposito nell'autore di tenere un sistema, anzichè un altro, apprezzandone con molta competenza la diversità e l'importanza.

La seconda parte comprende l'analisi dello Statuto Sardo del 1848 in armonia co' principii generali svolti nella prima parte.

Qui la scienza cede il campo alla pratica, e l'interpretazione della legge, tanto per l'esegesi quanto per l'analisi, procede con molto rigore, e quali che fossero state le idee politiche e scientifiche dell'autore, si è costretti a riconoscere come la legalità gli imponesse, e la giustizia vincessesse in lui qualunque altro sentimento.

Chiunque avesse conosciuto Gabriello Carnazza, ed avesse letto l'*Unità d'Italia* da lui pubblicata a Lugano nel 1851, *La rivoluzione e l'unità d'Italia* pubblicata nello stesso anno per criticare la *Federazione repubblicana* dell'illustre Ferrari—*La politica inglese e francese al 1848 e 1849 in Sicilia*, pubblicata a Parigi nel 1853, che destò le ire della diplomazia inglese, potrebbe anche dubitare che avesse egli scritto il *Diritto costituzionale* che pubblichiamo.

Vero è, che egli in tutte le sue pubblicazioni usò sempre un linguaggio molto temperato o una forma irreprensibile; ma la fierezza e l'indipendenza del suo carattere ed il suo istinto eminentemente liberale e democratico lo mostravano ri-

voluzionario. Eppure egli arrivò fino a compromettere la sua popolarità e la sua vita per la legalità e la giustizia!

Noi non possiamo nè crediamo dovere rilevare i pregi dell'opera, come le pecche o le mende, che per avventura vi si potessero riscontrare, ma ci pare incontrastabile la precisione e la chiarezza con la quale procede lo sviluppo delle disposizioni comprese nel nostro Statuto costituzionale.

E se è vero, come altri con maggiore autorità ha insegnato, che nella esposizione delle teorie scientifiche le attrattive della novità non valgono, principalmente nella gioventù, a produrre i vantaggi della chiarezza e della precisione, certo il libro che pubblichiamo non può riuscire che utile agli studiosi.

Le verità scientifiche, che restano impresse o scolpite nella mente dei cultori della scienza, sono il fondamento e la base del progresso della scienza medesima, a seconda dello sviluppo intellettuale; epperò torna più utile assicurare i principi, anzichè fermare l'attenzione sulle nuove deduzioni. La piramide della scienza s'erge con maggiore rapidità al vertice, quanto più larga e più solida è la base.

La *terza parte* finalmente comprende la comparazione delle costituzioni decretate, concesse e adottate in Europa dal 1791 al 1851; e quali e quanti sono i vantaggi di questo lavoro è superfluo il dirlo, molto più dopo il tentativo di una creazione della scienza delle legislazioni comparate.


Del resto il confronto di quelle costituzioni si rivela utilissimo così nella teoria come nella pratica, serve a constatare l'esattezza dei principi scientifici per l'applicazione fattane, e la critica vi trova il suo fondamento.

Con la comparazione la metodologia e la tecnologia di tempi e di luoghi diversi, come mezzi di percezione e di diffusione della scienza, tendono ad uguagliarsi e ad accomunarsi, ond'è che il lavoro riesce anche per questa parte utilissimo, vuoi per lo studio della scienza, vuoi per la sua applicazione.


Se è stato detto poco, il lettore saprà supplirlo — se è stato detto troppo, saprà perdonarlo.

Catania 30 marzo 1886.

GIUS. CARNAZZA P.



PARTE PRIMA
PRINCIPII GENERALI.



PARTE PRIMA

PRINCIPII GENERALI.

Gardons nous de considérer le Droit public et le Droit administratif comme une science de fait seulement ou une science purement relative, les faits y prennent place, mais sans dominer les principes eux mêmes.

LAFERRIÈRE, p. III.

CAPO I.

NOZIONI DELLE PRINCIPALI DOTTRINE INTORNO ALLA ORIGINE DELLE SOCIETÀ.
PRINCIPII CHE NE DETERMINARONO L'ESISTENZA E LO SCOPO.

§ 1.

Dottrine.

Lunghe e svariate discussioni fecero gli antichi sulla origine delle umane società e sul procedere del loro miglioramento, e diverse opinioni si manifestarono. ¹⁾

¹⁾ La scuola teologica vi dà per origine la rivelazione e le tradizioni della religione cristiana.

La scuola storica riguarda la società come il prodotto di un istinto naturale degli uomini.

La scuola filosofica astratta la riguarda come il prodotto di una convenzione liberamente consentita.

La scuola razionalista trova nella origine la natura, nello sviluppo le istituzioni.

AHRENS — *Filos. del D. nat.* p. 303.

BLUNTSCHLI — *Teor. Gen. dello Stato* L. IV, Cap. III.

1. *La forza* costituiva anticamente la teorica meglio accolta. ¹⁾ La forza, dissero alcuni, riunisce i greggi e gli armenti, la forza di uno o di pochi riunisce gli uomini. Tutto è forza nel mondo, e la forza costituisce la società.

Ma la forza che regola il mondo, è la forza della natura, è la forza degli istinti, che per gli uomini costituisce il diritto di natura.

La forza che riunisce i greggi e gli armenti è una forza fuori di loro, e la forza fuori l'uomo non è natura.

La forza non ha potuto neppure nell'America fondare uno Stato dalle accozzaglie di diversi popoli. ²⁾

2. *L'interesse* insegnarono altri ³⁾ ha riunito gli uomini in società; essi non hanno mai agito e non agiranno, che spinti dallo interesse; l'interesse adunque li riunisce.

La teoria dello interesse è stata generalmente e vittoriosamente combattuta.

L'uomo non ama per interesse, non mangia per interesse.

La donna non alleva la prole per interesse.

L'interesse segue non precede la costituzione della società.

3. Il *contratto sociale* — Rousseau diede ad origine delle società il contratto sociale. ⁴⁾

¹⁾ BONALD... HOBBS *De Cives* Spes. Cap. 3. Forza da una banda, impotenza dall'altra, ecco tutto il legame delle società umane.

BERGIER, *Traité hist. et dogm.* t. 3, ch. 4, § 12.

²⁾ SAVIGNY, *Tr. de D. R.* t. 1, ch. 2, § 10.

³⁾ SPINOZA, *Ethica* spec. lib. IV a V, ed anche *Tractatus Theologico-politicus* Cap. VI.

⁴⁾ *Du contrat social, ou principes du droit politique.*

LOCKE ha seguito tale dottrina. — LEO, *Weltgeschichte* dice: che il contratto fu l'elemento caratteristico della fondazione di Roma, t. 1, p. 300, ma BLUNTSCHLI dimostra il contrario L. IV, cap. II, IX.

Tuttociò può riguardare lo Stato non la società, che nasce prima dello Stato.

La di lui opinione sedusse l'Europa, la di lui dottrina fu quasi generalmente abbracciata, divenne celebre, ma fu un errore. ¹⁾ E tuttochè Bentham l'avesse in gran parte appoggiato, ²⁾ essa è stata respinta dalla scienza. ³⁾

E ben a ragione, imperciocchè il contratto può seguire non precedere la società.

4. *Effetto naturale. Dritto di natura.* ⁴⁾

¹⁾ COMTE, *Traité de législation* Ch. XI, p. 38.

²⁾ *Traité de législation — Traité des Sophismes politiques.*

SERRIGNY, *Traité du droit publ. fr.* ha respinto l'idea di Rousseau sulla origine contrattuale delle società. Questo è giusto, dice Tissot, ma io mi sorprendo che uno spirito così giusto non si sia accorto, che Rousseau ha realmente voluto parlare di un quasi-contratto, e che in questo senso la dottrina è irreprensibile.

Revue o. s. p. 64.

³⁾ COMTE o. s. Ch. X, p. 32. — Avendo scartato dalla scienza della legislazione il contratto sociale e le convenzioni primitive, si domanderà forse come le società si sono formate. Se è una quistione teologica di cui si domanderà la soluzione, ognuno può risolverla, consultando i libri che sono la base della sua credenza. Se è una quistione storica, essa è insolubile; la storia non fornisce a questo riguardo alcuna luce. Dapertutto ove s'incontrano uomini si son veduti riuniti in gruppi ed in famiglie, ma alcuno non ha mai osservato la maniera onde questi gruppi erano stati formati.

COMTE, L. c. lib. 1, ch. X. I,

SAVIGNY, T. de D. R. t. 1, ch. 2, § 10.

TRENDELEBURG, D. N. 950, Ann.

⁴⁾ Noi non teniamo conto del sentimento dell'armonia, delle inclinazioni egoistiche con le sociali secondo SHAFTESBURY (*Inquiry concerning virtue and merit*), delle cose in ordine alle attinenze con l'uomo secondo CLARKE (*Discourse concerning the unchangeable obligations of natural religion*), del proprio perfezionamento secondo WOLF (*Vernünftige Gedanken über die Macht des menschlichen Geistes*), della simpatia universale di ADAMO SMITH (*The theory of moral sentiments*), del principio astratto e negativo secondo KANT (*Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*), nè dell'Armonia estetica, secondo HERBART (*Allgemeine practische Philosophie* § 32), perchè più o meno si riferiscono al dritto di natura; ma crediamo utile avvertire che, taluni pubblicisti han voluto insegnare, che ciò che noi chiamiamo istinto, effetto di natura, dritto di natura è Dritto

La scienza, che osserva i fatti per iscoprire le leggi, che li reggono, ha oggi generalmente escluso la forza, l'interesse, il contratto sociale come origine delle umane società; e le ha considerato come effetto naturale, come diritto di natura.

La scienza ha osservato, che l'uomo ha bisogni naturali, che nessuna legge umana, nessun patto sociale può distrurre; la terra fornisce naturalmente gli oggetti necessari a soddisfare quei bisogni naturali, l'uomo trova nella sua costituzione i mezzi e le facoltà di appropriarsi quegli oggetti e farli valere ai suoi bisogni; ciò costituisce la base del diritto naturale. ¹⁾

divino (COQUILLE Les légistes), che quindi la società è di diritto divino, onde segue che i rapporti sociali sono di diritto divino, e non vi ha diritto umano, che questa teorica, lungi di portare le conseguenze della prescienza divina, induce la libertà dell'uomo! Questo sofisma è evidente.

V. FILANGIERI, *Scienza della legislazione* L. 4, cap. I, p. 43.

B. CONSTANT, *Comento sulla scienza della legislazione*, Parte I, Cap. VIII.

BLUNTSCHLI T. 9, *Dello stato* L. IV, Cap. 10.

¹⁾ BASTIAT — *Sophismes économiques*.

Il diritto nel senso universale è la ragione applicata ai rapporti naturali, politici e civili dell'uomo e della società — Considerato in ognuno di noi il diritto è la libertà dell'uomo nei suoi rapporti colla legge del dovere.

LAFERRIÈRE — *Cours de droit public et administratif* — Introd. p. I.

Si chiamano diritti naturali tutti i diritti, che non dipendono da forme speciali della società.

PIN-FERR. *notes à Vattel* L. 1, § 29. 247.

DUPIN — *Discours à l'assemblée législative* 28 fevr. 1837 — 7 Sept. 1848.

SICURO, *Delle varie forme di governo* — Lettura prima.

P. DE HAULLEVILLE — *La définition du droit*.

§ 2.

Opposizioni a quest'ultima teoria — Repliche.

1. *Diritto importa dovere* — Rinomati pubblicisti pretendono che non vi possa essere diritto senza dovere. ¹⁾

Ma noi parliamo di diritti naturali, dunque i doveri devono essere naturali ed esistono del pari.

L'uomo ha il bisogno di nutrirsi, la natura gli ha dato i mezzi per cercarsi gli oggetti di nutrizione, dunque diritto ad appropriarseli, dovere nelle altre cose di fornirli, ed eccoli forniti. Bisogno di generare, conseguenze medesime.

1) BENTHAM — o. s.

GROZIO, OLDENDORFO, FLEMMING, RILPENDOLF, THOMASE, JOSEPH, VOLF, VATTEL riconoscono l'esistenza d'una legge primitiva, naturale, necessaria, obbligatoria.

HOBBS ed i suoi seguaci fino a BONALD riferiscono tutto alla forza.

RUCHEL, WOLFGAM ed altri negando il dritto naturale riguardano la volontà nelle nazioni come diritto comune, tuttavolta trovano tale volontà espressa non solo negli atti internazionali, ma ancora *nella necessità delle cose*.

AYAKHYHOCEK, REAL e MOSER non ammettono che l'autorità dei fatti.

KANT e dopo di lui MARTENS, KLEBER e ZACCHARIAE sconsigliano in principio il diritto naturale, e pure lo consultano sovente come legge ausiliare.

HEGEL rivendica il diritto naturale alla libertà umana, e SCHELLER ad una rivelazione della natura.

PINHEIRO FERREIRA celebre pubblicista portoghese ha sollevato la scuola, che ammette il diritto naturale, ed è stato seguito dai moderni pubblicisti — BONNIN, Prefazione ai *principii d'amministrazione pubblica*.

ROMAGNOSI, *Introduzione allo studio del Diritto Pubblico*, pag. 39 e seg.

MARTENS, *Droit des gens* t. 1, p. VII e seguenti. Mio discorso inaugurale al corso di diritto pubblico, anno 1861.

BARTÉLÉMY-SAINT HILAIRE, *Sciences et travaux de l'accadémie des Sciences morales et politiques*, t. 23, p. 200, p. V — MAMIANI, *Nuovo diritto Europeo*, p. 1, PIN. FERR. *Notes a Vattel* § 4, 5, 6, 21, L. 1.

2. *L'esistenza di diritti e doveri importa legge — La legge è effetto non causa della società.* ¹⁾

No: i diritti ed i doveri naturali sono soggetti a leggi naturali — *La legge naturale consiste nel legame inalterabile, che esiste tra una causa e l'effetto, che ella produce.*

La legge naturale si riconosce là, dove le medesime cause producono costantemente i medesimi effetti. La sanzione delle leggi naturali sta nelle conseguenze della violazione o dell'abuso delle medesime. ²⁾

Le leggi che regolano i diritti ed i doveri naturali hanno una esistenza indipendente da qualunque volontà dell'autorità pubblica, come le leggi del mondo fisico. ³⁾

Da ciò consegue, che essendo tra i bisogni naturali anche l'unione dei diversi sessi e l'amore della prole, tra le facoltà naturali anche la ragione ed il linguaggio esclusivo del-

¹⁾ COMTE o. s. ch. IX, p. 29.

²⁾ ULPIANO definì le leggi naturali: Quelle che la natura insegna a tutti gli uomini — HEINNECIUS, *recit.* lib. 1, t. 2, § 40. Quella che Dio ha promulgato al genere umano per mezzo della dritta ragione — DELVINCOURT, *Inst. de droit civil*, tit. prel. Quelle che la ragione eterna ha gravato in tutti i cuori — MONTESQUIEU, *Esprit des lois civils*, l. ch. 3 — La legge è la ragione umana, che governa tutti i popoli della terra.

COMTE, lib. 1, Ch. IX. p. 30.

FÉNÉLON (*Essai sur le gouvernement civil*) a distingué deux sortes de lois, l'une qu'il appelle la loi universelle, éternelle immuable, l'autre la loi qui à été faite.

La loi qui est, est le droit sous le point de vue naturel ou philosophique, la loi qui à été faite est le droit positif — LAFERRIÈRE, *Cours de droit public et administratif*, Introd. — Questa sanzione dicesi naturale, perchè avviene in forza di un concorso di circostanze prepotenti stabilito dall'ordine della natura. Così la malattia è una sanzione dell'abituale intemperanza, o di altra violazione dell'ordine fisico della conservazione; l'odio è la sanzione altrui, è la sanzione delle ingiurie fatte ad altri.

ROMAGNOSI, *Assunto primo della Scienza del D. N.* § IV, p. 36.

³⁾ COMTE, *Prop. t. c.* p. 15.

l' uomo , tra i prodotti naturali anche gli uomini , questi si riuniscono per necessità naturale, hanno il mezzo naturale di mettersi in comunicazione e sentono la necessità di ajutarsi reciprocamente per meglio soddisfare i loro bisogni.

3. *Conclusion*e — Le società umane sono dunque naturali, la loro origine è nella natura, nella conformazione dell' uomo, questo non può esistere senza la società. ¹⁾

E sebbene la formazione della società costituisca nuovi rapporti di diritto fra gli uomini, tali rapporti sono sempre naturali, perchè conseguenza necessaria e naturale della società naturale.

Alcuni hanno scritto, che gli uomini non vengono in questo mondo per fare la tale o la tal altra cosa, che essi vi giungono come le piante senza intenzione alcuna, senza avere nulla fatto per nascere da tali genitori, in tale nazione e sotto tal governo. Ciò è verissimo nella materialità delle cose, nello stato fisico della pianta e dell' uomo; ma l' uomo è dotato di intelletto e di volontà, ciò che non è nelle piante, e questo intelletto deve avere il suo sviluppo, e perchè l' abbia l' uomo ha ancora il dono della parola; or lo sviluppo dell' intelletto mercè la parola non si può ottenere che nella società, dunque la società è naturale.

Appena l' uomo si unisce alla donna, conseguenza della loro conformazione naturale, i rapporti di diritto, che nascono tra loro, non esistevano prima, ma non perciò non sono naturali. Allorchè si forma la famiglia sopravvengono è vero

¹⁾ La formazione delle società civili non è un fatto accidentale e contingente, puramente volontario da parte dell' uomo, ma un fatto provvidenziale, un ordine conforme alle leggi, che reggono la natura umana.

SARRIGNY, *Traité du droit* p. 64.

L' uomo e la società sono inseparabili — LAFERRIÈRE t. 1. p. 4.

nuovi rapporti di diritto, ma essi sono del pari naturali, perchè provengono da cause naturali, sono conseguenze costanti regolate da leggi costanti e naturali, perchè proseguendo fino alla società appare manifesto, che i rapporti di diritto risultanti dalla società sono naturali come la società medesima.

Da ciò è chiaro, che i principii, onde è determinata la esistenza della società, stanno nella natura degli uomini, nei loro bisogni naturali, nella loro ragione, che non può svilupparsi, nè riuscire di alcuna importanza senza la società, nel linguaggio, che costituisce la prova materiale della legge della natura a riunire gli uomini in società.

§ 3.

Scopo della società e conseguenze che ne derivano. 1)

I. Che che ne dicano alcuni filosofi, noi ignoriamo perfettamente lo scopo dell'umanità, ma non ignoriamo lo scopo della società.

Lo scopo della società è quello di completare, d'integrare l'uomo, ciò che i Tedeschi dicono Autarchia.

L'uomo esiste per se medesimo, come un essere difettoso ha bisogno di completarsi nel seno dell'organismo generale. 2)

1) Non vi ha associazione legale se non quella che profitta a tutti gli associati egualmente.

Non vi ha associazione solida se non quella che ha per base il diritto.

Il tipo dell'associazione non sarebbe il palanchino, ma l'omnibus.

ABOUT le progrès. p. 65 a 68.

2) Chi basta a se stesso, diceva Aristotile, e di nulla ha bisogno, non può essere membro di una società, parte di uno Stato, egli è un bruto, o un Dio.

Polit. VII. I5. VII. 2.

Il di lui difetto ed il lui completamento si rivelano sotto diversi aspetti.

1. La differenza dei sessi fa che l'individuo rappresenta l'umanità d'una maniera incompleta, ed egli deve completarla mediante il matrimonio; l'uomo non maritato non è uomo che a metà.

2. La vita passeggera dell'uomo, si completa mediante la riproduzione, la quale non solamente perpetua la specie ma sino a un certo punto ancora l'individuo.

3. La forza fisica ed intellettuale dell'uomo si sviluppa gradatamente, mercè l'educazione e l'esercizio ¹⁾).

Epperò la società deve garentire ed estendere i diritti naturali dell'uomo, fra i quali debbonsi comprendere quelli resultanti dai rapporti prodotti dalla società medesima ²⁾ di promuovere colle forze riunite il miglioramento ed il benessere di tutti. ³⁾

II. *Conseguenze.* — È evidente, che la società non ha diritto a distruggere, non ha dritto a limitare, non ha diritto

1) FICHTE, *Sittenlehre* p. 449.

SAVIGNY, *Dritto romano* t. 1, p. 331.

AHIRENS, *Filos. del Drit.* prot. Cap. III. p. 307.

2) MANCINI, *Lett.* 2. a Mamiani 1841.

3) Qualunque fosse la conformazione delle società, la loro età, il loro territorio, il loro clima, certo è lo scopo la pace, la giustizia, la salute, la sicurezza.

ROMAGNOSI, *Introd. allo studio del diritto pub.* p. 41 e 47. Ovvero la massima utilità nel sistema dell'universo, § 300.

Il più gran bene di tutti in generale, e di ciascuno in particolare — Pin. FERR. *notes a Vattel* L. 1. § 3.

Lo scopo o il fine della società civile è di procurare ai cittadini le cose, di cui eglino bisognano per le necessità, le comodità, ed i piaceri della vita ed in generale per la loro felicità. VATTEL L. 6. Lib. 1. cap. 3. § 15.

Il fine è la massima felicità, distribuita nel maggior numero—ROMAGNOSI § 49.

a conculcare i diritti dell'uomo, perchè essa non può marciare di contro alla causa, che l'ha prodotto, ¹⁾ ed allo scopo per cui è nata. ²⁾

Bisogna che i diritti dell'uomo e del cittadino (la padronanza dell'uomo) sieno armonizzati, anzi si armonizzino naturalmente collo scopo della società; questa lungi di attentare a quelli, deve confortarli, assicurarli, estenderli — Una costituzione, che si allontanasse da tali principii, sarebbe un germe di distruzione anzichè di conservazione, di sicurezza, di progresso. ³⁾

Pertanto si appalesa manifestamente erronea la teorica di coloro, i quali credono, che l'uomo riunendosi in società mette in comune le sue sostanze, le sue facoltà, la sua libertà, e ne sacrifica una parte per conservare il resto; un tale contratto non è mai esistito, e la natura spinge l'uomo alla società non già per sacrificare alcuna parte dei suoi di-

¹⁾ Dans le bonheur d'autrui je cherche mon bonheur — CORNELLE.

Vedi B. CONSTANT, *Corso di politica costituzionale* t. 1. par. 1°. p. 173-176.

DETTO, *comento sulla Scienza della legislazione di Filangieri*, Par. 1. cap. VIII, p. 58.

²⁾ La vita sociale esiste soltanto a prò degli scopi individuali e non viceversa, niuno può essere offerto e sacrificato come mezzo e vittima dell'idea del tutto.

TRENDEL. § 151 ann.

Il potere, dice BLUNTSCHLI, deve essere limitato e determinato dalla costituzione. Non è la dominazione assoluta, ma il potere costituzionale, cioè relativo, che risponde a l'ideale di uno Stato perfetto tanto quanto è possibile.

L. IV, Cap. I, p. 269.

³⁾ PIN. FERR. *notes a Vattel* L. 1. § 6.

La legge, che è fatta, o il diritto positivo, deve associarsi alla legge che è cioè a dire, al diritto filosofico per manifestarla, vivificarla con la forma esteriore e sanzionarla in nome della società.

LAFERRIÈRE, *loc. cit.*

ritti, ma per assicurarne, estenderne e facilitarne l'esercizio e gli effetti ¹).

III. *Conclusione.* — Così la costituzione di una società, che richiedesse sacrifici di diritti, sarebbe contraria alla natura, e non potrebbe durare ²).

CAPO II.

LO STATO.

§ 4.

Principi generali.

La società non può raggiungere il suo scopo, se la non è costituita in Stato; è perciò che lo Stato esiste per legge di natura.

Se la società è naturale, il suo scopo è naturale, lo Stato è naturale.

Epperò lo Stato è ad un tempo scopo e mezzo della società. Esso è *scopo*, perchè la società senza la costituzione

¹) ROMAGNOSI, *Ass. pr.* § 7.

Il principio *salus publica suprema lex exto*, non esclude (e non può escludere) la universale *salus privata*, anzi la comprende. Se in opposizione alla privata prosperità si elevasse la pubblica talmente a principio da forzare dispoticamente e distruggere gl'interessi dei privati, come nella morale rivoluzionaria (o nel socialismo), onde tutto divenga legale per il meglio della pubblica prosperità, ella diverrebbe un pretesto dell'egoismo per assoggettare i diritti dei privati ai pretesi diritti della comunità.

TRENDELENBURG, *Dritto naturale*, § 27.

²) Grazie a questo principio deve cessare il timore del dispotismo e della tirannia delle maggioranze di numero.

V. MILL. *La libertà*, prefazione p. 6. e Cap. 1. p. 97, 99.

dello Stato non può nè durare nè progredire; esso è *mezzo*, perchè mediante la costituzione dello Stato la società può raggiungere il suo scopo finale.

Così lo Stato ha il suo fine, quello di raggiungere lo scopo della società, egli ha perciò un potere supremo onde sviluppare l'attività dei consociati, adoperarsi alla conversione delle forze individuali a prò dell'intero Stato, e la potenza dell'intero a prò di ogni membro dello Stato. ¹⁾

Esaminiamo dunque ciò che s'intende e ciò che deve intendersi per Stato.

1. *L'umanità si divide naturalmente e necessariamente.*— L'umanità non forma una sola società, all'incontro essa è divisa in molte società. Questa divisione è naturale o necessaria. ²⁾

¹⁾ L'etica naturale dello Stato consiste nella disposizione della forza del tutto in prò dei suoi membri, e la forza dei membri a prò del tutto, sicchè l'uno e l'altra si spogli del proprio egoismo, TRENDELEMBURG.

Lo scopo dello Stato è, dice BLUNTSCHLI, lo sviluppo delle facoltà della nazione, il perfezionamento della sua vita, il suo compimento per un cammino progressivo, che non sia in contraddizione coi destini dell'umanità, dovere morale e politico sottinteso.—*Teor. Gen. dello Stato* L. V. Cap. IV. p. 276.

²⁾ BLUNTSCHLI, *Teor. Gen. dello Stato* Cap. II, p. 20, pensa che tutta l'umanità debba formare uno Stato; questo dice egli, fu lo scopo di Alessandro, dei Romani, di Napoleone I, del Cattolicismo, lo Stato universale.

Se tale progetto non è finora riuscito non ne segue, continua egli, che non sia attuabile, egli ha fiducia che col volgere dei secoli vi si giunga.

Però dopo le osservazioni di VIKEL (L'individualismo ed il Socialismo) e di LAURET (*Storia del Dir. delle genti* t. 1.) pare che egli per unico Stato intenda la confederazione o l'unione degli stati.

Frattanto nella citata sua opera L. II, Cap. IV. ci dice—Lo Stato deve essere nazionale—Ogni popolo è chiamato a formare uno Stato, esso ha il diritto di costituirsi in I stato. L'umanità si divide in popoli; il mondo deve essere diviso in I stati corrispondenti.

Ogni popolo è uno Stato, ogni Stato una persona nazionale — p. 83.

Il genere umano non può formare unica società.

a) *A causa del clima.* ¹⁾ Il genere umano sparso su tutta la superficie del globo vive sotto climi diversi.

b) *A causa del territorio.* ²⁾ Per formare una società sarebbe necessario, che tutta l'umanità occupasse unico territorio, ciò che farebbe mancare i mezzi di sussistenza. ³⁾

c) *A causa della organizzazione, del colore, del linguaggio.* — Gli uomini differiscono ancora nella conformazione, nel colore, nel linguaggio, e quindi gravissime difficoltà s'incontrerebbero nel farli vivere in comune. ⁴⁾

¹⁾ FILANGIERI, t. 1, p. 14. 15.

COMTE, L. c. Cap. VIII, p. 156.

CHARDIN, *Viag. in Persia* t. 6, Cap. 12, p. 9.

MONTESQUIEU, *Spirito delle leggi* L. 14, Cap. 2. 3. 4. 7. 9. 10. 12. 15.

BLUCKLE, *Storia della civiltà* t. 1, Cap. II.

BLUNTSCHLI, *Teor. Gen. dello Stato*, L. III, Cap. I.

I Romani si ammollirono in Oriente, i Germani perdettero l'energia della loro volontà in Africa, gl'Inglesi divengono infingardi e voluttuosi nelle Indie.

²⁾ COMTE, Cap. XVI, p. 180, L. I.

D. L. IV. Cap. I. pag. 198.

³⁾ BLUNTSCHLI, *T. G. dello Stato*, L. III, Cap. II, III, IV.

⁴⁾ AHRENS, *Dir. nat.* p. II, § 1.

Quando in uno stato gli idiomi ed i costumi delle varie nazioni non sono gli stessi, manca coll'interno intendimento anche il reciproco amore.

TRENDELENBURG, *Diritto naturale*, § 151.

COLORE — ANDERSON, *3. viaggio di Cook* L. I, ch. VI, t. 1. pag. 234 —
ROLBE, *Descriz. del Capo di Buona Speranza* t. 1. p. 83 e 308.

DE HUMBOLDT, *Viag. alle reg. equinoz.* t. 6, L. 7, p. 224, 324, 331. —

VOLTAIRE Diz. filos. parola *Barba* — *Conformazione.*

AL. DE HUMBOLDT, *Saggio politico sulla nuova Spagna* t. 1, L. 2, p. 308.

DENON, *Viag. nel basso ed alto Egitto* t. 2, p. 20.

ROLLIN, *Viag. della Paracase* t. 4, p. 80.

BLUMENBACH e dopo di lui W. LAWRENCE hanno diviso il genere umano in cinque razze e varietà, che COMTE L. c. Cap. V, p. 138 chiama specie, e dice che veramente le specie sono da quindici a venti.

2. *Conseguenze*. La diversità del clima, ove nascono gli uomini, la diversità della loro conformazione, del loro colore, del loro linguaggio inducono la diversità.

a) Delle loro capacità. ¹⁾

b) Dei loro bisogni.

c) Delle loro attitudini. ²⁾

3. *Continuazione — Conseguenze*. Devono quindi

a) Essere retti da leggi differenti.

b) E governati da istituzioni diverse. ³⁾

4. Epperò la famiglia è il primo grado delle umane associazioni. Più famiglie riunite quasi nel medesimo punto con legami strettissimi e quasi per vivere ad un modo medesimo costituiscono una piccola società detta *comune*; e questa, che come nucleo di più estese associazioni non può distruggersi che coll'uomo, pure limitata qual'è non basta a soddisfare i bisogni tutti degli associati, non basta neppure a garantire la propria sicurezza e la propria libertà, non basta a fornire tutti i mezzi per l'intiero sviluppo dell'intelligenza e dell'attività umana; è forza dunque che essa si estenda ancora d'avvantaggio colla unione di molti comuni; questa associazione di comuni, che si può considerare come intermedia tra il comune e l'umanità, è detta Stato. ⁴⁾

¹⁾ COMTE, I. I, Cap. VIII, p. 154.

²⁾ COMTE, *Trat. di legisl.* Cap. 4, p. 136.

³⁾ RAYNAL, *Stor. filos.* t. 2, L. 1, p. 88.

La diversità dei governi non ha potuto distruggere l'unità di popolazione, che la configurazione del suolo ed il corso delle acque avevano prodotto, e del pari l'unità del governo è stata impotente per ridurre all'unità le popolazioni, che il corso delle acque e la configurazione del suolo avevano diviso.

COMTE, T. L. L. IV, Cap. II, p. 301.

⁴⁾ Se adesso si cerca ciò che dà nascita allo Stato, si trova come per il diritto in generale una necessità superiore, una forza interna, che vuole spandersi

Così lo Stato è e deve essere ente naturale e non artificiale. ¹⁾

Pertanto scriveva il Comte ²⁾ — Le combinazioni diplomatiche e la violenza dei governi possono turbare l'ordine nel quale i popoli si sono naturalmente divisi, ma quest'ordine, sebbene sovente turbato, non ha potuto essere giammai cancellato. ³⁾

§ 5.

Dottrine intorno agli Stati. ⁴⁾

Da che gli Stati si sono fondati, ora colla forza, onde la spada ne ha segnato o distrutto i confini, ora colla lusinga

al di fuori, ed imprime allo Stato un carattere individuale. Questa forza genera lo Stato come genera il diritto.

SAVIGNY, *Trait. de D. R.* t. 1, ch. 1, § 9.

Se noi esaminiamo le persone giuridiche tali quali esse esistono in realtà, noi troviamo tra esse differenze che influiscono sopra la loro natura giuridica.

Le une hanno un'esistenza naturale o necessaria, le altre un'esistenza artificiale o contingente.—Hanno un'esistenza naturale i comuni, le città, i villaggi, di cui la maggior parte sono anteriori allo Stato, almeno sotto la forma attuale, e che sono gli elementi costitutivi dello Stato. La loro qualità di persone giuridiche non è quasi mai dubbia.

SAVIGNY, *Traité de Droit Romain*, t. 2. § 85, p. 233.

¹⁾ COMTE, *Propr.* t. 1, p. 75.

²⁾ COMTE, *Trat. de legis.* L. IV, Cap. 2, p. 301.

³⁾ La violazione di tali principî diede a Francesco II, imperatore d'Austria, l'agio di dire al Ministro Francese: I miei popoli sono stranieri gli uni agli altri, tanto meglio. In Francia quando viene la febbre vi prende tutti ad un tempo. Io metto degli Ungaresi in Italia e degli Italiani in Ungheria, ciascuno guarda il suo vicino. Essi non si comprendono e si detestano. Dalle loro antipatie nasce l'ordine, e dal loro odio reciproco la pace generale.

DE PARIEU, *Polit.* p. 304.

⁴⁾ La nazione è un tutto necessariamente unito, la società una unione accidentale d'individui; la prima è organizzata dal piede alla testa nello Stato, la

di un preteso equilibrio, che non è mai esistito nè può mai esistere, ¹⁾ ora col proposito di soddisfare le ambizioni, o le convenienze di famiglie principesche, ed ora di contentare le esigenze di popoli, ²⁾ chiarissimi pubblicisti, senza por mente che tale sistema costituisce uno stato di violenza e d'ingiustizia permanente e da diritto a distruggerlo quando se ne ha la forza, con fini più o meno manifesti, lungi di dare una definizione scientifica, che presentasse lo Stato, quale dovrebbe essere, hanno dato definizioni, che lo presentano tale quale lo hanno trovato o vagheggiato, onde la differenza nelle loro definizioni. ³⁾

Res publica, disse CICERONE, ⁴⁾ *est coetus multitudinis, juris consensu et utilitatis communione consociatus.*

seconda non ha organizzazione propria; l'una è una persona giuridica, l'altra non ha personalità. Quella ha l'unità della volontà ed il potere pubblico da realizzare, questa non ha nè volontà, nè potere pubblico proprio.

BLUNT. *T. dello Stato* L. II, Cap. IV, p. 100.

¹⁾ MAMIANI, L. c. p. 55 e 155.

LOBRIMER, *Il problema finale del Diritto internazionale* § III.

²⁾ COMTE, *Pr. t. 1*, p. 97.

Lo Stato, centro vivente del movimento sociale, e scopo permanente dei più svariati studi, è stato concepito in tutti i tempi in modi diversi, i quali, scaturiscono dalle opposte correnti dello spirito, dalle discordanti vedute intorno al fine ed alla importanza delle forze motrici della vita.

AHRENS, *Dott. dello Stato*, Introd. § 1.

Sul proposito un articolo rimarchevole fu pubblicato da PEIRAT nel giornale *La Presse* 24 aprile 1855.

³⁾ Per questa ragione il Sig. BASTIAT scriveva — Io vorrei che si fondasse un premio non di 500 ma di un milione di franchi a favore di chi desse una buona, semplice ed intelligibile definizione dello Stato — *Sofismes et petits pamphlets* — *L'Etat*.

Però bisogna tener presente che nella definizione dello Stato gli economisti differiscono dagli statisti, e differiscono tra loro a cagione dello scopo che gli attribuiscono.

⁴⁾ *De republ.* L. 1. § 25.

Est autem Civitas, scrisse GROZIO, *coetus perfectus liberorum hominum juris fruendi et communis utilitatis causa sociatus.* ¹⁾

“ Le *nazioni* o *stati*, dice VATTEL, ²⁾ sono corpi politici, società di uomini uniti insieme per procurare la loro salute, la loro sicurezza, ed il loro vantaggio. ³⁾

“ Stato, scrive PINEIRO FERREIRA, è un'associazione di uomini *contratta* nello scopo di assicurarsi mutualmente *verso* e *contro tutti* il godimento dei diritti naturali di sicurezza, di libertà e di proprietà. ⁴⁾

KANT definisce lo Stato — L'associazione di una quantità di uomini sotto le leggi del diritto. ⁵⁾

Lo Stato è la realtà della libertà concreta, secondo STEGEL, e come realtà è individualità.

L'umana società, disse SCHÄFFLE ⁶⁾ nella sua organizzazione per la universale attuazione del diritto per mezzo della pubblica autorità è forza si chiami Stato.

SAVIGNY definisce lo Stato — La forma corporale della comunità intellettuale della nazione, e la manifestazione organica della nazione. ⁷⁾

BURLEMACHIO definisce lo Stato — Una moltitudine di uomini uniti insieme in modo tale, che la conservazione degli uni dipenda da quella degli altri, e sia necessario il reciproco

¹⁾ *De jure belli et pacis* I, t. 14.

²⁾ *Droit des gens* t. 1. prelim. § 1.

³⁾ PIN. FERR. *notes a Vattel* t. 1. prel. § 1.

⁴⁾ PIN. FERR. *loc. cit.*

⁵⁾ § 45.

⁶⁾ *Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft* V. I.

⁷⁾ *Syst. des rom. Rechts* 1. p. 22.

soccorso per respingere ogni insulto, e provvedere con efficacia alla comune utilità. ¹⁾

Lo Stato, dice STAHL, è un'impero morale—intellettuale, l'unione della moltitudine in una esistenza comune ordinata, lo stabilimento di una autorità e di una potenza morale grande e maestosa avente la devozione dei soggetti.

Secondo MARTENS, lo Stato è una persona morale con unico governo, che ha cogli altri Stati relazioni sempre utili spesso necessarie.

Secondo HEFFTER — La riunione puramente di uomini con unica volontà in vista dei bisogni morali e fisici, e per lo sviluppo razionale dell'uomo nella sua libertà.

MAMIANI lo dice — Una certa congregazione di famiglie, la quale provvede con leggi e con tribunali al bene proprio ed alla propria tutela, tanto che sieno competentemente determinati i fini della socialità, e serbata possibile la progressiva perfezione dei privati e del pubblico.

Secondo le opinioni raccolte da ESCHORBACH — Lo Stato è una società di uomini liberi *volontariamente* riuniti per assicurarsi reciprocamente una sicurezza ed una utilità comune. ²⁾

ROMAGNOSI nel diritto pubblico universale, § 49, lo definisce — Una persona morale risultante dall'aggregazione di molti uomini aventi un fine comune, che fa d'uopo ottenere coll'azione complessa e comune dei suoi membri.—Ed a pagina 26 della sua terza lettera scrive: Stato — La *posizione di un popolo*, che ha nido ed abitazione stabile su di un dato suolo coltivato, e vive sotto un governo proprio ed indipendente.

¹⁾ *Dir. publ.* 1.

²⁾ MAMIANI, *Dr. Eur.* Cap. 2, § 2, p. 13.

Lo Stato, dice AHRENS, è una libera comunità animata da una idea la quale si sviluppa conforme ai due lati dell'uomo, cioè alla natura fisica e spirituale, e secondo la diversa tendenza e spirituale facoltà dell'attività umana, ma che nella sua maggiore perfezione deve portare l'impronta della libertà naturale che distingue l'uomo. ¹⁾

Lo Stato, dice TRENDELENBURG, ²⁾ è un uomo in grande basato sulla forza, un tutto con nazionalità e storia propria, cosciente ed indipendente.

Lo Stato, al dire di BLUNTSCHLI, ³⁾ è una comunanza di uomini, sotto la forma di governanti e governati, sopra territorio determinato, collegati in una personalità etico-organica; e più brevemente, lo Stato è la persona del popolo di un determinato paese organizzato politicamente.

Ed altrove dice — Lo Stato è un insieme di uomini componenti una persona organica e morale sopra un dato territorio nella forma di governanti e di governati; o più brevemente: Lo Stato è la persona politicamente organizzata della nazione in un paese determinato. ⁴⁾

Lo Stato, disse BASTIAT, ⁵⁾ è la grande finzione a traverso della quale tutti si sforzano di vivere a spese di tutti. Lo Stato non è o non dovrebbe essere altro, che la forza comune, istituita, non per essere fra tutti i cittadini uno strumento di oppressione e di spogliazione scambievole, ma al

¹⁾ *Dottr. dello Stato.* § 1.

²⁾ TRENDEL. *D. N.* § 151.

³⁾ *Diritto pubbl. univers.* L. 4. c. 1.

⁴⁾ BLUN. *Teor. Gen. dello Stato* Cap. 1, p. 17.

⁵⁾ *Sophismes et petit. pamphlets — L'Etat.*

contrario per garentire a ciascuno il suo, e far regnare la giustizia e la sicurezza.

E LABOULAYÉ diversamente di tutti gli altri dice — Lo Stato è l'insieme dei poteri pubblici che governano.

La società, è ciò che chiamiamo i tre poteri legislativo, esecutivo, giudiziario ¹⁾.

Lo Stato, dice TANGO, è la riunione degli uomini, che vivono sotto una legge comune e la stessa sovranità; dicesi dunque che gli elementi dei quali lo Stato è costituito sono l'assembramento stabile, il territorio e la sovranità. ²⁾

Così alcune definizioni hanno confuso lo Stato colla nazione, mentrechè in fatto taluni Stati sono limitati ad una parte di nazione, altri comprendono parti di più nazioni, ed altri in fine abbracciano più nazioni.

Alcune definizioni non accennano abbastanza chiaro lo scopo, o sono applicabili a qualunque specie di associazione, e forse tutte riguardano lo Stato come un fatto artificiale o contingente, mentrechè è un fatto naturale e necessario. ³⁾

¹⁾ *Journal des Débats* 14 Settembre 1876.

²⁾ *Dell'organiz. amminis. ed in ispecie in quella dello Stato.*

³⁾ Attribuire l'origine dei governi ad una associazione volontaria è una supposizione, che forse ha potuto realizzarsi in certe circostanze, e che si concepisce almeno come possibile, per esempio nel caso di una colonia nascente, ma nel fatto noi non conosciamo mica simile origine. Tutti i governi, di cui noi abbiamo la storia, hanno cominciato colla forza e si sono stabiliti gradatamente coll'abitudine, eccetto alcuni Stati, che emancipatisi da loro stessi si sono dati proprie leggi. Del resto la finzione di un contratto non è buona a nulla, a nulla serve.

BENTHAM *sofph. polit.*

Non bisogna credere, che tutti i principii, su cui le potenze sono convenute in differenti epoche, si trovino di accordo colla sana ragione. Dettati sovente dalla forza o dall'astuzia, non si devono considerare che come stipulazioni di fatto, che la parte, che le subisce, è in diritto di respingere al momento, che lo potrà senza esporsi a maggiori pericoli. Frattanto nell'ammasso di tante stipulazioni in-

§ 6.

Definizione dello Stato. ¹⁾

Noi definiamo lo Stato tale quale deve essere per la natura delle cose e degli uomini, tale quale deve essere per allontanare la maggior parte delle cause fatali di guerre e di disastri, tale quale deve essere perchè tutti i vantaggi si raccogliessero per il maggiore sviluppo delle umane facoltà.

Lo Stato è un tutto morale, ordinato, autonomo, risultante dall' aggregazione di molti uomini, aventi comunità di

coerenti e spesso contraddittorie VATTEL e prima e dopo di lui tutti i publicisti, raccolgono gli argomenti per appoggiare le loro asserzioni, come se ciò che si fa potesse mai essere una regola di ciò, che dovrebbe farsi.

PIN. FERR. *notes a Vattel* § 21.

ROMAGNOSI *Sc. Cost.* parte 2, § 21 a 24.

Lo Stato è più che non dicono le comuni definizioni, esso non è una comunanza solo per la vita, non una semplice comunanza legale, non una lega offensiva e difensiva per la sicurezza e contro l'ingiustizia, non una associazione patrimoniale di lucro, non una reciproca garentia del diritto nei rapporti del commercio. Queste singole determinazioni si trovano bensì nello Stato, ma non formano ancora lo Stato; esse possono trovarsi anche tutte, eppure non sono ancora lo Stato. A vero dire lo Stato è la comunanza piena della vita, tanto per le famiglie che per la schiatta, nello scopo di una vita perfetta e sufficiente a se stessa.

TRENDEL. § 151. ann.

¹⁾ Una nazione è la riunione in società degli abitanti di una medesima contrada aventi la medesima lingua, retti dalle stesse leggi, uniti dall'identità di origine, di conformazione fisica e di disposizioni morali, da una lunga comunione di interessi e di sentimenti, e da una fusione di esistenze operatasi nel corso dei secoli.

ORTOLEN, *Della sovranità del popolo.*

PRADIER-FODERÉ *Diz. polit.* p. 16.

origine e di territorio, nel fine d' integrare e di svolgere le facoltà individuali mercè l' unione di tutti. ¹⁾

1.° *Morale* — La moralità è la base sulla quale si fondano gli Stati — Una associazione senza morale può essere una associazione di malfattori o tutt'altra associazione, non mai uno Stato. ²⁾

2.° *Ordinato* — L'ordinamento dello Stato induce l'armonia fra le diverse parti, che lo compongono, la volontà unica, il potere dirigente la riunione, onde la necessità della rappresentanza che costituisce il Governo.

Così è anche condizione di essenza per la formazione di uno Stato la *comunità* di Governo.

3.° *Autonomo* — Lo Stato al pari dell'uomo nell'esercizio dei suoi diritti deve godere di quell'indipendenza, di quella uguaglianza, di quella libertà e di quella tutela, che come condizioni di essenza accompagnano i diritti dell'uomo. ³⁾

¹⁾ L'idea dello Stato è la realizzazione dell'uomo universale nella forma individuale del popolo.—TRENDL. § 151.

Io impiego l'espressione *persona giuridica* opponendola a *persona fisica*, cioè a dire all'individuo, per mostrare ch'essa non esiste come persona che per un fine giuridico. S'impiegava altra volta la parola *persona morale*; io la respingo per due motivi. Primieramente, essa non dimostra l'essenza del soggetto, che non ha nulla di comune con i rapporti morali. Secondariamente, applicata agl'individui, essa dimostra ordinariamente l'opposizione della moralità con l'immoralità.

SAVIGNY loc. cit. pag. 234.

²⁾ V. Nota precedente. — La moralità nel suo senso filosofico consiste nella *facoltà di operare liberamente secondo una norma preconosciuta*. L'azione morale ha il suo principio nel sentimento.—ROMAGN. *Ass. primo* § 4 p. 37.

³⁾ Gli antichi distinguevano gli Stati in sovrani, mezzo sovrani e tributari. VATTEL loc. cit. lib. 1, § 4, Lib. 2, § 57.—MARTENS loc. cit. § 23.

Stato sovrano è quello, che non riconosce dallo straniero alcuna legge. — MARTENS loc. cit. t. 1, p. 77.

Stato sovrano è quello, che si governa da se medesimo senza dipendenza da

Prima di sviluppare ciò che noi intendiamo per uguaglianza, indipendenza, libertà e tutela, è forza comprendere, che queste non costituiscono altrettanti diritti, ma sono qualità, condizioni, caratteri dei diritti ¹⁾).

a) Per uguaglianza intendiamo l'uguaglianza di diritto non l'uguaglianza di fatto. Vi ha uguaglianza di diritto, allorchè vi ha identità di diritti ed esclusione di qualunque privilegio; fra gli Stati vi ha uguaglianza di diritto, allorchè vi ha tra loro identità nei diritti, allorchè essi hanno diritti eguali. ²⁾

Uno Stato è uguale agli altri Stati, quando ha il diritto di far quello, che possono fare gli altri, salvo l'insufficienza dei mezzi. ³⁾

Così vi possono essere stati di primo, di secondo, di terzo ordine, ma tutti devono avere uguali diritti. ⁴⁾

alcuno straniero, ed i suoi diritti sono eguali a quelli degli altri Stati.—VATTEL loc. cit.

Lo Stato s'informa sempre di certe intrinseche autonomie, cioè di una volontà costante e comune a tutti i congregati di esistere in certo consorzio da tutti gli altri distinto, e con tutte le proprie forze compiere a sufficienza i fini della società universale e particolare.

MAMIANI *D. P. Eur.* Cap. 2, § 2.

ROMAGNOSI *S. Cost.* § 49, p. 37.

L'autonomia è come dire la libertà verso il di fuori.

GIOBERTI *Rin. d' Italia* Cap. 10, § 323.

¹⁾ ROMAGNOSI *Ass. Pr.* § XVII, XIX, XXII.—*D. Sull'Ass. Pr. Mam.* 1° p. 157.

²⁾ ROMAGNOSI *Ass. Pr.* § XXII, p. 93. 97.

DETTO *Memoria sull'uguaglianza* p. 157. 159.

PRADIER-FODERÉ *L. c.* p. 60. 119. 120.

³⁾ VATTEL loc. cit. § 18.

PIN. FER. *not. a Vattel* § 18.

ROMAGNOSI *Dr. Pub. univ.* § 226.

MARTENS. loc. cit. § 23, p. 80.

⁴⁾ GUIZOT nella sua opera. *La Democratie en France*, trova incompatibile ed assurda l'uguaglianza di diritto nella disuguaglianza di fatto. ROMAGNOSI con

b) Per indipendenza intendiamo — “ Lo stato di una cosa in quanto v'è esente dalla necessità di determinarsi in forza di una cosa estrinseca a lei. „ ¹⁾

L'indipendenza di uno Stato, come quella dell'uomo, consiste in ciò, che uno Stato non abbia verso un altro alcuna soggezione, e che non abbia contratto con altro Stato altro legame, se non quello, che potesse riguardare la reciproca sicurezza, libertà, e proprietà. ²⁾

migliore accorgimento sostiene, che l'uguaglianza di diritto prende anche forza dalla disuguaglianza di fatto. — *Sc. Cost.* § 226.

¹⁾ ROMAG. *Ass. Primo* § 22.

²⁾ PIN. FERR. *loc. cit.* § 7. — Vattel *loc. cit.* § 16.

Governar se medesimo a suo piacere è l'appannaggio dell'indipendenza.

Vattel *loc. cit.* § 57.

L'indipendenza di uno Stato di secondo o di terzo ordine è una chimera. Vi ha indipendenza politica, ma vi ha influenza, perchè fra gli Stati, come fra gli uomini in società, ve ne ha di quelli, che potenti esercitano sempre una certa influenza sopra quelli che non lo possono.

ROSSI *Cours d'économie politique* t. 3, p. 9. 10.

La costituzione dello Stato secondo i nostri principii estingue anche la influenza, o la rende reciproca.

Vattel dice—La generalità dei pubblicisti confonde l'indipendenza politica delle nazioni con l'indipendenza naturale, che forma l'obbietto dei desideri di ogni essere ragionevole. L'indipendenza naturale consiste a poter sussistere, e se si può, a godere di un benessere stabile, qualunque sieno a nostro riguardo le disposizioni di coloro, che noi diciamo indipendenti, a riguardo di molti, ma non di tutti. Non è la stessa cosa a riguardo della indipendenza politica delle nazioni. Allorquando le nazioni si dicono indipendenti tra di loro, s'intende che desse non hanno contrattato tra loro alcun altro legame, oltre quelli derivanti dai tre diritti naturali di sicurezza, di libertà, di proprietà.

PIN. FER. *notes a Vattel* § 15.

Quando si parla di popolo, cioè d'un aggregato d'uomini viventi sotto di un dato governo, l'idea d'indipendenza viene rimarcata; così che tolta la medesima, cessa la personalità di quel dato popolo, e lo stato suo proprio politico svanisce interamente.

ROMAG. *Ass. Pr.* § XVIII.

c) Per libertà intendiamo.—La facoltà di andare esenti, per parte di qualunque esterna potenza, da opposizione nello esercizio dei nostri diritti e dei nostri doveri. ¹⁾ Così la libertà si attacca all'esercizio del diritto, mentrechè l'indipendenza è la libertà antecedente, la libertà nella determinazione di esercitarlo.

Da ciò consegue, che l'esercizio di ciò, che non è diritto, non è libertà, ma violazione di libertà. ²⁾

d) Per tutela, o meglio per diritto di tutela, intendiamo la prevenzione e la difesa, per impedire lo avvenimento di un male, o la reintegra per un danno sofferto. ³⁾

Bisogna però avvertire, che tale diritto si eserciti a garanzia e non a danno della libertà, in quest'ultimo caso lungi di esercitarsi un diritto di tutela si violerebbe il diritto di libertà. ⁴⁾

Così lo Stato che nello esercizio dei suoi diritti gode delle condizioni d'indipendenza, di libertà, di uguaglianza e di tutela, si dice autonomo, o sovrano, come lo dicevano i pubblicisti, allorchè dividevano gli Stati in sovrani, mezzo sovrani, o tributarii. ⁵⁾

¹⁾ ROMAGNOSI *Ass. Pr.* § XIX.

²⁾ VATEL *loc. cit.* § 20.

Nessuno Stato ha il diritto di giudicare la condotta interna di un altro Stato.

VATEL *loc. cit.* L. I. § 21. L. II. § 57.

PIN. FERR. *loc. cit.* § 7.

³⁾ ROMAG. *Ass. Pr.* § XXXIII.

⁴⁾ D. *Ass. Pr.* § 33.

⁵⁾ Stato sovrano è quello che non riceve dallo straniero alcuna legge. — MARTENS t. I, p. 77.

Quello che si governa da se medesimo senza dipendenza da alcuno straniero, i cui diritti sono uguali a quelli di ogni altro stato.

VATEL Lib. 1. § 4 — lib. 2° § 57.

4.º *Comunità di origine.* — Essa attribuisce agli abitanti di una determinata regione del globo, avente limiti e demarcazioni naturali, la stessa capacità, la stessa attitudine, gli stessi bisogni, ciò che induce il principio determinante la nazionalità. ¹⁾

¹⁾ Lo Stato, è l' uomo in grande... esso dev' essere un tutto con nazionalità e storia propria.

TRENDELEN. § 151.

La nazionalità comune, scrive *Niebuhr*, è più alta che l'unione politica, la quale lega o separa gli uomini. Essa fa nascere tra loro, per la grammatica, la lingua, i costumi, la tradizione, la letteratura, una conformità che li separa dalle branche dei baroni stranieri e rende loro odioso il legame, che li unisce ad un popolo che non è il loro.

Le Droit de la Prusse contre la cour de Saxe.

È ai giorni nostri, dice BLUNTSCHLI, che il principio della nazionalità è stato sostenuto come un principio decisivo di diritto pubblico.

Teor. dello Stato L. II. ch. IV, p. 80.

La scienza, continua egli, l'aveva proclamato e ne aveva mostrato le conseguenze politiche verso l'anno 1840, allorchè i governi cominciarono ad accettarlo.—p. 82.

Gli Stati non possono veramente bilanciarsi tra loro, se non sono bene assettati in se medesimi; e quindi se le cessioni e le divisioni politiche non corrispondono alle naturali, che è quanto a dire se gli Stati non si armonizzano colle nazioni..... Stato e nazione sono tutt' uno, e quando la prima di queste aggregazioni non che compiere e suggellare la seconda la contraddice, l'arte viene a repugnare la natura, e lo stato è interamente vizioso.

GIOBERTI — *Del rinnovamento civile d' Italia* Cap. 6, p. III.

Adottato e garentito colla forza il principio della nazionalità sarebbero state certamente riprovate e represses le disastrose e lunghe *guerre* delle successioni della Spagna, e dell' Austria, della Polonia e di altri stati minori, e condannate sempre come sevizie ed impolitiche. Soprattutto poi non sarebbero avvenuti la deplorabile divisione della Polonia nè tanti altri accordi politici, ai quali, se togliete il frontespizio, direte certamente essere usciti dalle caverne dei ladroni.

ROMAGNOSI *Sc. Cost.* Par. II, lib. I. Cap. 2, § 21, e seg.

Se Elisabetta avesse avvertito che la ripartizione da lei voluta era già tracciata dalla natura, non avrebbe detto al Ministro di Enrico IV.—Si tratta di di-

5. *Comunità di territorio.*—La si costituisce di una determinata regione del globo avente limiti e demarcazioni naturali per la soddisfazione dei bisogni di un popolo che l'abita: ¹⁾

vedere l'Europa in tanti Stati pressochè uguali, ma all'opposto di costituire ogni nazione giusta lo scompartimento della natura, ad oggetto di rendere ognuno rispettabile, e frenare le intraprese di ogni governo, che tentasse di usurpare o di offendere l'altrui dominazione.

ROMAGNOSI P. II, Lib. I, C. 2, § 21 e seg.

In effetti la comunità nazionale concentrata in un solo stato ha più azione e più forza, che non potrebbe averne qualora si estendesse a più Stati, anche di un'origine comune, imperciocchè mille ostacoli ne rallenterebbero i legami. La unità dello Stato non esclude lo stabilimento di certi diritti particolari, allorchè essi non attentano ai caratteri essenziali della sovranità.

SAVIGNY-Tr. de D. R. f. I, Ch. 2, § 9.

Oltre a ciò i popoli nella democrazia cessano di menare un'esistenza fittizia e violenta creata dalla forza, dalle congiure e dalla diplomazia, e acquistano una esistenza creata dalla natura; quale viene svolgendosi e compaginandosi secondo le origini, le tradizioni, il sangue, il genio, il territorio, la lingua, le arti, l'indole, i costumi, in una parola la nazionalità.

CAVAGNARI, pag. 150.

L'unità di nazione non poteva essere similmente raggiunta dalle antiche costituzioni degli Stati, per la medesima ragione dell'incompleto sviluppo della virtù dello spirito.

Imperocchè il sensibile di cui son proprie le passioni, è cagione di divisione e di opposizione tra gli uomini, l'intelligibile al contrario unifica le intelligenze e le volontà, e quindi lo spirito umano nella di lui comprensione. Ora l' Idea una in se nelle condizioni dello spazio viene diversamente appresa da vari aggregati degli individui in esso esistenti, onde si forma lo spirito subbiiettivo dei popoli, il carattere ed il genio delle nazioni, e quindi l'unità politica delle stesse consonante colla propria condizione geografica.

E questo costituisce propriamente la nazionalità, che noi definiamo, l'unità dello spirito subbiiettivo di una nazione in ordine all' Idea Infinita, la quale concepisce secondo la propria mentalità modificata dalle condizioni dello spazio, e quindi secondo questa concezione ideale determina ed esplicita nel mondo il proprio destinato storico.

PINEIRO FERREIRA p. VIII.

¹⁾ L'attività costitutrice degli Stati è per sua natura universale, laddove l'attività nazionale, la quale vuol vivere nel proprio paese colla propria

Il mare, i deserti, le grandi selve, e le grandi montagne interrompono il territorio, sono di ostacolo alle relazioni delle moltitudini, che abitano dall'una e dall'altra parte e quindi difficultano i loro rapporti d'intimità.

La comunità di territorio induce la comunità del governo, l'unità della rappresentanza dello stato, la conformità delle leggi.

Lo Stato mancante della comunità di territorio non potrebbe avere comunità di governo, unicità di rappresentanza, conformità di leggi; tagliato da frontiere che portano ostacolo alle comunicazioni delle popolazioni, che inducono bisogni diversi e mezzi diversi per appagarli, anzichè facilitare ed integrare lo svolgimento delle facoltà individuali, verrebbe ad attentare all'esercizio dei diritti dell'uomo, violando le condizioni d'indipendenza, di libertà, di uguaglianza e di tutela. ¹⁾

Pertanto la comunità del territorio è condizione di essenza per la formazione dello stato. ²⁾

lingna e con i suoi prodotti, è individuale; quindi l'una ha bisogno dell'altra. Dove il popolo rinunziasse al suo indirizzo verso lo Stato, esso discenderebbe al grado di orda il quale non segue che il cieco impulso delle passioni. Dove per lo contrario l'indirizzo costitutivo dello stato viene a contatto con l'indirizzo nazionale, esso manca del forte legame dell'unità la quale è per la sua essenza, quando in uno Stato gl'idiomi e i costumi delle varie regioni non sono gl'istessi, manca coll'interno intendimento anche l'amore.

Stato e popolo si completano a vicenda.

TRENDEL. *D. N.* §. 151.

È rimarchevole la distinzione fatta da BLUNTSCHLI *Teor. Gen. dello Stato* tra popolo e nazione L. II, Cap. II.

Il popolo, dice egli, è la comunità dello spirito, del sentimento, della razza divenuta ereditaria in una massa di uomini di professione e di classi differenti.

La nazione è una comunità di uomini uniti ed organizzati in I stato — p. 74.

¹⁾ COMTE *Prop. t. u.* p. 94.

²⁾ Colla condizione di fatto si accennano le tre parti essenziali del territorio, della popolazione e del governo—Colle condizioni d'origine si accennano quei

6. *Svolgere ed integrare le facoltà individuali mercè l'unione di tutti.*—L'uomo è un essere difettoso, che ha bisogno di completarsi, di integrarsi mercè l'unione dei sessi, la riproduzione e l'educazione, che dà gradualmente la direzione della forza. ¹⁾

L'autarchia o l'integrazione di ognuno colla unione di tutti è la tendenza naturale dello Stato, onde la tendenza dell'uomo allo Stato.

Le facoltà dell'uomo non solo sono finite e limitate, ma non potrebbero nemmeno avere quello sviluppo e quel compimento di cui sono manifestamente suscettibili, ed a cui sono destinate dalla natura senza il concorso degli altri uomini. ²⁾

7.° È perciò, che lo Stato costituisce un tutto collo scopo

requisiti nella sua maggior potenza, quali sono pure quelli della maggior giustizia, della maggiore proprietà comune; della maggiore civiltà d' un popolo, e della maggiore facilità del governo.

ROMAGNOSI lettera III, p. XXVII.

¹⁾ L'uomo come essere imperfetto ha bisogno di completarsi nel seno della sua organizzazione generale. Questa imperfezione e il suo perfezionamento si rivelano sotto due grandi aspetti. Da principio la differenza dei sessi fa, che l'individuo rappresenta l'umanità in un modo incompleto, e che deve completarsi col matrimonio. In seguito l'esistenza dell'individuo è limitata dal tempo, ciò che chiama od ingenera una miriade di rapporti suppletivi.

Così la vita passeggera dell'uomo si completa per mezzo della riproduzione, che non solo perpetua la specie, ma fino ad un certo punto l'individuo. Poi l'organizzazione particolare dell'uomo fa, che al principio di sua vita egli è totalmente privato della direzione della sua forza, e non acquista tale facoltà, che gradatamente; l'educazione ripara questo difetto.

SAVIGNY *Dr. Rom.* t. I, § 53, p. 331.

²⁾ Lo Stato è un bisogno storico cagionato dal bisogno degli individui per integrarsi a vicenda in una vita comune tendente ad unificare la potenza col bene, ed a realizzare l'idea dell'uomo nella forma individuale di nazione autonoma.

TREND. *Naturecht auf dem Grunde der Ethik* p. 125.

Id. p. 286.

di svolgere ed integrare le facoltà individuali. Laonde l'autarchia è condizione essenziale per l'esistenza dello Stato. ¹⁾

Mi affretto a riconoscere che la mia teoria non è senza serii contraddittori.

Voi, dicono essi, accusate taluni scrittori di avere definito lo Stato o secondo l'interesse del proprio stato, o secondo le loro aspirazioni, e voi l'avete definito tale quale lo desidera un Italiano, tale quale lo vede un Italiano o un Alemanno che ha presenti gli avvenimenti di Italia e di Germania, e che non tien conto del resto del globo.

Voi dite, che lo Stato secondo la natura, deve consistere nella Nazione; frattanto è costante che da che il mondo è mondo, o per lo meno da che sono costituiti gli Stati, non si è mai tenuto conto delle nazionalità—se un tal fatto fosse contrario alla natura, non avrebbe potuto durare tanti e tanti secoli. ²⁾

Voi dite che, costituendo gli Stati a seconda delle Nazionalità, la pace sarà assicurata nel mondo, ma per giungere a costituire gli Stati nel modo desiderato, voi dovete cominciare una guerra, che sarà estesa per tutto il globo, e che non si sà quanto possa durare, se gli uomini non si stancheranno prima di raggiungere lo scopo.

¹⁾ L'impulso all'autarchia che anima un popolo non è un semplice impulso degli individui per soddisfarsi reciprocamente in ciò che hanno di bisogno, ma un impulso mercè cui l'unione degli individui è animata del tutto organizzatore per cui soltanto questa unione dei molti ha il pieno significato d'un completamento.

TRENDEL. § 151.

²⁾ La scuola storica dice—Tutto ciò che esiste è ragionevole — Alcuni credono che molte cose esistono senza essere affatto ragionevoli.

La scuola filosofica dice—Tutto ciò che è ragionevole deve esistere — Molti pensano che molte cose ragionevoli non esistono.

Io non posso negare la gravità di siffatte osservazioni, ma mi sarà permesso di dire quel che penso e credo su tale proposito :

1.° Io credo che nel definire lo Stato abbia tenuto conto di tutti gli Stati di Europa, e siccome ho osservato che nella costituzione degli Stati tale quale è stata, non vi ha che Stati oppressi e Stati oppressori, o nazioni messe in croce o squartate fra Stati cattolici, protestanti, o scismatici, mi sono convinto, che a togliere questo spartimento non che la oppressione fosse mestieri una riforma nella costituzione degli Stati. ¹⁾

Credo inoltre che ammettere la costituzione degli Stati tale quale è stata, e darne una definizione scientifica e costante non sia cosa possibile, ed infatti gli scrittori tra loro discordano.

2.° Lo spartimento delle nazioni, l'oppressione di uno Stato sopra un altro Stato avrà durato molti secoli, ma non perciò non è contro natura; l'autocrazia, il dispotismo, l'inquisizione, la schiavitù, gli uomini che si vendono come animali, sono fatti, che hanno durato molti secoli, e che pure sono stati contro natura, e finalmente l'uomo è riuscito a rivendicare i suoi diritti, e quindi con più ragione anche le nazioni debbono riuscirvi.

3.° Senza dubbio il principio della nazionalità è un principio di pace, ma io non intendo che si giunga a stabilire tal principio mediante la guerra.

Io non dico alla Francia ed all'Italia e molto meno alla Germania: dichiarate la guerra al mondo per istabilire il prin-

¹⁾ Se un popolo da una parte si connette a tutto intero il processo dell'umanità ha dall'altra una esistenza speciale e propria. L'umanità non è peritura come un popolo, un popolo nella umanità è come un individuo in un comune.

cipio delle nazionalità, per costituire le nazioni in istati; ma io dico a tutto il mondo che grida pace e fa spietatamente la guerra, non far mai la guerra, ma se la guerra sorge per tutt'altra causa, come per esempio cinque o sei guerre che si sono fatte nella sola Europa nel breve periodo di venti anni, che gli Stati proteggano gli oppressi e non gli oppressori, che nello scopo dei trattati non si tengano in considerazione le esigenze dei principi, ma ancora gli interessi dei popoli, e con tale procedura si otterrà il trionfo del diritto di natura che hanno i popoli e le nazioni.

CAPO III.

NECESSITÀ DI COSTITUIRE IL GOVERNO O LA RAPPRESENTANZA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLO STATO—FORME DELLA STESSA. ¹⁾

§ 7.

Necessità di costituire la rappresentanza dello Stato. ²⁾

Lo Stato avente dritti e doveri non potrebbe per se stesso esercitarli senza la costituzione di una rappresentanza.

¹⁾ Senza governo non vi è Stato. TRENDL. *D. n.* § 177.

²⁾ ROMAG. *loc. cit.* Part. 1. p. 15.

Senza governo non può sussistere una società.

MONTESQUIEU. *Esprit des lois.*

LAFERRIERE. t. I. p. 30.

Dovunque vi è società, vi deve essere un corpo che la governi nell'interno, e che la difenda al di fuori.

FILANGERI. *Scienza della legislazione* L. II. Cap. XXVII.

Lo scopo di ogni costituzione è di rappresentare l'unità della volontà, della intelligenza e della forza sul reciproco rapporto delle parti col tutto e sul modo più sodo e proficuo di cui sieno capaci le condizioni storiche.

TRENDL. *D. N.* § 197.

È la rappresentanza, che esercita la potenza o l'autorità di questo tutto morale, ordinato ed autonomo per la conversione delle forze individuali verso il tutto, e di quelle del tutto verso le sue parti. ¹⁾

È la rappresentanza, che costituisce la forza operosa, onde lo Stato si fa valere, o fa valere i suoi diritti in rapporto agli altri Stati.

Che che ne dica l'eminente scrittore dell'*Idée générale de la révolution au XIX siècle*, la rappresentanza è condizione indispensabile allo Stato, il quale senza di essa non può esistere.

Essa pertanto è mezzo indispensabile, onde lo Stato raggiunga lo scopo dell'autarchia, per cui l'uomo cerca lo Stato. ²⁾

§ 8.

Condizioni di essenza per la costituzione della rappresentanza dello Stato. ³⁾

Le condizioni di essenza per la costituzione della rappresentanza dello Stato si possono ridurre alle seguenti:

¹⁾ Sarebbe contraria a tale principio la definizione che dà PRADIER-FODERÉ del governo democratico o repubblicano, cioè quello nel quale il popolo esercita direttamente e da se stesso la sovranità—p. 29.

²⁾ ROMAGNOSI *Ass. Pr.* § XII.

Il governo è l'unità delle forze fisiche e morali della società civile per mantenere la legge e la costituzione.

La forza del governo regolata dalle leggi costitutive si chiama il potere supremo
PAILLET *loc. cit.*

³⁾ Che cosa è una politica costituzione? Essa è una legge che un popolo impone ai suoi governanti, onde tutelare se stesso contro il loro dispotismo. La tutela dal dispotismo costituisce adunque l'intento proprio ed immediato di ogni politica costituzione.

ROMAGNOSI *loc. cit.* P. II. Introd. § 1.

PAILLET p. 738.

1. *Conoscenza dell'ordinamento, dei mezzi e dello scopo dello Stato.*

Senza la conoscenza dell'*ordinamento* dello Stato i membri della rappresentanza mancherebbero alle funzioni, cui sono destinati, e non rimarrebbero nei limiti delle loro attribuzioni, dei loro diritti e dei loro doveri.

Senza la conoscenza dei mezzi, onde lo Stato può disporre, la rappresentanza non potrebbe ottenere la conversione delle singole forze in prò dello Stato.

Senza la conoscenza dello scopo non potrebbe ottenere la conversione delle forze dello Stato in prò dei singoli.

Pertanto la conoscenza dell'*ordinamento* dello Stato, non che dei mezzi onde lo stesso può disporre, e dello scopo, che si propone, è indispensabile in coloro, che ne assumono la rappresentanza, altrimenti il disordine e l'anarchia regnerebbero nel governo, lo scopo dello Stato sarebbe tradito.

2. *Capacità all'esercizio delle diverse funzioni, cui sono preposti i diversi membri della rappresentanza.*

La rappresentanza, avendo per oggetto l'esercizio dei diritti dello Stato, è necessità che sapesse esercitare o far valere col fatto il diritto che trovasi in potenza nello Stato; e siccome diversi sono i membri della rappresentanza dello Stato e diverse le loro funzioni, i loro diritti, i loro doveri, così diversa deve essere la loro capacità secondo le rispettive funzioni.

La mancanza di tale capacità, inducendo la impossibilità a tradurre in fatto il diritto, che trovasi in potenza, rende vani i mezzi dello Stato, e ne fa mancare lo scopo.

Pertanto la capacità nei membri della rappresentanza è condizione indispensabile, come mezzo al fine, che lo Stato si propone.

3. *Ordinamento gerarchico e spese necessarie della rappresentanza.*

Essendo la rappresentanza dello Stato costituita da più persone, che con facoltà diverse devono esercitare funzioni diverse, è forza che la fosse ordinata gerarchicamente, onde tutto armonizzasse e servisse a costituire una potenza unica, che esercitando in diversi modi le facoltà dello Stato riuscisse ad unico fine.

Il difetto di ordinamento gerarchico nella costituzione della rappresentanza dello Stato indurrebbe l'impossibilità a convergere le forze riunite in pro dei singoli, e perciò l'impossibilità a conseguire l'autarchia, per cui l'uomo cerca lo Stato.

La necessità poi delle spese indispensabili al mantenimento della rappresentanza appare evidentissima, sì per l'impiego delle forze produttive degli individui, che la costituiscono, sì pei bisogni particolari indotti dalla medesima come potenza attiva dello Stato.

4. *Concentrazione dei poteri.*

La concentrazione dei poteri è del pari necessaria nella costituzione della rappresentanza dello Stato, poichè è per essa che si può ottenere la prontezza, la energia, e l'uguaglianza nella conversione delle forze riunite dello Stato a vantaggio dei particolari, è per essa che lo Stato rappresenta l'uomo in grande, ed ha la potenza di farsi valere come un tutto in rapporto alle sue parti ed in rapporto agli altri Stati.

La concentrazione dei poteri nella rappresentanza dello Stato è finalmente causa ed effetto ad un tempo dell'ordinamento gerarchico della medesima. ¹⁾

¹⁾ Per tale definizione ed importanza dei poteri vedi in seguito.

5. *Imputabilità e responsabilità.*

Lo Stato come un tutto morale, ordinato, costituente una persona giuridica *sui generis*, è insuscettibile d'imputabilità e di responsabilità, perchè sebbene avesse il diritto in potenza pure non potrebbe per se stesso esercitarlo, e quindi non potrebbe in alcun modo abusarne. All'incontro, essendo dato alla rappresentanza un tale esercizio, i membri della medesima devono essere responsabili di tutti i fatti loro imputabili, e che, sia nell'interesse dello Stato, sia in quello dei particolari, costituiscano o una violazione o un abuso dei dritti dello Stato medesimo.

L'imputabilità e quindi la responsabilità nei membri della rappresentanza costituisce una guarentigia dei diritti dei particolari verso lo Stato, e di quello dello Stato verso i particolari, ed assicura lo scopo dello Stato, e degli individui.

§ 9.

Diversi modi onde si può costituire la rappresentanza dello Stato, o diverse forme di governo.

1. Le forme principali del governo sono due. ¹⁾

¹⁾ Alcuni fra gli antichi dicevano *tre*, l'uno divino o teocratico, l'altro eroico o aristocratico, il terzo popolare libero o umano. — (V. Vico)

Altri dissero *due* forme—forma pura e forma mista.

ARISTOTILE diceva *tre*: la monarchia, l'aristocrazia, il governo della maggioranza. *Polit.*, III, § 5.

MONTESQUIEU *quattro*—La democrazia, l'aristocrazia, la monarchia, il dispotismo.

SCHLEIERMACHER *tre*—democrazia, aristocrazia, monarchia.

BLUNTSCHLI *quattro*—L'ideocrazia o teocrazia, la democrazia, l'aristocrazia, la monarchia.

Secondo alcuni publicisti, l'una democratica, l'altra aristocratica; però intendono per democratica quella, dove non esiste alcun privilegio nè per persona, nè per famiglia, nè per classe, da che segue che la sola repubblica può essere democratica, e la monarchia è sempre aristocratica. ¹⁾ Noi crediamo che come vi hanno repubbliche aristocratiche, vi possono essere monarchie democratiche, quindi distinguiamo la forma del governo in repubblica ed in monarchia. ²⁾

¹⁾ Le diverse forme di governo sono: Monarchica, quando una persona sola è l'arbitra nella legislazione.

Aristocratica quando un corpo od una classe di uomini privilegiata in modo qualunque esercita il potere sovrano.

Democratica quando un popolo intero è chiamato alla costituzione della legge.

AHRENS, *Filos. del D.* p. 356.

²⁾ Alcuni scrittori distinguono il governo in quattro specie.

Monarchia pura.

Aristocrazia pura.

Democrazia pura.

Governo misto.

CAVAGNARI — *Il nuovo Diritto degli individui e dei popoli* p. 97.

CENUTTI — *Dei principii d'un governo libero* p. 99.

FERREIRA — *Manuale del cittadino* § 466 e seg.

Intendono

Per monarchia quella forma di governo, in cui tutto il potere sovrano è concentrato in una sola persona, individua, essenzialmente privilegiata sacra ed inviolabile.

CAV. l. c. p. 28.

Per aristocrazia quella forma di governo, in cui il potere sovrano compete ad un piccolo numero di persone privilegiate. CAV. l. c. p. 128.

Il principio fondamentale del governo aristocratico, dice GUIZOT, è la sovranità di dritto attribuita a certa classe di cittadini in virtù del solo diritto di nascita, se non in modo assolutamente preponderante.

Storia delle origini del governo rappresentativo.

Per democrazia s'intende quella forma di governo in cui la sovranità si esercita dal corpo sociale in modo diretto o indiretto.

CAV. l. c. p. 142.

a) Repubblica, allorchè più persone o più corpi rappresentano la personalità giuridica dello Stato ¹⁾).

b) Monarchia. — Allorchè la personalità giuridica dello Stato è rappresentata da un solo. ²⁾

Il governo misto si deve distinguere dal governo costituzionale.—Nel governo misto la sovranità si compone dell'elemento monarchico, dell'elemento aristocratico, e del popolare, o di due soli di essi; il suo principio è un'armonia forzata—Nel governo costituzionale, l'elemento popolare è di essenza; così ogni governo costituzionale è misto, ma non ogni governo misto è costituzionale.—Cav. l. c. p. 160 a 189.

Altri distinguono il governo di un solo (monarchia), il governo di alcuni (aristocrazia), il governo di tutti (democrazia).

TRENDEL. *D. n.* § 200.

1) Si dice repubblicano lo stato di una società retta da un corpo di rappresentanti del popolo, eletti a quest'oggetto dai suffragi dei cittadini.

LACHÂTRE V. *Rèpublique.*

Governo ove il popolo ha la sovrana potenza.

MONTESQUIEU — *Ésprit des lois.*

Se il governo è affidato a molti si dice repubblicano.

GALAN. *Geogr. Polit.*

Governo repubblicano è quello ove il popolo unito, o solamente una parte di esso, ha la sovrana potestà.

BALBI *loc. cit.*

Se la maggioranza della nazione ritiene per se l'impero o il diritto di comandare, è un governo popolare, una democrazia.

VATEL l. 1. § 3.

La democrazia non può essere il governo, ove la nazione ritiene a se il diritto di comandare, perchè non si ha il diritto di una cosa impossibile, e la nazione non può comandare.... Il governo democratico è quello ove non esiste alcun privilegio, cioè ove la legge non esclude alcuno dall'esercizio dei diritti politici, ai quali sarà stato chiamato dalla voce dei suoi concittadini, capace di emettere a questo riguardo una opinione con cognizione di causa.

PIN. FER. *notes à Vattel.*

Il principio delle repubbliche sta nel desiderio che ha la moltitudine d'essere retta con giustizia egualmente conforme all'egualità dell'umana natura

VICO *Scien. Nuova N. XXXVIII*, p. 185.

2) Si chiama governo monarchico quello, ove il potere supremo è confidato ad un solo individuo.

2. Il governo repubblicano può essere di tre specie—Democratico, aristocratico, teocratico.

a) *Democratico* — Allorchè qualunque cittadino è ugualmente ammesso alla costituzione della rappresentanza della personalità giuridica dello Stato, e tale è il governo degli Stati Uniti di America. ¹⁾

b) *Aristocratico* — Allorchè alla rappresentanza della personalità giuridica dello Stato è solamente ammessa una classe distinta e privilegiata di persone; ²⁾ e tali furono le repubbliche di Venezia e di Genova.

c) *Teocratico* — Allorchè alla rappresentanza della per-

BALBI *loc. cit.*

Se l'autorità è concentrata in un solo, il governo si chiama monarchico, o dispotico.

GALANTI *loc. cit.* p. 175.

LACHÁTRE V. *Monarchie.*

Governo monarchico è quello nel quale la suprema amministrazione dello Stato è affidata ad un solo.

ROMAGNOSI *loc. cit.* t. 1, p. 15.

1) V. note preced.

2) Il potere aristocratico non è quello ove il governo è esercitato da un certo numero di cittadini, ma quello, ove la legge ordina di prendere i funzionarii che devono esercitare il potere supremo in certe classi, indipendentemente dall'elezione nazionale.

PIN. FER. *notes à Vattel* lib. 1 § 3.

Allorchè il potere supremo è confidato solamente ai principali cittadini si chiama governo repubblicano aristocratico.

BALBI *loc. cit.*

Si chiama aristocrazia, se il governo è nelle mani di uomini particolari, i quali dovrebbero essere i migliori della società, giacchè la parola aristocrazia suona appunto governo degli ottimi.

GALAN. *loc. cit.*

Allorchè il sovrano potere è fra le mani di una parte del popolo, ciò si chiama una aristocrazia.

LACHÁTRE V. *Republique.*

sonalità giuridica dello Stato è solamente ammessa la classe dei sacerdoti, che esercitano tutti i poteri compreso lo spirituale a nome di Dio. ¹⁾ E tali furono i governi degli Ebrei e degli Egiziani, e tali sono ancora alcuni governi degli Indiani e dei popoli del Thibet. ²⁾

3. Il governo monarchico è di due specie—Assoluto ed autocratico.

a) *Assoluto* — Allorchè l'unica persona che rappresenta la personalità giuridica dello Stato esercita tutti i poteri, eccetto lo spirituale, sotto l'unica condizione di dare alla nazione un corpo di leggi che dallo stesso imperante può in ogni tempo modificarsi. ³⁾ Tali erano i governi dell'Austria e di alcuni stati d'Italia prima del 1848.

¹⁾ Teocrazia, governo di Dio, cioè dove i capi sono riguardati come ministri di Dio, e sono in conseguenza incaricati di manifestare la sua volontà.

LACHAT. V. *Théocratie*.

BLUNTSCH. T. G. L. VI. Cap. VI.

²⁾ LACHATRE V. *Théocratie*.

GALANTI *Geog. polit.* t. 1. § 6. p. 178.

COMTE *Traité de legisl.* Ch. XXXVII, p. 262.

³⁾ Alcuni publicisti hanno fatto distinzione tra il governo assoluto ed il governo dispotico, ritenendo, che in quest'ultimo manchi ogni legge, e regni esclusivamente l'arbitrio. Noi crediamo, che un tale governo, ove manchi assolutamente una legge, una norma al vivere in società, non sia mai esistito.

Si chiama monarchico assoluto quel governo, di cui il capo ha diritto di fare le leggi a suo piacimento.

BALBI *loc. cit.*

ROMAG. *loc. cit.* p. II pag. 107.

Allorchè quest'individuo (il monarca) non è ritenuto da alcuna legge, e può disporre a suo piacere delle proprietà, della libertà, e della vita dei suoi sudditi, allora il suo governo si chiama dispotico.

BALBI *loc. cit.* p. 24.

Allorchè i selvaggi della Luigiana vogliono avere del frutto tagliano l'albero dal pedale, e colgono il frutto. Eccovi il governo dispotico.

MONTES. *Esp. des lois* L. V. Ch. XIII, p. 184.

Nel governo dispotico la potestà passa tutta intera nelle mani di colui, al

b) *Autocratico*. — Allorchè l'unica persona, che rappresenta la personalità giuridica dello Stato, esercita tutti i poteri compreso lo spirituale a nome di Dio; ¹⁾ e tale è il governo di Russia.

4. Però bisogna notare come da mezzo a tali governi; che si potrebbero dire semplici, sono surte due altre specie di governi, l'uno detto feudale, che non esiste quasi più, e l'altro detto rappresentativo o costituzionale.

quale viene confidata—Il despota è lo stesso Visir, ed ogni particolare ministro è Visir.

MONTESQ. *loc. cit.* Ch. XVI, p. 193.

Vi sono state delle epoche, ove gli Stati o alcune provincie si sono considerate come patrimoniali, ciò è avvenuto allorchè si è creduto, che i Re avessero la proprietà delle terre, e vi chiamassero gli abitanti; ma anche ciò proverebbe un fatto, che non cangerebbe nulla ai principii della sovranità.

Si sono detti anche Stati patrimoniali, ove il principe potesse scegliere il suo successore, o dare lo Stato, ma anche questo è un errore, si suppone sempre, che il principe lo faccia per *delegazione*, non potendo lo Stato essere patrimonio di alcuno.

VATTEL *loc. cit.* § 56. 61. 68.

È despota colui, che non ha altra legge nel comando che la propria volontà.

ROMAG. *loc. cit.* t. 1, p. 18.

L'autorità ha di rado rinunziato ai suoi acquisti, anche a quelli, che l'espungono a pericoli. Si formerà un'idea, che l'avidità del potere, che sembra essere la malattia contaggiosa dei grandi posti, se si pensa che Tito, Trajano, gli Antonini e Marco Aurelio, non ebbero la generosità, o il coraggio di stabilire a Roma una monarchia limitata. Marco Aurelio rispettò le leggi, dice Lilteltan, ma se avesse voluto agire altrimenti, i romani non avrebbero potuto impedirlo. Essi furono dunque realmente così schiavi sotto il suo regno come sotto quello di Commodo suo figlio—Padre sfortunato, infelice re, aggiunge il filosofo inglese—Che la monarchia assoluta è esecrabile, poichè le virtù medesime di Marco Aurelio non hanno potuto impedirlo di fare la ruina della sua famiglia e la disgrazia della sua patria nel lungo tempo che ha vissuto. — (Dialoghi dei morti).

PAILLET *loc. cit.* p. 2, nota 2.

¹⁾ V. LACHAT. V. *Autocratie*.—V. nota 37. 38.

A) *Governo feudale* — Dalle conquiste e dalle invasioni dei barbari surse un'altra specie di governo, che non era repubblicano, perchè la rappresentanza dello Stato era presso un solo, non era monarchico assoluto, perchè tutti i di lui poteri non si estendevano su tutto il territorio dello Stato. Era una organizzazione sociale a danno del popolo, a danno di coloro, che vivevano col lavoro, e che potrebbesi anche dire governo monarchico aristocratico.

“ Nel sistema della feudalità, al di sotto del monarca a
“ capo assoluto dello stato esisteva una subordinazione di
“ poteri, ed una graduazione nella dipendenza, che produce-
“ vano il diritto medesimo di proprietà, e le circostanze, che
“ l'avevano fatto nascere. Una supremazia ereditaria era sta-
“ bilita sulle proprietà dei beni concessi a certe condizioni;
“ l'autorità del Signore sopra colui, che aveva ricevuto dallo
“ stesso o dai di lui antenati i suoi beni, era sovente supe-
“ riore a quella del capo dello Stato. ¹⁾

Questo governo, che ora più, ora meno feroce desolò l'Europa per lunghi anni, cominciò a disparire, allorchè il grido

¹⁾ BALBI *loc. cit.*

PAILLET *Dr. Publ. Fran.* p. 51. 53. 64. 75. 83. 283. 1216.

Si trova pure delle volte una subordinazione di potere ed una graduazione d'indipendenza, prodotta da un diritto di proprietà e di privilegi ingiusto ed oppressivo, e questo sarebbe il governo feudale fulminato e quasi dappertutto distrutto in Europa dai lumi del secolo.

GALANTI *loc. cit.*

Il governo nato per la conquista è per lo più governo militare, quale specialmente ce lo presenta la storia, anche moderna dell'Asia, e nel medio evo la storia dell'occupazione dei barbari del nord; figlio di questo governo si è il feudale, nel quale fu ridotta ad eredità la podestà dei governatori, i quali erano comandanti militari subordinati al capo dell'armata.

ROMAG. *Ass. pr.* § XII.

dell'umanità gemente ebbe un'eco nell'assemblea nazionale francese per la potente voce di Mirabeau nei giorni 4, 6, 8, e 11 Agosto 1789.

L'assemblea nazionale decretò l'abolizione del regime feudale, ed in breve l'Europa ne seguì l'esempio.

B) Governo costituzionale rappresentativo. ¹⁾

Origine — Il governo monarchico rappresentativo non è una istituzione moderna. ²⁾

Il governo di Lacedemone non era puramente monarchico, i grandi ne erano più a parte degli altri, ma il popolo non era escluso.

L'istituzione degli Efori, la quale rimonta a Licurgo, aveva per iscopo mantenere in equilibrio la condotta del re e quella del popolo, impedire che l'autorità del re potesse in verun tempo inclinare all'asprezza ed alla tirannia e la libertà popolare alla licenza e alle dissenzioni.

¹⁾ La Monarchia mista temperata di Aristocrazia e di Democrazia è migliore della Monarchia pura.

BELLARMINO *de Summo Pontif.* Cap. III.

Dall'unità della forza della volontà e dell'intelligenza è costituito lo Stato, la forza ha la sua unità nel comando, quindi tendenza monarchica, l'intelligenza si trova tra pochi, quindi tendenza all'aristocrazia, la volontà è a pro del tutto, alla giusta volontà dello Stato stà sempre presente il popolo, onde unico impulso alla democrazia, epperò le costituzioni, le forme miste di governo non sono nè accidentali nè artificiali.

TRENDEL. *D. N.* § 202.

La Monarchia costituzionale non si comprende che come dignità reale pubblica di una nazione libera.

BLUNTS. p. 376.

²⁾ Noi, dice BLUNTS. *Teor. Gen. dello Stato* Cap. IV, p. 36, troviamo i cominciamenti grossolani dello Stato rappresentativo nelle forme primitive del potere dei re germani, che Tacito presenta circondati di principi regionali, di capi limitari e della grande comune degli uomini liberi.

In Roma accanto all'Imperatore era il Senato. Il Senato avanzo della distrutta Repubblica faceva anche sotto l'Impero parte della rappresentanza dello Stato, e concorrevva con l'Imperatore all'esercizio dei poteri. ¹⁾ In Francia vi erano gli stati generali, in Sicilia sin dal XII secolo vi era un parlamento, che si componeva di tre bracci, ecclesiastico, militare e demaniale, ed esso nel 1812, non fu che riformato per nuova costituzione; in Inghilterra nel secolo XIII, vi era il parlamento che si componeva di tre ordini, quello dei Lords spirituali, quello dei Lords temporali e quello dei Deputati dei comuni, ed in seguito i due primi ordini si riunirono in unica camera; in Isvezia da tempo antichissimo vi erano gli stati generali che si componevano di tre ordini cioè: la nobiltà, il clero e la borghesia, fu nel secolo XV, che vi si aggiunse un quarto ordine quello dei paesani, ed è rimarchevole che la Norvegia aveva presso a poco le medesime istituzioni ²⁾ e quel ch'è più malgrado le modificazioni costituzionali del 1772, e del 1789, il Re in questi stati non aveva che un *veto* sospensivo, e quando Bernadotti o Giovanni XIV, intese dopo il 1815, ad ottenere un *veto* assoluto, malgrado lo stato politico dell'Europa, non potè riuscirvi, volendo quegli stati generali mantenere le loro istituzioni. Quando nel 1809, il Re di Svezia cedè all'Imperatore di Russia la Finlandia, fu a questa conservata la sua antica costituzione, talmente che la stessa non ha di comune con la Russia che il Principe cioè: l'Imperatore, Gran Duca di Finlandia. ³⁾

¹⁾ Cicerone parla del governo misto.

De Reipub. I. 29.

²⁾ Taluni pensano che tali ordini o ceti non costituivano propriamente un governo rappresentativo.

³⁾ BUFUOIR — *Bullettin De la Soc. de Legis. comp. an. 7° Gen. 1876.*

Ma il vero governo monarchico costituzionale rappresentativo fu attuato in Inghilterra dopo gravi vicende politiche.

Esso rispose sì bene ai desiderî della nazione ed ai bisogni della medesima, che destò le simpatie del resto dell'Europa, la Francia medesima ne fece le più grandi manifestazioni.

Poscia la repubblica democratica fondata nell'America del Nord col concorso della Francia e con luminosi esempî d'eroismo e di moderazione, ebbe un eco in Europa ed agitò tutti gli spiriti.

Tale era lo stato dell'Europa allorchè la rivoluzione francese distrusse il governo assoluto, per fondare una monarchia costituzionale come in Inghilterra, ma sopra principii democratici come in America. Così il primo governo costituzionale democratico fu costituito in Francia mercè la costituzione del 14 Settembre 1791.

Epperò le nazioni, scriveva Romagnosi, dopo lungo ondeggiare tra la popolarità ed il feudalismo sembrano volersi riposare all'ombra d'istituzioni monarchiche-democratiche, ¹⁾ ora infatti se si eccettua la Russia il resto dell'Europa è monarchica costituzionale, sebbene più o meno aristocratica. Taluni frattanto pensano che il governo costituzionale rappresentativo ha fatto mala prova, ed in pochi anni è contuso di ferite e molto invecchiato.

b) Scopo di tale ordinamento è appunto quello di evitare i mali dell'assolutismo imponendo al monarca, al principe, al capo dello Stato, un limite al potere, ed una norma

¹⁾ ROMAGNOSI t. 1. p. 14.

L'art. 57 dell'atto finale di Vienna (1820) portava—Tutto il potere pubblico deve rimanere unito nel capo dello Stato, il sovrano non può essere legato al concorso degli ordini che nell'esercizio di certi diritti—Esso è disparito.

per esercitarlo, e di sfuggire i mali di una pura democrazia, della repubblica, concentrando i poteri per renderne l'esecuzione più pronta e più energica. ¹⁾

D'altronde tale governo si potrebbe dire repubblicano con un capo eletto presidente, governatore, reggente, re ereditario. ²⁾

c) *L'essenza del governo monarchico rappresentativo* consiste nell'unità del potere governativo colla moderazione dello stesso, nell'accoppiamento della massima dipendenza colla massima libertà, della massima docilità colla massima energia. ³⁾

Perchè si abbia unità nel potere governativo bisogna, che esso comprenda tutti i poteri, perchè si ottenga la moderazione nell'esercizio di tali poteri bisogna stabilire leggi, che debbano inalterabilmente regolarlo, perchè si abbia la massima dipendenza colla massima libertà bisogna, che l'esecuzione della legge fosse assicurata e garentita, perchè la massima docilità sia unita colla massima energia fa d'uopo, che il governo sia indivisibile nella sua essenza, superiore nella sua posizione, forte nella sua azione, universale nei suoi effetti e che il popolo conservi ed eserciti tutti i suoi diritti. ⁴⁾

1) ROUSSEAU *Contr. Soc.* L. III. Ch. VII.

Una politica costituzione è una legge, che il popolo impone ai suoi governanti, onde tutelare se stesso contro il loro dispotismo. La tutela del dispotismo è l'intento proprio ed immediato d'ogni politica costituzione.

ROMAGNOSI t. 2. p. 107.

Una delle cause, che diede origine alla monarchia costituzionale fu il vantaggio, che l'unità dell'amministrazione porta seco in conseguenza della forza unica, che vi presiede.

ROMAGNOSI t. 1. p. 55.

2) ROMAGNOSI t. 2. p. 108.

3) ROMAGNOSI t. 2. p. 120.

4) Perchè il governo sia nazionale bisogna, che sia indivisibile nella sua essenza, superiore nella sua posizione, forte nella sua azione, universale nei suoi

Epperò noi definiamo governo monarchico costituzionale rappresentativo quello ove — *La rappresentanza della personalità giuridica dello Stato è costituita da più persone o da più corpi politici, di cui una sola persona è capo, il quale nell'esercizio di tutti i poteri abbisogna del concorso degli altri corpi, dei quali uno almeno deve essere eletto dai cittadini dello Stato.*

Laonde tale governo al pari della repubblica può essere aristocratico, come in Inghilterra, democratico, come nel Belgio.

§ 10.

Elezione della rappresentanza.

1. Nella repubblica, qualunque ne fosse la specie, la rappresentanza è sempre elettiva.

Nella repubblica teocratica, la elezione deve cadere sopra sacerdoti.

Nella repubblica aristocratica, sopra la classe o le classi privilegiate.

Nella repubblica democratica, sopra qualunque cittadino.

2. Nella monarchia il re, che ne è la rappresentanza, può essere elettivo o ereditario.

Elettivo. — Allorchè il monarca non può trasmettere il suo potere, ed alla di lui morte la nazione, o gli eletti dalla nazione hanno il diritto di eleggere il nuovo.

effetti.—Quando il potere del principato servisse ad una data parte della società, e non servisse a tutto, l'amministrazione non sarebbe nazionale, il governo sarebbe parziale ed illegittimo, perchè contrario allo scopo della società ed ai diritti, che ne derivano.

Tale era l'imperatore d'Alemagna, ed il re di Polonia, l'uno e l'altro Stato ne sperimentarono tristi conseguenze. ¹⁾

Ereditario — Allorchè il potere passa negli eredi legittimi del monarca defunto secondo le leggi di successione al trono; questo sistema è stato ed è più generale.

3. *Specie di successione al trono.*

Vi ha due specie di successione al trono.

a) *Successione mascolina agnatzia, secondo la legge Salica.* ²⁾

I principi più prossimi in linea mascolina sono chiamati, le donne escluse.

Questo sistema ebbe origine in Francia in forza di legge detta Salica, oggi è adottato in Francia, in Italia e nel Belgio. ³⁾

b) *Successione per ordine regolare di prima genitura secondo gli usi longobardi, ove sono chiamate le donne trovandosi nella linea chiamata.* ⁴⁾

¹⁾ ROMAGNOSI t. 1. p. 14.

Parrebbe inculpato, dice DÈMAISTRE (*Essai sur le principe générateur des constitutions* p. IV) colui che credesse la monarchia ereditaria preferibile alla elettiva, eppure la esperienza ha mostrato che la monarchia elettiva è il peggior governo.

Lo stesso annunzia.

TRENDEL D. N. § 217.

²⁾ La legge Salica si attribuisce a Clovi. Carlomagno la rivedè nel 768, e ne fece fare una nuova edizione, ma nella sua origine non ebbe in mira la successione al trono, ma l'insieme dei costumi tradizionalmente conservati.

Guizot.

³⁾ FERREIRA § 534, 535.

⁴⁾ La storia presenta un fatto con tanta costanza, e con tale universalità, che può essere qualificato come legge indeclinabile dell'umanità. Questo fatto è la potenza personale monarchica dei capi delle dinastie, e l'impotenza dei loro successori. Platone lo fece notare nella Monarchia Persiana. I secoli posteriori l'hanno confermata nelle altre monarchie.

ROMAGNOSI t. 1, p. 56.

§. 11.

Diversi modi onde è costituita la rappresentanza in alcune monarchie rappresentative.

1. In Francia secondo la costituzione del 1791.

La rappresentanza si costituiva dal re, dai ministri, dall'assemblea dei deputati.

La persona del re era inviolabile, il trono ereditario secondo la legge Salica.

I ministri responsabili erano nominati e revocati dal re.

I deputati erano eletti dai cittadini, il loro numero limitato, l'elezione a tempo determinato.

2. In Francia secondo la carta costituzionale del 1814.

La rappresentanza era costituita dal re, dai ministri, dalla camera dei pari, dalla camera dei deputati.

La persona del re era sacra ed inviolabile, il trono ereditario secondo la legge Salica.

I ministri erano nominati e revocati dal re, ed erano responsabili.

La camera dei Pari si componeva di Pari nominati dal re, il loro numero era illimitato, la Parìa ereditaria. ¹⁾

La camera dei deputati si componeva di deputati, il cui numero era limitato, ed erano eletti dai cittadini.

3. In Francia secondo la carta del 1830.

La rappresentanza si componeva, come per la carta del

¹⁾ Non lo era per la carta del 1814; ma fu decretato da Luigi XVIII per un atto posteriore.

1814. — Però i Pari erano dal re nominati a vita e scelti fra le categorie espressamente designate.

4. In Francia secondo la costituzione del 1852.

La rappresentanza si componeva dell'imperatore, dei ministri, del senato, del corpo legislativo.

Il trono ereditario secondo la legge Salica.

I ministri nominati e revocati dall'imperatore non erano responsabili, che verso di lui solamente.

La camera del Senato comprendeva alcuni dignitari cioè cardinali, marescialli, ammiragli, principi francesi che erano senatori di diritto, ed i senatori nominati a vita dall'imperatore, il loro numero determinato, cioè non poteva oltrepassare 150.

Il corpo legislativo si componeva di deputati eletti a tempo dai cittadini.

5. Nel Belgio secondo la costituzione del 1831.

Rappresentano lo Stato il re, i ministri, la camera dei senatori, la camera dei deputati.

La persona del re è inviolabile, il trono ereditario secondo la legge Salica.

I ministri ed i consiglieri di Stato sono nominati e revocati dal re, i ministri responsabili.

I senatori sono scelti dagli elettori delle provincie, in numero limitato ed a tempo.

I deputati sono nominati dai collegi elettorali in numero determinato ed a tempo.

6. Nella Spagna secondo la costituzione del 1845.

La rappresentanza dello Stato era formata dal re, dai ministri e dalle *Cortes*, cioè il senato ed il congresso dei deputati.

La persona del re era sacra ed inviolabile, la successione al trono secondo gli usi Longombardi.

I ministri erano nominati e revocati dal re, e responsabili.

Il numero dei senatori era illimitato, erano nominati a vita dal re fra le categorie designate dalla costituzione.

Il numero dei deputati era limitato ed erano eletti a tempo dalle giunte elettorali.

7. In Sicilia secondo lo Statuto del 1848.

Componevano la rappresentanza dello Stato, il re, i ministri, la camera dei senatori, e quella dei deputati.

La persona del re era sacra ed inviolabile, il trono ereditario secondo la legge Salica.

I ministri erano responsabili, nominati e revocati dal re.

I senatori erano eletti dagli elettori dei distretti in numero determinato ed a tempo, ma fra certe categorie espressamente designate dallo Statuto.

I deputati eletti a tempo dai cittadini erano in numero determinato.

8. Nelle Due Sicilie secondo la costituzione del 1848.

La rappresentanza si costituiva come per lo Statuto siciliano del 1848, però alla camera dei senatori si era sostituita la camera dei Pari; i quali erano nominati dal re fra le categorie stabilite dalla costituzione ed a vita.

9. In Prussia secondo lo Statuto del 1850.

Il re, i ministri, la camera dei Signori e quella dei deputati formano la rappresentanza dello Stato.

Il re è inviolabile, il trono ereditario secondo la legge Salica.

I ministri sono nominati o revocati dal re e responsabili.

I Signori, oltre quelli che seggono alla camera alta per proprio diritto, siccome i principi delle branche collaterali della casa regnante, i principi delle antiche case regnanti, il cui Stato è annesso alla Prussia, i discendenti dei conti e baroni

chiamati collettivamente alla Dieta per l'ordinanza del 3 febbrajo 1847. I principi della casa reale, sono in numero determinato, nominati dal re col dritto di eredità o a vita, ma fra certe categorie.

I deputati sono in numero determinato ed a tempo, a suffragio ristretto, sono eletti dai cittadini.

Questa costituzione ha molti punti di analogia colla Carta inglese.

Nella Gran Brettagna secondo la Magna Carta e gli statuti posteriori la rappresentanza è costituita dal re, dai ministri, dal consiglio della corona, dalla camera dei Lords e dalla camera dei comuni.

La persona del re è inviolabile, il trono ereditario secondo gli usi Longobardi.

I ministri ed i consiglieri della corona sono nominati e revocati dal Monarca, i primi sono responsabili.

La nomina dei Lords è di diverse specie—I Lords di Irlanda e di Scozia non sono eletti dal re, ma da un corpo elettorale privilegiato, che trasmette il dritto per successione. Il capo privilegiato di Scozia elige 16 Lords, i quali non conservano la loro dignità che per la durata di una sola legislatura, e quando la corona scioglie la camera dei comuni, il corpo elettorale di Scozia procede ad una nuova elezione—Il corpo elettorale d'Irlanda, che trasmette pure il suo dritto per successione, nomina 28 Lords a vita.

I componenti detti corpi elettorali chiamansi Pari. La corona ha il dritto di nominare dei Pari in Irlanda, ma il loro numero non può eccedere mai il numero di 100, pure nel 1860 erano 122. Nella Scozia la Parìa è immutabile.

Vi hanno inoltre Lords ecclesiastici, i quali acquistano il

dritto di sedere alla camera alta, tostochè sono nominati a quelle prelature, ed hanno dritti e prerogative differenti.

Vi sono inoltre i principi della famiglia reale.

Finalmente il re ha il dritto di nominare Lords in una classe privilegiata, il loro numero è indeterminato, coloro che sono nominati trasmettono il dritto per successione. ¹⁾

§ 12.

Il miglior governo.

Poichè è forza venire a tanto argomento bisogna dire che, oltre le forme di governo, di cui abbiamo discorso, vi sono stati publicisti i quali hanno proposto novelle e non usate forme: Proudhon afferma, che il migliore Stato sociale si può

¹⁾ L' esperienza ha insegnato.

1.° Se il principio d' eredità è ancora sopportabile da un popolo rimasto sommo, non potrebbe essere ammesso in un paese divenuto scettico per varie rivoluzioni, e che marcia invincibilmente verso lo Stato democratico.

2.° La elezione fatta dal potere esecutivo non ha dato giammai ad alcuna camera, nè indipendenza, nè credito.

3.° Il principio elettivo, con un modo particolare di suffragio e di garentie speciali richieste, può solo, aggiungendo attribuzioni serie e distinte da quelle della Camera dei deputati, dare esistenza ad una assemblea che fosse ad un tempo freno ed appoggio al potere.

Essa emanando dal popolo e surta dal suffragio universale resiste efficacemente alle misure ardite ed immature della Camera bassa, senza essere accusata di odiare e di combattere gli interessi popolari.

GUYTRO. *Bull. de la soc. de legis. comp.* 3° an. n. 7. Juin 1872.

Su tale particolare è degna d' un serio esame la costituzione della Norvegia, quale costituzione rimonta al 1814. Per essa le due camere sorgono da unica elezione senza designazione dei membri che devono comporre l' una o l' altra. I deputati eletti scelgono la quarta parte di essi medesimi per costituire la prima camera. Art. 49. 54. 68. 71. 74.

ottenere mediante l'abolizione di ogni governo. ¹⁾ Il governo, a di lui intendimento, implica la ragione e la giustizia per ognuno e per tutti, e l'essenza di ogni governo può risultare dalla ragione e dall'equità degli uomini nei loro rapporti; così lo scopo di ogni società dovrebbe essere l'anarchia, cioè lo sviluppo accertato della ragione e dell'equità dell'uomo, l'ordine nella libertà.

Il comunismo secondo Cabet, Owen e loro seguaci è condizione indispensabile del governo, essi a preferenza della libertà vogliono l'uguaglianza, anzi vogliono l'uguaglianza sacrificando tutta intera la libertà, essi non si occupano perciò delle forme speciali del governo, anzi preferirebbero il governo assoluto, purchè mantenga l'uguaglianza assoluta fra tutti i cittadini in tutto e per tutto, questi, dicono essi, erano i pensamenti di uomini sommi; Platone li manifestò nella sua *Repubblica*, Campanella nella *Città del sole*, Harrington nelle *Oceanie*, Hall nell'*Altro mondo*, Fénelon nel *Salento* e nell'*Isola dei piaceri*, Saint-Pierre nel *Sogno di pace perpetua*, Morelles nella *Basiliade*, Retif della Bretagna nella *Scoverta Australe*, Babruf nel *Catechismo degli uguali* ec. ec.

Finalmente altri pubblicisti ²⁾ nella lusinga di ottenere ad un tempo uguaglianza e libertà hanno preteso essere il miglior governo la repubblica sociale, il socialismo, ciò che a nostro intendimento importa opporre a privilegi naturali, a disuguaglianze naturali privilegi e disuguaglianze artificiali. Se la feudalità, secondo loro, non era l'anarchia, era certamente una organizzazione sociale stabilita in favore di coloro, che erano

¹⁾ PROUDHON. *Idée de la révol.*

²⁾ FOURRIER, LOUIS BLANC, LEROUX COLINS ec. ec.

stati privilegiati dalla natura o dall'accidente, ed a danno degli sventurati diseredati dei beni della natura, e tale organizzazione è durata più secoli; perchè dunque una organizzazione sociale a vantaggio dei diseredati, dei poveri, dei deboli non può aver luogo, non può durare?

Il socialismo, secondo alcuni, ha per iscopo il miglioramento della condizione sociale dell'uomo, mediante una equa ripartizione, tra gli uomini, sia degli strumenti di lavoro, sia della ricchezza sociale. Il socialismo, secondo altri, è l'uomo, niente di ciò che è l'uomo è fuori il socialismo, esso esprime l'essere, l'ordine, l'armonia; malgrado le loro protestazioni, sapienti, economisti, publicisti, professori, preti, legislatori, ministri, re, imperatori non sapranno mai nulla pensare, nulla combinare, nulla scrivere, nulla insegnare, nulla predicare, nulla ordinare, che sia vero, giusto, buono, bello senza che si trovassero in flagrante socialismo.

Quale dunque il miglior governo?

Voltaire, che visse prima dei nostri tempi, scrisse non avere incontrato mai un uomo che fosse stato contento del suo governo.

Puffendorff accenna alla quistione, ma non la sviluppa nè la risolve. ¹⁾

Comte esamina qual sia lo Stato sociale il più favorevole alla nazione, ma non ne dà una soluzione certa e precisa. ²⁾

Molti credono che la bontà della forma del governo dipende da svariate circostanze, come il numero della popola-

¹⁾ Lib. 2. propos. 9.

²⁾ *Tract. de legisl.* L. V cap. XXXII, p. 488.

zione, l'estensione del territorio, il clima, la capacità, le attitudini, i bisogni, le abitudini, la civiltà dei popoli. ¹⁾

Si domanda sempre, dice Voltaire, qual'è il miglior governo — Se tale domanda si fa ad un ministro o ad un suo commesso, essi risponderanno il governo assoluto, se ad un barone, questo vorrebbe il baronaggio prendesse parte al potere legislativo, i vescovi direbbero altrettanto, il cittadino vorrebbe come di ragione essere consultato, ed il coltivatore non vorrebbe essere dimenticato.

Il miglior governo sembra esser quello ove tutte le condizioni sono egualmente protette dalle leggi. ²⁾

Una forma ottima di costituzione in cui si possa completamente raggiungere la richiesta unità di forza e d'intelligenza non è possibile, scrive Trendèlenburg, perchè il materiale di cui si costituisce lo Stato, le condizioni e le tendenze di forza, che si trovano esistenti e che devono essere

¹⁾ MONTESQUIEU *Éspr. des lois* L. 1. Ch. 3. t. 1. p. 99.

Non ogni forma di governo può adattarsi ad ogni paese.

ROUSSEAU *Cont. soc.* liv. III ch. VIII. IX.

La miglior forma di governo, dice Foderé, è quella che è più acconcia ai bisogni dei popoli — S. c. p. 35.

Nelle forme di governo non si ha una bontà assoluta, ma vi ha un punto di partenza ed uno scopo, tra i quali possono collocarsi i diversi modi d'organizzazione e le diverse istituzioni.

Il punto di partenza moralmente necessario è che la forma non sia ostile e antipatica alla natura dell'uomo considerato come un essere libero intelligente, come un essere individuale, sociale e perfettibile, lo scopo è la perfetta alleanza del potere e della libertà.

LAFERRIÈRE t. 1. p. 13.

Il miglior governo sarebbe quello che rifletterebbe con maggiore verità l'uomo e la società nelle loro condizioni naturali ed il loro stato progressivo di civilizzazione — D.° p. 31.

²⁾ *Pensés sur le gouvernement* N. XII.

rivolte all' ideale e alla difesa del diritto sono diverse di fatto, a seconda del nesso storico e delle condizioni del paese.

Però soggiunge: “ — Quello Stato è migliore, il quale, persona esso stesso nel senso etico, lascia, per quanto è in lui, diventare persona gl' individui in lui compresi. „—Ed altrove:— La miglior costituzione d' uno Stato è quella dove il buon volere, la giusta intelligenza e la bella rappresentanza si eccitano e promuovono a vicenda, dove la volontà vuole il giusto ed il vero per amore del giusto e del vero, e la esecuzione, soddisfacendo allo scopo del buon volere e della giusta intelligenza, diviene perciò appunto bella e come bella appaga il concetto. ¹⁾

Secondo Platone le costituzioni Doriche erano il modello di ogni costituzione, secondo Montesquieu sarebbe modello la costituzione inglese, frattanto egli pensava essere miglior governo quello ove non si possa abusare del potere, ove per la disposizione delle cose il potere arresti il potere. ²⁾

Secondo Montesquieu, il governo più uniforme alla natura è quello, la cui disposizione particolare si confà meglio colla disposizione del popolo per cui è stabilito. ³⁾

La migliore forma di governo, scrive Ahrens, è sempre quella che in un' epoca determinata meglio soddisfa gl' interessi generali. ⁴⁾

Il miglior governo, scriveva Rousseau al Marchese di Mirabeau, è quello che mette la legge al di sopra dell' uomo, ma ciò è impossibile.

¹⁾ D. N. 197.

²⁾ *Ésprit des lois* L. 11. ch. IV.

³⁾ *Ésprit des lois* L. 1. Ch. III t. 1. p. 98.

⁴⁾ *Filos. del Dir.* p. 236.

Una società, scrisse Romagnosi, sarà più o meno perfetta quanto più o meno si verificherà in essa la cospirazione delle mire, degli interessi e delle azioni degli individui collegati. Il miglior governo è la dove si dà il più di che fare ai cittadini ed il meno di che fare allo Stato. ¹⁾

Il miglior governo, scriveva Luigi Napoleone prima del 2 Dicembre 1851, sarà quello ove ogni abuso di potere potrà sempre essere corretto, ove senza un rovescio sociale, senza spargimento di sangue si potrà cangiare e le leggi ed il capo dello Stato, imperciocchè una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future. ²⁾

Non è possibile, dice Cavagnari, che il governo costituzionale o la democrazia. ³⁾

Molti dicono la monarchia genera il dispotismo, l'aristocrazia genera l'oligarchia, quindi il miglior governo è il monarchico costituzionale aristocratico. ⁴⁾

Il miglior governo, dicono alcuni, è quello ove i poteri della rappresentanza dello Stato siano più limitati e la proprietà del Cittadino più estesa.

Ed altri intendono, ove l'estimazione delle cose e specialmente dei diritti e dei doveri risulti conforme e proporzionata alla vera e reale importanza dei medesimi. ⁵⁾

Il miglior governo, secondo Tacito ⁶⁾ sarebbe quello che

¹⁾ *Ass.* p. 5. 8.

Tutto ciò che può fare da sè validamente un individuo non deve essere attribuito alla pubblica amministrazione.

TANGO — *Dell' organiz. amministr.*

²⁾ *Reveries* V. 1. p. 75.

³⁾ *Loc. cit.* p. 139, e 159.

⁴⁾ GUIZOT, CERUTTI.

⁵⁾ TRENDLENBURG L. c. 5. 8.

⁶⁾ *Ann.* IV. 33.

risultasse dalla mescolanza dei tre poteri bilanciati l'uno dall'altro, ma tale governo non esisterà mai, e se apparirà, non durerà.

Mercier de la Rivière intende che il miglior governo sia il dispotico, e molti per converso quello dell'America del Nord.

La forma naturale dello Stato, ha scritto Bluntschli ¹⁾, è quella che corrisponde alle qualità proprie ed al periodo dello sviluppo della nazione, che vive nello Stato.

Quale è dunque il miglior governo? Bisogna cercarlo conchiudeva Voltaire; e Beaumont Veassy scriveva — La perfezione completa in fatto di costituzione è una pura chimera, ed i popoli, che la vogliono ad ogni costo, sono come i fanciulli che domandano l'impossibile. ²⁾

Pertanto i governi teocratico, autocratico, assoluto, feudale sono condannati a priori, perchè fondati sulla violazione permanente dei diritti del cittadino, sulla usurpazione dei poteri e sull'arbitrio. ³⁾

§ 13.

Degli agenti della rappresentanza e della divisione territoriale dello Stato.

Gli abitanti di uno Stato non si possono trovare riuniti in un sol punto, mancherebbero i mezzi necessari alla loro sussistenza, le loro facoltà non potrebbero avere tutto lo svol-

¹⁾ *Trat. dallo Stato* L. II. Cap. IV. p. 89.

²⁾ *Hist. des États Europ. depuis le Congrès de Vienne* t. 2. p. 100.

³⁾ Taluni invece di esaminare quale sia il miglior governo, si danno ad esaminare quale sia il governo legittimo.

E qui discrepanza di opinioni; chi intende quello avente il diritto storico,

gimento, di cui sono capaci, il comune si trasformerebbe in istato, il quale non può essere che il complesso di più comuni.

D'altra parte però è necessario, che l'azione governativa si estenda con pari prontezza e pari energia su tutti i punti del territorio e su tutti i rami dell'amministrazione. Da ciò due necessità, l'una di dividere il territorio in diverse parti creandovi personalità giuridiche inferiori e subordinate a quella dello Stato, l'altra di designare diversi agenti, cioè la rappresentanza dello Stato che possa e debba delegare alcuni poteri nei diversi rami dell'amministrazione, per esercitarli nelle differenti località.

Da tale sistema si ottiene:

1. Un minor numero di affari pel governo, onde un maggior numero di affari pei cittadini.

2. Una divisione di lavoro, onde facilitazione, miglioramento e prontezza eguale in tutti i punti per l'azione governativa.

3. Una conoscenza esatta dei bisogni, dei desiderii e dei mezzi delle diverse località, una giusta estimazione del valore delle cose e principalmente dei diritti e dei doveri.

Pertanto in tutti gli Stati si trovano la divisione del territorio dello Stato, le costituzioni di differenti personalità giuridiche inferiori e subordinate a quella dello Stato, diversi agenti, cui la rappresentanza dello Stato delega alcuni poteri. ¹⁾

altri l'assoluto, altri quello che è liberamente consentito dalla volontà nazionale più o meno esplicitamente manifestata.

Noi crediamo che la tradizione la più lunga non dà diritto e non legittima la violenza, chè il governo assoluto, eccetto i casi di necessaria ma breve dittatura, non potrà mai essere legittimo, chè la volontà nazionale è tutta a condizione che la si possa manifestare almeno di tempo in tempo.

¹⁾ V. nota....

Per le città la riunione dei loro caratteri politici ed amministrativi è più

CAPO IV.

DIRITTO POLITICO E DIRITTO COSTITUZIONALE.

§ 14.

Diritto Pubblico in genere—formole dei publicisti.

L'insieme di tutte le leggi, che riguardano l'organamento della rappresentanza dello Stato e dei poteri della stessa, la delegazione dei poteri e la divisione territoriale, la organizzazione delle personalità giuridiche naturali e necessarie dentro lo Stato, e le loro attribuzioni, i rapporti di diritto tra le personalità giuridiche della stessa specie, ed i rapporti di diritto tra lo Stato, le persone giuridiche inferiori ed i governati, costituiscono ciò che la scienza ha detto Diritto Pubblico.

Il nostro lavoro non è sì esteso e sì vasto, noi non trattiamo del Diritto pubblico in genere, ma del Diritto Costituzionale, e solo a mostrare i limiti dell'opera nostra crediamo utile accennare alcuni principî.

Ulpiano disse—*Publicum jus est quod ad statum rei romanæ spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem, sunt enim quaedam publice utilia, quedam privatim.* ¹⁾

Gaio scrisse — *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur partim suo proprio, partim communi omnium hominum*

importante, che il loro carattere privato di persone giuridiche. I titoli del Digesto che trattano delle città considerate come corpi politici ed amministrativi sono — L. 1. tit. I — 12.

SAVIGNY loc. cit. p. 234.

¹⁾ L. 1. § 2. D. de I. et I.

jure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius civitatis est vocaturque jus civile: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur. ¹⁾

Il diritto si divide in due branche, scrive SAVIGNY ²⁾, *diritto politico e diritto privato.*

L'una ha per oggetto lo Stato, cioè la manifestazione ordinata del popolo, l'altra abbraccia tutti i rapporti di diritto esistenti tra i particolari.

¹⁾ L. 9. D. de just. et jure.

²⁾ *Trait. de D. R.* t. 1. ch. 11. § 9.

Tra le espressioni tecniche sopra menzionate ve ne è una, che merita un esame particolare a causa dei numerosi contrasti ai quali i suoi differenti significati hanno dato luogo, che è quello del *jus publicum*. *Publicum* è in generale sinonimo di *populeum*, ciò che si rapporta al popolo.

A prima giunta *populus* può designare il *populus romanus*, come si trova frequentemente, o il *populus* di una città determinata. In seguito *publicum* può significare il *populus* preso nel suo insieme, da *ager publicus*, *bonorum publicatio* etc. o tutti i membri di un popolo presi isolatamente, per esempio la *res publica*, di cui tutti i particolari hanno l'uso. Quanto all'espressione *jus publicum* essa può indicare il diritto pubblico, cioè le regole del diritto che hanno per oggetto il popolo, le regole del diritto in generale (il diritto obbiettivo), che tiene la sua origine dal consenso del popolo; infine le regole del diritto privato, alle quali il popolo ha un interesse (*publice interest*, *publica utilitas*), e che non potrebbero essere cangiate dalle volontà individuali, in altri termini le regole assolute.

Non solamente *jus publicum* si applica alle regole del diritto (al diritto obbiettivo), ma ancora ai diritti dei particolari (ai diritti subbiettivi); così si chiama *jus publicum* il diritto di tutti al godimento dei fiumi e delle strade, e *publica jura* i diritti particolari ai senatori come membri del senato, ai cittadini come membri dell'assemblea del popolo. L'analogia che presentano i diversi significati di questa parola l'ha fatto sovente confondere, ed ha dato luogo a delle gravi contestazioni.

SAVIGNY *trat. del D. R.* t. 1. § 16 p. 56.

Mably chiama *Diritto pubblico* la sua opera, la quale non si occupa, che di soli trattati consentiti dagli Stati.

Rayneval intitola *Diritto delle genti* la sua opera, ove tratta del diritto universale e del diritto risultante da trattati fra alcune nazioni.

Paillet intitola *Diritto pubblico francese*, la storia delle istituzioni politiche in Francia.

La Ferrière dice:— “ Il *Diritto pubblico* è quello che
“ determina l’organizzazione, le attribuzioni ed i rapporti ge-
“ nerali dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario, spirituale
“ e che regola i diritti ed i doveri dei cittadini nell’ esercizio
“ delle libertà pubbliche. — *Ius publicum quod spectat ad*
“ *statum rei publicæ.* „

A nostro intendimento queste diversità non convengono alla scienza.

§ 15.

Definizione del Diritto Pubblico.

Le leggi che in generale regolano tutti i rapporti tra lo Stato ed i cittadini e tra Stato e Stato costituiscono anche in generale il diritto pubblico. ¹⁾

¹⁾ Il diritto pubblico si compone delle leggi, che descrivono i rapporti scambievoli tra i singoli uomini e lo Stato, ed i rapporti degli Stati tra loro.

PRADIER-FODERÈ *Diz. polit.* p. 13.

Il diritto pubblico deve avere per base il principio filosofico della natura delle cose, cioè la natura dell’uomo e della società ed i loro rapporti moralmente necessari secondo lo Stato di civilizzazione cui sono pervenuti.

LA FERRIÈRE t. 1. p. 17.

Il diritto pubblico studia lo Stato nella sua esistenza regolata nel suo ordine morale, esso mostra l’organizzazione dello Stato, le condizioni permanenti e fon-

Così la *conoscenza ordinata e sistematica delle regole, che riguardano l'ordinamento del governo in uno Stato, ed i suoi rapporti, sia coi governati, sia coi governi stranieri*, forma la scienza del Diritto pubblico. ¹⁾

Alla definizione quasi concordemente data del Diritto pubblico abbiamo aggiunto le parole *ordinata e sistematica*, poichè essendo il diritto pubblico una scienza è forza che abbia ordine e sistema.

Una conoscenza non ordinata, nè sistemata non può indurre una scienza, la quale ha i suoi principî, i suoi teoremi, i suoi corollari, i suoi problemi.

La scienza senza l'ordine è come il sapere senza i fatti

damentali della sua vita, le regole della sua esistenza, la necessità dei suoi rapporti, lo Stato tale quale è nei suoi rapporti ordinati, ecco il Diritto pubblico.

La politica studia lo Stato nella sua vita, nel suo sviluppo, essa mostra le tendenze pubbliche, le vie che menano allo scopo, i mezzi onde pervenirvi, ella osserva l'azione del Diritto sui fatti, ella cerca sfuggire le cattive influenze, e colmare le lacune delle istituzioni. *La vita dello Stato*, l'arte pratica del governo, è ciò la politica.

Il diritto pubblico è dunque alla politica, ciò che è l'ordine alla libertà, la tranquilla determinazione dei rapporti nel loro movimento variato, il corpo in presenza dei suoi propri atti e delle manifestazioni molteplici dello spirito. Il primo si domanda se ciò che è, è *conforme al diritto*, la seconda se *l'azione progettata* è conforme allo scopo.

BLUNTSCHLI—*Teor. Gener. dello Stato* Intr. I, p. 2.

¹⁾ Il diritto pubblico abbraccia il diritto internazionale, il diritto costituzionale ed il diritto amministrativo.

CABANTOUS *Dr. adm.* § 2.

Una nazione non sarà mai intieramente conosciuta, se non si ponga uno studio diligentissimo a ricercare quale sia stata nelle diverse sue epoche la costituzione della pubblica autorità, e gli ordini dei magistrati, lo stabilimento ed il progresso delle leggi, la pubblica economia, gli ordini civili, gli usi pubblici, gli studii, le arti, il commercio—Dalle quali considerazioni e ricerche messe insieme e ordinatamente disposte risulta a mio parere il Diritto pubblico di una nazione.

DE GREGORIO—*Introd. al Dir. Pub. Sicil.* p. 5.

che l'inducono. La scienza senza il sistema è come il processo chimico determinato dal caso anzichè dal sapere.

Sol per effetto dell'ordine e del sistema si possono conoscere i legami, i pregi, i difetti delle regole, onde uno Stato è ordinato. Sol per effetto dell'ordine e del sistema si può conoscere se le norme direttive i rapporti di diritto fra lo Stato e le personalità in esso esistenti sieno uniformi ai fenomeni naturali, che li inducono, ed allo scopo che la società si propone.

Sol per effetto dell'ordine e del sistema si può con semplicità e chiarezza determinare il principio, onde provengono le svariate serie di rapporti di diritto, e fissarne inalterabilmente i limiti, onde procedere successivamente nella investigazione di quelle norme, che il nascere di nuovi rapporti richiede incessantemente.

Osserviamo inoltre:

1. La scienza del Diritto pubblico differisce immensamente dalla scienza del Diritto privato, che è — *La conoscenza ordinata e sistematica delle regole, che fissano i rapporti scambievoli dei particolari, 1) fra loro e le cose esterne e sensibili.*

a) *Interesse generale o particolare.*

Il Diritto pubblico abbraccia l'interesse generale di una nazione messo a petto di quello di tutte le altre, mentrechè il Diritto privato abbraccia l'interesse particolare di un cittadino messo a fronte degl'interessi particolari degli altri citta-

1) CABANTOUS *loc. cit.* § 1.

Bisogna però avvertire che il giureconsulto ha indispensabile bisogno di conoscere il Diritto pubblico o costituzionale *jus sacrum*.

ULPIANO L. 10. § 2. D. de I. et I. diceva — *Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justis atque injustis scientia.*

GOTH. su detta legge.

SAVIGNY *Traité de Droit Roman* V. 1. L. 1. ch. 1. § 1. p. 2.

dini, il primo riguarda ancora i rapporti di tutto lo Stato colle sue parti, gli individui, mentre che il secondo riguarda esclusivamente i rapporti delle diverse parti, gli individui fra loro.

b) *Garentia o autorità superiore.* — A garentia o per l'esecuzione del Diritto privato vi ha un'autorità, che rappresentando l'insieme della nazione, giudica tutte le quistioni, che potessero insorgere tra i particolari, e costringe all'esecuzione delle leggi e dei contratti, ma nessuna garentia è data per l'esecuzione del Diritto pubblico fra le nazioni. Nessuna autorità può dirimere le loro controversie e forzare una nazione all'esecuzione delle leggi e delle convenzioni.

Nessuna autorità dentro lo stesso Stato può costringere il medesimo ed obbligarlo all'esecuzione delle leggi. ¹⁾

Sully, Enrico IV, Saint-Pierre, Bentham, Kant, Victor Hugo, Martens ed altri publicisti hanno tentato o pensato a creare un giudice per definire le quistioni di Diritto pubblico; Heffeter e Mamiani tengono una tale istituzione contraria alla libertà ed alla indipendenza delle nazioni.

Noi apprezziamo il pensiero dei primi, ma stimiamo pressochè impossibile la riuscita.

2.º *Codificazione* — Molti publicisti hanno ancora pensato potersi il Diritto pubblico codificare.

L'assemblea nazionale di Francia decretò la redazione di una dichiarazione del Diritto delle genti, ma non fu eseguita, o per lo meno sanzionata. ²⁾

Noi pensiamo, che si possono codificare alcune parti del

¹⁾ Nello Stato lo stabilimento del potere giudiziario dà solo al diritto privato la realtà e la vita.

SAVIGNY *Trait. de D. R. t.* Ch. 2. § 9.

²⁾ ASSEMB. nat. 28 Ott. 1792-1793.

Diritto pubblico, ma in generale ci sembra quasi impossibile; una dichiarazione non sarebbe una codificazione.

3.º *Conseguenze.*

a) *Forza* — Non avendo noi nè una codificazione del Diritto pubblico, nè una autorità suprema, che dirima le quistioni internazionali, e faccia eseguire i trattati, la spada è fatalmente il giudice supremo degli Stati, la forza è la suprema legge. Da ciò le armate permanenti, che si aumentano di giorno in giorno, e ruinano le finanze degli Stati, colpiscono il lavoro e spesso sono rivolte a conculcare quei diritti, per la cui conservazione esclusivamente dovrebbero vegliare, sono per colmo di sventura divenute necessarie.

Nella formazione di una costituzione, nell'ordinamento della rappresentanza nazionale, nell'armonizzare i poteri pubblici è forza ricordare sempre queste fatali verità, per isfuggirne quanto è possibile le funeste conseguenze.

b) *Garentia* — Intorno alla garentia dei diritti dei cittadini verso lo Stato, intorno alla esecuzione delle leggi, che regolano i rapporti dei cittadini collo Stato, intorno al giudice tra la rappresentanza della personalità giuridica dello Stato ed i particolari deve provvedere la Costituzione, che solo allora riesce utile alla nazione.

§ 16.

*La scienza del Diritto pubblico in genere si divide
in diversi rami. 1)*

1. Il Diritto pubblico è naturalmente e razionalmente divisibile in due parti principali, l'una riguardante l'ordinamento

1) AHRENS *Fil. del Dir.* P. II. Div. III, cap. II, p. 292.

del governo ed i suoi rapporti di diritto coi governati, l'altra riguardante i rapporti dello stesso coi governi stranieri, ed i cittadini dei medesimi. 1)

La prima è stata detta — *Diritto pubblico interno o nazionale*; la seconda si potrebbe dire — *Diritto pubblico esterno o internazionale*.

a) *Diritto pubblico interno* è — *L'insieme delle leggi, che determinano l'ordinamento del governo in uno Stato ed i rapporti di diritto che ne derivano coi governati.*

b) *Diritto pubblico esterno* è — *L'insieme delle leggi che determinano i rapporti di diritto degli Stati fra loro, e dei cittadini di uno Stato coi cittadini di un altro.*

2. Il Diritto pubblico interno si può dividere in quattro branche — Diritto politico, Diritto amministrativo, Diritto giudiziario, Diritto ecclesiastico.

a) Diritto politico, o diritto nazionale, o diritto costituzionale è — *L'insieme delle leggi, che regolano l'ordinamento della rappresentanza della personalità giuridica dello Stato,*

1) Secondo il *Romagnosi* il Diritto pubblico si divide in generale e speciale. Il primo in scienza dell'ordine pubblico essenziale alla società, ed in scienza dell'ordine sociale governativo — Il secondo in ordine pubblico della ragione civica, ed in ordine pubblico della ragione di Stato, ed in ordine speciale del Diritto delle genti. § 49.

Tutto il fin qui detto riguarda il diritto naturale studiato tanto in astratto quanto in concreto, tanto nei suoi principii, quanto nelle sue applicazioni. Altri oggetti però sussidiarii ne compiscono lo studio.

Per tal motivo le costituzioni di fatto degli Stati e le leggi emanate riguardanti l'amministrazione pubblica furono denominate Diritto pubblico positivo o convenzionale. Del pari le relazioni diplomatiche, commerciali, guerriere e pacifiche fra nazione e nazione fondate sulle convenzioni acquistano il nome di Diritto delle genti positivo o convenzionale.

ed i rapporti di diritto fra i diversi membri della medesima. ¹⁾

b) Diritto amministrativo è — *L'insieme delle leggi, che determinano la circoscrizione territoriale ed i rapporti di diritto fra l'autorità governativa o la rappresentanza dello Stato, e la rappresentanza delle personalità giuridiche naturali esistenti nello Stato medesimo ed i particolari.* ²⁾

Notiamo a proposito però che il Diritto amministrativo è sempre dipendente dal Diritto politico.

“ Non si possono spiegare, dice Cabantous, le regole amministrative senza i principii generali della Costituzione. „

“ Il Diritto pubblico politico, secondo Rossi, forma il titolo d'ogni capitolo del Diritto pubblico amministrativo. „

c) Il Diritto pubblico giudiziario è — *L'insieme delle leggi che regolano l'organamento, della magistratura, le attribuzioni della medesima, le forme di procedere avanti la stessa e le pene,* così le leggi organiche, le leggi della procedura civile e penale, e le leggi penali appartengono alla branca del diritto pubblico giudiziario.

Lo Stato deve protezione all'individuo attaccato nel suo diritto, le regole che determinano la forma per lo esperimento dell'azione, dette procedura civile, non possono appartenere nè

¹⁾ Le leggi che regolano l'organizzazione dello Stato, la divisione dei poteri e le attribuzioni di ciascuno di essi, i diritti del governo sopra i cittadini, e quelli dei cittadini come partecipanti alle sovranità formano il Diritto politico.

Encycl. mod. m. Droit.

²⁾ CABANTOUS *loc. cit.* § 2.

Il Diritto amministrativo è la collezione dei principii, che servono a fissare i rapporti dei cittadini con l'amministrazione cioè cogli agenti d'ordini diversi e subordinati gli uni agli altri, che sono ripartiti su tutto il territorio nazionale per rappresentarvi il governo.

al diritto costituzionale, nè al diritto amministrativo, nè al diritto privato, siccome sono stati da noi definiti, perciò l'uso e la dottrina insegnano, che alcune disposizioni di procedura civile sono di interesse e d'ordine pubblico, ma è necessario designare la branca del diritto cui appartengono.

Indipendentemente da ogni interesse privato, e non di raro contro l'interesse particolare, lo Stato deve mantenere il diritto in se stesso, e reprimerne la violazione.

Esso vi perviene per mezzo delle pene.

Le regole che dominano questa azione comprese sotto il nome di Diritto penale, di cui la procedura penale non è che una parte, non possono appartenere nè al Diritto privato, nè al diritto costituzionale, nè al Diritto amministrativo.

Epperò noi crediamo, che la legge organica giudiziaria, la procedura civile, il diritto e la procedura penale costituiscono una terza branca del Diritto pubblico interno. ¹⁾

d) Finalmente è costante, che molti rapporti di diritto esistono tra la Chiesa e lo Stato, e le regole di tali rapporti dovrebbero far parte del diritto pubblico, il *jus sacrum* dei Romani infatti faceva parte del loro diritto pubblico.

Malgrado l'opinione di coloro i quali intendono che il Cristianesimo, a causa della sua universalità non potendo essere sommerso ad una direzione puramente nazionale, non può far parte del diritto pubblico di alcuna nazione, e perciò il diritto ecclesiastico deve considerarsi come un diritto speciale indipendente dal Diritto pubblico, e dal diritto privato ²⁾: noi pensiamo che la Chiesa ed il suo diritto hanno occupato ed oc-

¹⁾ SAVIGNY Tr. de D. R. t. 1. Ch. 2. § 9.

²⁾ SAVIGNY *loc. cit.*

cupano posti ben differenti nei diversi Stati, e nelle diverse epoche, e senza alterare le condizioni essenziali della Chiesa, i rapporti di diritto fra la medesima ed uno Stato possono essere regolati dal diritto pubblico di ogni Stato. ¹⁾

Così noi vediamo che il Diritto ecclesiastico accolto in ogni Stato costituisce una quarta branca del diritto pubblico interno.

3. Il Diritto pubblico esterno o internazionale si divide in Diritto pubblico internazionale universale. ²⁾ — Diritto pubblico internazionale particolare o degli Stati — e Diritto internazionale privato.

a) *Diritto internazionale pubblico universale* o diritto delle genti, o diritto filosofico ³⁾ — è l'insieme delle leggi, che dedotte dalla costituzione naturale dell'uomo e della società, servono a regolare generalmente ed ugualmente i rapporti di diritto fra i diversi Stati o nazioni, all'oggetto di integrare

¹⁾ *Encycl. Mod. M. Droit canonique.*

²⁾ Il diritto pubblico esterno è l'insieme dei principj secondo i quali gli agenti dei diversi poteri politici di ciascuna nazione debbono regolarsi, perchè dai suoi membri non sia recata veruna lesione ai dritti di quelli di tutte le altre nazioni.

Lo si denomina eziandio diritto delle genti, o delle nazioni, e si divide in dritto delle genti positivo, e dritto delle genti filosofico, naturale o universale.

Il diritto positivo delle genti è l'insieme dei principj quinci mentovati che le diverse nazioni senza derogare alla loro indipendenza han riconosciuti sia espressamente mercè delle convenzioni, sia tacitamente mercè usanze.

Il diritto delle genti naturale o universale è l'insieme dei principj mentovati al § 886 quali la retta ragione l'insegna, senza alcun riguardo a ciò che si pratica, nè a ciò che ha potuto essere convenuto fra' governi di varie nazioni.

P. Ferreira note a *Vattel* § 866. 867. 868.

³⁾ Alcuni scrittori trattano del Diritto delle genti una branca speciale che dicono Diritto delle genti marittimo.

LAFERRIÈRE *Diritto del. gent.* Ch. 2.

e sviluppare le costoro facoltà, onde come uomini in grande conseguissero l'autarchia nell'umanità. ¹⁾

¹⁾ GROZIO intese che il Diritto delle genti non si formava solo dal diritto naturale, ma ancora dal consentimento generale delle nazioni costatato dai loro usi.

De jure bell. ac pacis.

PUFFENDORF. lo disse—il Dritto naturale degli Stati.

De jure nat. et gent. in princip.

Tale definizione fu censurata dal LEIBNIZIO.

LAFERRIÈRE *Droit Int. Ch. I.*

Il diritto naturale è la morale sociale, il diritto delle genti è il diritto naturale universalizzato.

MARTENS *Droit des gents Pr. p. VI.*

Il diritto delle genti è l'insieme delle regole protettrici dell'indipendenza e di un libero sviluppo di ogni Stato — Id. p. VIII—Il diritto naturale è il *criterium inflexible* del Diritto delle genti — *Idem* p. XXX.

Tutti sanno che vi sono dei diritti e dei doveri che derivano sì evidentemente dalla natura dell'uomo, che nessuno dotato di semplice buon senso saprebbe mettere in quistione. L'esercizio dei suoi diritti e dei doveri costituisce ciò che chiamasi il Diritto naturale, il Diritto di natura, il Diritto della ragione, il Diritto filosofico o universale, perchè non sono che espressioni equivalenti. Per una conseguenza naturale si è dato il nome di Diritto delle genti, filosofico o universale, all'insieme dei diritti e dei doveri che è dell'interesse delle nazioni di osservare le une verso le altre.

PIN. FERR. *loc. cit* § 21.

Il diritto delle genti generale si può restringere ai seguenti principali capi, cioè — 1. Dell'ordine morale di natura in conseguenza degli attributi naturali delle nazioni, fatta astrazione del loro genere di vita, e contemplata in una guisa comparativa. — 2. Dell'ordine morale di natura riguardante le convenzioni fra le nazioni medesime in generale. — 3. Dell'ordine di natura riguardante le comunicazioni pacifiche, indipendentemente da ogni convenzione, in forza di sole viste generali. — 4. Dell'ordine morale di natura concernente lo Stato e l'esercizio della guerra fra le nazioni, fatta astrazione dal genere di vita e degli stabilimenti di qual siasi genere, ed in forza di sole viste generali.

ROMAGNOSI *loc. cit.* § 49.

Vi ha un diritto delle genti instintivo, che preesiste al Diritto delle genti formulato e codificato nei trattati.

MARTENS *loc. cit.* p. VII.

PRADIER-FODERÈ *L. c.* p. 58.

Il Diritto delle genti è naturalmente fondato sul principio che le diverse na-

b) *Diritto internazionale particolare o degli Stati* è—Lo insieme delle leggi, risultanti da speciali convenzioni o trattati, o da fatti frequentemente consumati, i quali determinano particolari rapporti di diritto fra le nazioni o gli Stati, che li hanno consentito o consumato. ¹⁾

zioni devono farsi nella pace il più di bene, e nella guerra il meno di male possibile, senza nuocere ai loro veri interessi.

MONTESQ. *Ésprit des lois* L. 1. Ch. 3.

Il Diritto naturale delle genti è quel diritto universale ed eterno uniforme appo tutte le nazioni, ovunque se ne diano le medesime condizioni.

VICO *Scien. Nuova* Capo I. N. V, p. 35.

¹⁾ ROMAGNOSI *loc. cit.* § 50.

MARTENS *loc. cit.* nota 57.

LAFERRIÈRE lo chiama Diritto diplomatico e diritto dei consolati—o diritto positivo delle genti.

Droit public intern. Ch. 3.

VOLF aveva chiamato Diritto delle genti volontario il diritto, che risulta dal consentimento espresso, o tacito delle nazioni, e che è diviso in diritto delle genti convenzionale, ed in diritto delle genti consuetudinario.

VATTEL *loc. cit.* Pref. § 21. N. (1).

Il Diritto delle genti convenzionale non è un Diritto universale, ma un diritto particolare.

Idem § 24.

Il Diritto delle genti è la scienza del Diritto che ha legame tra le nazioni o gli Stati, e delle obbligazioni che rispondono a questo diritto.

Idem § 3.

Il Diritto internazionale è l'insieme delle regole che presiedono ai rapporti reciproci delle nazioni.

Questo diritto è stato giustamente chiamato da Grozio Diritto della guerra e della pace.

CABANTOUS *loc. cit.* § 2.

È avvenuto intanto, che questi precetti della ragione sono stati or riconosciuti, or messi in quistione dai governi, di maniera che ciò che si era adottato come incontestabile in un'epoca, e per conseguenza se ne era richiesta l'osservanza della parte degli altri a suo riguardo, si rinnegava più tardi, e si rifiutava di adempirlo, allorchè tornava a sua convenienza.

Si è dunque sentita la necessità di fissare, mediante convenzioni chiare e posi-

c) *Diritto internazionale privato* è ¹⁾ — L'insieme delle leggi risultanti dai rapporti di diritto fra i cittadini appartenenti ai diversi Stati, rapporti non determinati in modo uniforme dalla legislazione degli Stati medesimi.

Noi non ci occuperemo che del Diritto politico interno o Diritto costituzionale.

CAP. V.

SOVRANITÀ DELLA NAZIONE, ED ESERCIZIO DELLA MEDESIMA.

Per meglio comprendere l'importanza dell'organamento della rappresentanza dello Stato, la legittimità della stessa e

tive, alcuni di questi principii. In effetti tutte le nazioni ne hanno consacrato alcuni nei trattati colle altre nazioni, ed è l'insieme di queste convenzioni che si chiama il Diritto delle genti, volontario, positivo o attuale.

PIN. FERR. *notes a Vattel* § 21.

WHEATON.

FOELIX *Del Dirit. Internaz.* Cap. 1. § 1. nota 1.

¹⁾ Il Diritto internazionale (*jus gentium*) è la raccolta dei principii ricevuti dalle nazioni incivilite ed indipendenti, onde regolare le relazioni, che esistono o possono esistere tra loro, e risolvere i conflitti tra le leggi e le diverse costumanze dalle quali sono governate.

Il Diritto internazionale si divide in pubblico e privato.

Il Diritto internazionale pubblico (*jus gentium publicum*) regola le relazioni tra nazione e nazione e vogliamo dire ha per oggetto i conflitti del pubblico diritto.

Dicesi Diritto Internazionale privato (*jus gentium privatum*) la raccolta delle regole per le quali si risolvono i conflitti, di diritto privato delle diverse nazioni, in altri termini il Diritto internazionale privato si compone delle regole relative all'applicazione delle leggi civili o commerciali di uno Stato nel territorio di un altro Stato.

FOELIX *Del Diritto Inter. priv.* Cap. I. § 1.

Lo stesso autore nell' *Archives de Droit et de legislation*—an. 1841, aveva de-

l'estensione necessaria dei di lei poteri, fa d'uopo annunziare alcune idee intorno alla sovranità della nazione o dello Stato.

§ 17.

Esame delle dottrine intorno alla sovranità ¹⁾

La sovranità è: a) Secondo Vattel—“ L'autorità pubblica stabilita per ordinare ciò, che ogni membro della società deve fare relativamente allo scopo dell'associazione, e colui o coloro, che la posseggono sono i sovrani ²⁾).

Ma se la sovranità è l'autorità pubblica *stabilita* per ordinare..... Che cosa è il diritto di stabilire l'autorità pubblica? e che cosa è colui o coloro che posseggono tale diritto? ³⁾.

finito il Diritto Internazionale—L'insieme delle regole riconosciute come ragione di decidere i conflitti di Diritto privato tra le diverse nazioni.

Il Diritto internazionale privato dice LAFERRIÈRE è una branca del diritto civile che abbraccia le relazioni particolari che possono esistere tra i cittadini di diversi stati, e tutti i diritti, tutti gl'interessi che si legano alla condizione degli stranieri nello Stato, ed ai nazionali nei paesi stranieri.

Droit public international.

¹⁾ PAILLET *D. P. Français* p. 289. nota 2.

²⁾ VATTEL *loc. cit.* L. 1. § 1.

³⁾ Siccome la legge può imporre a taluno l'obbligo di prestare qualche ufficio, così per una necessaria correlazione ne viene, che passa in me la facoltà di esigerlo da lui giustamente.... Da questa considerazione risulta nell'agente munito di diritto una specie di *facoltà coattiva* attribuitagli dalla legge di ordine sopra del terzo obbligato a compire l'atto doveroso. Questa facoltà è una vera *potestà* legittima ad esigere o pretendere una cosa qualunque da qualsiasi altro agente.

ROMAGNOSI § 183.

Altro è l'imperio ed altro è la sovranità. L'imperio altro non è che il comando di una persona avvalorato dalla potenza sociale, la sovranità è propria-

b) Secondo *Pineiro Ferreira* — “ La sovranità è una forza, che deriva *da sè medesima* senza alcuna influenza straniera, con piena libertà, e che ha le sue proprie leggi. ¹⁾ ”

Questa definizione non ci sembra più felice di quella di Vattel; a nostro avviso la forza è una qualità della sovranità, anzichè la sovranità medesima. ²⁾

c) Secondo *Martens* — “ La sovranità consiste nella volontà e nella forza comune, e racchiude il potere legislativo, esecutivo e giudiziario „ ³⁾ ”

Tuttochè questa definizione sia migliore delle precedenti, pure non la crediamo esatta, dappochè la sovranità non consiste nè nella volontà, nè nella forza, sì bene nel diritto, che determina la volontà e la forza.

d) Secondo *Berni* — La facoltà di organizzarsi e dirigersi a suo modo. ⁴⁾

Anche questa definizione ci sembra imperfetta, poichè la società deve ordinarsi e dirigersi in modo conforme al suo scopo.

e) Secondo *Lachâtre* — Il potere supremo di una società, cui tutti i suoi membri sono sommessi. ⁵⁾

A nostro intendimento i membri di una società non sono sommessi ad alcun potere supremo, se la società ha un po-

mente questa potenza in quanto è *irresistibile nella sua origine*. Essa non può appartenere, che ad una società di più uomini.

ROMAGNOSI *Sc. Cost.* P. 2^a Intr. § 2.

PIN. FERR. *notes a Vattel* § 1.

1) *Notes a Martens* § 22.

2) Vedi la teoria di Romagnosi alla nota 89.

3) MARTENS § 25.

4) MARTENS § 23.

5) DICT. UNIV. M. *Souveraineté*.

tere supremo è solo per impedire o punire la violazione dei diritti dei suoi membri.

f) Secondo *Dupin* — L'insieme dei poteri costituisce la sovranità ¹⁾.

Questa definizione sarebbe la migliore se colla parola *poteri* si esprimessero tutti i diritti, che la nazione come ente morale ha in potenza.

g) Secondo *Beniamin Constant* è — La supremazia della volontà generale sopra ogni volontà particolare ²⁾, e secondo *Trendelemburg* la volontà dello Stato basata in se stessa ³⁾.

Noi pensiamo, che la volontà generale non ha supremazia sulla volontà particolare. O il fatto, onde si vuole indurre la supremazia, è effetto del diritto, o non è effetto del diritto; nel primo caso vi ha diritto e non supremazia, nel secondo vi ha violazione di diritto.

h) Lo Stato, dice *Bluntschli*, è l'incarnazione, la personificazione della potenza della nazione. Questa potenza considerata nella sua maestà e nella sua forza suprema si chiama sovranità ⁴⁾.

La sovranità della nazione a nostro intendimento è — *La padronanza giuridica della nazione*, la quale emerge dagli stessi principii, onde la padronanza giuridica del cittadino, ed al pari di questa importa la somma di tutti i diritti della nazione o dello Stato, ⁵⁾ ed entrambe mirabilmente armonizzano, imperciocchè l'uomo coll'esercizio della sua padronanza cerca

¹⁾ *Notes a la Cost. Fran.* du 1848.

²⁾ *PAILLET loc. cit.* p. 289.

³⁾ § 199.

⁴⁾ *T. Gen. dello Stato* L. VII, Cap. I, p. 420.

⁵⁾ Il diritto non è altro che una facoltà morale di agire, cioè a dire, di

lo Stato per integrare le sue facoltà, e lo Stato coll' esercizio della sua padronanza cerca integrare le facoltà dell' uomo. ¹⁾

§ 18.

Attributo della sovranità. ²⁾

1. *Limitazione* — Taluni hanno preteso, che la sovranità desse il diritto di fare tutto quello, che si voglia.

Questa idea non ha validi sostenitori. ³⁾

fare quello che è moralmente possibile, che è buono e conforme ai nostri desideri.

VATTEL *loc. cit.* L. 2. § 54.

La facoltà di esercitare secondo il bisogno i nostri diritti e i nostri doveri, per proprio impulso o per un personale impero, può ricevere il nome comune di dominio o padronanza naturale.

ROMAGNOSI *Ass. pr.* § VI.

Giuridicità è il complesso di quelle circostanze e di quei rapporti, i quali fanno sì che una cosa sia di diritto.

ROMAG. *Sc. Cost.* § 184.

¹⁾ Lo Statuto non parla della Sovranità, siccome non se ne parla nella Cost. Fr. 1814 e 1830.

Però se ne parla nella Cost. Fr. del 1791, n. 12, nella Costit. Belga 1831.

La padronanza personale, o l' autorità giuridica umana risulta dal complesso del dominio, della libertà e della tutela.

ROMAG. *Ass. pr.* § 17, § 18.

²⁾ CAVAGNARI *loc. cit.* p. 80.

³⁾ PAILLET p. 289, nota (2).

SERRIGNY riconosce quattro caratteri nella sovranità, l' onnipotenza, l' irresponsabilità, l' unità, e la indivisibilità. KANT non ne riconosceva che tre, di cui ognuno corrisponde all' una delle altre tre grandi funzioni della sovranità, quelle di fare le leggi, di applicarle nei casi particolari, e di esigerne il rispetto.

Bisogna dire che questi tre poteri, considerati nella loro dignità, costituiscono la volontà del legislatore *irrepreensibile*, il potere esecutivo irresistibile, la sentenza del giudice supremo senza appello.... Tissot criticando tali idee conchiude — Questo, importa slocare la sovranità e trasferirla al po-

Rousseau ed i suoi seguaci, ammettendo un contratto sociale, e credendo che per esso ogni individuo avesse senza riserva alcuna alienato tutti i suoi diritti, la sua padronanza in favore della comunità, ha detto erroneamente che la volontà generale può tutto ¹⁾.

Ma è evidente, che la sovranità della nazione è limitata, e non può essere, che limitata:

a) Perchè niente è sulla terra illimitato.

b) Perchè limitati sono gli elementi, onde si costituisce, e limitato lo scopo che si propone ²⁾.

polo! Si e no. Si, ove si pretenda, che avere il diritto di essere governato per se stesso, per il suo più gran bene, ed il volere che sia così, importi essere sovrano; no, ove si sostenga, che il popolo possa governare da se stesso. Egli non può nè preparare le sue leggi, nè applicarle, nè farle eseguire molto più, essendo il di lui territorio alquanto esteso; pertanto egli ha bisogno di mandatarii che esercitino il potere supremo nel di lui interesse.

TISSOT — *Révue de Droit* t. 1, p. 66, 67.

ROMAG. *Ass. Pr.* § 30.

LABOULAYE — *Journal des Débats* 14 Sett. 1876.

1) Nello spirito della legge vi sono pure delle parole che sembrano limitare la sovranità del popolo. Dire, come fece Montesquieu, che la giustizia esisteva prima delle leggi, importa senza dubbio, che le leggi e conseguentemente la volontà generale, di cui le leggi sono l'espressione, devono essere subordinate alla giustizia. Ma quanti sviluppi richiede questa verità, quanti per l'applicazione della medesima!

PAILLET p. 289, nota *

2) Dovendo l'individuo agire conformemente alla natura, e la nazione conformemente all'ordine morale di ragione, è conseguenza non potere essi fare se non tutto ciò ch'è giusto; in tale conformità consiste la giustizia, primo requisito del diritto.

ROMAGNOSI § 180. 182, 236.

Il principio di ogni diritto, come di ogni obbligazione, non è altro se non che il principio del giusto, cioè a dire non è giusto se non ciò che produce la più grande somma possibile di bene a tutti in generale ed a ciascuno in particolare.

PIN. FERR. *notes a Vattel* § 7.

c) Perchè la padronanza giuridica di una nazione deve terminare là, dove comincia la padronanza giuridica delle altre nazioni ¹⁾).

Vero è, che, come l'uomo abusa sovente della sua padronanza, così ne abusano le nazioni, o piuttosto coloro, che costituendone la rappresentanza, esercitano i poteri nella padronanza giuridica della nazione compresi; ma ciò lungi di provare, che la sovranità è illimitata, prova la violazione del diritto altrui, perchè sorpassati i limiti della propria padronanza.

È nell'ordinamento della rappresentanza, che devono essere prese le analoghe misure, onde coloro che la costituiscono, non possano abusarne ²⁾).

2.^o *Inalienabilità* — Bentham, negando i diritti naturali, non riconosce la inalienabilità della sovranità; ma contro la dottrina dell'autore dei sofismi politici ha trionfato la dottrina dell'autore dei sofismi economici ³⁾).

¹⁾ BLUNTS. L. VII. Cap. I.

²⁾ Un'obiezione si presenta contro la limitazione della sovranità. È possibile limitarla? Esiste una forza che possa impedire di oltrepassare le barriere che le saranno state prescritte? Si può forse con qualche combinazione ingegnosa restringere il potere dividendolo; si possono mettere in opposizione ed in equilibrio le sue differenti parti; ma per quel mezzo potrebbe farsi in modo che la somma totale non sia illimitata? Come limitare il potere altrimenti che col potere?

Senza dubbio la limitazione astratta della sovranità non basta. Bisogna cercare le basi di istituzioni politiche, che combinino talmente gl'interessi dei diversi depositarii della potenza, che il loro vantaggio il più manifesto, il più durevole, il più assicurato, sia quello di restare ognuno nei limiti delle proprie rispettive attribuzioni.

PAILLET *Dr. pub. Franc. note sur l'art. 3. de la cost. Franc. 1791. Declaration etc.*

³⁾ BASTIAT *Journal des économistes* 17 Mai et Juin 1848.

ROUSSEAU *Contr. social* L. II Ch. I.

Essendo stato osservato, che come la somma dei diritti naturali dell'uomo forma la padronanza giuridica di lui, così la somma dei diritti naturali dello Stato costituisce la padronanza giuridica dello stesso, consegue, che come l'alienazione di un diritto dell'uomo è nulla, perchè attenta alla di lui personalità, così l'alienazione di un diritto della nazione è nulla, perchè attenta alla personalità della medesima, onde inalienabile la padronanza della nazione, siccome inalienabile la padronanza dell'uomo.

Del pari, siccome è permesso all'uomo contrarre obbligazioni, che limitino temporaneamente l'esercizio dei di lui diritti senza attentare alla padronanza dello stesso, è dato alla nazione contrarre obbligazioni limitando temporaneamente i suoi diritti senza attentare giammai alla padronanza sua.

Se fosse alienabile, dice Dupin ¹⁾, essa sarebbe la feudalità. La padronanza giuridica è indispensabile alla nazione, come lo è all'uomo, e perciò ogni alienazione di tutta o di parte della medesima è nulla ²⁾.

Alcuni autori presentano, è vero, esempi di alienazione di sovranità ³⁾; ma noi rispondiamo con Vattel — gli esempi non provano sovente, che gli abusi, anzichè il diritto ⁴⁾.

Questa verità è così generalmente riconosciuta, che in tutte le costituzioni antiche e moderne, ove si parla di sovranità, la è detta indivisibile, inalienabile, imprescrittibile ⁵⁾.

¹⁾ *loc. cit.* art. 1.

²⁾ ROMAGNOSI § 222.

³⁾ GROTIUS *Droit de la guerre et de la paix* l. 1. Ch. 3. § 12.

⁴⁾ L. 1. § 69. — Egli aggiunge: Ogni vera sovranità è inalienabile di sua natura.

⁵⁾ La sovranità, dice Rousseau, non è che l'esercizio della volontà generale, nè può giammai alienarsi; il sovrano non può essere rappresentato che da

3.º *Imprescrittibilità* — Noi non ci occupiamo lungamente della imprescrittibilità, perchè compresa nella inalienabilità; le ragioni della inalienabilità militano per la imprescrittibilità ¹⁾).

4.º *Indivisibilità* — La sovranità divisa cessa di essere sovranità; i poteri, i diritti in essa compresi, i mezzi di cui può essa disporre possono dividersi, ma la sovranità medesima, o la somma di tutti i diritti della nazione è indivisibile, come la nazione medesima ²⁾).

se stesso; il potere può bene trasmettersi, ma non la volontà... È assurdo che la volontà si dia delle catene per l'avvenire, e non dipende da alcuna volontà il consentire a cosa che sia contraria al bene dell'essere che vuole. Se dunque il popolo promette semplicemente di obbedire, ci si scioglie per quest'atto... il corpo politico è distrutto (Contr. soc. l. II. Ch. 1.)

Il principio di Rousseau è senza dubbio di una verità rigorosa, allorchè si tratta dell'alienazione intera della sovranità senza riserva e senza condizioni, alienazione, la cui conseguenza necessaria è l'abbandono assoluto della libertà politica e civile; ciò sarebbe evidentemente nullo, perchè un tal sacrificio non può avere nessun compenso. Ma è la stessa cosa nel caso di una rappresentanza costituzionale? Noi non lo crediamo.

PAILLET *char. de 1814* N. 1. p. 737.

1) La sovranità è imprescrittibile, si può sempre ritornare contro ogni usurpazione.

DUPIN *loc. cit.* art. 1.

Præscriptio temporis juris publico non debet existere.

L. 6. Cod. de. Oper. pub.

2) ROUSSEAU *Cont. Soc. L. II. Ch. II.*

LAFERRIÈRE t. 1. p. 10.

La sovranità sia che risieda nel popolo, sia che si faccia risiedere in una famiglia particolare in virtù di una specie di predestinazione divina, è essenzialmente una ed indivisibile. I poteri pubblici, ossia gli organi pei quali si esercita la sovranità, possono invece essere moltiplicati e distinti tra di loro.

CABANTOUS *Dr. pub. am.* N. 10, p. 18.

Ogni sovranità propriamente detta è di sua natura una ed indivisibile, dap-

Pineiro Ferreira ¹⁾ sembra accennare ad una divisione, allorchè distingue la sovranità allo interno dalla sovranità all'esterno. A suo intendimento la nazione può conservare intera la sua sovranità all'interno, mentrechè può divenire meno sovrana e meno libera di quanto lo fosse stata prima nella sua azione all'estero.

Noi non possiamo consentire a queste idee: la sovranità è una ed indivisibile, si all'interno che all'esterno, le obbligazioni che può contrarre una nazione non possono attentare alla sua sovranità, possono solo limitare temporaneamente lo esercizio dei suoi diritti tanto all'interno che all'estero.

poichè non possono separarsi malgrado loro quelli che si sono uniti in società.

VATTEL lib. 1. § 65.

La sovranità è una ed indivisibile, inalienabile, imprescrittibile, essa appartiene alla nazione, nessuna sezione del popolo, nessuno individuo può attribuir-sene l'esercizio.

Constitution française tit. 3. art. 1. an. 1791.

Il popolo sovrano è l'universalità dei cittadini.

Constitution française 1793, art. 7.

La repubblica francese è una ed indivisibile. L'universalità dei cittadini è il sovrano.

Cost. franc. art. 1. 2.

Tutti i poteri emanano dalla nazione, essi sono esercitati nel modo stabilito dalla costituzione.

Cost. Belg. 1831, art. 7.

La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini francesi, essa è inalienabile ed imprescrittibile. Nessuno individuo, nessuna frazione del popolo può attribuir-sene l'esercizio.

Const. franc. 1841, art. 1.

Una carta costituzionale, diceva Luigi XVIII, era richiesta dallo Stato attuale del regno; noi l'abbiamo promessa, ed or la pubblichiamo. Noi consideriamo che quantunque l'autorità risiedeva in Francia nella persona del re.....

Charte Constitutionelle de Lois XVIII 1814.

¹⁾ *Notes a Vattel* § 8.

§ 19.

Sovranità in potenza.

Occupandoci della sovranità in potenza, intendiamo esaminare presso chi risieda la somma dei diritti, onde essa è costituita.

1. *In Dio*, dice il partito clericale, Bossuet a capo — Dio, dice egli, Signore, padre, e protettore della società umana, il quale per la di lei conservazione ha *creato i re*, li ha chiamati *suoi cristi*, li ha eletti suoi luogotenenti, ed ha posto nelle loro mani la spada perchè esercitassero *la sua giustizia*, ha anche voluto a dir vero che la *religione fosse indipendente* dalla loro possanza e che prendesse *radice* nei loro Stati a dispetto degli sforzi che eglino avessero potuto fare per distruggerla.

Bossuet scrisse quelle parole in principio ad un suo discorso, il quale ebbe in mira di combattere la dottrina del ministro Iurien, che sosteneva la sovranità del popolo, ed insegnare ai popoli *che bisogna ubbidire ai principi, avvegnachè empì e persecutori fossero* ¹⁾.

1) BOSSUET *Della sovranità* p. 19

Questa dottrina è fondata sui principî, che il diritto umano non esista, che non vi ha altro diritto che il diritto divino, che la feudalità non è altra cosa che il diritto di proprietà, che l'uguaglianza dei cittadini innanzi la legge, e l'uguaglianza dei figli nella successione paterna non sono che il comunismo.

VALDEGAMAS.

DE MAISTRE.

DONOSO CORTÈS.

COQUILLE.

L'assurdità di tali principî è oggi così manifesta, che combatterli sarebbe un anacronismo.

Così il partito clericale ha inteso rendere i popoli schiavi, loro padroni i re, e re dei re i Papi ¹⁾).

Noi riconosciamo, che il potere di Dio è infinito come Dio stesso, e questa è la divina onnipotenza; ma noi non parliamo di questa onnipotenza, intrasmissibile, incomunicabile all'uomo ²⁾, sì bene della sovranità nazionale, umana, sociale, limitata, la quale ha la sua origine nell'uomo e nella società ³⁾.

Paillet ⁴⁾, malgrado le fanatiche asserzioni di Bossuet ⁵⁾ e De Maistre ⁶⁾, sostiene colla santa scrittura alle mani questa verità: Mosè, Saul, David furono eletti dal popolo ⁷⁾.

¹⁾ La dottrina del dritto divino è stata immaginata dal clero sotto Luigi le-Debounaire, che ne fu la vittima. Essa stabilisce il potere assoluto dei re sui popoli e dei papi sui re. Essa mette l'altare sopra il trono, essa rende il principe soggetto al prete e mette lo Stato nella chiesa.

PAILLET p. V.

La teoria del diritto divino ha perduto gli Stuart; i loro aderenti più capaci la respingevano in loro nome.

LOCKE.

ERSKINE.

PAILLET L. c. p. VI.

Il medio evo, dice BLUNTSCHLI, ha fatto derivare da Dio stesso lo Stato ed il potere. Lo Stato è una organizzazione voluta e creata da Dio.

Lo Stato moderno è fondato umanamente sulla natura umana. Lo Stato è una comunità umana di vita, creata e amministrata dall'uomo nello scopo umano.

Teor. Gen. dello Stato Cap. VI, p. 50, e L. IV. Cap. VII.

²⁾ S. MANCINI *Lettera seconda a Mamiani* 1841.

³⁾ MAMIANI *D. P. Europ.* Cap. V. § IV.

⁴⁾ *D. P. Franc.* Introduction p. IV, nota.

⁵⁾ *l. cit.*

⁶⁾ *Essai sur le princ. gener. des Const.* p. XI.

⁷⁾ Se i Re che Dio medesimo aveva ispirato furono eletti dal popolo, e ne ottennero lo scettro dopo un trattato solenne tra loro e la nazione, e la dignità reale che Dio medesimo aveva accettato non era stata depositata nelle sue mani onnipotenti, che dopo un fatto sociale giurato da lui ed accettato dal popolo, i re

Bossuet dice avere S. Agostino scritto, che anche i re scellerati siano stati eletti da Dio per tenere in esercizio il popolo! ¹⁾; ma a nostro intendimento sarebbe negare la divina giustizia il dire, che Dio avesse dato la sovranità delle nazioni ai Neroni, ai Domiziani, ai Caligola.

2. *In coloro* che l'hanno esercitata per tradizione.

Una scuola tedesca pretende, che la sovranità della Nazione risiede in coloro presso cui l'abbia confermato un preteso diritto storico; ciò che altri chiamano diritto consuetudinario, sostenuto dal diritto romano, e da Mirabeau invocato avanti l'assemblea costituente francese del 1790 ²⁾ per sostenere la monarchia ereditaria.

Un costume lungo tempo osservato, dice la cennata scuola, deve essere riguardato come una convenzione tra i cittadini, ed avere una forza eguale a quella della legge scritta ³⁾, anche secondo i principî del diritto romano ⁴⁾.

Ma perchè un fatto più volte ripetuto importi un contratto, una consuetudine, una legge, fa d'uopo che esso sia stato ripetuto universalmente, liberamente e con indipendenza, e le vantate tradizioni sono sformite di simili condizioni.

ordinari hanno cattiva grazia a pretendere che regnano senza l'intervento del popolo, e per sola volontà di Dio.

PAILLET. O. C.

Nerone e Robespierre, Luigi XI e Carlo IX, i più sanguinari degli uomini devono essere obbediti?

PAILLET *loc. cit.* p. 1324.

¹⁾ *Loc. cit.* 29.

²⁾ Seduta del 23 Marzo.

³⁾ L. 35. *Hermog.* t. 1. *De jur. epit.*

⁴⁾ L. 35. D. *de off. proc.*

L. 36. D. *ad Sabin.*

L. 32, § 1. D. L. 94.

D'altronde il fatto riguarderebbe la sovranità in atto, non la sovranità in potenza, e la sovranità in potenza non si può acquistare nè per contratto, nè per esercizio, poichè essa è inalienabile, ed imprescrittibile.

E dove era la sovranità prima dell'uso, della consuetudine, della voluta conferma storica? Il fatto e l'antichità del fatto potrebbe confermare l'ingiustizia, o fare divenire diritto ciò che è contrario al diritto? Potrebbe il male divenir bene mercè un periodo di tempo? No; dunque la tradizione, il contratto, la consuetudine non sono titoli sufficienti a fare acquistare la sovranità in potenza, anzi nessun mezzo vi ha per farla passare dalla nazione in una, o in più persone, come la padronanza del cittadino non può passare mai in un altro a qualunque titolo.

3. *Presso chi risiede l'utilità del maggior numero*—Secondo la scuola utilitaria Britannica — Ma in tal modo l'utilità è sostituita al diritto, alla ragione, alla natura, e se fosse una utilità eterna, si potrebbe trovar pretesto alla dottrina, ma l'utilità può essere passeggera, e la sede della sovranità deve essere immutabile. L'utilità del maggior numero può richiedere che tutti o parte dei diritti o poteri costituenti la sovranità si esercitassero da un individuo piuttosto che da un altro, da un corpo costituito, piuttosto che da un individuo, sotto certe condizioni piuttosto che sotto altre, ma non può mai determinare ove essa risieda in potenza.

4. *Nella ragione* ¹⁾—Un'altra scuola, alla quale appar-

¹⁾ Publicisti chiarissimi Platone, Aristotile, Cartesio, Guizot, Mamiani, Royer-Loward disc. 27 Maggio 1820, hanno preteso, che la sovranità risieda nella

tengono in gran copia coloro, che vogliono dividere coi re tutti i poteri dello Stato, pretende, che la sovranità risieda nella ragione ¹).

Ma la ragione non è un, ente sì bene l'attributo di un ente, e la sovranità deve risiedere nell'ente ²).

Se dicendo la sovranità risiede nella ragione, s'intendesse dire i poteri compresi nella sovranità debbonsi esercitare da uomini capaci e secondo la ragione morale dello Stato, noi potremmo non senza riserva consentirvi; ma allora si tratterebbe di sovranità in atto, non di sovranità in potenza, si tratterebbe di sapere da chi debbonsi esercitare i poteri compresi nella sovranità, e non di sapere presso chi i medesimi risiedono in potenza ³).

ragione. Noi crediamo che le loro dottrine su tal proposito non sono più ammesse nè in diritto, nè in fatto.

CAV. I. c. p. 49. — Questo scrittore conchiude per la sovranità del popolo che dice sovranità sociale p. 72. 449.

ABOUT *Le progrès* p. 130.

CARUTTI *loc. cit.* malgrado i suoi sforzi in contrario è costretto riconoscere tanta verità — I. c. p. 86.

D'altronde tutte le osservazioni dei contrari debbono sparire in vista della distinzione, tra sovranità in atto, e sovranità in potenza.

Sono due cose da distinguersi, dice CAVAGNARI p. 153, la sovranità ed il suo esercizio — p. 49.

ABOUT *loc. cit.* p. 180.

¹) Qualcuno ha detto che la sovranità risieda nella verità e nella giustizia. È errore, dicono essi, ammettere la sovranità negli uomini, sia in uno, sia in pochi, sia nei più, sia in tutti, perchè gli uomini imperfetti non possono volere sempre la verità, nè far che sia giusto quello che è ingiusto, il diritto di governare è in quelli, che nel loro insieme diano garentia di essere capaci di uniformarsi alla giustizia! — Ebbene, allora risiederebbe negli uomini che si uniformano alla giustizia, ma non nella giustizia cosa astratta.

²) BLUNTSCH. t. 5, p. 246.

³) JOHN STUART MILL — *La libertà* p. XI.

5. *Nel popolo.* — ¹⁾ Una parte della scuola democratica intende, che la sovranità risieda nel popolo ²⁾.

Se molti uomini, dice essa, si riuniscono in società per formare lo Stato, onde integrare le loro facoltà, per provvedere a forze riunite, ai propri bisogni, alla propria felicità ³⁾, chi potrebbe avere il diritto di fare quanto è necessario ad ottenere lo scopo prefisso se non tutti gli associati presi in complesso?

La società, dice Vattel, appartiene originariamente ed essenzialmente al corpo della società ⁴⁾.

6. *Nell' universalità dei cittadini* — Sostiene un' altra par-

¹⁾ Dottrina di *Rousseau* criticata da *Bluntschli* t. 5. l. 7. Cap. II. e da *Sismondi* Studi I, 88.

²⁾ La dottrina della sovranità del popolo dà luogo a due sette numerose. La prima pretende con Mably, che il popolo poteva riprendere ciò che aveva dato; la seconda sostiene con Rousseau, che il popolo non può cedere la sovranità, che per sua natura e per sua dignità è stata perpetuamente esercitata da lui medesimo e da lui solo; che egli può avere dei Delegati, ma che doveva rigettare i maestri; all' origine delle società questo principio è vero. Lo si vede propagarsi nell' Europa intera, spaventare i re, rannoda e riunisce i cittadini, e rende più rapidi i progressi della civilizzazione. Osserviamo solamente qui, che il potere reale si trova senza appoggio per essersi voluto fondare sopra sofismi, e che il domma della sovranità del popolo nacque non da sè stesso, ma per opposizione al domma della sovranità del diritto divino. I popoli sono più sicuramente ereditari e più legittimi dei re; i governi sono stabiliti nell' interesse de i popoli, ed è per fare la felicità dei loro concittadini che i Re regnano.

PAILLET *D. P. Franc.* Intr. p. IX.

Discussione alla camera dei deputati sulla legge del 25 Marzo 1832.

SENECA *de element.* L. 10.

CICERONE *de offic.* l. 1. cap. 25 e *Epist.* l. 1. ad 9. *Fratr. epist.* 1.

Il popolo da cui ogni diritto emana non poteva essere sottomesso ad alcuna specie d'incapacità.

SAVIGNY *loc. cit.* § 101. p. 352.

³⁾ VATTEL lib. 1. § 15. 38.

⁴⁾ VATTEL lib. 1. § 38.

te della scuola medesima preferendo questa formola a quella di popolo ¹⁾, perchè alla parola popolo si dà ora un senso più esteso; ed ora un senso più ristretto di quello compreso nell'universalità dei cittadini.

Sotto il nome popolo ora s'intendono tutti gli abitanti di uno Stato, ora la classe infima della società; certo non vi si comprendono i governanti, i rappresentanti la personalità giu-

¹⁾ Non è dunque ad un essere particolare, ma all'insieme degli associati, che appartiene la rivelazione del diritto, perchè il diritto non potrebbe essere, che ciò che è utile a tutti.

CASSON V. Monarchie Dict. LACHATRE.

Si può applicare alla nazione di fronte al sovrano organizzato e forse con più ragione ciò che dice l'autore (Serrigny, traité du droit public français) del rapporto pratico del potere temporale e dello spirituale: La natura delle cose vuole, che l'uno dei due poteri abbia l'ultima parola. „ Resta a sapere frattanto chi debba avere l'ultima parola in caso di opposizione.

Se il sovrano organizzato è il principe, il governo, il vostro liberalismo è lontano dal livello di quello di Fénelon, e voi fate dei popoli la cosa dei re; se al contrario è la nazione, voi siete allora nel vero, le cose sono al proprio posto, i governi sono, come tali, gli uomini dei governati, ed è ciò precisamente che costituisce la sovranità del popolo.

TISSOT *Revue de droit* t. 1. p. 68.

La sovranità nazionale è stata come la sorgente di tutti i poteri costituiti.

LA FERRIÈRE Chpt. 3. Sett. 1. § 5.

ROMAG. *St. Cost.* p. 2^a l. 1. Cap. IV. § 26.

Se i governi sono sottoposti ad una legge, essi hanno un sovrano, a cui devono ubbidire; questo sovrano è la nazione, la quale accorda ad uno o più uomini la facoltà di poter governare.

ROMAG. *Intr.* p. 2^a § 1. e 32.

Universalità — È questa universalità dei cittadini, che costituisce il popolo, come l'universalità, l'insieme dei poteri costituisce la sovranità.

DUPIN *const. français* 1848, art. 1.

L'universalità dei cittadini è il sovrano in questo senso, che nessun individuo, nessuna frazione, nessuna associazione parziale può arrogarsi la sovranità.

PAILLET. p. 291.

LAFERRIÈRE t. 1. p. 10.

L'opposizione di BLUNTSCHLI L. VII. Cap. II. ci sembra poco fondata.

ridica della nazione; la formula universalità dei cittadini sfugge a tale inconveniente ¹⁾).

7. *Nella nazione* — diciamo noi ²⁾. Se la sovranità consiste nella padronanza giuridica della nazione, essa non può risiedere che nella nazione medesima come ente morale, nè fuori, nè in una parte di essa, siccome la padronanza giuridica dell'uomo risiede nell'uomo, nè fuori nè in una parte di esso ³⁾).

1) S'intende per popolo :

1. Questa unità naturale, dal seno della quale lo Stato ha la sua origine, e si perpetua di generazione in generazione: là non può esservi quistione di volontà o di scelta.

2. La riunione dei contemporanei, che lo Stato contiene ad un'epoca determinata.

3. Riunione degl'individui *stranieri* al potere, cioè *i governati* senza i governanti.

4. Nelle repubbliche, l'antica Roma per esempio, l'assemblea dei cittadini organizzata dalla costituzione era quella, ove risiedeva la sovranità.....

La riunione di tutti gl'individui contemporanei non formerebbe nemmeno il popolo; imperocchè il popolo considerato sotto questo punto di vista continua nell'avvenire ed ha un'esistenza imperitura.

SAVIGNY *tr. de D. R.* t. 1. Ch. 2. § 10.

TRENDEL. *D. n.* § 199.

2) Attesi i principii da noi sviluppati, intendendo per nazione lo Stato, la sovranità dello Stato risiede nello Stato.

BLUNTS. *T. G.* p. 427.

SISMONDI *Studi* II p. 88.

SICURO *Del governo e delle sue varie forme in genere* — Lettura Prima.

3) Nella dichiarazione dei diritti dei francesi, e dei principii fondamentali della loro costituzione—5 Luglio 1815—sta scritto :—Art. 1.—Tutti i poteri emanano dal popolo; la sovranità si compone della riunione dei diritti di tutti i cittadini.

La sovranità, dice *Pradier-Fodère*, appartiene per sua origine e per sua essenza alla società medesima p. 17.

La sovranità appartiene alla nazione, è il potere costituente.

LAFERRIERE t. 1. p. 9.

TRENDEL. *D. n.* § 199.

AHRENS *Fil. del Dir. Publ.* § I, c. II p. 341.

Il governo civile è la volontà di tutti eseguita da un solo o da più in virtù delle leggi che tutti hanno fatto,

VOLTAIRE.

Epperò se nella formula universalità dei cittadini s' intendesse un popolo avente le condizioni necessarie per costituire la persona giuridica Stato, allora si potrebbe dire che la sovranità risiede nella universalità dei cittadini, il che sarebbe lo stesso che dire la sovranità risiede nella nazione.

8. *Resultato degli ordinamenti delle personalità giuridiche di diversi Stati-Costituzioni.*

In tutte le carte costituzionali, in tutti gli Statuti costituzionali, alla cui formazione sono concorsi i principi, non è detta parola intorno la sovranità.

Così se non si è espressamente riconosciuta la sovranità del popolo, dell' universalità dei cittadini della nazione, non s' è neppure osato attribuirla, nè a Dio, nè a coloro presso cui la richiede l' utilità del maggior numero, come si può vedere nelle carte costituzionali francesi del 1814 e del 1830, nella costituzione delle due Sicilie del 1848, nella costituzione Spagnola del 1845, nello Statuto Prussiano del 1850.

Per converso nelle costituzioni elaborate da una rappresentanza nazionale costituente, come in Francia nel 1791, nel Belgio al 1831, in Sicilia al 1848 stà scritto—La sovranità risiede nel popolo, o nell' universalità dei cittadini, o nella nazione ¹⁾.

¹⁾ Costituzione Francese del 1791. — Tit. 3. art. 1. — La sovranità è una, indivisibile, inalienabile ed imprescrittibile, essa appartiene alla nazione, nessuna sezione del popolo, nè alcun individuo può attribuirsi l' esercizio.

Acte Constitutionnel de 1793, art. 7.

Il popolo sovrano è l' universalità dei cittadini francesi.

Costituzione franc. del 22 Agosto 1795. Art. 2. — L' universalità del popolo francese è il sovrano.

Statuto costituzionale del Regno di Sicilia 1848.

Art. 3. — La sovranità risiede nell' universalità dei cittadini Siciliani; niuna classe, niuno individuo può attribuirsi l' esercizio. — *Const. Belga* 1831. — Ar-

Luigi Napoleone Bonaparte presidente della repubblica francese, malgrado il colpo di Stato del 2 Dicembre 1852, scrisse in testa alla costituzione del 14 Gennaro 1852: La costituzione riconosce, conferma e garentisce i grandi principî proclamati nel 1789, e che sono la base del diritto publico dei francesi.

Fra tali principî vi ha, che la sovranità risiede nel popolo e appartiene alla nazione.

Quella disposizione fu confermata dai Senatusconsulti del 10 Novembre, 9 e 31 Dicembre 1852, che proclamarono lo impero; anzi Napoleone III riconobbe nella nazione, non solo la sovranità in potenza, ma la sovranità in atto, richiedendo i voti del 20 e 21 Dicembre 1851, e quelli del 21 e 22 Novembre 1852 ¹⁾.

9. *Difficoltà — Risposte.*

Coloro, che pretendono dividere il potere coi re, oppongono non potere la sovranità risiedere nè nella universalità dei cittadini, nè nella nazione, perchè nell'universalità dei cittadini, come nelle nazioni, si comprendono uomini e donne, minori e maggiori, capaci ed incapaci, colpevoli ed innocenti, e sarebbe assurdo, che la salute publica, la sicurezza della nazione, l'amministrazione dello Stato, la confezione delle leggi, dipendessero da uomini ignoranti, minori, colpevoli, o

titolo 25. — Tutti i poteri emanano dalla nazione. Essi sono esercitati nel modo stabilito della costituzione.

Lo statuto Cost. Siciliano 1848 all'art. 3. stabiliva. La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini siciliani, niuna classe niun individuo può attribuirsene l'esercizio. — I poteri dello stato sono delegati e distinti secondo il presente statuto.

¹⁾ Vedi gli atti suddetti nella terza parte dell'opera. N. 13, 14, 15, 16, 52, 56, 64, 91, 101, 274, 332, 333, a 336.

incapaci. No, dicono essi, la sovranità non può risiedere, che negli uomini intelligenti, istruiti, e *sui iuris*.

Ma quando la costituzione riconosce, che tutti i cittadini sono uguali innanzi alle leggi, che tutti godono egualmente dei diritti civili e politici, intende forse, che le donne fossero eguali agli uomini, i minori eguali ai maggiori, gl'interdetti uguali ai capaci, i condannati uguali agl'innocenti?

Quando si parla dell'universalità dei cittadini s'intende parlare di quei cittadini eguali innanzi alla legge, e che deggiono egualmente godere di tutti i dritti civili e politici ¹⁾.

Oltrecciò è evidente che essi confondono la sovranità coll'esercizio della stessa, il diritto coll'esercizio del diritto, mentrechè è manifesta la differenza anche là dove si tratti di semplici diritti civili. Il minore, l'interdetto, il condannato, la donna maritata, hanno diritti, ma non possono per loro medesimi esercitarli ²⁾; lo stesso è a dirsi per la sovranità in potenza, e l'esercizio della medesima.

¹⁾ Scrittori commendevoli pensano, che non tutte le persone nate nel regno o appartenenti alla nazione siano cittadini; sono cittadini, dicono essi, non coloro che godono dei soli diritti civili, ma coloro che godono ancora dei diritti politici, e perciò la qualità di cittadino non nasce con noi, ma si acquista, allorchè si acquistano i diritti politici.

Che cosa è dunque una persona nata in un paese libero rispetto alla società? Un cittadino no, uno straniero no, un suddito non è, che cosa è dunque?

Ogni uomo nato in paese libero è cittadino, il minore e l'interdetto sono cittadini, l'uno che ha diritto a godere dei diritti politici, l'altro che ne ha sospeso l'esercizio per incapacità di mente.

A nostro intendimento non è il godimento dei diritti politici che fa divenire una persona cittadino; ma è la qualità preesistente di cittadino, che dà diritto al godimento dai diritti politici.

²⁾ Bisogna distinguere la potenza dei diritti civili, dall'esercizio dei medesimi; la potenza dei diritti civili ne è per così dire la proprietà, l'esercizio ne è l'uso. Ora è possibile che un diritto ci appartenga, e che frattanto non ci

Finalmente i nostri contraddittori parlano d'intelligenza ed istruzione, senza tener conto dell'onestà e dell'attitudine, ma quale debbe essere la misura dell'intelligenza e dell'istruzione? Chi è l'esperto, il giudice, l'arbitro che deve apprezzarle? Certo la nazione, dunque la sovranità risiede nella nazione.

§ 20.

Sovranità in atto. ¹⁾

La sovranità in atto è l'esercizio di tutti i diritti compresi nella sovranità in potenza.

Così l'universalità dei cittadini esercita il diritto di sovranità, allorchè costituisce o elige la rappresentanza della nazione, nello scopo di far valere i suoi diritti; e la rappresentanza eletta esercita i diritti di sovranità, allorchè fa valere i diritti della nazione.

In tal modo la sovranità non è esercitata da una frazione dello Stato, in tal modo non v'ha usurpazione di sovranità e di potere, in tal modo tutte le parti dello Stato concorrono all'esercizio della sovranità, in tal modo l'eserci-

sia permesso usarne al presente. Così vi sono molti francesi che non hanno lo esercizio dei diritti civili, quantunque, per la loro sola qualità, ne abbiano il godimento. Così il minore e la donna maritata godono di tutti i loro diritti civili, ma essi non li esercitano.

MARCADÉ *Expl. au Cod. Nap.* jouissance des droits civils. art. 8 p. 83.

PIN. FERR. nelle *note a Vattel*, fa la distinzione tra la sovranità che *risiede*, e la sovranità che *si esercita*, lib. 1. § 1.

¹⁾ Esercizio di Sovranità *Clarans Fil.* dal D. P. § 11.

zio del diritto o del potere elettorale è il più importante atto della sovranità ¹⁾).

Per questi principî noi non possiamo accogliere la teorica quasi generalmente invalsa, che i rappresentanti della nazione siano i mandatari della medesima, ed esercitano i poteri loro delegati mercè l'elezione ²⁾).

Ferreira Manuale del cittadino ³⁾ assume che l'origine dei poteri politici è il mandato o la delegazione nazionale.

“ Tra il procuratore d'un privato, dice egli, ed il man-
“ datario della nazione non vi ha alcuna differenza, se non
“ che il procuratore del privato può trovarsi in due casi di-
“ versi, giacchè può rappresentare un mandante che sia in
“ istato di dargli istruzioni ovvero uno il quale non possa
“ dargliene perchè minore, idiota inefficace, mentrechè il man-
“ datario della nazione non può trovarsi che nel secondo caso
“ soltanto, poichè la miglior parte degli elettori non sono
“ in grado di dargli istruzioni.

¹⁾ La creazione del governo nazionale d'un popolo non è una rinunzia della sovranità, come non è nemmeno una procura illimitata, ma si bene una delegazione cautelata....

ROMAGNOSI *L. Cost. P. 2. L. 1. Cap. X § 83.*

Se la nazione non esercita essa stessa i suoi diritti di sovranità, non è perchè essa manchi della facoltà giuridica, necessaria a tale oggetto, poichè vi sarebbe contraddizione, ma perchè vi è semplicemente impossibilità fisica in generale.

TISSOT. *L. cit.* p. 68.

²⁾ DUPIN *Com. alla costituzione francese del 1848* MIRABEAU disse ai ministri del re Luigi XVI che intimavano lo scioglimento dell'assemblea nazionale: Dite al vostro re che noi siamo qui per mandato della nazione.

Secondo FOURNIER *l'Esprit dans l'hist.*

Non è vero che Mirabeau disse quelle parole.

Forn. tutti i publicisti hanno pensato in tal modo.

MAVILLE. *La quest. elect.* p. XII.

³⁾ § 182, 183.

L'errore di questa teorica appare manifesto ove si ponga mente che in diritto il rappresentante d'un minore, d'un idiota, d'un incapace non è e non può essere mica un procuratore o un mandatario, l'incapace non può far procura nè dar mandato ¹⁾).

Infatti vi ha nazione, vi ha Stato, allorchè vi ha governo, anzi comunità di governo, come abbiamo dimostrato ²⁾ ciò che importa rappresentanza unica ed ordinata dello Stato o della nazione; la nazione o lo Stato non può delegare alcun potere alla sua rappresentanza, perchè questa non esiste nè indipendentemente nè separatamente dello Stato o della nazione; ma è condizione di essenza per la costituzione della nazione medesima.

Dire la nazione delega i suoi poteri alla rappresentanza, importa la rappresentanza della nazione delega i poteri a sè medesima.

Se la nazione in massa, se l'universalità dei cittadini in complesso non può esercitare quei diritti che avrebbe in potenza ³⁾ e può solo farli valere mercè l'ordinamento della

¹⁾ Lo stesso autore § 186 crede che il procuratore rappresenti non già il suo costituente, ma *gl'interessi* di lui, come il mandatario della nazione rappresenta i costei interessi, non già la nazione.

È questa ancora una teorica incomprensibile.

È impossibile che il procuratore, il mandatario non rappresenti nè il costituente nè il mandante, si bene i costoro interessi che non possono essere affatto rappresentati.

Il procuratore come il mandatario può essere il difensore, il garante, l'amministratore degli interessi del costituente o del mandatario; ma appunto perciò rappresenta la persona non *gl'interessi*.

²⁾ Vedi Capo II e III § 6, 7.

³⁾ Un popolo piccolo quanto si voglia non può mai governarsi da sè. **MA-VILLE** *La quest. elect.* p. X.

rappresentanza, non può aver luogo alcuna delegazione, solo mercè la rappresentanza la sovranità in potenza, diviene anche sovranità in atto.

Se gli elettori dei membri della rappresentanza potessero in complesso governare lo Stato, allora essi potrebbero dar mandato a questo o a quello per esercitare questo o quel diritto, ma se essi non possono governare non possono neppure dar mandato.

Il tutore non è il mandatario del minore, o dello interdetto, il minore e l'interdetto che hanno il diritto in potenza non possono nè esercitarlo nè delegarlo, il tutore è la persona che integra la capacità del minore e dell'interdetto per rendere il diritto in atto.

Finalmente i poteri della rappresentanza della nazione sono stabiliti ed ordinati dalla costituzione dello Stato, quindi la nazione eligendo i membri della rappresentanza non può dar loro alcun mandato, perchè desso non potrebbe che estendere o restringere nella rappresentanza i poteri determinati dalla costituzione.

§ 21.

Capacità all'esercizio del potere elettorale.

Da che l'universalità dei cittadini ha diritto di eleggere i rappresentanti dello Stato, non ne segue, siccome è stato dimostrato, che tutti i cittadini indistintamente possano o debbano esercitarlo, l'esercizio del diritto elettorale spetta a tutti i cittadini capaci. Sono capaci tutti coloro, che presuntivamente

hanno e conoscono l'interesse di conservare e di migliorare lo Stato ¹⁾).

Su questo principio sono fondate tutte le condizioni dalle costituzioni richieste come elementi della presunzione di diritto per la capacità all'esercizio del diritto elettorale; e tali sono:

1. *La nazionalità* — Lo straniero non ha interesse a conservare e migliorare lo Stato, cui non appartiene; oltrechè potrebbe l'interesse del proprio Stato trovarsi in opposizione a quello dello Stato straniero.

Da ciò:

a) Nessuno può appartenere a due nazioni ²⁾).

b) Colui che acquista una nazionalità vi acquista il diritto elettorale.

c) Colui che perde la nazionalità perde il diritto elettorale ³⁾).

2. *La maggiore età* — Il minore di una certa età non potendo conoscere l'interesse di conservare lo Stato, non può esercitare il diritto elettorale.

3. *La sanità di mente* — L'interdetto per mancanza di

¹⁾ Ad effettuare la costituzione essenziale della società è cosa indispensabile che l'interesse personale sia identificato coll'interesse sociale, di modo che il singolo individuo operando per altrui vegga di operare per sè medesimo.

ROMAG. Ass. Pr. § VIII.

²⁾ Non mancano onorevoli pubblicisti i quali abbiano voluto dimostrare che si può appartenere a più nazioni.

³⁾ Infatti i principii determinanti l'acquisto, o la perdita della nazionalità muovono dalla presunzione d'interesse sopravvenuto o mancato nell'individuo per la conservazione dello Stato.

BLUNTSCHLI pensa che si possono conservare due nazionalità — *I. G. dello Stato* L. II. Cap. XXI p. 187.

ragione o d'intelligenza non è suscettibile di conoscere l'interesse di conservare lo Stato, e quindi non può esercitare il diritto elettorale.

4. *La moralità* — La moralità nell'esercizio del diritto elettorale è indispensabile, come nell'esercizio di ogni altro diritto, anzi in tutta la vita civile.

Lo Stato, abbiamo noi detto, è un tutto morale; la mancanza di moralità negli atti della vita privata, è una sconoscenza del vero interesse privato, la mancanza di moralità nella vita pubblica è una sconoscenza dell'interesse pubblico dell'interesse dello Stato.

Però la moralità o l'immoralità, che si può tenere in considerazione è quella che risulta da fatti esterni, quindi allorchè un cittadino ha commesso fatti puniti con pene criminali, è considerato come colui che non conosce l'interesse di conservare e migliorare lo Stato ¹⁾.

5. *Il leggere e lo scrivere* — Base principale della istruzione è mezzo potente a costituire la moralità. Sono condizioni indispensabili per la presunzione di capacità a conoscere l'interesse di conservare lo Stato; sono inoltre necessarie al-

¹⁾ I diritti delle persone presuppongono i doveri verso la società; se questi vengono violati, quelle scadono alla legge, la quale punisce appunto colla diminuzione dell'esistenza personale.

TRENDELENBURG — Diritto naturale fondato sull'etica p. 133.

Un uomo che nuoce al suo simile fa causa comune con la fame, con la sete, colle malattie, col gelo, con la siccità, con l'inondazione, col fulmine e coi mille flagelli che sono perpetuamente in arme contro l'umanità.

Egli è un traditore che passa al nemico.

ABOUT *Le progrès*.

l'adempimento delle forme della votazione e delle leggi ¹⁾.

6. *Il sesso* — Da qualche tempo si è preteso respingere la condizione del sesso ²⁾.

Le donne, si è detto, hanno abbastanza intelligenza per conoscere l'interesse di conservare lo Stato, vi sono molti uomini d'una intelligenza inferiore, d'altronde quando la misura dell'intelligenza è il leggere o lo scrivere, essa è uguale per l'uomo e per la donna; la maggioranza degli uomini non è di più fermi propositi, e sovente cangia di avviso per sentimenti meno nobili di quelli della donna, se la donna vive sotto la protezione di un uomo, l'uomo in società vive sotto la dipendenza di molti uomini, e di molti interessi. La storia ci insegna che la Regina Anna di Inghilterra umiliò Luigi XIV. L'imperatrice e Regina d'Ungheria resistè a Luigi XV, a Federico il Grande, all'Elettore di Baviera; Elisabetta d'Inghilterra impedì che Enrico di Francia soccombesse, Caterina II ha lasciata larga memoria della sua capacità, Giovanna d'Arco salvò la Francia. In Inghilterra, in Ispagna, in Porto-

¹⁾ Si ricordi il proverbio Toscano.

*Niuna cosa ha men valore.
Che andare a Pisa e farsi far dottore.*

PALMA — *Del potere elett. negli Stati liberi* v. 1. Vorrebbe conferito il diritto elettorale a tutti coloro che oltre i requisiti di cui abbiamo parlato, paghino una imposta diretta qualunque, o un titolo di idoneità intellettuale o morale, licenziati in qualunque scuola, o possessori da un certo tempo di un capitale nelle casse di risparmio—Così intende censurare il suffragio universale.

²⁾ STUART MILL — *Il governo rappresentativo*.

Le donne sotto la rivoluzione del 1789 l'aveano chiesto a Luigi XVI, Condorcet appoggiò tale dimanda ma l'assemblea nazionale la respinse.

LABOULAYE al pari di Mill si è pronunziato in favore delle donne — *Storia d'America* v. 3.

gallo le donne sono ammesse a far parte della rappresentanza dello Stato, in Sicilia per le antiche costituzioni come in Inghilterra la parìa si è potuta trasmettere per successione, anche nelle donne ¹⁾).

Contro queste considerazioni molti fanno moltissime osservazioni, ²⁾ noi ci limitiamo a due.

1. Accordare alle donne i diritti politici importa crear nuove cagioni di domestiche dissenzioni, se per divergenze politiche tra padri e figli, tra fratelli abbiamo visto scandali pericolosi, e conseguenze gravi, quanto maggiori non saranno essi quando le donne possono esercitare ancora diritti politici?

2. Anche nelle famiglie è utile la divisione del lavoro, lasciare alla donna la cura dell'educazione dei figli è cura abbastanza grave; la donna che sa educare alla patria figli onesti e laboriosi, è allo Stato più utile di quella che esercita diritti politici, e due cose non si possono fare.

In quanto agli esempî sono in numero maggiore le costituzioni che ammettono la condizione del sesso, come necessaria a costituire la capacità dell'esercizio del diritto elettorale ³⁾).

¹⁾ La donna è elettrici in Isvezia, in alcuni comuni della Russia, in alcuni Stati dell'America del Nord. Le donne avevano diritto di voto nelle elezioni amministrative in Toscana ed in Lombardia sino al 1859.

²⁾ BLUNTSCHLI *T. G. dello Stato* L. II. Cap. XX.

³⁾ BERRIAT SAINT-PRIX.

CASTIGLIONE *M. D. t. 2, p. 67.*

PALMA *Del Pot. elett. t. 1.*

CAPO VI.

POTERE COSTITUENTE E POTERI COSTITUITI—DIVERSE DENOMINAZIONI DELLE LEGGI RIGUARDANTI L' ORDINAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLO STATO.

§ 22.

Potere costituente e poteri costituiti ¹⁾.

Dimostrata la necessità di ordinare, di costituire la rappresentanza della personalità giuridica dello Stato, onde far valere i diritti dello stesso ²⁾ è evidente, che nella sovranità della nazione si comprende il diritto di stabilire, di determinare l'ordinamento, la costituzione della rappresentanza ³⁾.

Ma tale diritto non potendosi esercitare dalla nazione, e dovendosi esercitare dalla rappresentanza della medesima, consegue che, la rappresentanza può essere di due specie, l'una che esiste per fare la costituzione, l'altra che esiste in forza della costituzione, l'una che esercita il potere costituente, l'altra che esercita i poteri costituiti, l'una che precede, l'altra che

¹⁾ Non crediamo doverci occupare a combattere le assurde idee di antichi reazionari, i quali pretendono che la sovranità delle nazioni risiede in Dio, che l'uomo non può fare alcuna costituzione, che nessuna costituzione legittima potrebbe essere scritta, che giammai uomini di Stato hanno creato i tre poteri e pensato a bilanciarli, che nessuna istituzione grande e reale potrebbe essere scritta, e che indubitatamente i sapienti Francesi devono divenire cristiani ed i sapienti Inglesi cattolici, che le moderne università sono alberghi d'immoralità, che l'educazione della gioventù deve confidarsi ai preti ec.

DEMAISTRE *Essais sur le principe générateur des Constit. polit.*

²⁾ Capitolo III § 7.

³⁾ LAFÉRIÈRE t. 1, p. 9.

segue la costituzione, l'una termina le sue funzioni appena terminata la costituzione, l'altra termina le sue allo spirare del tempo stabilito dalla costituzione, l'una, avendo il potere costituente, può nel difetto di ogni altra rappresentanza esercitare tutti i poteri, l'altra non può esercitare altri poteri se non quelli attribuitile dalla costituzione.

Così distinguesi il potere costituito dal potere costituente, la rappresentanza costituita, dalla rappresentanza costituente ¹⁾.

Questi principii più generalmente accolti quando il sistema costituzionale era meno esteso, sono contrastati oggi che

1) Questa sovranità che si è esercitata qualche volta quasi all'origine delle nazioni, non è che una sovranità relativa e passeggera, è il potere costituente, il potere che risiede nel seno di tutta la nazione, che si esercita a rare e grande epoche, per creare o modificare le costituzioni nazionali, questo potere sparisce davanti la sua opera per lasciare l'azione sociale ai poteri costituiti.

LAFERRIÈRE *loc. cit.* § 2.

Saper distruggere e sapere edificare, rendersi e conservarsi forte è compiere simultaneamente l'una e l'altra funzione. Ecco in breve lo spirito del governo costituente.

ROMAG. *S. Cost. P. 2. Int.* § 7.

La legge costituzionale è una legge a parte, differente dalle altre leggi; non si comprende ciò che sarebbe una legge costituzionale, che non si distinguerebbe per nulla dalle leggi ordinarie.

Ammettere l'esistenza di una costituzione è dunque riconoscere due sorti di leggi, l'una superiore e l'altra subordinata. Riconoscere due sorti di leggi, è riconoscere due sorti di legislatori ineguali in potere, lo stesso potere non potrebbe effettivamente rendere leggi di una forza ineguale, ed imprimere loro una sanzione differente.

Da ciò una conseguenza rigorosamente obbligata, cioè che in ogni Stato amministrato da una legge costituzionale, il potere legislativo ha necessariamente due gradi, al grado inferiore è la legislazione ordinaria, al grado superiore è la legislazione *costituente*. L'ultimo solo è al di sopra della costituzione, il primo è limitato, dominato dall'altro. Questa conseguenza ne genera un'altra, cioè: l'esistenza di una legge costituzionale non è possibile, nè negli Stati dispotici, nè in quelli ove la nazione medesima esercita immediatamente il potere legislativo.

PAILLET *Charte de 1814* n. 1, p. 736.

il governo costituzionale è stato adottato da tutti gli Stati europei.

Per essi, si dice da taluni, vi ha due specie di rappresentanza, l'una con potere costituente, che potrà apparire a lunghi intervalli, l'altra priva di questo potere e che pure è quella che deve costantemente governare; ciò importa un ostacolo, e forse un impedimento al progresso.

Scopo dello Stato, continuano essi, è il suo miglioramento, il miglioramento non si può ottenere che per gradi e progressivamente, in quest'ordine stà il progresso, procurare di lancio un miglioramento è cosa contraria al progresso, e lungi di assicurare, allontana il miglioramento sperato, eppure tale è la conseguenza del negare alla rappresentanza costituita il potere di modificare e di correggere la costituzione.

Per assicurare il miglioramento mercè il progresso è necessità, che la costituzione della rappresentanza contenga nel suo seno medesimo tutti gli elementi per perfezionarsi, il che importa nella rappresentanza il diritto di modificar la costituzione.

Quando una costituzione non porta in sè stessa il germe del miglioramento e della perfezione, la è puramente artificiale, e non può servire a costituire la personalità naturale o necessaria dello Stato, ed all'incontro portando il germe del perfezionamento la distinzione tra potere costituente e potere costituito sparisce, perchè si chiamerebbe potere costituente lo sviluppo dell'azione governativa per raggiungere più facilmente lo scopo dello Stato.

La distinzione, soggiungono essi, tra potere costituente e potere costituito è puramente volgare, e non può trovar luogo nella scienza, essa trae la sua origine da fatti di violenza, che

non possono servir di base alla scienza, e se pur si volesse dare ai medesimi qualche importanza, dovrebbero conchiudere che, quei fatti hanno avuto luogo, appunto perchè le costituzioni esistenti non hanno avuto in sè stesse il germe del loro perfezionamento.

La giurisprudenza dei parlamenti d'Inghilterra, di Prussia e d'Italia viene a conferma di questa verità.

Lo Statuto, conchiudono essi, la rende necessaria nella pratica, imperciocchè esso non prescrive alcuna forma per la revisione dello stesso, e frattanto nessuno penserà, che lo stesso debba restare eternamente tale quale fu pubblicato nel 1848.

Noi osserviamo:

1. Ammessi tutti i principii enunciati è sempre chiara l'idea di un potere, che si adopera per modificare e perfezionare la costituzione o l'ordinamento della rappresentanza dello Stato, ne esista o non ne esista il germe in ogni costituzione, sia proprio o necessario a tutte le rappresentanze, certo il potere di fare la costituzione, di modificarla, di perfezionarla, non è compreso nel potere di fare le leggi, nè nel potere di eseguirle, esso è un potere distinto, un potere diverso, che a ragione è chiamato potere costituente, e che la scienza non ha interesse nè ragione di chiamare altrimenti.

2. Vero potersi il miglioramento di ogni costituzione ottenere là dove si acquisti o si ottenga per gradi, che in ciò appunto stà il vero progresso, ma riconoscere un potere costituente, richiedere una rappresentanza speciale per esercitarlo, non importa nè ostacolo al progresso, nè necessità di riforme radicali a lunghi intervalli.

L'esperienza ha mostrato la necessità di non mutare facilmente le leggi, e perciò tutte le costituzioni ne sottopon-

gono la confezione ad una molteplicità di forme e di cautele; or queste forme e queste cautele debbono, a ragione essere maggiori, ove si tratti di mutare o di modificare la legge fondamentale dello Stato, l'ordinamento della rappresentanza dello stesso, la sua costituzione; quindi richiedere a tal uopo una rappresentanza speciale, un tempo più lungo, un esame ripetuto, un risultato abbastanza maturo, non è nè ostacolo, nè impedimento al progresso, sì bene mezzo efficace ad assicurarne gli effetti.

3. La scienza non può trascurare i fatti, che molte volte ripetuti hanno sempre avuto le cause medesime e gli stessi effetti.

La scienza intorno all'ordinamento dello Stato deve particolarmente occuparsene per assicurare i mezzi, onde sfuggire il male e promuovere il bene.

Ricordando un momento i mali sofferti si scopre, non esserne stata mai causa la mancanza di potere nella rappresentanza dello Stato per modificare la sua costituzione, sì bene l'abuso che essa ha fatto del suo potere, la violenza a danno della costituzione, giammai a vantaggio, e sempre a danno della libertà giammai per facilitare il progresso; anzi sovente per porvi ostacolo.

4. L'esperienza insegna, che potere vuole potere, si appassiona maggiormente al potere, usurpa potere; la scienza deve insegnare le formule come sfuggire a tanto male, e se questa formula stà nel rendere tutti i poteri temporanei, se stà nel separare il potere costituente, che dovrebbe essere più temporaneo dei poteri costituiti, questa garentia è il primo elemento del progresso perchè impedisce il regresso.

5. Chiedere una rappresentanza speciale per esercitare il

potere costituente non allontana, ma matura, ogni miglioramento, ne informa la nazione, provoca con utilità la manifestazione della opinione nazionale, non facilita non produce disordine alcuno, ma conserva il vero ordine quello congiunto alla libertà, non quello che un generale francese trovava nell'incendio di Varsavia.

6. Dando al potere legislativo la facoltà di por mano alla Costituzione le conseguenze non possono essere che funeste.

La Camera dei deputati vorrà essa estendere le garentie dei cittadini, vorrà ella menomare i diritti del re o l'autorità reale, il re è là e, pronunziando il suo voto non sanzionando la legge, la pretesa modificazione non ha luogo, ma se essa volesse abdicare i suoi diritti, se essa volesse accrescere il potere reale, se essa volesse aggiungere maggiori diritti al potere esecutivo, la potrebbe far disparire tutte le libertà e tutte le garentie nazionali.

7. La giurisprudenza! Ma in simili materie non vi ha giurisprudenza, primieramente perchè il diritto pubblico non è soggetto a giurisprudenza, secondariamente perchè non può parlare di giurisprudenza chi in pari tempo è stato giudice e parte.

L'Inghilterra non ha avuto mai una costituzione, la Magna Carta non era che la base di una costituzione, una molteplicità di *bill* che ha regolato di tempo in tempo i poteri ¹⁾.

Aggiungi Blakstone ci apprende che il parlamento in-

¹⁾ È generalmente riconosciuto che non esiste costituzione inglese allo Stato di legge scritta ove i principii di diritto pubblico siano formulati dal legislatore medesimo, le disposizioni più importanti sono sparse negli innumerevoli statuti.

LAFÉRIÈRE *Les Const. d'Eur. et d'Amer.*

Infatti il re d'Inghilterra promette di governare secondo gli Statuti del parlamento, le leggi e le consuetudini—n. 61.

glese ha un' autorità sovrana anche per cangiare la costituzione dello Stato, rinnovarla e ricostituirsi esso stesso sopra altre basi ¹⁾, ed appunto perciò fa rimarcare William Daley un atto del parlamento non potere essere giammai incostituzionale nella stretta e propria accettazione del termine ²⁾.

La costituzione della Prussia o bene o male porta ³⁾ che la Costituzione può essere modificata per la via legislativa ordinaria, ma tale disposizione non esiste nello Statuto Sardo, divenuto italiano.

E qui cade in acconcio notare che per detta Costituzione Prussiana trattandosi di modificare la stessa, una camera deve votare due volte, a differenza della votazione delle altre leggi, da una votazione all' altra vi deve essere un intervallo di 21 giorni.

Così questa costituzione che accorda al potere legislativo anche il potere costituente, impone una diversità nell' esercizio dell' uno e dell' altro potere.

Così è evidente che le supposte giurisprudenze d' Inghilterra e di Prussia lungi di spiegare influenza alcuna in favore di coloro, che vogliono l' onnipotenza del potere legislativo, spiegano una influenza totalmente contraria, imperciocchè se per la sua natura colui o coloro che esercitano il potere legislativo potessero esercitare il potere costituente non si sarebbe fatta una disposizione espressa che a ciò l' autorizzazione sia negli Statuti d' Inghilterra sia nella costituzione della Prussia.

8. Il silenzio dello Statuto intorno alla revisione dello

¹⁾ *Comm.* I. 161.

²⁾ *L.* VI. Cap. VII.

³⁾ *Art.* 107.

stesso, tuttochè necessaria, è un difetto notabilissimo, ma non se ne può trarre giammai che coloro i quali hanno il potere legislativo possono modificare la costituzione, esercitare il potere costituente.

I poteri della rappresentanza dello Stato sono e devono essere precisati dalla costituzione. Or lo Statuto prescrive che il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re, dalla camera dei Senatori e da quella dei deputati, ¹⁾ esse dunque possono esercitare il potere legislativo non già il potere costituente.

La disposizione suddetta è ripetuta nella costituzione francese del 1791, ²⁾ nella Costituzione Belga del 1831 ³⁾ in quella dei Paesi bassi del 1848 ⁴⁾ della Svezia nel 1866 ⁵⁾ della Danimarca nel 1866 ⁶⁾ della Grecia nel 1864 ⁷⁾ dei Principati Uniti nel 1866 ⁸⁾ eppure nelle dette costituzioni stanno le disposizioni opportune per la revisione o modificazione della medesima, il che prova essere generalmente riconosciuto che il potere costituito, il potere legislativo non può esercitare il potere costituente.

9. Il silenzio dello Statuto! Ma il silenzio è un errore figlio ancora d' un altro errore. — Nel preambolo che precede lo Statuto del 4 Marzo 1848 il re disse.

“ Di nostra certa scienza, regia autorità avuto il parere

1) Art. 3.

2) Tit. 3, art. 3, tit. VII, art. 1, e seg.

3) Art. 26. 131.

4) Art. 104, 196.

5) § 81 e seg.

6) Art. 3. 95.

7) Art. 22. 107.

8) Art. 32. 129.

“ del nostro consiglio abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza
“ di Statuto e legge fondamentale *perpetua ed irrevocabile*
“ della monarchia, quanto segue — Ecco perchè non si parlò
di revisione, ecco ancora perchè il potere legislativo costituito
per quello Statuto non può esercitare il potere costituente.

Ma fu un errore dire che quello Statuto doveva essere *perpetuo ed irrevocabile*, lo crediamo anche noi, ma non può seguire giammai che il potere costituito eserciti il potere costituente, molto più che l'Italia ha un precedente al suo diritto pubblico cioè: il plebiscito.

È forza correggere il preambolo dello Statuto, è forza modificare qualche disposizione dello stesso, che le Camere lo dichiarino, che il re provochi sull' assunto un plebiscito, o per lo meno convochi gli elettori per eleggere deputati *ad hoc*, e così sarà soddisfatto il bisogno della nazione, facilitato il progresso, modificata la costituzione; ma accordare il potere costituente a coloro che per la costituzione non possono esercitare che i poteri costituiti non mai ¹⁾.

10. E qui è tempo di segnalare altro fatto di non minore importanza, noi comprendiamo un potere che modifichi la costituzione, e vogliamo concedere che lo si possa esercitare dal potere legislativo, ma quale ne è la conseguenza?

Unica—la violazione della Costituzione.

Difatti, se per esempio una costituzione stabilisse — Il senato è composto di membri nominati a vita dal re aventi l'età di 40 anni compiuti ed occupando una carica eminente. Il potere legislativo dicesse:—Il senato è composto di membri aventi la età di 21 anni compiuti e che non sono stati giammai impiegati dello Stato.

¹⁾ I principi ultra liberali dell'autore sono vinti dal principio della legalità.

Se una costituzione dicesse: non potranno essere creati Tribunali o commissioni speciali—Il potere legislativo potrebbe abrogando quella disposizione disporre — Il potere legislativo può creare anche Tribunali e Commissioni speciali.

Se una costituzione dicesse — I dibattimenti in materia criminale saranno pubblici — Il potere legislativo abrogando tali disposizioni potrebbe dire — I dibattimenti in materia penale potranno essere pubblici o segreti secondo il gusto di chi li presiede.

Tutto ciò potrà comprendersi, ma non può farsi senza violare la costituzione.

In Prussia ai termini dell'art. 107, della costituzione il potere legislativo colla legge 7 maggio 1853, rimpiazzò gli articoli 65, 66, 67, 68, della costituzione del 1850, con un nuovo ed unico articolo, con legge del 30 aprile 1856, abrogò l'art. 88, con legge del 14 aprile 1854, abrogò l'art. 114, ma se il potere legislativo senza abrogare quelle leggi, senza sostituirvene altre ammette i senatori a 21 anni, crea commissioni straordinarie, permette che cause penali fossero istruite, discusse, giudicate segretamente senza testimoni, senza difese, egli non modifica la costituzione, egli la viola apertamente.

11. Se la storia non è una chimera non sarà inutile ricordare che Cesare ripeteva sovente i versi di Euripide ove è detto — *Se si debbono violare le leggi debbonsi violare per regnare*,—che Buonaparte usurpando il potere disse agli *Antichi*—La costituzione! Voi non ne avete più, voi che l'avete distrutta il 18 fruttidoro attentando alla rappresentanza nazionale, il 22 floreale annullando le elezioni popolari, il 30 prariale attaccando l'indipendenza del governo ¹⁾ — che il re

¹⁾ THIERS, *Hist. de la revol. Franc.* t. 2. p. 542. *Directoire* 1799.

di Prussia in vista della rivoluzione Francese del 1830, diceva—La Prussia è una monarchia assoluta circondata d'istituzioni repubblicane! ¹⁾ che giureconsulti inglesi, e particolarmente la scuola dei legisti qualificata colonna del diritto comune si sono opposti all'onnipotenza parlamentare e sono più liberali di coloro che vogliono sostenerla ²⁾).

§ 23.

Diverse denominazioni delle leggi riguardanti l'ordinamento della rappresentanza, della personalità giuridica dello Stato.

L'ordinamento della rappresentanza dello Stato si chiama Costituzione. Frattanto tali ordinamenti hanno riportato diverse denominazioni—Carta costituzionale—Atto costituzionale—Statuto Costituzionale—Costituzione.

Alcuni scrittori hanno accennato a cause determinanti, tali differenti denominazioni. Ma è dato osservare che le stesse cause non hanno sempre prodotto i medesimi effetti.

¹⁾ BEAUMONT — VEASSY, *Hist. des. Etats Europ.* t. 2. p. 261.

²⁾ LAFERRIÈRE *Des Const. Europ. Const. de la Gran-Bretagne.* — Nota all' art. 109.

Le leggi che sono state fatte in vista del bene pubblico sono leggi politiche, e in questa classe quelle che conservano il corpo istesso e l'essenza della società, la forma del governo, la maniera con cui l'autorità pubblica deve esser esercitata, quelle in somma, il cui concorso forma la costituzione dello Stato, sono le leggi fondamentali.

VATTEL *loc. cit.* § 29.

Il nome di leggi fondamentali non può appartenere se non a ciò che vi è di più invariabile, cioè i principii da dove derivano i diritti naturali dell'uomo e del cittadino, la sicurezza, la libertà e la proprietà..... sono costitutive le leggi destinate a determinare le attribuzioni delle autorità costituite, ed organiche quelle che hanno per iscopo di regolarne l'esercizio.

PIN. FER. *notes à Vattel. loc. cit.* § 29.

V. § 69.

Tuttavolta è rimarchevole:

1. *Carta costituzionale* — è secondo alcuni la costituzione accordata dal Principe, appunto perchè trae origine dalla regia volontà. Quindi la Magna carta in Inghilterra e la Carta Costituzionale di Luigi XVIII ¹⁾).

Ma in Francia fu detta ancora Carta Costituzionale la costituzione del 1830, senza essere mica una concessione nè di Carlo X, nè di Luigi Filippo; ed all'incontro la costituzione concessa da Carlo Alberto al 1848, fu detta Statuto Costituzionale, e quella concessa da Ferdinando II nello stesso anno fu detta costituzione.

Alcuni publicisti hanno elevato in dubbio se il Re potesse ritirare la Carta accordata; noi non crediamo che un tal dubbio potesse esistere, non già, perchè secondo dicono alcuni, concessa dal re ed accettata dallo Stato la costituzione diviene un contratto irrevocabile, il re è il rappresentante dello Stato, e parte integrante dello stesso, e quindi non può esistere contratto tra il re e lo Stato, ma perchè lo Stato, personalità giuridica, ha solo e sempre il diritto di ordinare la sua rappresentanza ²⁾).

¹⁾ È senza dubbio appunto perchè il re aveva volontariamente e per il libero esercizio della sua reale autorità accordato e fatto concessione della costituzione che si è data alla medesima la qualifica di Carta costituzionale per imitazione della carta degli Inglesi e delle carte di affrancamento dei Re e dei Signori nel dodicesimo tredicesimo e quattordicesimo secolo.

PAILLET p. 746 N. 1.

²⁾ La Magna Carta, di cui l'Inghilterra è orgogliosa è stata pure accordata dal solo monarca, i publicisti inglesi pensano che è cosa più vergognosa mancare alle promesse liberamente fatte che a condizioni imposte. Del resto la concessione reale o per meglio dire la Carta, la Costituzione è divenuta un vero patto per l'accettazione del popolo francese, o se si vuole per l'accettazione dei

2. *Atto costituzionale* — Sarebbe nel linguaggio proprio l'atto conforme alla costituzione, come atto *incostituzionale* l'atto contrario alla costituzione, ma la Convenzione francese chiamò atto costituzionale la costituzione del 1793, e Napoleone disse atto costituzionale la costituzione del 22 frimaire anno VIII.

Da ciò potrebbesi argomentare che per atto costituzionale s'intendesse un progetto di costituzione da sommettersi all'approvazione, alla sanzione della universalità dei cittadini.

Ma in tal caso la costituzione del 22 agosto 1795, e quella del 13 dicembre 1799, avrebbono del pari dovuto dire atti costituzionali, perchè dovevano del pari sommettersi alla sanzione del popolo, eppure furono dette costituzioni, e non atti costituzionali.

Si potrebbe ancora credere che sotto il titolo di atto costituzionale si sia inteso quell'atto, che modifica la costituzione, vi aggiunge o toglie qualche cosa senza distruggerla interamente, ma la costituzione Prussiana del 1850, la quale semplicemente modifica e non distrugge lo Statuto precedente, fu detta Statuto Costituzionale, e non atto costituzionale; la costituzione Spagnola del 1845, che modifica e non distrugge la costituzione del 1837, fu detta Costituzione e non atto costituzionale.

3. *Statuto Costituzionale* — È detto quello che comprende tutte le leggi fondamentali, che non scritte, erano però negli usi e nei costumi dei popoli, e che perciò non ha il

suoi mandatari, che il monarca medesimo ha chiamato i rappresentanti della Nazione. Essa è contratto perchè vi è concorso di due volontà, che devono eseguirne le clausole.

PAILLET *loc. cit. sur la Charte de 1814*, p. 746. n. 2.

carattere di una nuova costituzione; si bene di una raccolta di leggi costituzionali introdotte dagli usi della nazione—Ma in tale caso la costituzione degli Stati Sardi non avrebbesi potuto dire Statuto Costituzionale, e per converso la Carta Costituzionale francese del 1830, avrebbesi dovuto dire Statuto Costituzionale.


4. *Costituzione* — Si è detta la legge fondamentale dello Stato, l'ordinamento della rappresentanza dello stesso, decretato da una assemblea eletta dall'universalità dei cittadini, quindi la Costituzione francese del 1791, la Costituzione Belga del 1831, ma in tale caso non avrebbesi dovuto chiamare Costituzione quella decretata in Spagna al 1845.

Che che ne sia di tali differenti denominazioni forse date senza molto studio, forse date con molto accorgimento, la legge che stabilisce l'ordinamento ed i poteri della rappresentanza dello Stato è una Costituzione.

PARTE SECONDA

DIRITTO COSTITUZIONALE

SECONDO LO STATUTO SARDO DEL 1848.



PARTE SECONDA

DIRITTO COSTITUZIONALE

SECONDO LO STATUTO SARDO DEL 1848.

CAPO VII.

GOVERNO O RAPPRESENTANZA DELLO STATO.

SORGENTI — *Statuto Costituzionale* — 1848 — Art. 2. 5.
11. 21. 39.

Costituzione Francese 1791 — N. 1. 13. 14. 15. 55. 56.
57. 67. 102.

Carta Costituzionale Francese 1814 — 1 a 10. 13. 14.
15. 24 a 31. 35. 47. 53. 67.

Carta Costituzionale Francese 1830 — Art. 6 a 9. 10.
12. 13. 14. 20 a 26. 30. 45.

Costituzione Belga 1831 — Art. 6. 7. 10. 14. 15 a 21.
26. 29. 37. 43. 47. 48. 51. 53 a 61. 63. 66. 67. 68. 80.

Costituzione Spagnola 1845 — Art. 2 a 6. 10 a 18. 20.
21. 23. 30. 31. 33. 42. 45. 46. 49 a 53. 56.

Costituzione delle Due Sicilie 1848 — Art. 3. 4. 5. 20. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 30. 32. 33. 38. 43 a 47. 49. 53. 54. 61. 63. 70. 73.

Statuto Costituzionale Siciliano 1848 — Art. 1. 4. 5. 8 a 12. 23. 29. 33 a 41. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 66. 68. 83. 85. 89. 91. 92. 95. 96.

Statuto Costituzionale Prussiano 185 — Art. 4. 5. 6. 9. 12. 14. 20. 26 a 30. 32. 35. 39. 43 a 48. 53. 62. 65. 69. 70. 74. 75. 78. 81.

Costituzione Francese 1852 — Art. 1. a 6. 13. 16. 17. 19. 20. 21. 23. 39. 40. 43. 45.

S. C. 10 Novembre 1852. Art. 1. a 8 — *S. C. 31 Dicembre 1852.* Art. 1. 2. 3. 7. 6. 10. 17.

§ 24.

Governo.

Il governo d'Italia è monarchico rappresentativo ¹⁾ taluni scrittori lo dicono aristocratico.

a) Perchè detto rappresentativo.

b) Perchè il trono ereditario ²⁾ è un privilegio ³⁾.

c) Perchè il diritto accordato al re di sanzionare le leggi ⁴⁾ è un privilegio ⁵⁾.

¹⁾ *St. Cont.* art. 2.

²⁾ *St. Cont.* art. 2.

³⁾ P. FERREIRA p. 155. *St. Cost.* art. 7.

⁴⁾ *St. Cont.* art. 7.

⁵⁾ P. FERREIRA p. 161.

d) Perchè i senatori debbono essere eletti in alcune classi privilegiate ¹⁾).

e) Perchè i Senatori non possono essere processati e giudicati che dalla Camera dei Senatori ²⁾); privilegio.

f) Perchè non solo gli ordini cavallereschi ma ancora i titoli di nobiltà ereditaria sono mantenuti ³⁾); privilegio.

Secondo altri è democratico :

a) L'essere rappresentativo non implica alcun privilegio. Ogni governo è rappresentativo, perchè ogni Stato ha la sua rappresentanza.

La parola rappresentativo scritta nello Statuto serve a dimostrare, che la rappresentanza non è di diritto, ma vi concorrono i cittadini nella elezione. Il sistema rappresentativo è la partecipazione mediata ed indiretta del popolo al potere legislativo sostituita alla partecipazione immediata e diretta che è impossibile ⁴⁾).

b) Il trono ereditario non è mica un privilegio, perchè non si rende perciò proprietà d'alcuno, è questo piuttosto un espediente adottato nell'interesse del paese dove ha luogo ⁵⁾).

c) Il *veto* accordato al re non importa privilegio, imperocchè il re è uno dei tre corpi che hanno il diritto di esercitare collettivamente il potere legislativo, ⁶⁾ la Camera dei deputati e quella dei Senatori hanno il loro voto, la diversità della forma, onde si manifesta, non importa privilegio.

1) *St. Cont.* Art. 33.

2) *St. Cont.* Art. 36.

3) *St. Cont.* Art. 78, 79.

4) CAVAGNAR. c. p. 124.

5) FERREIRA p. 81. 155 CERUTTI p. 102.

6) *Stat. Cost.* art. 3.

d) I Senatori non sono scelti fra classe privilegiata, sibbene fra persone, la cui distinzione è stata conosciuta dalla rappresentanza dello Stato mercè la nomina a diversi uffici cui possono ugualmente aspirare i cittadini tutti ¹⁾.

e) Se i Senatori non possono essere processati e giudicati che dalla Camera dei Senatori, non perciò è concesso un privilegio, e solo creata una garentia per la nazione, onde non far mancare la rappresentanza, che per mezzo della stessa rappresentanza, a questo oggetto infatti altre garentie sono stabilite pei deputati, e tali garentie non si estendono alle materie civili, ove non corrono pericolo le persone.

f) Il mantenimento degli ordini cavallereschi e dei titoli di nobiltà, è il riconoscimento d'una distinzione, che esiste in natura, che nessuno può cancellare, si potrebbe dubitare se fosse utile farla sanzionare dalla intiera rappresentanza dello Stato, ma non importa privilegio di sorta.

Malgrado queste osservazioni noi incliniamo alla opinione dei primi publicisti, e troviamo che dichiarare il re maggiore all'età di anni diciotto ²⁾ è privilegio, dichiarare che i membri della famiglia reale sono Senatori di diritto ³⁾, possono votare all'età di anni 25 ⁴⁾ e siedono dopo il presidente sono altrettanti privilegi. Disporre che l'erede presuntivo possa essere reggente all'età di anni diciotto è privilegio, ⁵⁾ e tale privilegio che autorizzano a chiamare quel governo aristocratico.

1) *Stat. Cont.* art. 83.

2) *St. Cont.* Art. 34.

3) *St. Cont.* Art. 34.

4) *St. Cont.* Art.

5) *P. III. St. Sar.* art. 16. n. 83. 84.

Esso è monarchico perchè il capo della rappresentanza è un monarca, un re ¹⁾).

Rappresentativo o Costituzionale perchè la rappresentanza dello Stato non è presso il re solamente, ma presso varii corpi ordinati dalla Costituzione, di cui uno eletto dalla universalità dei cittadini ²⁾).

Aristocratico perchè non tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili alla rappresentanza ³⁾).

§ 25.

Rappresentanza

La rappresentanza dello Stato è costituita:

Dal Re.

Dalla Camera dei Senatori.

Dalla Camera dei Deputati.

Dai Ministri.

Alcuni publicisti hanno censurato la formazione di due Camere l'una di Senatori l'altra di Deputati stimando meglio l'istituzione di unica assemblea. Essa è più logica, dicono essi, le deliberazioni di unica assemblea devono riuscire più utili e più pronte, non potendosi sollevare quello antagonismo inevitabile colla esistenza di due Camere aventi origine e prerogative diverse.

Invano, continuano essi, si oppone la precipitanza delle deliberazioni, e lo esempio della costituente e della conven-

¹⁾ P. III. *St. Sar.* 1848 art. 5. n. 56. 57. 102.

²⁾ P. III. *St. Sar.* 1848, art. 39. n. 14.

³⁾ P. III. *St. Sar.* 1848 art.

zione in Francia, tale inconveniente può togliersi stabilendo forme e termini inalterabili per le deliberazioni e non ammettendo alcun caso di urgenza ¹⁾.

Questo sistema adottato nella Costituzione francese del 1791 fu seguito nella Costituzione Spagnola del 1812 ²⁾, dalla Costituzione del 1820 per le due Sicilie ed è mantenuta ancora nel Lussemburg per la Costituzione del 1856.

Ma il contrario sistema è generalmente prevalso. La maturità e l'interesse, che si trovano in una Camera di Senatori, non potranno giammai ottenersi in una assemblea unica, non tenendo conto dei casi di vera urgenza potrebbe esporre lo Stato a gravi pericoli. Tutte le costituzioni monarchiche attuali stabiliscono due Camere.

Taluni intendono che i ministri non sono che gli organi del governo, gli organi della rappresentanza, ma non parte di essa, siccome noi abbiamo detto, ma avendo noi dimostrato che una, e forse la principale condizione di essenza della rappresentanza è la responsabilità, se togliamo dalla rappresentanza dello Stato i ministri non resterà che una rappresentanza senza responsabilità, ciò che è assurdo anzi impossibile.

D'altronde essendo essi i soli intermediari tra il Re, la Camera dei Senatori, la Camera dei Deputati ed il Consiglio di Stato, e dovendo tutti gli atti governativi portare la firma

¹⁾ LANZELLOTTI *note alla Costituzione del 1821 per le Due Sicilie.*

Rapporto del Comitato per la Cost. della Repubblica Napolitana anno 1799
p. XIV.

²⁾ TRENDELENBURG *D. n.* § 186 ann.

Però è necessario che la minoranza abbia pei regolamenti abbastanza gar-
rentie.

TRENDEL. O. S.

Tali garrentie non esistono presso noi.

di un ministro per essere eseguiti, è forza comprendere i Ministri nella rappresentanza dello Stato.

§ 26.

Organi o Agenti del Governo,

Onde meglio conseguirsi lo scopo dello Stato e meglio garantire i diritti dei cittadini, lo Stato ha, sebbene imperfettamente, accennato gli agenti, gli ordini di cui la rappresentanza deve servirsi per lo svolgimento dell'azione governativa e tali sono:

L'ordine Diplomatico.

L'ordine Giudiziario.

L'ordine Amministrativo.

L'ordine Militare.

CAPO VIII.

IL RE, LA SUCCESSIONE AL TRONO, LA TUTELA, LA REGGENZA, GLI APPANNAGGI,
E LE DOTAZIONI.

SORGENTI—*Statuto costituzionale Sardo*, 1848—art. 1. 2.
4, 5. 12 a 17. 19. 23.

Costituzione Francese 1791 — n. 1. 12. 13. 15. 55 a
64. 67 a 81 82. 84. 86. 92. 102.

Carta Costituzionale Francese 1815 — art. 1 a 13. 14.
23. 74.

Carta Costituzionale Francese 1830—art. 1 a 9. 12. 13.
19. 45. 65.

Costituzione Belga 1831— art. 6. 7. 10. 11. 14. 15.
18 a 21. 25. 29. 43. 60. 61. 63. 66. 67. 68. 77 a 83. 126.

Costituzione Spagnuola 1845 — art. 2 a 6. 10. 11. 39.
42. 45. 46. 48. 53. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Costituzione delle Due Sicilie 1848—art. 3. 5. 20. 22.
23. 24. 26. 27. 28. 30. 49. 63. 68. 69. 70. 73.

Statuto Costituzionale Siciliano 1848—art. 1. 3. 29. 34.
35. 36. 40. 42 a 46. 48. 50. 55. 56. 57. 60. 66. 68. 83.
85. a 92.

Statuto Costituzionale Prussiano 1850—art. 4. 5. 6. 9.
12. 14. 20. 21. 26 a 30. 32. 35. 39. 43 a 48. 53. 57.
58. 59. 81.

Costituzione Francese 1852—art. 1. 5. 6. 13. 15. 16.
17. 18. 45.—S. C. 20 Dicembre 1852, art. 9.

§ 27.

Il Re.

Il Re è il capo supremo dello Stato ¹⁾.

¹⁾ P. III. S. C. 1848 art. 5, n. 56. 57. 102.

Le parole, ha detto il Sig. PAILLET, *le roi est le chef suprême de l'état*, non dicono nulla di più che la disposizione finale dell'art. 13 che deferisce al re il potere esecutivo. Esse significano che il re non riconosce funzionari superiori a lui nella nazione.

PAILLET sull'art. 14 della costituzione del 1814.

Noi siamo d'accordo col Sig. Paillet, che quelle parole significano, che nella nazione non ci ha funzionario superiore al re, ma non siamo d'accordo che avendo la costituzione dato al re il potere esecutivo lo abbia per ciò solo dichiarato capo dello Stato. È costante che nella natura di un governo il potere legislativo viene prima del potere esecutivo, che secondo Dupin, il re viene dopo la legge come la legge dopo la nazione.

Per la costituzione Francese del 1848 il potere esecutivo si esercitava dal

b) La persona del Re è sacra ed inviolabile, quindi egli non è di cosa alcuna responsabile ¹⁾.

presidente della repubblica (art. 43) e non perciò il presidente era detto capo dello Stato—Anzi la costituzione Francese del 1791 al Ch. III sect. 1 art. 3 diceva in Francia non vi è autorità superiore a quella della legge, il re non regna che per essa, e non è che in nome della legge che può esigere l'obbedienza.

¹⁾ P. III. S. C. S. art. 56. 57.

Un monarca ereditario può e deve essere irresponsabile, egli è un essere a parte, alla sommità dell'edifizio la sua attribuzione, che gli è particolare e che è permanente non solo in lui ma in tutta la sua dinastia, sin dai suoi antenati coi suoi discendenti lo separa da tutti gl'individui di sua dipendenza.

Non è assolutamente straordinario dichiarare un uomo inviolabile allorchè una famiglia è investita del diritto di governare un gran popolo, escludendo le altre famiglie, è al rischio di tutte le eventualità della successione.

BENIAMIN COSTANT—*Esquisse de constitution.*

PAILLET sur l'art. 13 de la constitution française 1814.

La costituzione francese del 1791, sostenendo la medesima disposizione n. 56. 57, aggiunge però i casi nei quali si presume abdicare il trono n. 59. 60. 61. 62.

La costituzione spagnuola 1845 art. 54 prescrive.

“ Le persone incapaci di governare o che avessero fatto cosa da meritare la perdita del diritto alla corona saranno esclusi dalla successione mediante una legge. ”

Il potere cessa, scrive *Carutti*, per opera di chi lo occupa, allorchè la sua gerenza non più diretta alla felicità comune si fa intollerabile e violatrice di quello stesso principio che gli ha dato l'essere. La società si trova allora aggredita ed è in dovere di difendersi; l'ingiusta aggressione priva il governo della sua ragione d'impero. Se la resistenza cittadina non basta a richiamare il potere al retto cammino, e la lotta fra le due potenze sociali diventa inevitabile, la nazione ripiglia il diritto inalienabile di provvedere alla propria sicurezza, o annullando il fedifrago sovrano, oppure risparmiandolo, ma cerchiandolo di nuovi ritegni e freni che l'impediscano per l'avvenire il rinnovamento degli iniqui attentati — P. 83.

PINEIRO FERREIRA vorrebbe la responsabilità del re, § 472. 487.

La costituzione francese del 1841 n. 61, e l'articolo 50 dello Statuto Siciliano del 1848 riguardanti l'uscita del re dal regno furono dettati da circostanze speciali, ma sono molto utili.

L'art. 5 della Costituzione francese 1852 contiene — Il capo dello Stato è responsabile davanti il popolo francese al quale ha egli sempre il diritto di fare appello.

c) Il Re non può cominciare a regnare che alla maggiore età la quale pel Re è a 18 anni compiuti ¹⁾).

d) Egli deve professare la religione Cattolica, Apostolica, Romana e prestare giuramento in presenza delle Camere riunite di *osservare lealmente lo Statuto* ²⁾).

§ 28.

Successione al trono.

Il trono è ereditario secondo la legge salica ³⁾).

Mancando i successori maschi la nazione è in diritto di

¹⁾ P. III. S. S. 1848, art. 2. 11. N. 13. 15. 55. 67.

²⁾ P. III. S. S. 1848 art. 1, n. 1, art. 22, n. 58.

La Costituzione Belga all'art. 80, pel giuramento del re prescrive la seguente formula.

Giuro di osservare la costituzione e le leggi del popolo Belga.....

V. § 29, n. 2, lett. e — P. III n. 67. 77. 78. 79. 80.

³⁾ P. III. S. S. 1848, art. 2. n. 13. 55.

Se l'esercizio della sovranità, dicono alcuni publicisti, consiste nell'esercizio del potere elettorale, se il potere elettorale consiste nell'elezione dei membri della rappresentanza nazionale, se la sovranità è indivisibile ed inalienabile, come mai il capo della rappresentanza dello Stato può essere ereditario? Come mai alcuni membri della rappresentanza medesima possono essere eletti dal re?

Costituire un trono ereditario non importa alienazione di sovranità.

Nella costituzione della monarchia ereditaria è implicita la condizione del governo per l'utilità ed il vantaggio di tutti—come viene efficacemente dimostrato dal *Romagnosi*—loc. cit. p. 11, lib. 1. cap. 1. § 12, lib. 4. Cap. VII § 50. a 58.

Nella celebre costituzione degli Aragonesi si trova la seguente formula memorabile dalle Cortes, indirizzata al re, che saliva sul trono—Noi che vagliamo quanto te, e che in questo momento possiamo più che te, noi ti eliggiamo re, sotto la condizione di conservare le nostre leggi e le nostre libertà se no, nò.

PAILLET loc. cit. p. 957, note all'art. 14 della costituzione francese 1814.—Il

eliggere il nuovo re ¹⁾. Ma in qual modo e con quali forme? Lo Statuto nulla dispone sul proposito a differenza delle costituzioni Belga del 1831 e francese del 1852 ²⁾. Però noi pensiamo che sulla proposta delle due Camere riunite debba votare la nazione a suffragio universale. La storia lungi di registrare simili avvenimenti ci offre uno spettacolo contrario nelle successioni ai troni dell'Austria, della Spagna, del Portogallo.

Taluni hanno elevato alcune questioni, forse di poca importanza.

Alla morte del re senza dubbio succede immediatamente e direttamente per dritto proprio e per disposizione di legge il di lui legittimo successore secondo la legge salica, ma può egli esercitare i poteri conferiti al re dallo Statuto prima di prestar giuramento?

Notabili scrittori si pronunziano per l'affermativa.

Se così non fosse, dicono essi, vi sarebbe interregno, ciò che fosse in contraddizione coi principii della monarchia costituzionale, si suspenderebbe lo Statuto, si paralizzerebbe

diritto di governarsi appartiene sempre alla società, ancorchè lo avesse ella confidato anche senza riserva espressa ad un monarca.

VATTEL lib. 1. § 61.

Il popolo francese convinto di questa verità proclamando nel 1789 la sovranità della nazione costituì una monarchia ereditaria.

La elezione dei senatori potrebbe bene affidarsi alla elezione dei cittadini, ma la nomina dei ministri dovrebbe sempre appartenere al re, per avere in bilancia i poteri e la responsabilità, che è quistione di essenza per la rappresentanza nazionale.

V. nota 33 in fine sull'art. 54 della costituzione Spagnuola 1845. P. III n. 55.

¹⁾ CASTIGL. M. P. t. 2. p. 118—È rimarchevole la disposizione della costituzione Belga art. 61, n. 55.

²⁾ P. III. n. 68. 71. 77. Note *preced.*

l'azione di tutte le autorità giudiziarie ed amministrative, non vi sarebbe alcun atto di governo valido, si aprirebbe il campo a gravi disordini che non potrebbero essere legalmente puniti, si legitimerebbe l'anarchia!

Mi sarà permesso però di manifestare il mio pensiero su tale riguardo.

Non potere il successore al trono prima di prestare il giuramento esercitare i poteri conferitigli dalla costituzione, non importa interregno, perchè il re in potenza esiste ¹⁾ ma non è in atto, perchè egli salisce al trono, ma non può esercitarne i diritti, così come nel caso in cui il successore è minore ed il reggente non ha prestato giuramento non vi ha interregno ²⁾.

Nè sarebbe sospeso lo Statuto. La massima di Diritto Costituzionale—la legge è superiore al re importa, che quantunque manchi il re, lo Statuto e tutte le leggi come tutti gli ordinamenti rimangono nel loro pieno vigore, come vi rimarrebbero, ove pure mancasse il successore legittimo al trono ³⁾, ove pure il re fosse minore e non esistesse un reggente di diritto ⁴⁾.

Epperò non è affatto paralizzata l'azione delle autorità— I ministri che non sono nè mandatari del re, nè suoi agenti tuttochè da lui nominati, restano alla morte del re e devono restare al loro posto e nell'esercizio del loro officio, essi esistono per lo Statuto, essi fan parte integrale della rappresen-

¹⁾ Se vuoi regnare e non governare.

V. § 44, n. 258. n. 3.

²⁾ St. Art. 11. 12. 15. 23.

³⁾ St. Art. 2.

⁴⁾ St. Art. 15.

tanza dello Stato, essi non possono essere revocati che dal nuovo re dopochè abbia prestato giuramento.

Del pari tutte le autorità giudiziarie ed amministrative restano al loro posto e continuano ad esercitare il loro ufficio secondo le leggi, e gli atti sono tutti validi perchè secondo le leggi che sopravvivono ai re.

La Camera dei deputati non si scioglie: essa al pari di quella del Senato continua ad esercitare le sue funzioni, il solo re che ha prestato giuramento può scioglierla.

Laonde, nè disordini, nè impunità, nè anarchia, ma legge che sopravvive a tutti i re.

Nessun dubbio che lo Statuto impone al re il giuramento ¹⁾. Io comprendo che il giuramento è superfluo pel galantuomo, inutile pel birbante, ma se è prescritto dallo Statuto, se questo non è una chimera; esso deve aver luogo.

Or se il successore al trono potesse senza prestar giuramento esercitare tutti i poteri conferiti al re che ha prestato giuramento, l'art. 22 sarebbe perfettamente cancellato, soppresso, ciò che è assurdo.

Si è detto che rifiutandosi il re a prestare il giuramento, il parlamento avrebbe il dritto ed il dovere di rifiutare il bilancio, di mettere sotto accusa i ministri complici del rifiuto o della negligenza.

Ma rifiutare il bilancio vuol dire far cessare l'amministrazione dello Stato! vuol dire sciogliere l'ordine amministrativo, l'ordine giudiziario, l'ordine militare, vuol dire mettere in un momento sulla strada centinaia di migliaia di individui onorati, vuol dire provocare un colpo di Stato,

¹⁾ St. Art. 22.

portare la rivoluzione nella piazza, nè può essere altrimenti.

Ed in tanto conflitto, se il re potesse esercitare tutti i poteri, comanderebbe legalmente l'esercito, tutti gli ordini dello Stato lo ubbidirebbero legalmente, e nel risultato il parlamento ed il popolo pagherebbero il fio.

Epperò non sarebbe mille volte meglio la teorica, che il figlio succede al trono, ma prima di prestar giuramento non può esercitare i poteri di re, nessuno è tenuto ad ubbidirlo, anche in questo caso può aver luogo un conflitto, ma non sarà tutto a voglia del re, la resistenza potrebbe essere in forza, e sarebbe legale.

Con tali principî si domanda:

1. A nome di chi si amministra la giustizia, quale sarebbe l'intitolazione degli atti esecutivi?
2. Come possono convocarsi le Camere?
3. Chi esercita il potere legislativo?

Noi non isconosciamo la gravità delle proposte quistioni, ma qualunque ne potesse essere la soluzione non crederemo giammai che, il re possa esercitare il potere prima di prestare il giuramento.

1. A nome di chi si amministrerà la giustizia, quale sarà l'intitolazione degli atti se il successore al trono è minore, ed il reggente non ha prestato giuramento? A nome di chi sarà amministrata la giustizia, quale sarà l'intitolazione degli atti se il re non lascia successori maschi?

Avverrà forse il disordine, l'anarchia, il caos?

No; la giustizia si amministrerà e gli atti saranno intitolati a nome della legge e se vuolsi anche a nome del re per conservare lo Stato monarchico, ma senza il nome.

2. Come si convocheranno le Camere se il re è minore,

se il reggente non ha prestato giuramento, o se non vi ha parente che possa assumere la reggenza?

Come si convocheranno le Camere se il re non lascia successori maschi?

Non saranno esse più convocate; ne succederà l'anarchia?

No esse saranno convocate; dal ministero.

3. Chi eserciterà il potere legislativo, chi il potere esecutivo, se il successore al trono è minore ed il reggente non ha prestato il giuramento ovvero se il re non lascia successori maschi?

Avverrà il disordine e l'anarchia? No. Le Camere ed il ministero prenderanno le analoghe misure per conservare l'ordine, provocando anche dei plebisciti.

§ 29.

Reggenza e tutela.

1. *Necessità della reggenza.*

Non potendo il re regnare che all'età di 18 anni compiuti e sano di mente, se egli non è giunto a tale età, o è incapace, sarà luogo alla reggenza ¹⁾).

2. *Condizioni per essere reggente in caso di minore età del re.*

a) È reggente di diritto il prossimo parente del re nell'ordine della successione al trono ²⁾).

b) Per essere reggente bisogna avere l'età di anni 21 compiti ³⁾).

¹⁾ P. III. S. S. 1848 art. 12, n. 68.

²⁾ P. III. S. S. 1848 art. 14. N. 68.

³⁾ P. III. S. S. 1848, art. 12. N. 68.

Se il parente più prossimo non ha 21 anni sarà reggente l'immediato meno prossimo, purchè abbia tale età. ¹⁾ In questo caso la reggenza non finisce allorchè diviene maggiore di anni 21 il parente più prossimo, sì bene alla maggiore età del re ²⁾).

c) Mancando parenti maschi maggiori di anni 21 la reggenza appartiene alla madre del re ³⁾).

d) Mancando anche la madre, le Camere, che dovranno essere fra 10 giorni convocate dai ministri, nomineranno il reggente ⁴⁾).

e) Il reggente deve prestare giuramento, *di essere fedele al re* e di osservare lealmente lo Statuto e le *leggi dello Stato* ⁵⁾ a differenza del re, il quale deve solamente giurare di osservare lealmente lo Statuto.

f) Il reggente ha tutti i diritti o poteri del re, ma la sua autorità non si estende sul re minore.

¹⁾ P. III. S. S. 1848, art. 13. N. 18.

²⁾ P. III. S. S. 1848, art. 13. N. 68.

FERREIRA—sostiene l'inamovibilità del reggente.

³⁾ P. III. S. S. 1848—art. 14. N. 68. 69.

La costituzione francese 1791 stabilisce una forma diversa di elezione n. 72, 73, 74.

⁴⁾ P. III. S. S. 1848 art. 15, n. 68. 69. 70. 71. 77, ma in tale caso le Camere debbono deliberare unitamente o separatamente? Questa quistione preveduta e prevenuta dalla Costituzione Belga art. 81 e 82 n. 68 non lo è dallo Statuto Sardo, però noi pensiamo che per non rendere quasi impossibile tale elezione bisognerebbe farsi a Camere riunite, molto più che se in tale caso non è chiamata la nazione a dare il suo voto, noi non sappiamo ammettere una maggioranza relativa nelle Camere. La costituzione Spagnuola vieta assolutamente che i corpi legislativi potessero deliberare riuniti ed in presenza del re art. 33.

La costituzione francese 1791 negando al corpo legislativo la facoltà di eleggere il reggente, n. 70 dovendosi lo stesso eleggere dalla nazione ne prescrive le forme n. 71. 72. 73. 74. 75, 76. 77.

⁵⁾ P. III. S. S. 1848, art. 22. 23. n. 58. 77. 78. 79. 80.

Egli è responsabile dei suoi atti, la sua persona non è sacra ed inviolabile come quella del re ¹⁾).

Tutto ciò non è espressamente determinato dallo Statuto; ma emerge indispensabilmente dal principio monarchico.

3. *Condizioni per essere reggente in caso di incapacità del re.*

Il nostro Statuto a differenza delle altre costituzioni adopera l'espressione, *allorchè il re si trova nella fisica impossibilità di regnare*, si domanda se queste espressioni comprendono il caso d'incapacità per vizio di mente; noi non esitiamo a pronunziarci per l'affermativa, non solamente perchè impossibile che una costituzione avesse voluto conservare a re a capo dello Stato un demente; ma ancora perchè può ben dirsi che il demente è nella fisica impossibilità di regnare, il difetto intellettuale è in lui; ed un tale difetto induce una impossibilità fisica a regnare.

L'incapacità può esistere nell'epoca della successione e può sopravvenire.

Nell'uno e nell'altro caso l'incapacità dovrebbesi dichiarare dalle Camere, tuttochè non fosse espressamente prescritto dallo Statuto Sardo, come lo è dalla Costituzione francese del 1791 e da altre Costituzioni ²⁾).

Forse si è temuto che le Camere d'accordo coi ministri ne abusassero, d'altronde in simili casi non ha mai avuto luogo alcuna dichiarazione, Giorgio III regnò per lunghi anni demente, in tali casi si è fatta apparire opportuna l'abdicazione.

¹⁾ La Cost. Fran. 1791 dice il reggente non responsabile. P. III, n. 77. 82.

FERREIRA — dice che il reggente deve essere irresponsabile § 533. Egli deve avere il voto.

²⁾ P. III, n. 84.

Nel caso in esame il reggente deve avere tutte le condizioni prescritte pel caso della minore età del re, con una semplice modificazione, cioè che se l'erede presuntivo al trono ha compiuti diciotto anni ei sarà di pieno diritto reggente ¹⁾.

4. *Tutela* — Il reggente dello Stato è in pari tempo tutore del re; ma finchè questi non giunge all'età di anni 7 la madre è tutrice di diritto ²⁾.

5. *Osservazioni sulla reggenza.*

a) Quasi tutte le costituzioni confidano la reggenza dello Stato al parente più prossimo, all'erede presuntivo del trono; Noi non sappiamo renderci ragione di tanta deferenza, che può riuscire fatale non solo al re minore ma ancora allo Stato.

b) Il reggente è tenuto a risiedere nel regno, questa verità che è conseguenza delle attribuzioni allo stesso affidate trovasi espressamente sanzionata nella Costituzione francese 1791 ³⁾.

§ 30.

Dotazioni ed appannaggi.

Essendo il re il capo supremo, la prima autorità dello Stato, è necessario che la nazione provveda al mantenimento di lui, e della di lui famiglia, al lustro, allo splendore del trono e della casa reale; quindi le Camere devono votare:

¹⁾ P. III S. S. 1847, art. 16, n. 83. 84.

²⁾ P. III. S. S. 1848, art. 17, n. 83. La Cost. Fran. 1791 parla di custodia e ne esclude sempre il reggente.

³⁾ P. III. N. 56, per la custodia del re minore la Cost. Fran. 1791 fulmina in alcuni casi la decadenza. P. III, n. 87.

1. *Una dotazione pel re* — Tale dotazione sarà stabilita dalla prima legislatura dopo l'avvenimento del re al trono, e durerà fino alla morte di lui ¹⁾).

Lo Statuto non si occupa del caso in cui il re fosse minore, certo in tale caso da una banda non potrebbe aver luogo la dotazione, e dell'altra non potrebbe lasciarsi il re, anche minore, senza una conveniente assegnazione, quindi noi pensiamo che nel caso di minore età del re le Camere potrebbero deliberare un'assegnazione provvisoria, per fissare la definitiva alla maggiore età di lui, e dopochè presti il giuramento alla nazione.

Noi abbiamo visto durante il regno di Vittorio Emanuele II mutarsi la dotazione della corona; ma ciò è avvenuto a causa dei cangiamenti territoriali dello Stato.

Taluni publicisti avrebbero desiderato, che la dotazione della corona fosse inalterabilmente stabilita dalla costituzione, ma generalmente si è pensato che molte circostanze potrebbero influire nella fissazione della medesima, e quindi esser meglio lasciarla in facoltà del potere legislativo ²⁾).

Inoltre i beni formanti il privato patrimonio del re ed acquistati sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito sono di piena proprietà dello stesso e può disporne in totalità a suo talento ³⁾).

¹⁾ P. III. S. S. 1848, art. 19. n. 64.

²⁾ Comentando la costituzione Belga PLAISANT dice: Alcune sezioni avevano proposto di fissare la lista civile nella costituzione. La sezione centrale ha creduto che la lista civile può essere soggetta a variazioni secondo il capo, che sarà chiamato a regnare, e che a questo riguardo conviene riferirsi alla Camera che tuttavolta deve fissarla con legge per tutta la durata d'un regno.

PLAISANT *sur l'art. 77 de la Cost. Belga* 1831.

V. Art. 45, 46 *Cost. Sic.* 1848.

³⁾ Art. 20. S. S.

Molte costituzioni mancano di una disposizione sul proposito, potrebbe dirsi che in mancanza della stessa, sia regola lo stesso principio, perchè il diritto di proprietà è diritto naturale.

Però l'antico diritto pubblico francese stabiliva, che i beni del re, siano acquistati prima, siano acquistati dopo il cominciamento del di lui regno, appartenessero allo Stato come patrimonio della nazione.

La costituzione del 1791 n. 63, dichiarava appartenersi alla nazione i beni che il re possedeva all'epoca in cui saliva al trono.

Napoleone III dichiarando nazionali i beni del duca di Orleans, indi re Luigi Filippo, ritenne, che le rivoluzioni e le costituzioni posteriori al 1791 fino al 1852 non avevano immutato quel principio di diritto pubblico. Noi non crediamo fosse stato nei suoi poteri una tale dichiarazione, d'altronde le circostanze speciali dei fatti occorsi non rendevano affatto così *de plano* applicabile il cennato n. 63 della detta costituzione.

Epperò crediamo preferibile il sistema o meglio il Diritto pubblico francese.

2. *Assegnamento al principe ereditario.*— Il potere legislativo dovrà inoltre provvedere di un assegnamento il principe ereditario giunto alla maggiore età, od anche prima in occasione di matrimonio ¹⁾.

3. *Appannaggio ai principi reali.*— Il potere legislativo provvederà pure all'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale giunti alla maggiore età o ammogliandosi ²⁾.

¹⁾ P. III. S. S. 1848, art. 21, n. 92.

²⁾ P. III. S. S. 1848, art. 21, n. 92.

4. *Dote alle principesse.*—Nella stessa guisa dovrà provvedersi alle doti delle principesse reali ¹⁾).

5. *Dovario alle regine vedove.*—Finalmente il potere legislativo provvederà ancora al dovario delle regine vedove ²⁾).

CAPO IX.

I MINISTRI.

SORGENTI — *Statuto Costituzionale Sardo* 1848 art. 36. 47. 65. 66. 67.

Costituzione Francese 1791, n. 13. 56. 63. 89. 93. 94. 96 a 100. 125 a 134. 158. 178.

Carta Costituzionale Francese 1844, art. 13. 33. 55. 56.

Carta Costituzionale Francese. 1830, art. 12. 28. 47.

Costituzione Belga. 1831, art. 16. 29. 63. 64. 65. 78. 86. 88. 89. 90. 134.

Costituzione Spagnola. 1845, art. 19. 42. 64. 65.

Costituzione delle Due Sicilie. 1848, art. 5. 48. 63. 71. 72. 73.

Statuto Costituzionale Siciliano 1848, art. 34. 35. 36. 49. 51. 63. 68. 69. 70. 73. 74. 90.

Statuto Costituzionale Prussiano 1850, art. 18. 19. 43. 44. 45. 59. 60. 61.

Costituzione Francese 1852, art. 2. 3. 5. 6. 11. 13. 16. 17. 44. 54. 55.

¹⁾ P. III. S. S. 1848, art. 21, n. 92.

²⁾ P. III. S. S. 1848, art. 21, n. 92.

§ 31.

Condizioni per essere ministri.

Lo Statuto non prescrive alcuna condizione per essere ministri, ma è certo non potere essere ministro qualunque individuo. Se per essere elettore, per potere esercitare il diritto elettorale, è necessario, che il cittadino avesse e conoscesse l'interesse di conservare e di migliorare lo Stato, è forza che il ministro avesse e conoscesse lo stesso interesse: da ciò segue essergli indispensabili le condizioni di

1. Nazionalità ¹⁾.
2. Maggiore età.
3. Sanità di mente.
4. Moralità.
5. Istruzione nel leggere e nello scrivere.
6. Sesso mascolino.

Così secondo lo Statuto Sardo possono essere ministri tutti i cittadini capaci, sieno o non sieno deputati o senatori; ma è degna di molta considerazione la disposizione della Costituzione Francese del 1862. “ I ministri non possono essere membri del corpo legislativo ²⁾. ” In tal guisa si toglierebbero gli scandali delle opposizioni per semplice ragione di potere.

Un membro della famiglia reale e soprattutto l'erede presuntivo al trono potrebbe essere ministro?

¹⁾ La sola Costituzione Belga 1831 contiene una disposizione speciale, art. 86. P. III, n. 239.

²⁾ P. III. S. S. art. 66. N. 89. 94.
Costituzione Francese 1852, art. 44, n. 89. 94.

Publicisti chiarissimi hanno pensato, che i membri della famiglia reale non potrebbero essere ministri, perchè come tali sarebbero soggetti ad una responsabilità, che potrebbe portare la deconsiderazione nella famiglia reale e turbare l'amministrazione dello Stato ¹⁾.

Per queste considerazioni la costituzione Belga vietò, che alcun membro della famiglia reale potesse essere ministro ²⁾.

Ma se la responsabilità colle sue conseguenze è la causa del divieto, lo stesso dovrebbe estendersi a tutti gli uffici, che inducono responsabilità.

Questa verità determinò la Costituente francese ad analoghe disposizioni sul proposito, ma non sembrano uguali allo scopo ³⁾.

Nel fatto, se noi non abbiamo visto, che qualche volta, un membro di famiglia reale, ministro, abbiamo visto sempre membri di famiglia reale avere impieghi e comandi, ai quali è attaccata responsabilità.

¹⁾ Ciascuno ha creduto (è stato scritto dal PLAISANT — *sur l'art. 87 della Costituzione Belga 1831.*) di fare pesare la responsabilità ministeriale sui membri della famiglia del capo dello Stato, ed ha progettato di renderli inabili ad essere ministri.

I motivi di questa responsabilità potrebbero portare la deconsiderazione sul ministro, che l'incorre, e la deconsiderazione rifluire sul re, se un membro della famiglia subisse le condanne, che questa responsabilità potrebbe cagionare.

Alcuni membri del parlamento chiesero, che la proibizione di essere ministro fosse applicata al parente affine del capo dello stato sino al quarto grado esclusivamente. È sembrato alla sezione centrale non doversi stabilire una regola così meschina.

La costituzione francese del 1791 ne tiene espressa parola, V. N. 89 — V. Annotazione al n. 259, art. 49, Stat. Sicil. 1848 P. III.

²⁾ P. III. n. 89.

³⁾ P. III. n. 94 e seguenti.

§ 32.

Nomina e scopo dei Ministri

I Ministri sono nominati e revocati dal re ¹⁾.

La creazione dei Ministri ha per iscopo:

1. Facilitare l'amministrazione colla divisione del lavoro.
2. Garentire i diritti dei cittadini colla loro responsabilità ²⁾.
3. Mantenere ed attuare i rapporti fra i differenti corpi, che costituiscono la rappresentanza della personalità giuridica dello Stato col loro intervento in tutte le operazioni governative ³⁾.

Ed è appunto per tali ragioni, che i ministri sono annoverati fra i corpi costituenti la rappresentanza dello Stato.

§ 33.

Consequenze

1. I ministri devono essere stipendiati dallo Stato, perchè servono lo Stato e sono responsabili verso lo stesso.

¹⁾ P. III. S. S. 1848. Art. 65 n. 93.

²⁾ P. III. S. S. 1848. Art. 67 n. 56, 94, 96, 97, 98, 99.

³⁾ P. III. S. S. 1848. Art. 66 e 67 n. 56, 94, 96.

Intorno alle relazioni tra il Corpo legislativo ed il re la Cost. Francese 1791 contiene disposizioni speciali, parte superflue, parte conseguenza dei principii in quella Costituzione adottati—numeri 125 a 134.

È notevole l'art. 51 della Cost. Siciliana 1848, ove è detto—non potrà il re esercitare alcuno dei poteri delegati a lui dalla costituzione senza consultare il consiglio dei ministri—V. n. 260. Questa disposizione è eccessiva, ed altera i principii delle responsabilità.

2. Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro ¹⁾). Senza questa legge l'inviolabilità del re sarebbe assurda, e la responsabilità dei ministri ingiusta. Anche l'atto col quale il re nomina un ministro, deve essere firmato da un altro ministro ²⁾).

3. Essendo responsabili dei loro atti governativi in faccia alla nazione, i ministri possono essere accusati dalla Camera dei Deputati, e devono essere giudicati dal Senato costituito in alta Corte di Giustizia ³⁾).

Epperò è necessaria una legge sulla responsabilità dei ministri, legge che i ministri non hanno premura di fare, e dalla quale le Camere sono facilmente distolte ⁴⁾).

Ciò ha luogo pei reati in officio, non mai per delitti comuni, pei quali i ministri devono essere giudicati come gli altri cittadini ⁵⁾).

4. Dai due principii, l'uno che gli atti del governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro, e l'altro che i ministri sono responsabili, emerge ciò che espressamente prescrive la Costituzione francese del 1791 ⁶⁾,

¹⁾ P. III. S. S. 1848. Art. 67 n. 96.

²⁾ CASTIGLIONE L. cit. t. 2 p. 107 e 113 n. 11.

³⁾ P. III. S. S. 1848—Art. 36. 47. n. 63. 100. 158. 178.

⁴⁾ *Idem.*

La Costituzione Francese 1791 accenna agli articoli di tale legge —V. n. 97.

⁵⁾ Ma è necessaria l'accusa della Camera dei Deputati, e la sentenza del Senato per potere sperimentare contro i ministri l'azione di danni ed interessi cagionati da un reato in officio? Il Ministro può essere tradotto *deplano* avanti i magistrati competenti per indennizzare la parte civile dei danni prodotti dal reato in officio?

L'affermativa è sostenuta da BATHIE—*Traité du droit public administratif.* t. III, p. 312—da NYPEL. *Téorie du cod. penal.* t. I, p. 396, n. 1324. — da MOLINIER *du l'abrogation de l'art. 75 de la constitution du 22 frimàire an. VIII.*

⁶⁾ P. III. N. 98. V. note 166, 167.

cioè — In nessun caso l'ordine del re verbale o scritto può trarre un ministro alla responsabilità.

È lungo tempo, che si parla della inviolabilità dei re e della responsabilità dei ministri; le rivoluzioni hanno cacciato i re e salvato i ministri.

Da ciò la costituzione francese del 1852 mutò il principio della inviolabilità del re e della responsabilità dei ministri ¹⁾.

CAPO X.

CAMERA DEI SENATORI ²⁾

SORGENTI — *Statuto Costituzionale Sardo* 1848, art. 33 a 37. 49. 50. 51. 67.

Costituzione Francese 1791. N. 14. 52. 52. 53, 54. 56. 96. 178.

Carta Costituzionale Francese 1814, art. 13. 15. 24 a 31. 33. 34. 35. 47. 51. 52. 55. 56.

Carta Costituzionale Francese 1830, art. 12. 14. 20 a 26. 28. 29. 30.

Costituzione Belga 1831, art. 26. 29. 37. 44. 45. 47. 48. 59. 62. 63. 64. 90. 127. 134.

Costituzione Spagnola 1845, art. 12. 21. 23. 30. 32. 39. 40. 41. 42. 64.

Costituzione delle Due Sicilie 1848, art. 45. 32. 33. 38. 41. 43 a 49. 53. 54. 61. 63. 72. 74. 75. 76.

¹⁾ Costituzione francese del 1852, art. 5. 15. N. 13. 56.

²⁾ Sotto Augusto, parlando del Principato, Mecenate diceva — Più uomini rimarchevoli avremo noi riunito nel Senato, meglio avremo noi assicurato gl' interessi dello Stato e la fedeltà delle provincie.

Statuto Costituzionale Siciliano 1848, art. 2. 4. 5. 8 a 12. 17 a 36. 52. 68. 73. 74. 95. 96.

Statuto Costituzionale Prussiano 1850, art. 43. 44. 45. 55. 61. 62. 65. 69. 70. 74. 75. 78. 83. 84.

Costituzione Francese 1852, art. 4. 5. 6. 13. 14. 23. 37. 39. 40. 43.

§ 34.

Condizioni per essere Senatori.

La camera dei Lords in Inghilterra, si è detto, rappresenta la proprietà ¹⁾; la Camera dei senatori nel Belgio gli interessi locali delle provincie; quella dei Senatori in Italia, dice il Castiglione, rappresenta la prudenza conservatrice, e la tradizionale sapienza, o l'elemento costituzionale della buona e legittima aristocrazia ²⁾.

¹⁾ Taluni han detto che i Lords in Inghilterra rappresentano realmente la classe della nobiltà.

Annali della giurisprudenza italiana Vol. 1. p. 43 nota 3.

Oggi giorno la camera dei Lords non è più la rappresentanza legale dei grandi proprietari dello Stato; ma è divenuta la riunione dei membri di una aristocrazia personale e politica composta sia di antichi nobili, che possono provare essere stati i loro autori in origine convocati dalla Corona, sia di nuovi nobili, di cui un avolo è stato elevato alla paria per qualche lettera patente, sia di coloro che, per le loro opere, sono stati creati pari con titolo ereditario. L'eredità è allora nell'avvenire invece di essere nel passato, ma la loro indipendenza è assicurata, allorchè son fatti certi della loro situazione immutabile e della sicurezza, che i loro figli sederanno dopo di loro.

GUYHO *Bull. de la soc. de légis. comp.* n. 7 juin. 1872 p. 242.

²⁾ M. P. T. 2 Cap. 1 Capit. 3.

Secondo *Ferreira* la Camera dei Senatori rappresenta gl'interessi del privilegio § 521.—Cav. 1. c. p. 231.

Secondo i nostri principî la Camera dei senatori non rappresenta nulla, sono tutti i corpi costituiti che in complesso hanno la rappresentanza dello Stato.

La Camera dei Lords non rappresenta la proprietà territoriale, ma come membro della rappresentanza dello Stato serve a far valere l'interesse della proprietà territoriale; come la camera dei Senatori nel Belgio serve a far valere gl'interessi delle località, come il Senato in Francia porta nella rappresentanza l'elemento conservatore ¹⁾, presso noi vi porta l'elemento delle notabilità e della maturità del Consiglio.

Da ciò segue, che per essere Senatore non bastano le condizioni richieste per la capacità all'esercizio di tutti altri diritti politici.

Per essere Senatore non basta la maggiore età in generale, ma è necessaria un'età più matura, non basta avere e conoscere l'interesse di conservare e migliorare lo Stato, come qualunque altro cittadino, è mestieri averlo e conoscerlo più che gli altri. Perciò lo Statuto prescrive che per essere Senatore bisogna avere:

1. L'età di 40 anni compiuti, ed è censurabilissima la Costituzione Francese del 1814, perchè non richiede pei pari che l'età di 25 anni ²⁾, mentrechè gli eligibili a deputati dovevano avere l'età di 40 anni ³⁾, è scandalosa quella del 1830, che vuole i pari dell'età di 25 anni ed i deputati dell'età di 30 anni ⁴⁾.

¹⁾ P. III. Cost. Fran. 1852 art. 25, 26, 27, 28, 29, e 30 n. P. III. S. S. 1848 art. 33. n. 14.

²⁾ Art. 25.

³⁾ Art. 38.

⁴⁾ Art. 24, 32.

2. Far parte delle seguenti notabilità.

- a) Arcivescovi e Vescovi dello Stato.
 - b) Presidente della Camera dei Deputati.
 - c) Deputati dopo tre legislature, o sei anni di servizio.
 - d) Ministri di Stato.
 - e) Ministri segretarii di Stato.
 - f) Ambasciatori.
 - g) Inviati straordinarii dopo tre anni di tali funzioni.
 - h) Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Corte dei Conti.
 - i) Primi Presidenti del Magistrato di appello.
 - k) Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procurator Generale dopo cinque anni di funzioni.
 - l) Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni.
 - m) Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Corte dei Conti, dopo cinque anni di funzioni.
 - n) Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati di appello dopo cinque anni di funzioni.
 - o) Ufficiali Generali di terra e di mare.
- Tuttavia i Maggiori Generali, e i Contro Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività.
- p) Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni.
 - q) Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza.
 - r) Gl'intendenti generali dopo sette anni di esercizio.
 - s) I membri della Regia accademia delle scienze dopo sette anni di nomina.
 - t) I membri ordinari del Consiglio superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio.

u) Coloro che con servizi e meriti eminenti avranno illustrato la patria.

v) Le persone che da tre anni pagano 3,000 lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

§ 35.

Composizione della Camera dei Senatori.

1. La Camera dei Senatori si compone di membri nominati a vita dal Re ¹⁾, e perciò non possono essere revocati, eccetto il caso di legale interdizione, sia per causa naturale, sia per condanna.

2. Il loro numero è illimitato ²⁾.

Dal che può seguire, che il numero dei senatori sia maggiore, o divenga maggiore di quello dei Deputati ³⁾.

I principi della famiglia reale sono senatori di diritto— Entrano in Senato a 21 anno, hanno voto a 25 anni, e seggono immediatamente dopo il Presidente ⁴⁾.

1) P. III. S. S. 1848 — art. 33, n. 14.

2) P. III. S. S. — art. 33, n. 14.

3) È conveniente che la camera dei pari sia più numerosa di quella dei deputati? È al contrario; il numero deve appartenere a questa, poichè — 1. Essa rappresenta la massa della nazione, e bisogna in certo modo e quanto è possibile avvicinarsi alla realtà di tale rappresentanza. 2. Sovra di essa pesa la gravità del trono, ed essa deve difendere il popolo. 3. Il piccol numero dei deputati rende la maggioranza precaria e poco imponente.

PAILLET *sur l'art. 24, de la const.* 1814, nota 1. 4. 7. p. 1030.

La Costituzione della Baviera modificata nel 1848 dispone — Che la camera dei Signori si compone di 72 Signori (mentre quella dei deputati è di 154), designati dalla loro nascita, o nominati dal re ereditariamente, o vitaliziamente; quelli nominati a vita non possono eccedere il terzo del numero totale.

4) P. III. S. S. 1848. Art. 34, n. 14.

Finalmente è legge, che il senatore non possa essere in pari tempo deputato ¹⁾).

Appartiene al Senato, come sarà detto parlando del potere parlamentare, il giudicare, se nel Senatore eletto dal re, esistano o non esistano le condizioni, richieste dallo Statuto; senza tale diritto nella Camera dei Senatori, la legge potrebbe rimaner vana, molto più in vista della categoria, che lascia molto nell'arbitrio, dicendo — Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrato la patria.

Era meglio quanto sul proposito prescriveva l'articolo 23 della Carta Costituzionale Francese del 1830, cioè — Il re può scegliere.... fra i cittadini, a cui *per una legge* ed a causa di eminenti servizi sarà stata *nominativamente decretata* una ricompensa nazionale ²⁾).

3. Il presidente ed i vice presidenti del Senato sono nominati dal re ³⁾).

§ 36.

Prerogative di Senatori.

1. I Senatori non sono sindacabili, nè censurabili per le opinioni sostenute e pei voti emessi nella Camera, qualunque

¹⁾ P. III. S. S. 1848. 67, n. 56. 96.

²⁾ P. III. N. 14.

³⁾ P. III. S. S. 1848—art. 35, n. 14

La differenza di origine fra monarchia e democrazia continua ad agire fino ad un certo segno anche sulle assemblee, per se indipendenti e nell'ordine dei loro lavori. Le monarchie più severe nominano il capo delle assemblee, per esempio il Landtagsmareschall (Maresciallo della dieta, i corpi democratici eliggono il presidente.

TRENDEL. D. n. § 207, p. 492.

essi sieno ¹⁾); questa prerogativa è indispensabile per la libertà della discussione e del voto.

Paillet non trovando pari disposizione nella costituzione francese del 1814 diceva — “ Sarà forse un giorno assai dispiacevole, che una legge formale non contenga a garentia dei deputati una disposizione pari a quella consacrata nelle costituzioni del 1791, 1793 e dell'anno III. I cittadini, che sono stati o che saranno membri della Camera dei Pari, o di quella dei Deputati non possono essere ricercati, accusati, o giudicati in alcun tempo per ciò che abbiano detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni ²⁾).

2. Il Senatore non può essere arrestato, se non in flagranza di delitto, o in forza di un ordine del Senato ³⁾.

Alcuni publicisti, traendo argomento dall' articolo 46 dello Statuto, così concepito — “ Non può eseguirsi alcun mandato “ di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti o susseguenti alla medesima „ ⁴⁾ — e dall' articolo 37, il quale prescrive — “ Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato, se non in forza di un or-

1) P. III. S. S. 1848—art. 51, n. 53.

2) PAILLET notes a l'art. 52, de la const. Fran. 1814.

3) P. III. S. S. 1848—art. 37, n. 54.

4) P. III. N. 54.

PAILLET ha scritto — L' articolo 5 dell' atto costituzionale dell' anno VIII dichiara sospeso l' esercizio dei diritti dei cittadini Francesi nello stato di fallimento, l' art. 51 della Carta esenta un deputato dall' arresto personale. Il ravvicinamento di queste due disposizioni induce naturalmente le seguenti quistioni : Il fallito che non può più essere cittadino potrebbe poi essere rappresentante del popolo ? E basterebbe in Francia come in Inghilterra venir chiamato alla Camera dei deputati per essere dispensato di pagare i debiti ?...

Note all' art. 51, della Costituz. Franc. del 1814.

dine del Senato; esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri „ — pretendono, che contro il Senatore non possa nè eseguirsi, nè ordinarsi l'arresto personale, neppure in materia civile se non per ordine del Senato.

Noi pensiamo, che dall'art. 46, il quale regola le prerogative dei deputati, non si possa trarre alcun argomento ¹⁾ pei

¹⁾ Questa saggia disposizione della Carta non cangia nulla alla legge comune, che regola tutti i francesi, essa non pronunzia se non sul modo di esecuzione relativamente ai Pari. Così, allorchè in materia civile o di commercio sarà luogo all'arresto di un Pari, bisognerà ottenere il visto o l'autorizzazione della Camera dei Pari, senza di che il mandato non può essere eseguito. Ecco il vero, il solo senso possibile dell'articolo costituzionale, che ha dato luogo alla discussione, che ci occupa. Per ben assicurarsene, basta gettare lo sguardo sull'art. 1. del capitolo intitolato Diritto Pubbico dei francesi.

I francesi sono eguali davanti la legge, qualunque si sieno i loro titoli, ed il loro rango.

Alcune persone vorrebbero dire: eccetto il caso di eccezione stipulato nello art. 34 del capitolo della Camera dei Pari.

Noi rispondiamo, che se l'art. 1. comportasse l'idea di una eccezione, questa eccezione sarebbe menzionata a questo articolo, oppure di seguito all'art. 34 relativo alla Camera dei Pari, e sarebbe detto: a questo riguardo si deroga l'articolo 1. del Diritto Pubbico Francese.

Giammai in materia di legge, una disposizione susseguente è stata presentata senza abrogare gli articoli precedenti, che la disposizione attuale intende derogare, e qui sarebbe assurdo il credere, che un codice, tanto saggio, come quello di cui la Francia si gloria con ragione, avesse dato in tre pagine due regole così differenti, senza dichiarare che l'ultima era un'eccezione derogatoria alla precedente. Ogni idea di eccezione essendo dunque inammissibile, non si può concepire, come noi l'abbiamo detto più sopra, l'articolo, il quale proibisce di arrestare un Pari senza l'autorizzazione della Camera, autorizzazione *che non può essere dalla stessa rifiutata* contro un Pari, come da un giudice di pace non può essere rifiutata dopo l'esame della procedura e dell'arresto.

Dubitare che i Pari non sieno sommessi all'azione delle leggi comuni in materia di debiti, è supporre, che in tutti i casi essi sieno ugualmente fuori legge, e che essi formino uno Stato dentro lo Stato.

Un simile principio una volta adottato metterebbe nell'ordine naturale delle

senatori; che il dire non potersi lo arresto ordinare, nè eseguirsi senza un ordine del Senato, importa annullare l'art. 24 che forma il carattere principale della costituzione, e sta-

—
cose la quistione ridicola: un nobile deve esser tenuto a pagare i suoi debiti?

Un nobile Pari, interpretando l'art. 34 della Carta, ne ha conchiuso, che nessun Tribunale, fuor che la Corte dei Pari, aveva il diritto di pronunziare lo arresto di un Pari. Quando questa interpretazione non fosse singolarmente antipatica alla Carta, quando la Camera dei Pari potesse sola determinare il senso dubbio di un articolo del patto sociale, sarebbe ancora evidente, che l'esecuzione della Carta, così concepita, cangerebbe la natura e la costituzione elementare della Camera dei Pari.

Questa Camera in effetti, d'istituzione assolutamente politica, non diviene, che solo in certi casi previsti, Corte Giudiziaria Suprema, e soltanto in materia criminale. Ammettendo la fatta proposizione, voi la erigete secondo i casi in Tribunale Civile o di Commercio.

Infatti è possibile, che senza derogare al suo nobile carattere, un nobile Pari di Francia si trovi di essere in istato di stellionato. Basta perciò, che egli abbia venduto una proprietà, che un di lui procuratore avesse venduta per suo conto, pria che fosse a conoscenza della prima vendita. Se si elevasse a questo riguardo una quistione, sia sul vero acquirente, sia per la restituzione delle somme percepite, la Corte dei Pari si costituirebbe giudice in queste materie qualche volta molto ardue, qualche volta molto delicate?

Le difficoltà in materia di commercio le sono tanto familiari da ispirar confidenza ai terzi, che essa chiamerebbe al suo Tribunale, e che trattando con un Pari hanno contato e dovuto contare sulle leggi da essi sconosciute e sopra i loro giudici naturali?

La dottrina contraria, se fosse stata consacrata, non avrebbe l'inconveniente di dare un effetto retroattivo alla decisione, che la Camera avesse pronunziata, e di distruggere questo principio, consacrato=*la legge non dispone che per l'avvenire?*

Infine la Carta decidendo, che i Pari non potrebbero essere giudicati che dalla Camera in materia criminale, non ha formalmente escluso tutte le materie civili? Specificare i casi non significa escludere quelli di cui non si parla?

La Camera dei Pari assumerà forse di pronunziare sopra gl'interessi delle persone estranee alla sua giurisdizione, e di cambiare a loro riguardo le leggi alle quali esse credevano dover solamente obbedire?

Quante quistioni insolubili, quante difficoltà potrebbero nascere da una falsa interpretazione della Carta?

Noi non abbiamo affatto posto in calcolo l'argomento, che si è voluto trarre

bilire ancora un privilegio inammissibile in favore dei Senatori, che se il Senato può convertirsi in alta Corte di Giustizia, non può però convertirsi in Tribunale Civile, o in Tribunale di Commercio, che finalmente l'art. 37 dello Statuto accorda al Senato solamente il diritto di giudicare per soli *reati* imputati ai suoi membri; quindi è fuori di dubbio, che i Tribunali ordinari in materia civile possono condannare i Senatori, anche all'arresto personale, e se per eseguire un tale arresto vi abbisogna un ordine del Senato, questo in vista della sentenza di qualunque magistrato deve assolutamente ordinare l'arresto. Se fosse altrimenti, ne verrebbe, che la elezione a Senatore potrebbe importare l'esenzione di pagare i debiti, il che è assurdo, ed ingiustissimo sarebbe molto più pei debiti contratti prima della nomina a senatore.

3. Il Senatore, che commette un reato, non può essere giudicato che dalla Camera dei Senatori ¹⁾).

Noi esamineremo altrove, se in tal caso la Camera deve oppur no essere costituita in alta Corte di Giustizia ²⁾ da

dall'inconveniente di abbandonare un Pari all'ignominia della prigione. La prigione è una sventura, e non è un'ignominia per un Pari, più che non lo sia per un altro cittadino.

Bisogna soprattutto non volere indurre, che l'onore sia meno caro ad un cittadino qualunque di quanto ad un membro della Camera dei Pari. Se vi fosse ignominia, è sul debitore e non sul prigioniero, che essa dovrebbe pesare.

Noi abbiamo creduto poter azzardare queste riflessioni nell'interesse della Camera medesima, di cui la quasi totalità ha sentito, che la delicatezza potrebbe essere ferita da una decisione, che favorirebbe troppo i nobili Pari. Noi oseremo aggiungere, che l'aggiornamento che si è proposto, lasciando in sofferenza creditori legittimi, potrebbe essere assimilato a quegli arresti sospensivi, che erano un tempo giudicati tanto sfavorevolmente.

PAILLET sur l'art. 34 de la Ch. Franc. 1814.

¹⁾ P. III. S. S. 1848—Art. 37 n. 54.

²⁾ P. III. S. S. 1848—Art. 36 n. 178.

un decreto reale; qui osserviamo che questa disposizione distrugge i due principii, che servono di base allo Statuto, cioè non potere la rappresentanza dello Stato esercitare direttamente il potere giudiziario, essere tutti i cittadini uguali agli occhi della legge.

Le ragioni addotte da *Blackstone* per sostenere il privilegio in esame ¹⁾ non ci sembrano soddisfacenti, d'altronde egli parla di un paese, ove l'uguaglianza dei cittadini non è base della costituzione ²⁾.

Tuttavolta è notevole, che nella stessa Inghilterra i Lords non sono giudicati dalla Camera dei Lords per tutti i reati, come è detto nello Statuto Italiano, ma solo pei reati di tradimento e di fellonia ³⁾.

§ 37.

Doveri dei Senatori

1. *Giuramento.* I Senatori prima di essere ammessi allo esercizio delle loro funzioni devono prestare il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ⁴⁾.

¹⁾ *Comment. sur les lois Angl.* L. 4. Ch. 19 § 1.

²⁾ I nobili, dice *Montesquieu*, devono essere giudicati dai nobili. — *Esprit des lois.* L. 2. ch. 6.

³⁾ BLACKSTONE *L. c.* L. 1. ch. 12 § 5. L. 4. ch. 27 § 4. Ch. 19. § 1. 2.
De FRANQUEVILLE *L. c.* L. 1. Cap. 3.

⁴⁾ P. III. S. S. 1848. Art. 49 n. 52.

I deputati devono prestare lo stesso giuramento.

Si conosce quanto grave è stata la quistione intorno al giuramento, molto più in affari politici; quindi le divergenze fra le costituzioni—V. n. 52.

LAFERR. t. c. L. 1. § 9.

2. *Assistenza*. I Senatori devono assistere alle deliberazioni della Camera; questo dovere è molto scandalosamente trascurato ¹⁾).

3. *Gratuità*. Le funzioni di Senatore non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità ²⁾).

Noi crediamo, che tale disposizione sia immensamente dannosa alla pubblica Amministrazione. Al Senatore e al Deputato deve interdirsi formalmente l'esercizio di ogni professione, e l'accettazione di ogni impiego, ma deve darglisi una conveniente retribuzione ³⁾. Queste idee adottate dagli autori della Costituzione Belga hanno avuto la più solenne sanzione per la Costituzione Francese del 1852, la quale ha accordato considerevoli indennità ai Deputati ed assegnazioni ai Senatori ⁴⁾. I Francesi, che hanno tanto scandalosamente messo in ridicolo l'art. 38 della Costituzione Republicana del 1848, hanno poi applaudito ai larghi assegni, fatti dalla Costituzione del 1852, ai membri del corpo legislativo ed ai senatori. Aveva ragione l'eminente Filangieri, quando scriveva, che il popolo sovente grida: viva la mia morte e muoia la mia vita.

¹⁾ P. III. n. 50.

Appena, dice ROUSSEAU, il servizio pubblico cessa di essere il *principale* affare dei cittadini e che essi amano meglio servir colla loro borsa, che colla loro persona, lo Stato è vicino a ruinare.

Bisogna marciare alla battaglia, essi pagano i soldati e restano a casa loro. Bisogna andare al consiglio, essi nominano deputati e restano a casa loro. A forza d'infingardaggine e di denaro, essi hanno soldati per asservire la patria e rappresentanti per venderla.

L. III. Ch. XV.

²⁾ P. III. S. S. 1848—Art. 50 n. 234.

³⁾ PALMA *del Pot. Elet.* t. 1.

⁴⁾ *Senatus consulto* 25 Dic. 1852 art. 4.

L'origine della indennità è antica—*Journal des Etats de Tours* anno 1484.

In America l'indennità dei deputati è fissata a L. 42 per giorno.

CAPO XI.

CAMERA DEI DEPUTATI

SORGENTI—*Statuto Costituzionale Sardo*—1848—art. 9.
39. 40. a 46. 64.

Costituzione Francese 1791. N. 14. 17. 18. 20. 22. a
47. 49. 54.

Carta Costituzionale Francese 1814—Art. 15. 24. a 31.
34. 43. 50. 51. 52.

Carta Costituzionale Francese 1830—Art. 14. 20. 27.
30. a 35. 37. 42. 43. 44.

Costituzione Belga, 1831—Art. 26. 35. 32. 36. 37. 40.
1. 5. 47. 48. 49. 50. 51. 53. 59. 70.

Costituzione Spagnuola 1845—Art. 12. a 18. 20. a 27.
29. a 32. 41.

Costituzione delle Due Sicilie 1848—Art. 4. 32. 33. 36.
38. 43. a 47. 45. a 60. 64.

Statuto Costituzionale Siciliano 1848—Art. 4. a 14. 18.
19. 22. 23. 31. 33. 95. 96.

Statuto Costituzionale Prussiano 1850—Art. 51. 62. 65.
69. 70. 74. a 78. 83.

Costituzione Francese 1852—Art. 4. 19. 20. 21. 23.
38. a 40. 43.

§ 38.

Elettori ed eligibili.

Noi abbiamo parlato del diritto elettorale, del diritto che anno i cittadini di essere elettori ed eligibili, e delle condizioni essenziali per l'esercizio di tale diritto.

Noi non ci dovremmo occupare della legge elettorale, che è tutt'altro che il diritto costituzionale. Ma da una banda trovando nella costituzione alcuni articoli riguardanti le elezioni abbastanza mal redatti, e dall'altra osservando che il progresso della scienza sulla materia è incompatibile con quelle disposizioni, ci sembra utile fermarci un momento su tale argomento, molto più che la quistione elettorale è la più palpitante, la più grave tanto in Europa che in America, è una quistione, di cui si sono occupati e si occupano i migliori pubblicisti, è una quistione per la cui soluzione da lungo tempo studia una associazione riformista, è una quistione la cui soluzione, dice uno scrittore, è un'opera di giustizia, un'opera di verità, un'opera di pace ¹).

Veniamo dunque ai diversi esami nei limiti del nostro lavoro.

Lo Statuto Costituzionale dispone:

Art. 39. La Camera elettiva è composta di deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. Nessun deputato può essere ammesso alla camera, se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di 30 anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

¹) NAVILLE, *La question électorale* p. d. p. V. n. 1.

La quistione elettorale, dice egli a p. VII, è una quistione di moralità pubblica di primo ordine; di tutte le quistioni relative all'organizzazione dei poteri sociali è la più importante senza alcuna comparazione.

La quistione elettorale, dice BIENCOURT, è la quistione capitale della politica moderna.

Le *Correspondant* del 10 Giugno 1870.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori ¹⁾).

Art. 42. I deputati sono eletti per cinque anni ²⁾: il loro mandato cessa di pieno diritto allo spirare di questo termine ³⁾).

Art. 43. Se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione ⁴⁾).

Queste disposizioni inesatte lasciano tale arbitrio al potere legislativo da potere rendere inutile tutto lo statuto.

I. *Deputati scelti dai collegi elettorali.*

Che cosa sono i collegi elettorali? Sono e devono essere circoscrizioni in ragione del territorio, in ragion della popolazione, o in ragion degli elettori? Noi abbiamo circo-

¹⁾ P. III, S. S. art. 39, n. 14.

St. S. art. 40, n. 28. 36.

St. S. art. 41, n. 24.

²⁾ Questo termine è quasi il medio fra quelli proposti dai diversi pubblicisti, poichè alcuni ritrovano la libertà del paese nella frequente ripetizione del movimento elettorale, mentre altri desiderano allontanare le agitazioni popolari, che a loro sono pericolose.

I deputati sono eletti:

In Inghilterra per 7 anni.

In Belgio per 4.

Nei Paesi Bassi per 4.

Nel Lussemburg per 6.

Nella Svezia per 3.

In Prussia per 3.

In Baviera per 6.

³⁾ Se i deputati sono eletti per cinque anni, s'intende, bene che spirato tale termine cessa il loro ufficio, cessano le loro funzioni senza bisogno di una legge che lo dichiari.

⁴⁾ Però il novello eletto non durerà cinque anni in funzione, ma solo il tempo che rimaneva al precedente deputato per compiere cinque anni.

scrizioni amministrative, giudiziarie, militari, finanziarie, doganali, ecclesiastiche ec. ec. diverse, ne avremo ancora un'altra politica per collegi? Quanta importanza non spiega tale circoscrizione mutabile ad ogn'istante pei risultati dell'elezione? ¹⁾ Ogni collegio dovrà eleggere uno o più deputati? Tutti i collegi saranno uguali?

Ecco tutto ciò che la costituzione avrebbe dovuto instruire, anzichè lasciare all'arbitrio del potere costituito. In Francia il solo cambiamento nei collegi elettorali ha portato conseguenze notabili nelle elezioni.

II. *Suddito del re*—È questa una espressione propria in uno statuto costituzionale? non sarebbe preferibile *nazionale* o *cittadino*? Non sarebbe tutto compreso nella condizione, nel requisito, *che gode dei diritti civili e politici*?

III. *L'art. 40* determina le condizioni indispensabili per essere deputato, e lascia allo arbitrio del potere costituito fissare altre condizioni, che potrebbero far disparire ogni elemento democratico, e avere un risultato pericoloso nelle elezioni.

È ammesso generalmente in principio che, le condizioni e i requisiti devono maggiormente ricercarsi negli elettori, anzichè nei deputati, ed il nostro statuto si occupa dei deputati, non degli elettori.

È comune opinione potere essere deputato anche colui che non sia elettore, ma se non è ammesso alla Camera chi non gode dei diritti politici, se colui il quale non è elettore non gode dei diritti politici, non è a conchiudersi ai termini dello statuto, che colui il quale non è elettore non può essere

¹⁾ NAVILLE, *La quest. elect, avant-propos.* p. IV, n. 2.

deputato? nè ostano la distinzione tra il diritto di eleggere, e la eligibilità, la utilità di apporre il meno possibile di condizioni per la eligibilità, il diritto nel collegio per giudicare sulle condizioni dell' elettorato, ed il diritto nella camera per giudicare sulle condizioni di eligibilità; la scienza vuole che si possa essere eligibile, tuttochè non si fosse elettore, ma la legge elettorale non ha seguito tal principio ¹⁾.

IV. *I deputati rappresentano la nazione.* Non basta che ciò sia detto nello statuto, bisogna che lo sia in fatto, e non lo è.

I deputati complessivamente o individualmente? Individualmente! Se il deputato non rappresenta i suoi elettori, non rappresenta il suo collegio, egli non rappresenta nulla.

I deputati complessivamente! La camera dei deputati può emergere dal voto della nazione, ma non rappresenta la nazione.

Se la camera dei deputati rappresentasse la Nazione, che cosa sarebbe il re? Che cosa sarebbe la camera dei senatori?

Se la camera dei deputati rappresenta la nazione, perchè essa non ha in atto tutti i poteri, che ha la nazione in potenza?

La camera dei deputati può rappresentare la nazione, se non ha neppure la facoltà di fare leggi senza il concorso del re, della Camera dei Senatori, dei ministri? Che cosa sono il re, i senatori, i ministri, che devono concorrere colla camera dei deputati per esercitare il potere legislativo?

¹⁾ V. Nota precedente.

PADELLETTI, *Teoria della elezione politica*, p. 240. 244.

Come può rappresentare la nazione, se non può esercitare il potere esecutivo, se non può fare trattati colle potenze straniere? ec. ec.

I rappresentanti della nazione sono collettivamente il Re, la camera dei Senatori, la camera dei deputati, i ministri.

La camera dei deputati non rappresenta la nazione, ma fa parte della rappresentanza della nazione, è un corpo che partecipa alla rappresentanza della nazione ¹⁾).

I pubblicisti riconoscono che, la disposizione della costituzione non ha avuto altro in mira, se non avvertire i Deputati, che essi devono preferire l'interesse generale dello Stato a qualunque interesse particolare ²⁾).

Ma a nostro intendimento la costituzione non deve contenere alcun avvertimento, sì bene le regole, onde la rappresentanza dello Stato deve costituirsi e governare, non che i limiti dei poteri della medesima, molto più che l'avvertimento di cui è esame, conduce a grave errore.

V. *Nessun mandato imperativo.*

Dunque i deputati sono considerati come mandatari, come procuratori!

¹⁾ Il corpo legislativo in Francia non è che una parte della potenza legislativa. — LAFERRIERE t. 1. p. 105. L. 1, Ch. 2.

²⁾ Si è creduto utile, ha detto il relatore della Sezione centrale, di avvertire qualche deputato, che egli deve occuparsi degl'interessi generali e non degli interessi della località.

PLAISANT. *Nota all' art. 31 della Costituzione Belga.*

LAFERRIERE, parlando della Costituzione francese, sulle parole, *ma della Francia intera*, dice: Quest' articolo caratterizza a meraviglia i diritti ed i doveri dei rappresentanti. Egli rammenta loro, che essi non sono nè gli agenti nè i sollecitatori particolari, nè i rappresentanti esclusivi di una località, e che essi devono, anche difendendo gli interessi privati, finchè sono legittimi, subordinare tutto nel loro voto all'interesse generale della nazione.

Due disposizioni dello Statuto accennano a mandato: l'articolo 41, e l'art. 42.

Or avendo noi dimostrato come pei principii di scienza gli elettori non danno, nè possono dar mandato ai rappresentanti della nazione ¹⁾, appare manifesto essere le cennate disposizioni assolutamente dannose.

La inutilità delle medesime si fa ancora più manifesta, considerando, che il mandato imperativo è anche impossibile pei principii stabiliti dallo Statuto.

Se i deputati rappresentano la nazione e non le provincie, o i collegi elettorali, che li hanno nominato ²⁾, il mandato degli elettori di una provincia o di un collegio non potendo costituire un mandato della Nazione, è nullo e di nessun effetto.

VI. Quale dunque dovrebbe essere il sistema elettorale? Quali le disposizioni della legge costituzionale? ³⁾.

Noi esamineremo appresso le opinioni emesse intorno al sistema elettorale, fin da ora però sosteniamo che, l'attuale sistema, tuttochè quasi generalmente accolto e messo in pratica, sia il meno pregevole.

¹⁾ § 20. 21.

²⁾ P. III. S. S. 1848, art. 41, n. 40.

³⁾ Le elezioni debbono avere l'intento d'interessare il popolo al proprio diritto, al proprio benessere, d'illuminarlo su molti punti, d'imparargli a conoscere gli uomini capaci di governare, l'interesse generale della nazione; esse debbono maturare nella nazione la coscienza politica ed etica, e stringere con ciò un legame personale tra essa e tali uomini.

Per tale rispetto i giorni della elezione debbono essere giorni di patrio sentimento e di patriottica sollecitudine, resi così più nobili dai pensieri che si agitano nella storia politica e nel progresso del tempo.

Questa è l'idea della elezione; bene spesso però essa viene trascinata al suo opposto dalla trista servitù.

TRENDEL. *D.* n. 12, § 207.

1. Perchè esso non ammette in principio il suffragio universale, e quindi non fissa i requisiti e le condizioni onde si possa essere elettore ed eligibile. Lo Statuto, lasciando all'arbitrio del potere legislativo elargare o restringere il suffragio, ha tolto la più importante garentia ai diritti dei cittadini.

Il potere elettorale appartiene di diritto a tutti i cittadini; qualunque condizione, che costituisca una disuguaglianza agli occhi della legge, è una violazione di diritto.

Pertanto il suffragio universale sostenuto da eminenti pubblicisti trova ogni dì più estesa applicazione ¹⁾.

¹⁾ Una sezione, scrive un commentatore della Costituzione Belga, aveva domandato la soppressione delle parole *alcun' altra condizione non può essere richiesta*. Essa voleva perciò lasciare alla legge elettorale la facoltà di stabilire altre condizioni di elegibilità, che sarebbero riconosciute utili. La sezione centrale ha pensato al contrario, che non debbonsi abbandonare alla legge elettorale che le condizioni richieste per essere elettore, e non quelle necessarie per essere eletto, che queste devono far parte della elezione. In conseguenza essa è stata d'avviso di mantenere la disposizione, che allontana ogni azione della legislazione a questo riguardo.

PLAISANT *Comm. all' art. 50 della Cost. Belga.*

L'esperienza della legge del 31 maggio 1850 ci ha appreso, che un governo non porta giammai impunemente la mano sul suffragio universale e diretto.

GENALA *Della libertà ed equivalenza dei suff.* p. 1.

MAMIANI non vorrebbe il suffragio universale, onde poterne escludere i preti. *Teoria della religione e dello Stato* p. 375. Come se i preti non fossero cittadini! Per la medesima ragione ne potrebbe seguire l'esclusione degli avvocati, dei nobili, dei proprietari, perchè sovente quello che vogliono gli uni non vogliono gli altri.

Ciò prova ancora che la giustizia stà per la sovranità della nazione e pel suffragio universale. *Cav.* p. 189. 218, a 219.

SISMONDI *Studi intorno la Costituzione dei popoli liberi* p. 24.

MAZZINI, *osservazioni su tali studi.*

PADELLETTI *Teor. delle elezioni politiche* p. 115.

Noi abbiamo letto con sorpresa che il chiarissimo pubblicista NAVILLE pensò, che per esservi suffragio universale è necessario che fossero ammessi a votare anche i bambini e le donne—*La quest. elect.* p. 3.

Noi osserviamo che non perchè i minori non hanno i diritti dei maggiori,

Noi abbiamo detto ¹⁾, che colui il quale ha interesse a conservare lo Stato, e conosce tale interesse, ha diritto ad essere elettore; noi abbiamo sviluppato quali sono i requisiti, gli elementi, che devono provare o giustificare che un cittadino ha interesse a conservare e migliorare lo Stato, e che conosce tale interesse; epperò bisogna stabilire tutto ciò nella costituzione, anzichè lasciarlo all'arbitrio del potere costituito, del potere legislativo.

Quindi le condizioni per essere elettori ed eligibili sono:

1. Nazionalità ²⁾.
2. Maggiore età — La legge l'ha fissata a 30 anni compiuti.

non perchè le donne maritate non hanno i diritti dei mariti, non perchè gl'interdetti non hanno i diritti dei cittadini sani di mente, non perchè i condannati non hanno i diritti dei cittadini senza delitto, la legge non è eguale per tutti. Il suffragio è universale, tuttocchè ne fossero esclusi gl'incapaci.

Il suffragio universale è per tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici.

La qualità di cittadino, dice *Bluntschli*, suppone necessariamente la nazionalità, ma inoltre, essa implica la pienezza dei diritti politici, essa è la piena espressione dei rapporti politici tra l'individuo e lo Stato L. II. Cap. XXII, p. 190.

¹⁾ § 20.

²⁾ Un collegio, scrive il *Castiglione*, nominando un Italiano, che non sia suddito, farebbe una elezione nulla, ma in casi eccezionali la Camera potrebbe validarla, come atto che ha virtualmente la forza d'una patente di naturalità data dalla nazione stessa—L. c. t. 2, p. 82.

Noi respingiamo tale dottrina.

1. Perchè ciò che è nullo non può divenire valido.
2. Perchè se l'universalità dei cittadini non può dare la nazionalità, molto meno può darla un collegio.
3. Perchè il decreto di nazionalità deve precedere e non seguire l'elezione.
4. Perchè il Decreto di nazionalità deve emanare dal potere legislativo, e la camera dei deputati, che valida la elezione, non è che una frazione, una branca del potere legislativo.

3. Sanità di mente.
4. Moralità ¹⁾.
5. Saper leggere e scrivere.
6. Sesso, uomo e non donna.

Nessun'altra condizione dovrebbe essere ammessa a riguardo della capacità ²⁾, nessun arbitrio dovrebbe lasciarsi al potere costituito ³⁾.

2. Perchè lo Statuto non fissa il numero dei deputati. Questo numero è limitato a quello dei collegi elettorali, e questo è lasciato allo arbitrio del potere costituito, del potere legislativo, di maniera che il potere legislativo, formando un collegio di 20000, 40000, 50000, 100000, 500000, 1000000 di abitanti, può a suo arbitrio portare alla Camera dei deputati in Italia 1200, 600, 480, 240, 48, 24 deputati, ciò che non deve essere nè nello spirito nè nella lettera della legge.

3. Perchè lo Statuto non dichiara se il voto debba essere segreto o pubblico.

Alcuni scrittori difendono il voto pubblico ⁴⁾: il corag-

¹⁾ Una quistione importante è stata sollevata alla camera dei deputati in Torino — Un cittadino imputato di crimine, arrestato o non arrestato, può essere validamente eletto deputato? La maggioranza della camera inclinava per l'affermativa, ma i tempi erano procellosi, i ministri minacciarono, la camera annullò l'elezione sotto altro pretesto, la quistione rimase indecisa.

Noi pensiamo, che la validità dell'elezione non possa revocarsi in dubbio, perchè non è dubbio che la condanna e non l'imputazione importa l'interdizione dei diritti civili e politici, perchè non è dubbio che qualunque imputato, morendo prima della condanna, muore nella integrità dei suoi diritti civili e politici.

²⁾ Vedi nota (1) pag. 165 Una sezione ec.

³⁾ È pregevole la disposizione della costituzione francese 1791, articolo v. n. 36.

⁴⁾ CICER. *delle leggi* L. I, e III.

CAV. *L. c.* p. 220.

In Atene si alzavano le mani, *ergo* era pubblico.

gio del voto pubblico, dicono essi, è conforme al democratico sentimento di se nel senso più elevato, al carattere civile, su cui deve basarsi la vita politica in qualunque forma di governo. Nella repubblica romana tutto si distrusse, allorchè si resero segreti i suffragi; non fu più possibile illuminare il popolaccio, che andava a perdersi ¹⁾.

La pubblicità, continuano essi, importa sapersi da ogni elettore che il suo voto sarà di pubblica ragione, e nel segreto si commettono più indegnità che in pubblico. Il voto pubblico dura in Inghilterra da lunghi anni, e la camera dei comuni non è formata più cattiva delle camere dei deputati di Francia, d'Italia e di altri paesi, ove il voto è segreto.

I partigiani del voto segreto sostengono, che nella stessa democrazia si cerca bene spesso nel procedere segreto un rifugio per potere dare un voto indipendente e non compro, si cerca cioè nel ripiego di un mezzo meccanico supplire al coraggio etico ²⁾. La pubblicità, continuano essi, toglie spessissimo la libertà e facilita la corruzione, come si sperimenta in Inghilterra, e spesso è eletto il più ricco, il più potente, o il più intrigante, anzichè il più meritevole.

Noi ci accomodiamo meglio a queste idee; certo sempre è, che tale requisito deve essere determinato nella Costituzione.

4. Perchè la costituzione non si occupa dei diritti e della capacità delle donne, mentrechè oggi tale quistione ha sollevato molte suscettibilità ³⁾.

¹⁾ MONTESQ. *Espr. des Lois* L. II. Ch. II. p. 107.

²⁾ CIC. de leg. III, 15. 17.

TRENDEL. D. n. 5. 207.

³⁾ V. §.

5. Perchè lo Statuto non prescrive, come dovrebbe, le incompatibilità dell'ufficio di deputato con altri uffici.

In Danimarca i ministri di Stato ¹⁾, i capi di dipartimento non erano eligibili, ed i rettori dell'elezione nominati dal governo non potevano essere eletti dall'assemblea cui presiedevano ²⁾.

La Costituzione deve occuparsi della eligibilità degli impiegati governativi ³⁾, non esclusi i membri dell'ordine giu-

1) Questa disposizione è della più alta importanza.

2) BEAUMONT *Hist. des états*. t. 2. p. 169.

3) L'eligibilità dei pubblici funzionarj alle camere legislative è stata contrastata ed a torto.

La quistione è completamente risolta dalla Carta: per essere elegibile basta esser francese, domiciliato in Francia, dell'età di 40 anni almeno, e pagare mille franchi di contribuzioni dirette; non vi è esclusione se non per i Prefetti, nei dipartimenti e nelle divisioni, ove essi comandano; in ogni altro luogo essi possono essere eletti. Ma non bisogna confondere l'eligibilità con la compatibilità; questa distinzione sola fa svanire ogni certezza. Le persone chiamate alle funzioni legislative possono esercitare nello stesso tempo e cumulativamente le funzioni, di cui erano investite al momento della loro elezione, o che sarebbero loro confidate durante i cinque anni della loro missione legislativa? Sì, in seguito all'uso costantemente seguito dopo la pubblicazione della carta. No, da che sono state fatte le leggi.

Un pari subordinato a un ministro, che questo pari deve giudicare e condannare al bisogno, un ministro che sospende un pari o lo destituisce, mentre costui sarà forse immediatamente dopo il suo accusatore ed il suo giudice, deputati che hanno la missione di sorvegliare e di accusare, se fa d'uopo, il Ministro, di cui essi devono sotto altri rapporti essere gli strumenti docili, ministri, i quali vengono a domandare ai deputati della nazione, che sono nel tempo stesso impiegati del governo, la sanzione e l'approvazione degli atti dell'amministrazione superiore, sono contraddizioni e portano un disordine ed uno scandalo nelle nostre leggi, una imprudenza ed una assurdità egualmente vergognose ed inconcepibili. Bisogna infine che le idee si fermino e si fissino su questa materia; bisogna vendicare le leggi calunniate da uno stato di cose, che esse proscrivono e condannano. La costituzione del 1791, quella dell'anno III, le leggi direttoriali, la costituzione dell'anno VIII, gli arresti consolari, le leggi ed i senato-consulti

dizionario, o per lo meno della loro compatibilità nello esercizio del potere legislativo. Da questo cumulo di uffici e di poteri

dell'impero, finalmente gli articoli 54 e 78 della Carta costituzionale sono di accordo per proscrivere nel modo più chiaro il cumulo delle funzioni legislative con le funzioni di una ben diversa natura.

Se noi dovessimo parlare a certi uomini, la cui testardaggine non vuol trovare vera autorità legislativa fuori dei tempi antichi, noi potremmo citare le incompatibilità pronunziate dalle ordinanze dei nostri re, quelle di Filippo IV, nel 1302, quelle di Carlo VII, nel 1446, quelle di Blois, di Moulin, etc.; ed essi sarebbero costretti a convenire, che i nostri avi hanno pensato su questa materia, come noi pensiamo oggi giorno; ma non si tratta di tali ordinanze, di cui la più recente ha più di 300 anni; si tratta della legislazione attuale, che siamo per esaminare.

La costituzione del 1791, rivestita della sanzione reale, come si sa, dichiara, tit. III. Cap. 1, art. 4, che i membri del corpo legislativo non possono cumulare questa qualità con quella di ministro ed altri agenti del potere esecutivo, rinvocabili a volontà, commissari della tesoreria, etc. etc., che tutti quelli, che occupando questi posti sono eletti alla legislatura, devono optare.

L'art. 5° pronunzia ugualmente l'incompatibilità delle funzioni giudiziarie con quella di rappresentante della Nazione. Durante tutta la legislatura, esso ordina, che i giudici sieno rimpiazzati dai loro supplenti.

La costituzione del 5 messidoro anno III, manteneva l'incompatibilità di ogni altra funzione con la qualità di membro del corpo legislativo, eccettuate le funzioni di archivario della Republica, e lasciava alla legge il potere di determinare il modo pel rimpiazzo definitivo o temporaneo dei funzionari, che fossero stati eletti membri del corpo legislativo.

In conseguenza la legge del 30 germinale anno V, porta: 1. che i funzionari pubblici a tempo illimitato sono provvisoriamente rimpiazzati durante le loro funzioni legislative: 2. che i commissari del direttorio esecutivo (oggi prefetti, sotto prefetti, procuratori generali, procuratori del re) perdono le loro funzioni dal momento, che essi accettano le funzioni di legislatore: 3. che le funzioni militari sono interdette dalla qualità di legislatore ad ogni cittadino, che fa parte dell'armata durante la legislatura—4. Che ogni cittadino, che esercita una funzione pubblica costituzionalmente temporanea, ne è definitivamente dimissionario, allorchè accetta la qualità di legislatore. Nè la costituzione del 24 Frimajo anno VIII, i senato-consulti organici, che l'hanno seguito, hanno revocato queste leggi; essi l'hanno invece lasciato sussistere pienamente, e sono state costantemente osservate. Questa asserzione è di notorietà pubblica. Un arresto dei

provengono tanti mali, che Thiers non mancò di avvertire al governo di Luigi Filippo, il quale volea profittarne ¹⁾).

E sarebbe rimarchevole, che gl' impiegati sospendendo di esercitare il loro officio diverrebbero deputati con soldo, mentre gli altri sarebbero deputati senza retribuzione ²⁾).

consoli del 19 piovoso anno X, citando testualmente l'art. 1° della legge del 30 germinale anno V, determina il modo di rimpiazzare giudici nominati a vita, fin tanto che esercitino le funzioni legislative.

Queste disposizioni, che non hanno cessato di essere in vigore sino al 1815, rientrano necessariamente nella categoria delle leggi attualmente esistenti, perchè non sono contrarie alla Carta, il cui articolo 68 le lascia sussistere, finchè vi si sia legalmente derogato.

PAILLET *sur l'art. 38 della costituzione* 1814.

V. art. 29 N. 38. Cost. fr. 1791.

¹⁾ THIERS alla Camera dei Deputati in Francia 17 Marzo 1846.

PINEIRO-FERREIRA *Dritto Costituzionale*.

TARDIF. pag. 174.

Journal national 14 Ottobre 1839.

MABLY. *Diritto pubblico*, parlando di Guglielmo Re di Olanda e della principessa Anna.

Una disposizione della legge Cornelia proibiva ai tribuni di aspirare ad impieghi pubblici, anche dopo terminate le loro funzioni.

²⁾ L'art. 25 della Cost. Sp. 1845, non è soddisfacente, ma è sempre un miglioramento.

PADELETTI *loc. cit.* vorrebbe esclusi tutti gli impiegati.

In Francia il decreto organico del 2 Febbraio 1852 vieta che i funzionari pubblici potessero sedere al corpo legislativo; coloro che sono nominati funzionari o ministri cessano di essere deputati.

Lo Statuto Siciliano del 1848, prescriveva Art. 10, che nè magistrati, nè funzionarii, nè impiegati, nè uffiziali, nè soldati ecc. ecc. possono essere deputati.

Noi preferiamo queste disposizioni alla dottrina di *Hegel* § 265, il quale assume. — “ È proprio delle false opinioni sullo stato il volere escludere dai corpi “ legislativi i membri dello Stato; così una volta l'assemblea costituente faceva. “ In Inghilterra i ministri devono essere membri del parlamento, e ciò è giusto “ mentre i partecipanti al governo debbono essere in armonia e non in opposi- “ zione col potere legislativo. „

La costituzione francese del 1852 portava. — Art. 44. I ministri non possono essere membri del Corpo legislativo. — Questa disposizione ci sembra molto

6. Perchè quantunque dalla disposizione dell'articolo 41 dello statuto potesse raccogliersi che il voto debb'essere diretto e non indiretto, o per gradi, pure sarebbe utile che ciò fosse assolutamente stabilito dalla Costituzione ¹⁾, appunto perchè vi ha dei pubblicisti, che invece di un voto diretto per l'elezione dei deputati hanno desiderato un voto indiretto ²⁾ o per gradi, ed il loro desiderio è conforme a ciò che è stato prescritto nelle costituzioni del 1791 in Francia, del

utile. La legge del 1867 sulla incompatibilità è pregevole; ma finchè i deputati, minorato assai il loro numero, non sono eletti con unica lista, finchè la costituzione non prescrive che nessun Senatore e nessun deputato può essere ministro, il sistema Costituzionale sarà grandemente difettoso.

¹⁾ PADELLETTI *Teoria dell'elezione politica*, p. 185.

Si conoscono tre modi di elezione.

1. Modo. — Il collegio elettorale, che comprende tutti gli elettori, elige i membri di un'assemblea, la quale procede alla nomina dei deputati.—Questo modo ha funzionato in Francia, nelle due Sicilie, in Ispagna ed è in vigore in Prussia.

2. Modo. — Una parte del Collegio elettorale presenta i candidati, l'altra parte sceglie fra questi i deputati. — Questo modo ha funzionato in Ginevra.

3. Il terzo modo è diretto, cioè: l'elettore nomina il deputato. — Questo modo è generalmente in esercizio.

V. ROSSI *corso di Dritto Costituzionale* p. 121. Cav. p. 220.

²⁾ RAUDAT DE L'JONNE.

EMILE AUGER La Costituzione francese del 1791 comprende molte parti di leggi elettorali N. 22 a 46. È notevole che per la costituzione Francese del 1814, Articolo 41 P. III n. 211, i presidenti dei Collegi Elettorali dovevano essere nominati dal re, altro mezzo per conculcare la libertà dei voti: la rivoluzione del 1830 importò un miglioramento. L'art. 35 n. 111, stabilì: I presidenti dei Collegi Elettorali saranno nominati dagli elettori.

La elezione per gradi, dice Laferrière, conduce alla giustizia, alla verità, alla utilità, tutte le unità politiche hanno la loro elezione, elevandosi, purificandosi, illuminandosi successivamente sino alla elezione suprema, prodotto eletto delle forze dei lumi e degl'interessi del paese e del tempo. Questo sistema è messo in pratica agli Stati Uniti per l'elezione dei membri dello Stato.

Oeuvres de M. LAMARTIN 1850, D. 5, p. 248.

LAFERRIÈRE D. 1. p. 35.

1812 in Ispagna, del 1821 in Napoli. Ma l'opinione del voto diretto, come più democratica ¹⁾ è prevalsa, perchè il voto diretto meglio esprime il voto della Nazione ²⁾, ed a tale conseguenza deve condurre la disposizione dell'articolo 41 del nostro Statuto ³⁾.

7. Perchè mediante la votazione per collegio sovente la minoranza vince la maggioranza ⁴⁾.

Nel parlamento italiano si sono visti deputati eletti con 15 voti ed anche con 6 voti, mentrechè non sono riusciti quelli che ne hanno avuto 10000 ⁵⁾.

In somma bisogna che in questa parte la costituzione sia istrutta, come dice il Romagnosi ⁶⁾.

¹⁾ TRENDL. *D. n.* 5. 207.

²⁾ *Cost. Sp.* 1845 Art. 21 N. 14.

³⁾ LANZELLOTTI *nota sulla costituzione del 1821 per le Due Sicilie* art. 96.

⁴⁾ STUART MILL. *Governo Rappresentativo.*

GENALA, *Della Libertà ed equivalenza dei suffr.*

⁵⁾ Questa difficoltà non si incontra in Inghilterra, ove ogni deputato rappresenta la contea, il borgo, l'università, che lo elige.

Questa verità, che io scriveva nel 1848, era conosciuta benissimo da Calonne, che, dividendo i suoi 144 notabili in sette ufficii, con meno di un terzo di voti avrebbe guadagnato i voti di quattro ufficii, di modo che poteva dominare gli altri due terzi dei voti; con 44 voti avrebbe potuto soverchiare gli altri 100. Trasformando gli Uffici in collegi elettorali si avrà un peggiore risultato.

DUKIMANN *Politica* § 149.

TRENDL. *D. N.* 5. 207. ann.

⁶⁾ In Francia fu elevata la quistione, se le condizioni richieste dalla Costituzione dovessero essere esistenti all'epoca della elezione o pure all'epoca della apertura della Camera. Un avviso del Consiglio di Stato del 10 Marzo 1807 uniformemente ad un anteriore senatus-consulto avea stabilito in principio, che le qualità richieste dalla Costituzione dovevano esistere al momento della elezione.

Tuttavolta la Camera dei Deputati, interpretando la Carta del 1814, avea stabilito provvisoriamente, che bastava avere quelle qualità all'epoca della apertura della Camera.

Una legge del 25 Marzo 1818 all'art. 1° dichiarò formalmente: Nessuno po-

§ 39.

Continuazione — Elettori ed elegibili.

Ma quale il sistema da adottarsi?

Prima di definire il sistema bisogna determinare lo scopo: *hoc est opus, hic est labor.*

1. Alcuni credono che, per aversi una rappresentanza veramente nazionale, bisogna che i deputati fossero eletti dalla maggioranza della nazione, e quindi propongono che tutta la nazione voti come unico collegio ¹⁾.

A loro intendimento, con tal mezzo non può accadere lo spettacolo doloroso che si osserva nelle elezioni per collegio, si vedranno cessare, dicono essi, le influenze del governo, gli intrighi, le calunnie, il merito trionferà, i deputati saranno liberati dal contatto immediato degli elettori, sovente cagione di corruzione, di trascurati interessi generali, di occupazioni estranee e sconvenevoli, allora gl'intrighi ed i maneggi locali e del governo potrebbero avere meno influenza, il merito verrebbe più in pregio, la camera dei deputati porterebbe nella rappresentanza i veri interessi dello Stato.

Di coloro che tal sistema sostengono taluni pensano che, qualunque sia il numero degli eligendi, ogni elettore non debba nominare che un solo deputato; *Condorcet* ²⁾ pare che sia

trà essere membro della Camera dei Deputati, se al giorno della sua elezione non ha le condizioni richieste dalla legge.

PAILLET nota all' art. 38 della Cost. 1814.

¹⁾ JAMES, LAZY, I. BREGEST, GNEIST, TRENDELEMBOURG.

²⁾ Piano di Costituzioni.

stato il primo ad annunziare tale idea; ma non ha avuto molti seguaci.

Altri propongono, che ogni elettore nomini tutti gli eligendi, qualunque ne fosse il numero.

2. Taluni desiderano, che la elezione si facesse per comuni, in ragione della loro popolazione, che il deputato sia rappresentante del comune, e faccia valere alla camera dei deputati gl'interessi del comune, che lo ha eletto. In tal modo, si dice, la rappresentanza è nazionale. Negli interessi di tutte le località si rinviene l'interesse generale dello Stato.

Questo sistema, si soggiunge, fu adottato dalla antica Costituzione Siciliana, confermato nel 1812, allorchè detta Costituzione fu modificata, e ripetuto nella nuova Costituzione del 1848 ¹⁾; esso è tutt'ora in vigore in Inghilterra.

3. Altri pensano che i deputati debbono rappresentare le diverse classi, i diversi ceti della società, e complessivamente far parte della rappresentanza dello Stato.

Così i deputati, dovendo far valere i diversi interessi delle diverse classi dei cittadini, possono ottenere il vantaggio di tutta intera la società ²⁾.

¹⁾ La Costituzione Siciliana del 1848 stabiliva la elezione per comune. art. 11; ma l'art. 18, abbastanza mal redatto, escludeva la rappresentanza del comune, dicendo— I *membri* del parlamento (deputati e senatori) rappresentano l'intera Sicilia, non i comuni o distretti, dai quali sono eletti—Così la legge era in opposizione al fatto.

²⁾ FERREIRA § 44. p. 223.

Servio Tullio divise il popolo Romano in 193 centurie, e queste in tre classi, per le votazioni.

TITO LIVIO L. V.

Solone divise il popolo di Atene, in quattro classi.

Dion. d' Alicarn. Elogio d' Isocrate.

A tale sistema rispondevano i tre bracci dell' antico parlamento siciliano e dell' antico parlamento inglese.

Gli stati in Finlandia si componevano di quattro ordini, l' ordine equestre, l' ordine del clero, l' ordine della borghesia e l' ordine dei paesani: ciascuno di tali ordini aveva la medesima competenza e la medesima autorità, e riuniti in Dieta rappresentavano la nazione ¹⁾).

Lo stesso ha avuto luogo in Isvezia ed in Norvegia.

In Danimarca, per due ordinanze del 28 Maggio 1832, e 1° Maggio 1834, fu fatta la divisione dello Stato in quattro parti; i deputati erano scelti una parte dalle città, una parte dai proprietari, una parte dai paesani e la minor parte dal re ²⁾).

Un tal sistema fu in parte adottato dallo Statuto di Baionna pubblicato da Giuseppe Napoleone addì 20 Giugno 1808 ³⁾, non che dalla Costituzione, che giustamente al dire del Lanzellotti merita di essere abborrita ⁴⁾, pubblicata da Gioachino Murat con falsa data nel 1815 ⁵⁾.

¹⁾ BUFUOIR—*Bulletin de la Société de legis. comp.* Ian. 1876.

²⁾ BEAUMONT *Hist. des états europ.* t. 2, p. 167.

³⁾ Trit. VIII, art. 1. — Vi è un parlamento nazionale composto di cento membri e diviso in cinque sedili—Sedile del Clero—Sedile della Nobiltà—Sedile dei Possidenti—Sedile dei Dotti—Sedile dei Commercianti.

FERRARI proponeva anche in una sua lettera del 9 Marzo 1848 — “ un sistema misto di elezione e di estrazione a sorte, p. e. la elezione di 100 candidati, dal qual numero imborsato si estraessero i cinque o dieci che dovessero sedere.

⁴⁾ LANZELLOTTI in fine alla detta Costituzione dice “ supposta data in Rimini addì 30 Marzo 1815. „

⁵⁾ Art. 98. Il consiglio dei notabili si compone di deputati:

della provincia
della città
del commercio
dell' Università di Napoli
delle Corti d' Appello del Regno.

Epperò le elezioni dovrebbero del pari farsi per classi e per ceti.

Nel 1849, in Malta, il marchese Milo pubblicando un programma rivoluzionario pei Siciliani proponeva un tale sistema.

Nel 1863, il duca d' Agen, scrivendo nella *Révue des deux monds* ¹⁾, manifestò l'opinione che si dovrebbero formare liste elettorali di proprietari, di capitalisti, di industriali, d'operai per nominarsi i deputati dell' agricoltura dai proprietari del suolo, quelli della fortuna mobiliare dai rendatari, quelli del commercio dai negozianti, quelli del lavoro dagli artigiani. In questo modo, egli conchiude, la Camera sarebbe la miniatura del paese colle sue qualità ed i suoi difetti. È così che si pratica in Austria, e che si è lungo tempo praticato in molti stati d' Alemagna.

Il che importerebbe non più rivalità di persone, ma rivalità di classi! ²⁾.

¹⁾ Juillet 1863, p. 8.

²⁾ Non bisogna confondere gli ordini di cui sopra abbiamo parlato colle classi o ceti — Una idea esatta degli ordini si trova sviluppata in *Bluntschli* T. Gen. dello Stato Lib. II. Cap. IX.

Il clero, Cap. X a XIII. La nobiltà, Cap. XIV. La borghesia Cap. XV. I PAESANI Cap. XVII. MA ESSI, ORDINI, DIFFERISCONO DALLE CLASSI O CETI. Gli ordini provenivano da una divisione artificiale, le classi sono naturali, provengono da una divisione naturale, quindi i primi potevano e furono distrutti, le seconde non possono essere giammai distrutte, sono di essenza in ogni società costituita a Stato.

Ma gli ordini erano organizzati per favorire la disuguaglianza, ed il privilegio; le classi non si potrebbero organizzare per favorire l'uguaglianza e la giustizia?

“ Le classi, dice Bluntschli, sono ordinate dallo Stato e per lo Stato; gli ordini al contrario hanno il loro fondamento immediato fuori dello Stato. Le prime suppongono l'unità della nazione, i secondi ignorano tale unità. LE UNE SONO UNA istituzione nazionale e di diritto pubblico in vista d' interessi politici; gli altri

4. Molti sostengono che i deputati debbono rappresentare non la maggioranza degli elettori, ma tutti gli elettori, e per giungere a tale scopo alcuni propongono di far loro rappresentare i partiti, e perciò che il partito sia posto a base della elezione politica. La nazione, dicono, essi è naturalmente divisa in partiti, quindi è utile che ogni partito avesse i suoi deputati per far valere le opinioni e gl'interessi dello stesso.

Difendono tale opinione *Maria Chenu* ¹⁾ *I. Boselis* ²⁾ *Burnítez e Varentrapp*, *I. V. Brian* ³⁾ *A. Morin* ⁴⁾ *Smith* ⁵⁾ *Rivoire* ⁶⁾ *Bailes, Droops, Lytton ed altri*.

Ma l'opinione meglio accolta, e che ha più sostenitori, è quella che anche la minoranza degli elettori avesse i suoi rappresentanti proporzionatamente o in proporzione della maggioranza di essi. ⁷⁾ Questo sistema, che alcuni distinguono col

sono piuttosto un gruppo particolare e di diritto privato il cui scopo, non è nè esclusivamente nè principalmente politico..... Gli ordini crescono artificialmente, le classi sono una manifestazione della civiltà.... allorchè le classi rompono gli ordini e riuniscono le frazioni nel loro seno, la comunità nazionale si rafferma e l'unione politica è verificata — p. 158.

¹⁾ *Le Droit des minorités.*

²⁾ *Représentation proportionnelle de la majorité et des minorités.*

³⁾ *Le Droit des minorités.*

⁴⁾ *Un nouveau système électoral.*

⁵⁾ *Personal représentation.*

⁶⁾ *Pratique du nouveau système électoral.*

⁷⁾ *Association réformiste de Genève.*

ERNEST NAVILLE. *La quist. elect. en Europe et en Amérique.*

GENALA—*Della libertà ed eguaglianza nei suffragi.*

CONSIDERANT—*De la sincérité de gouvernement représentatif.*

MORIN—*De la représentation des minorités.*

FAWCET *M. Hare's Reforme bill.*

BOURSON—*Système électoral.*

ROLIN LACQUEMYS—*De la réforme électorale.*

nome di *Hare* ed altri col nome di *Hare-Andree*, ha lungo tempo occupato gli spiriti in Inghilterra, e si potrebbe dire in parte adottato, perchè in quei collegi, nei quali si eliggono tre deputati un elettore non può nominarne che due.

Saredo, nell' università di Parma, sviluppò il sistema di *Hare*, e quindi il *Padelletti*, il *Gropelli*, il *Ferraris* e molti altri.

Se la minoranza esiste nella nazione, perchè mai, mercè la elezione della maggioranza, le di lei idee non possono essere manifestate, difese, sostenute nel senso della rappresentanza nazionale? Il governo della nazione apparterrà alla maggioranza, ma la minoranza deve avere il diritto di intervenire, di manifestare le sue opinioni, di sostenere le sue idee nella discussione almeno delle leggi.

Ma come ottenere tale rappresentanza proporzionata?

E qui ancora svariati sistemi.

DROOP. *On methods of electing representatives.*

DE LAYRE—*Les minorités et le suffrage universel.*

MARIA CHENU—*Le droit des minorités.*

PALMA—*Del potere elettorale negli Stati liberi.*

FERRARIS—*La rappresentanza della minoranza nel parlamento.*

NAVILLE—*La question électorale en Europe et en Amérique.*

Idem — *Les minorités et le suffrage.*

BRUNIALTI—*Libertà e democrazia—Studi sulla rappresentanza della minoranza.*

PADELLETTI—*Teoria della elezione politica.*

TRENDELEMBURG—*D. n. 5. § 82. 186 e 207, ann.*

HARE *The election of representatives parliamentaries and municipal rics: I.*

MILL—*Consideration on representative government C. 7. p. 131.*

BOURNITZ. VARRENTAPP, FISCHER, SMITH, MERCHANT, BAILY.

§ 39.

Continuazione. — *Sistema nelle elezioni per la rappresentanza proporzionale.*

1. Un primo modo detto *Pluralità semplice* o *Voto unico* è quello, pel quale, dovendosi eligere più deputati, l'elettore scrive nella scheda il nome di un solo candidato, e sono eletti nel numero voluto i candidati, che hanno riportato un numero maggiore di suffragi; può essere fissato un *minimum*. Questo modo fu proposto da *Mackay* in Inghilterra, da *Girardin* in Francia, *Merchant* ne scrisse diffusamente.

S'intende benissimo che tale modo non potrebbe seguirsi, ove la votazione fosse fatta per collegio, ed ogni collegio non potesse eleggere che un sol deputato.

2. Un secondo modo è quello che si trova annunziato da *Condorcet* ¹⁾, cioè, il voto *limitato* o *incompleto*, il che importa o che la nazione formi unico collegio, o che almeno ogni collegio sia formato in tale guisa da nominare più deputati. Nell'uno e nell'altro caso un elettore non può nominare tutti i deputati, ma i due terzi o i tre quarti.

Tale sistema fu proposto nel parlamento inglese sin dal 1836, ed in parte accettato nel 1852, 1854, 1857. Disposizioni fondate sul medesimo principio si trovano in America a cominciare dal 1867, come nella Pensilvania e nella Svizzera. Esso ha fra i suoi sostenitori il *Barone de la Hayre* ed il signor *Mayorn*.

3. Un terzo modo è quello del *voto cumulativo*; cioè: lo

¹⁾ *Plan de Constitution.*

elettore dispone di tanti voti quante sono le persone da eleggere, ma egli può concentrarli sopra un solo candidato, o distribuirli sopra due o più candidati.

Questo sistema, grazie agli sforzi del *Conte di Grey*, funziona al Capo di Buona Speranza, a Bloomsburg nello Illanese. Esso è stato discusso nel parlamento di Vittoria, nel Senato di Washington, nella Pensilvania, in Ginevra. *Leon Say* lo propose in Francia, esso è stato proposto ancora da *Wessel* e da *Buckalens* ¹⁾.

Genala lo stima preferibile a quello del voto limitato; tuttavia esso ha meno sostenitori e partigiani.

4. Un quarto modo detto del *quoziente* consiste nel dividere il numero dei votanti pel numero degli eligendi, il quoziente sarà il numero che deve riportare il candidato per risultare deputato; ciò importa che ogni elettore deve scegliere un solo.

Questo modo fu proposto alla Camera dei Lords sin dal 1780, e tuttochè respinto da quel parlamento non che dai parlamenti di Sydney, di Ginevra, di Nuova-York, di Francfort, di Neuf-châtel, di Zurigo, di Berna, ec. ec., è stato sostenuto da *Hare*, sviluppato da *Mill*, e ridotto a termini pratici da *Andrae*; esso è preferito ad ogni altro sistema da un numero maggiore di scrittori distintissimi.

È notevole però, che lo stesso *Hare* per ottenere il quoziente propone diversi procedimenti, ed altri scrittori come *Richemond* ²⁾, *Rosmini — Serbati* ³⁾, *Naville* ⁴⁾ adottando pie-

¹⁾ *Cumulative voting.*

²⁾ *Parliamentary v. 1.*

³⁾ *La Costituzione secondo la giustizia sociale.*

⁴⁾ *La question électorale.*

RIVOIRE—*Pratique du nouveau système électoral.*

MORIN — *De la représentation des minorités.*

namente il sistema del quoziente, ne hanno mutato i procedimenti.

Non è di quest'opera tener dietro a tanti procedimenti, nè segnalarne i difetti, notiamo solo in pratica che, se i votanti della nazione sono 1,000,000, e gli eligendi 500 si avrà un quoziente di 2000, e quindi chi ottiene 2000 voti è deputato.

Prima eventualità — nessuno ottiene 2000 voti.

Seconda eventualità — uno ottiene 2000 voti, mentrechè 998000 votanti non lo vogliono.

Terza eventualità — uno ottiene voti 2000, un altro 200,000, entrambi hanno la medesima importanza, anzi secondo alcuni sistemi accade che s' ignori chi abbia riportato più di 2000 voti.

Quarta eventualità — Alla prima votazione 300 candidati hanno riportato i 2000 voti, gli altri un numero minore, ma ve ne sono molti che hanno 1890, 1900, 1950 voti e non possono riuscire. Si passa alla seconda votazione: coloro che votano non saranno più un 1000000, ma appena 300000; per eleggere 200 deputati, il quoziente sarà 1500, ed allora si avrà che colui il quale aveva riportato 1950 voti non è deputato, mentrechè colui che riporta 1500 voti è deputato ¹⁾.

Si comprende benissimo, come ogni sistema ha i suoi partigiani ed i suoi sostenitori.

Lo studioso del Diritto costituzionale sarà contento di queste poche idee, potendo trovare i maggiori sviluppi, le

¹⁾ I. GRECE in una lettera alla Società Nazionale per lo incremento delle scienze sociali di Londra propose, che ogni elettore potesse o astenersi dal votare, o nominare un eligibile, o escludere un candidato, che le nomine fossero diminuite dalla esclusione, e quindi avesse luogo la comparazione dei suffragi!!

gravi difficoltà, ed il modo pratico dell'esecuzione nelle opere da noi citate. Non possiamo però fare a meno nel dar termine a questo paragrafo, che ricordare la dottrina del Trendelemburg — “ Nelle costituzioni, dice egli, artificialmente immaginate e non derivanti da elementi storici, e positivi, la legge elettorale è di una decisiva importanza. All'istesso modo che mediante una legge elettorale si può restringere una costituzione apparentemente libera, può questa per essa intieramente dissolversi. Perciò noi vediamo come i partiti fanno esperimenti colla legge elettorale e la formano in sensi diametralmente opposti, conciosiacchè in essa si possono celare molti tranelli. ¹⁾ „

§ 40.

Composizione della Camera dei deputati.

La Camera elettiva, dice lo Statuto, è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge ²⁾.

Il presidente, i vice presidenti ed i segretari della Camera dei deputati son da essa stessa nominati nel proprio seno, al principio di ogni sessione, per tutta la sua durata ³⁾.

Il termine, che decorre da una elezione generale ad un'altra elezione generale ⁴⁾, si chiama legislatura.

Il termine, nel quale le Camere esercitano il loro potere, si chiama sessione; quindi in una legislatura vi sono più sessioni.

¹⁾ D. n. 5. 207.

²⁾ Art. 39 St. Cost. V.

³⁾ Art. 43, St. Cost.

⁴⁾ Art. 9. 42 dello Statuto.

Lo Statuto non dice, se la Camera dei deputati debba rinnovarsi per intero, o per parte, ma questo silenzio riunito alle disposizioni dell' art. 42, cioè che i deputati sono eletti per cinque anni, ed il loro mandato cessa allo spirare di tale termine importa la necessità, che la Camera si rinnovi per intero, e così è stato generalmente inteso ¹⁾.

Questo sistema è stato quasi generalmente accolto, dapoi ch'è si è sperimentato essere molto dannosa la rinnovazione per parte; i Deputati rimasti opprimerebbero i nuovi, e le idee progressive non potrebbero giammai trionfare. Così gravi inconvenienti avvennero in Francia dopo il 1795, quando in esecuzione della costituzione del 3 fruttidoro anno III la rinnovazione si faceva per parte ²⁾.

§ 41.

Prerogative dei Deputati.

1. I Deputati, al pari dei Senatori § 42 N. 2 non sono sindacabili per le loro opinioni.

¹⁾ La rinnovazione per intero è stata accolta in Prussia, in Norvegia, in Isvezia Cost. 1866 in Inghilterra.

Nel Belgio si rinnova per metà ogni due anni, salvo il caso in cui è sciolta, nel quale caso si rinnova per intero.

Lo stesso ha luogo nei Paesi Bassi.

Nel Lussemburgo la rinnovazione si fa per metà ogni tre anni, salvo il caso di scioglimento. Allorchè il mandato dei membri di un'assemblea non ha che la durata di uno o due anni, non può essere seria questione tra il rinnovamento intero ed il parziale; quest'ultimo modo non può essere reclamato da alcuno.

HERDORF *Bull. de la soc. de legis. comp.* 3. ann. n. 2 Genn. 1872.

²⁾ Art. 53. — L'uno e l'altro consiglio è rinnovato in ogni anno per un terzo. — Non è conveniente, scrive Lanzellotti, rinnovare per intero in una sola volta un corpo di molti membri. Esso sarebbe sempre principiante nell'esercizio delle sue funzioni, e soggiacerebbe agl'imbarazzi della inespertezza.

LANZELLOTTI — Note 6 e 7 al progetto di costituzione della Repubblica Napoletana — 1799, e nota all' art. 101 della costituzione del 1821 per le due Sicilie.

2. Il deputato durante la sessione non può essere arrestato per causa penale ¹⁾, eccetto i seguenti casi.

a) Di flagrante delitto.

b) Di autorizzazione della Camera ²⁾.

¹⁾ P. III S. S. 1848 — art. 45 N. 54.

Alla Camera dei deputati sono state presentate le seguenti quistioni:

1. Il deputato può essere arrestato quando la sessione è chiusa?

2. Si può istruire un processo criminale contro un deputato senza il consenso della Camera?

3. Aperta o chiusa la Camera dei deputati, un deputato può essere sottoposto ad accusa e giudicato senza il consenso della Camera?

4. Se per un reato commesso durante l'ufficio di deputato la Camera non è stata richiesta sul consenso per l'istruzione del processo può lo stesso istruirsi dopo cessato l'ufficio?

5. Se il consenso della Camera è stato richiesto e rifiutato, può il deputato essere processato al cessare delle sue funzioni.

Esse non sono state ancora decise. — Che che ne dicono taluni deputati, in vista dello articolo 45 dello Statuto, è chiaro:

1. Che qualunque deputato può essere arrestato nel tempo che la sessione è chiusa. Epperò noi preferiamo la disposizione dell'articolo 41 della costituzione del 1848, per le due Sicilie, ove è detto. — “ I deputati nei giudizi penali che s'intentassero contro loro non possono essere arrestati senza l'autorizzazione della Camera, cui appartengono.

2. Che si può istruire processo criminale contro il deputato senza consenso della Camera perchè nessuna legge lo vieta.

3. Che aperta o chiusa la Camera dei deputati, nessun deputato può essere accusato o giudicato senza il consenso della Camera, imperciocchè mediante l'accusa un cittadino è tradotto in giudizio, e la frase, durante la sessione della Camera, riguarda solo l'arresto dell'imputato e non la di lui tradizione in giudizio.

4. Che l'impunità non essendo e non potendo essere nello spirito e nella lettera della legge, qualunque deputato al cessare dell'ufficio può essere sempre soggetto a processo ed a condanna.

5. Che il potere legislativo ha il diritto di fare amnistia e di cancellare i reati, ma non può la sola Camera dei deputati sotto la forma di rifiuto di consenso assolvere un colpevole, e quindi malgrado il rifiuto della Camera, il deputato cessato dall'ufficio può essere tradotto avanti l'autorità competente per essere giudicato.

²⁾ P. III. S. S. 1848—art. 45, n. 54.

3. Il deputato non può essere arrestato per causa civile, dalle tre settimane precedenti; sino alle tre settimane susseguenti alla sessione ¹⁾).

Ma se all'apertura della sessione il deputato trovasi in istato di arresto? In Inghilterra è messo in libertà perchè lo interesse privato deve cedere all'interesse pubblico; a noi sembra che tal sistema possa servire l'interesse privato a preferenza dell'interesse pubblico ²⁾).

4. Il deputato non può essere tradotto in giudizio in materia criminale senza il preventivo consenso della Camera ³⁾).

§ 42.

Doveri dei Deputati.

- | | | |
|---------------|---|-----------------------|
| 1. Giuramento | } | come i senatori § 37. |
| 2. Assistenza | | |
| 3. Gratuità | | |

Non di rado la maggioranza della Camera dei deputati è il prodotto della negligenza e della inerzia degli elettori, o dei mezzi di corruzione, che sono nelle mani dei Ministri,

¹⁾ P. III. S. S. 1848—art. 46, n. 54.

²⁾ In Francia l'art. 5. dell'atto costituzionale dell'anno VIII dichiara sospeso l'esercizio dei diritti dei cittadini francesi in istato di fallimento etc., lo art. 51 della Carta, libera un deputato dalla sentenza di arresto. Gli avvicinamenti di queste due disposizioni conducono naturalmente a queste quistioni: Il fallito che non può più essere cittadino potrà egli essere ancora rappresentante del popolo? Basterà, che egli in Francia come in Inghilterra fosse chiamato alla Camera dei Deputati per essere dispensato di pagare i suoi debiti?

PAILLET nota all'art. 51 della costituzione del 1814.

³⁾ P. III. S. S. 1848—Art. 45, n. 54.

tuttavolta ella è considerata come l'espressione dell'opinione pubblica.

CAP. XII.

POTERI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLO STATO ¹⁾

SORGENTI—*St. Cost. Sardo* art. 1.-12. 18. 20. 24. 30.
33. 35. 61. 63. 65. 68. 70. 73. 78. 80.

Cost. Franc.: 1791. N. 1. 6. 7. 14. 16. 18. 20. 21.
28. 37. 40. 48. 49. 52. 54. 56. 57. 71. 91. 93. 99. 101.
103. 106. 125. 135. 136. 139. 140. 142. 143. 153. 157.
162. 178. 196. 198. 200. 208.

Carta Cost. Franc.: 1814 art. 1. 10. 13. 16. 18. 21.
22. 24. 35. 37. 38. 43. 45. 47. 53. 55. 61. 67. 71. 72.

Carta Cost. Franc.: 1830 art. 1. 9. 12. 18. 20. 28. 31.
34. 37. 42. 44. 45. 47. 52. 58. 62. 63.

Cost. Belga: 1831. art. 6. 7. 11. 14. 16. 18. 21. 26.
28. 29. 30. 32. 34. 37. 39. 41. 46. 48. 50. 52. 59. 62.
63. 65. 75. 90. 92. 99. 101. 110. 12. 115. 124. 127. 130.

¹⁾ Tutto il problema consiste nel togliere agli uomini ogni potere arbitrario e nocivo, e nel fare che ogni abuso di autorità sia palesamente conosciuto e inesorabilmente punito.

Cav. p. 17.

Il problema consiste nel costituire la forza pubblica in modo che colui che la comanda non possa abusarne, in modo che essa possa usarsi a garentia della legge e del diritto e non contro la legge e contro il diritto.

Cost. Spag.: 1845. art. 2. 68. 11. 24. 26. 32. 34. 38. 40. 46. 66. 69. 71. 75. 77. 79.

Cost. delle due Sicilie: 1848. art. 3. 6. 8. 10. 12. 14. 17. 19. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 35. 37. 38. 40. 43. 47. 55. 60. 61. 63. 66. 74. 76. 81. 85. 86.

St. Cost. Sic.: 1848. art. 1. 2. 4. 13. 15. 17. 23. 25. 26. 28. 31. 33. 35. 36. 38. 39. 53. 60. 63. 67. 70. 71. 73. 76. 78. 79. 83. 85. 89. 91. 92. 95. 96.

Stat. Cost. Prussiano: 1850. art. 1. 5. 6. 9. 12. 14. 17. 21. 23. 25. 26. 32. 34. 35. 38. 40. 43. 49. 51. 52. 55. 61. 62. 64. 65. 69. 70. 72. 74. 78. 80. 81. 83. 89. 91. 96. 99. 102. 104. 111.

Cost. Franc.: 1852. art. 1. 4. 14. 16. 19. 26. 29. 30. 33. 39. 41. 43. 46.

§ 43.

Poteri Politici

Profondi pubblicisti hanno adoprato senza distinzione le parole *Diritto*, *Potere*, *Funzione*, *Attribuzione*, *Ufficio* ¹⁾, ciò che non ci pare perfettamente esatto; anzi provenendo da ciò la conseguenza di non conoscersi quale di queste parole risponda propriamente al concetto politico delle costituzioni, ci pare utile un esame accurato su tale materia.

¹⁾ STEGEL *Filos. del Drit.* n. 245 258.

PINH. FERREIRA *Manuale del cittadino.* Dialogo IV.

AARENS *Filos. del Drit.* § III p. 235.

Diritto ¹⁾ — Mentre da ben due mila anni, scrisse Kant nella sua *Critica della ragione pura*, esiste una giurisprudenza, i giuristi cercano ancora una spiegazione del *Diritto*, e noi possiamo aggiungere che malgrado i sommi sforzi del Kant non è data ancora una soddisfacente definizione, tutto chè possa assicurarsi che, essendo in tutte le umane coscienze le nozioni del buono, dell'equo, del giusto, del retto vi deve per necessità essere quella del *Diritto* ²⁾).

La difficoltà di definire ciò che s'intende per *Diritto* proviene dalle diverse specie di diritto ³⁾, forse proviene da che l'idea del diritto non è stata usata ugualmente in tutti i tempi, forse da che taluni han voluto formulare la definizione in considerazione dell'origine del *Diritto*, altri in considerazione del suo scopo, altri in considerazione dei caratteri distintivi, ed altri ancora dei rapporti che ne derivano. Certo, secondo *Ahrens*, una definizione esatta del *Diritto* non esiste ⁴⁾).

Per converso *Comte* scrive — “ Nessuno ignora qual sia “ il significato dell'aggettivo *Dritto* o *Diritto* applicato ad “ una cosa materiale ⁵⁾).

¹⁾ La parola *Diritto* è la traduzione del latino *Directum, Rectum* — presso i Francesi è *Droit*, presso gli Spagnoli *Derecho*, presso gli Alemanni *Recht*, presso gli Scandinavi *Ret*, presso gli Inglesi *Right*; gli Slavi traggono la nozione del *Diritto* dalla idea non già di attitudine ma di verità, *Prawda*.

Non saprebbe dire se più strano o bizzarro sia quanto scrisse DIDEROT nella *Enciclopedia* alla parola *Droit*.

²⁾ *Encycl. mod. m. Droit*.

³⁾ BENTHAM *Traité de législation civile et penal* v. 3. Ch. XIV.

⁴⁾ DIDEROT — *Encyclopedie moderne* v. 3 mot. *Droit*.

⁵⁾ Il senso ordinario degli uomini ha veduto superficialmente l'idea del *Diritto* sotto l'uno o l'altro dei suoi aspetti i più spiccati; però mai non è giunto

“ La stessa parola *diritto* applicata in senso figurato
“ o in un senso morale ha lo stesso significato. Così am-
“ mettendo che il genere umano tende naturalmente verso il
“ suo perfezionamento o la sua prosperità si considera come Di-
“ ritto ogni azione tendente verso tale scopo per il cammino
“ più corto. Si dirà che tale uomo ha il *diritto* di fare tale
“ cosa, per indicare che è utile al genere umano che tale
“ cosa possa essere liberamente fatta per lui e per tutti gli
“ uomini che si trovano nella di lui posizione „ ¹⁾.

Noi troviamo però molte definizioni del *diritto*.

Esso è:

Secondo *Celso*, *ars boni et æqui*.

Secondo *Santo Agostino* — *Sanctio et veluti vox divinae mentis qua Deus juxta eternum fateat et dictat* — Onde il *Liberatore* scrisse — La somma ragione unita alla natura, che è la formula e l'idea del vero il quale nell'eterna verità consiste.

Secondo *Cicerone* — *Ratio perfecta a natura rerum*. Secondo *Krause* — L'insieme delle condizioni esteriori dalle quali dipende la destinazione razionale dell'uomo e dell'umanità, e secondo lo stesso autore nel 1828, l'insieme delle condizioni esterne ed interne dipendenti dalla libertà, e accessorie allo sviluppo della destinazione razionale individuale e sociale dell'uomo e dell'umanità ²⁾.

Secondo l'Enciclopedia moderna. L'arte di discernere il

a comprenderne tutti i tratti caratteristici ed a raccogliarli nel quadro di una giusta definizione.

ARENS *Dirit. nat.* Parte Gener. Cap. 1.

¹⁾ *Traité de legis.* L. I. Ch: X

²⁾ *Filosofia del Diritto.*

bene dal male, di distinguere fra le azioni degli uomini quelle che sono permesse da quelle che devono essere vietate. O l'arte di conoscere e di applicare le leggi. ¹⁾

Secondo *Bentawech*, l'insieme delle condizioni esteriori della vita morale dell'uomo ²⁾).

Secondo *Kant* la consistenza della libertà di ciascuno colla libertà di tutti ³⁾).

Secondo *Ahrens* il Diritto consiste in un certo rapporto in conformità tra gli atti voluntarii di un essere ragionevole e la natura stessa di un essere al quale questi atti si riferiscono ⁴⁾).

Secondo *P. S. Mancini*—Il *Dovere* è la necessità morale di fare voluntariamente il bene, il *Diritto* al contrario è *libertà* o *facoltà* di conseguire e conservare il bene ⁵⁾).

Il Diritto, scrisse *Coquilles*, ⁶⁾ è la regola dei rapporti sociali.

Vi ha ancora chi crede essere il *Diritto*—La ragione di godere delle nostre proprietà (personale, intellettuale ⁷⁾ reale) di famiglia e di cittadino conformemente alle leggi.

¹⁾ *Encyclopédie moder. mot. Droit.*

²⁾ *Trattato del Diritto naturale.*

³⁾ *ABICLET Dir. Nat.* dimostrò che il diritto non può essere ridotto alla forma di consistenza della libertà di tutti.

⁴⁾ *D. N. Cap. 1 § II* dice. Noi intendiamo diritto tutto ciò che è una condizione dello sviluppo umano, in quanto che questa condizione dipende dalla volontà degli uomini—E poscia—Il Diritto consiste nell'insieme delle condizioni necessarie allo sviluppo individuale sociale dell'uomo.

⁵⁾ *Prima lettera scritta a Terenzio Mamiani nel 1841.*

Il bene della personalità umana,

Detto, seconda lettera

⁶⁾ *Les légistes—origine du Droit I p. 4.*

⁷⁾ Malgrado la teoria di *Ahrens* *Dirit. Nat. p. 150* il quale crede che la proprietà intellettuale non entri nel dominio del Diritto.

Potere.—La migliore definizione che noi troviamo del potere è quella di *Dupin*. Il potere in legislazione, scrive costui, è il Diritto di fare, il Diritto di agire, il Diritto di comandare con autorità ¹⁾. Da ciò manifesta la differenza tra Diritto e Potere, il primo esprime il Diritto in genere, il secondo il Diritto in ispecie, cioè il Diritto dell'autorità.

Ma la differenza non è solamente quella enunciata, ve ne ha ancora un'altra più importante, il Diritto in genere è facultativo, ma il diritto dell'autorità, il Diritto che si dice potere è quello che ha l'autorità col peso e coll'obbligo di esercitarlo.

Epperò potere importa Diritto che l'autorità è obbligata di esercitare ²⁾.

Attribuzione.—Questo nome appartiene al *potere delegato*. Le attribuzioni sono accordate da chi esercita la sovranità, e quindi o da chi esercita il potere legislativo, o da chi esercita il potere esecutivo. I poteri della rappresentanza dello Stato non possono considerarsi come poteri delegati, dappoichè la sovranità in atto, ove si comprendono tutti i poteri non è delegata, ma risiede per necessità naturale nella rappresentanza suddetta.

Epperò quella porzione di potere che la rappresentanza o meglio chi della rappresentanza ha il diritto, delega ad autorità inferiori, si dice *attribuzione*.

Anche per coloro, i quali credono che i poteri della

¹⁾ DUPIN — *Manuel des lois de compétence* p. 1 a 19.

²⁾ *Diritti propri* quelli che si esercitano pel vantaggio di chi li possiede. *Diritti fiduciari* quelli che si possiedono con incarico di esercitarli pel vantaggio altrui. Ogni potere politico è fiduciario.

BENTHAM *Trait. de légis.* t. 3. ch. XIV p. 310.

rappresentanza siano poteri delegati dalla nazione, ciò che non è, potrebbe dirsi che l' *attribuzione* è un potere non immediatamente ma mediatamente conferito o delegato dalla rappresentanza dello Stato.

Funzione. — È l'atto dell'esercizio del potere, l'atto proprio a ciascun impiegato per soddisfare i doveri del suo impiego, della sua carica, o la pratica di certe cose attaccate alla carica o all'impiego.

Officio. — Questa parola molto più usata al plurale ha molti significati. Cicerone ha fatto un trattato sugli Uffici, il quale è stato detto l'evangelo della legge naturale.

L'officio propriamente si può considerare come l'obbligo di adempiere le funzioni di una carica, officio è dovere, è il potere o l'attribuzione riguardata dal lato del dovere, anzichè dal lato del diritto. Se il potere è il diritto che deve esercitare un'autorità, l'officio è il dovere dell'autorità ad esercitare i diritti attaccati alla carica ¹⁾.

Da tutto ciò è evidente, che non bisogna confondere i diversi termini: che per poteri politici debbono intendersi quei diritti, che la rappresentanza dello Stato è nel dovere di esercitare.

Epperò i poteri politici secondo alcuni pubblicisti sono:

1. *Potere spirituale* — Noi non ci occupiamo di tal potere, lo stesso non fa e non può fare oggetto dello Statuto Costituzionale. Indivisibile, inalterabile, eterno come lo spirito,

¹⁾ Nella *Encyclopédie moderne*.

“ Si chiamano uffici tutti i titoli che conferiscono il potere ed impongono il “ dovere di esercitare certe funzioni pubbliche. „—Sebbene questa definizione potrà dirsi inesatta, pure basta a fare rimarcare la differenza tra Potere, Funzione, ed Officio.

potendo solo comandare alle coscienze libere come il pensiero, non potendo avere altra forza, che quella dello spirito, non può fare oggetto di alcuna legge temporale, e molto meno di una costituzione ¹⁾).

2. *Potere elettorale*—Esso si esercita dall' universalità dei cittadini capaci per l' elezione dei membri della rappresentanza dello Stato, e noi ne abbiamo abbastanza discorso ²⁾).

3. *Potere costituente*—Dello stesso è stato discorso al § 22 ³⁾).

4. *Potere legislativo* — La maggioranza degli scrittori parla solo di tre poteri, il *legislativo*, l' *esecutivo*, il *giudiziario* ⁴⁾. Il potere legislativo è definito da *Montesquieu*, la potestà di fare, correggere ed annullare le leggi ⁵⁾—da *Dupin*, il diritto di fare la legge; ⁶⁾ secondo *Romagnosi* sarebbe potere determinante, che si esercita colla legislazione ⁷⁾).

5. *Potere esecutivo*—Secondo *Montesquieu*—è la potestà esecutiva delle cose, che dipendono dal diritto delle genti ⁸⁾).

¹⁾ I concordati non essendo altro che trattati tra il potere temporale ed il potere spirituale provano che i due poteri sono e devono essere distinti.

²⁾ § 22, 38—I poteri politici secondo PINEIRO FERREIRA SONO: l' elettorale, il legislativo, il giudiziario, l' esecutivo, il conservatore § 182.

³⁾ BLUNTSCHLI. *Teor. Gen. dello Stato*.

⁴⁾ ARISTOTILE POLIT. IV. 14.

Ogni Stato dice *Kant* racchiude in sè tre poteri, cioè l' unità universale della volontà in triplice persona: il potere sovrano (Sovranità) nella persona del legislatore, il potere esecutivo nella persona del governante (uniformante alla legge) ed il potere giudicante (come agguindicazione del suo di ciascuno secondo la legge) § 45.

C. FRANTZ: *Vorschule zur Physiologie der Staaten* distingue nello Stato quattro poteri: Governativo, legislativo, militare, giudiziario.

⁵⁾ MONTESQUIEU *Esprit des lois* I. 1 p. 17.

⁶⁾ *Sur l' article 20 de la constitution de 1848*.

⁷⁾ *Scienza della Const.* p. 1. Cap. VI, pag. 48.

⁸⁾ *Loc. cit.*

Noi non possiamo accogliere questa limitazione nel potere esecutivo; la non è nei principii della scienza, e molto meno nelle disposizioni del nostro Statuto.

Il potere esecutivo consiste nella facoltà di eseguire e di fare eseguire le leggi emanate dal potere legislativo, a qualunque parte della pubblica amministrazione appartengano.

Così ci sembra erronea la teorica, che il Principe fa la pace o la guerra, spedisce o riceve ambascerie, provvede alla sicurezza dello Stato, previene le invasioni, esercitando il potere esecutivo. Tali atti possono essere, è vero, in rarissime circostanze determinati dal potere legislativo, e si fanno solo dal principe, non già come esercizio del potere esecutivo, ma in forza della costituzione medesima.

Pertanto il potere esecutivo è la potestà di eseguire e di fare eseguire tutte le leggi, che regolano l'amministrazione dello Stato, e che emanano dal potere legislativo.

6. *Potere giudiziario*—Secondo *Montesquieu*—è la potestà esecutrice delle cose che dipendono dal diritto civile—Se questa definizione fosse esatta, visto quanto è stato detto nel numero precedente, il potere giudiziario sarebbe parte integrante del potere esecutivo, e non mai un potere isolato ed indipendente.

La definizione inoltre del *Montesquieu* potrebbe a taluno sembrare censurabile, non comprendendo nelle cose, che dipendono dal diritto civile, le cose che dipendono dalle leggi penali, dalle leggi militari, dalle leggi amministrative, tuttochè secondo la scienza anche le conseguenze del diritto penale o amministrativo si dicono dipendenti dal diritto civile ¹⁾.

¹⁾ SAVIGNY *De Droit des obl.* Ch. 1. § 5.—Les-actions resultants des délits, et aboutissants à une peine sont en dehors de la *naturales ratio* et doivent, par suite, rentrer dans le *jus civile*.—*Idem* § 6.

Èpperò il potere giudiziario si potrebbe definire la potestà di applicare la legge ai fatti dell' uomo in società ¹⁾.

7. *Potere amministrativo.*—Secondo i publicisti, che considerano come potere a parte il potere amministrativo, esso consiste nella potestà di amministrare i beni nazionali, riscuotere le imposte, eseguire il pagamento dei debiti, delle pensioni, degli stipendi a carico dello Stato, fare eseguire i lavori pubblici, provvedere all'agricoltura, al commercio ed alla pubblica istruzione.

Noi osserviamo:

a) Tutto ciò non si può fare dalla rappresentanza medesima, che in esecuzione di legge, quindi non è un potere a parte, ma è una branca del potere esecutivo.

b) Amministrare lo Stato vuol dire governare, quindi quanto s'intende comprendere nel potere amministrativo non sarebbe che parte dello stesso potere esecutivo.

8. *Potere militare.*—Secondo altri publicisti sarebbe ciò che Romagnosi chiama potere costringente, il quale consiste nella potestà di reclutare, ordinare, mantenere e comandare la forza militare ²⁾.

Noi osserviamo:

a) Il contingente, il reclutamento della forza pubblica, sono e devono essere stabiliti dalla legge, dunque reclutare, mantenere, ordinare la forza pubblica, è eseguire la legge e fa parte del potere esecutivo.

¹⁾ BLUNTSCHLI respingendo tale definizione dice — L'essenza del potere giudiziario non è quella di giudicare ma quella di proteggere e di mantenere il diritto, essa non sta *in judicio* ma *in jure*.

L. VII. Cap. VII, p. 448.

²⁾ V. note prec.

b) Il diritto di comandare la forza pubblica colle norme e colle condizioni stabilite dalla legge, non può costituire un potere a parte, ma un semplice ufficio.

c) La forza pubblica non serve che a fare eseguire la legge, a conservare l'ordine pubblico e la sovranità della nazione, il comando dunque della medesima non è che il mezzo, onde il diritto di fare eseguire la legge è costituito in potere efficace ¹⁾.

9. *Potere reale.* — Altri publicisti finalmente riconoscono un potere reale, che Romagnosi dice prerogativa reale, e che Benjamin Costant definisce :

“ Il potere regolatore degli altri poteri , che inviolabile ed irreprensibile risiede nella persona del re è l' autorità neutra, è la forza superiore, che rimette al suo posto tutti coloro, ch' esercitano gli altri poteri, allorchè se ne allontanano ²⁾.

Forse un potere di simile natura affidata a persona che non partecipi ad altri poteri potrebbe esistere e riuscire utile allo Stato, secondo l' idea del Romagnosi nel creare un potere moderatore. ³⁾ Ma tale potere non è esistito ancora sotto

¹⁾ Ed è pregevole l' art. 38 n. 262 dello Stat. Pruss., il quale espressamente vieta alla forza armata di deliberare e di riunirsi senza ordine.

²⁾ È piuttosto di fatto che di diritto, che la costituzione inglese stabilisce a neutralità del potere reale. Questa neutralità vi si è introdotta per la forza delle cose, e perchè essa è una condizione indispensabile, un risultato necessario di ogni monarchia costituzionale; così vi sono nella costituzione inglese alcune prerogative reali incompatibili con questa neutralità, e che non saprebbero servire di regola ai popoli, chiamati a godere del ben fatto della libertà sotto la monarchia.

PAILLET *sur l'art. 13, de la const.* 1814, p. 9132.

Il CAVAGNARI confutando l' opinione del Costant, conchiude, il potere reale non è e non può essere un potere neutro, p. 169.

³⁾ V. note prec.

alcun governo, e non esiste in forza del nostro Statuto, appunto perchè il re partecipando a tutti i poteri non può considerarsi come neutro o moderatore per l'esercizio di alcun potere.

A nostro intendimento il potere reale esiste, ma è quello che comprende tutti i diritti, che designatamente sono dati al re della costituzione, e che il potere legislativo non può imutare ¹⁾).

§ 44.

I poteri politici secondo lo Statuto Costituzionale Italiano.

Lo Statuto non accenna che a due poteri — Potere legislativo e potere esecutivo ²⁾).

¹⁾ Noi non abbiamo tenuto conto dell'opinione del Romagnosi, che nei suoi progetti parla di—1° Potere determinante si esercita colla legislazione — 2° Potere operante si esercita coll'amministrazione—3° Potere moderatore si esercita colla conservazione delle attribuzioni—4° Potere postulante si esercita col patrocinio politico e civile — 5° Potere giudicante si esercita colle procedure e coi giudicati di qualunque ordine, salva l'esecuzione all'autorità del governo — 6° Potere costringente si esercita colla forza e colle armi—7° Potere centrificante si esercita colla fede pubblica—8° Potere predominante si esercita coll'opinione pubblica nazionale.

ROMAGNOSI P. I. Cap. VII, p. 47

²⁾ P. III. S. S. Art. 3. 5. n. 14. 56. 57. 102.

D'ordinario il governo si compone di due parti principali. Il potere legislativo ed il potere esecutivo.

FODERÈ I. c. p. 24.

Il potere esecutivo non è soltanto incaricato di porre in atto i voleri del potere legislativo, ma si di applicar la legge alle liti che sorgono tra privati non che ai misfatti ed ai delitti che questi possono commettere. Laonde esso si compone di due elementi il potere amministrativo ed il potere giudiziario.

Idem p. 27.

Se nell' art. 56, dice — Un progetto di legge rigettato da uno *dei tre poteri* legislativi, non potrà etc. ¹⁾ tale disposizione deve ritenersi erronea, poichè non vi ha che un solo potere legislativo ²⁾ esercitato da tutti i componenti la rappresentanza.

Però avendo lo Statuto attribuito molti diritti al re, altri alle due Camere, sorge dubbio se tali diritti sieno o no altrettanti poteri, poichè il diritto differisce dal potere, siccome abbiamo noi dimostrato ³⁾.

Epperò ammessa la definizione già stata fatta i poteri non sarebbero più nè due, nè tre, nè quattro, ma molto di più come vedremo appresso, è necessità classificarli, ed essendo i poteri i diritti che si devono esercitare dalle autorità, che costituiscono la rappresentanza dello Stato, noi stimiamo utili classificarli sotto lo stesso nome delle autorità.

Pertanto da che la rappresentanza della nazione, secondo i termini dello Statuto, ha

L'autorità reale.

L'autorità legislativa.

L'autorità esecutiva.

L'autorità parlamentare

Consegue:

1. Che tutti i diritti devono esercitarsi dalle dette quattro autorità, e distinguendo quelli che si esercitano da ognuna, si trova manifesta la loro classificazione.

¹⁾ P. III. S. S. Art. 56, n. 113.

²⁾ P. III. S. S. Art. 3, n. 14.

³⁾ § 43.

2. Che dicendo diritti, che si esercitano dall' autorità, si comprende il dovere dell' autorità ad esercitare tali diritti.

È perciò che noi invece di parlare di potere parliamo di autorità.

Ma in tal guisa, esclamano alcuni, mentre dappertutto si reclama un potere giudiziario forte, libero, indipendente, lo si tramuta in organo, in agente di cui si serve la rappresentanza per lo svolgimento dell' azione governativa!

Questo è giusto, dicono altri, ma tutti i diritti della rappresentanza dello Stato non si possono considerare che come appartenenti al potere legislativo, o come appartenenti al potere esecutivo ¹⁾.

¹⁾ I poteri costituiti, cioè i poteri stabiliti dalla costituzione, sono necessariamente due, il potere legislativo ed il potere esecutivo. Essi possono essere riuniti, come lo erano in Francia prima del 1789. Essi possono essere separati come lo sono stati d' allora in poi.

Il potere legislativo è quello che fa la legge. Esso è oggi diviso tra l' imperatore per la proposizione e la sanzione: il corpo legislativo per la discussione ed il voto, il Senato per la verifica costituzionale.

Il potere esecutivo è quello, che ha per obbietto la promulgazione e l' esecuzione della legge. Esso appartiene senza divisione al solo imperatore.

Al di fuori di questi due poteri, la costituzione, che ci regge, non ne riconosce altri nè espressamente, nè implicitamente. Tuttavolta è prevalso l' uso di designare sotto il nome di potere l' insieme della gerarchia giudiziaria. Quest' uso ci sembra contrario ai dati della teoria, non meno che alle disposizioni costituzionali.

In teoria, è difficilissimo di ammettere più di due poteri, quello che fa la legge, e quello che l' applica.

In diritto positivo è certo, che la costituzione in vigore non dà all' autorità giudiziaria la qualifica di potere. Le costituzioni medesime che l' hanno così qualificato, e particolarmente quelle del 1848, l' hanno quasi sempre legato al potere esecutivo, sia per la sua origine, sia pel suo modo d' istituzione.

L' idea di un potere giudiziario distinto dagli altri due poteri rimonta a Montesquien, che ammettendo questa celebre divisione, avea in mira piuttosto l' interesse dei giudicabili, che l' esattezza ed il rigore dei principii. Senza dub-

1. Noi non pensiamo, che tanto in teoria quanto in pratica i poteri costituiti sieno due e non possano essere che due.

bio l'indipendenza del giudice, è una garentia preziosa e necessaria, ma la si può ottenere, siccome nella costituzione attuale, mercè la legge d' inamovibilità, senza bisogno di falsare la lingua politica e mancare alla logica.

In breve l' autorità giudiziaria non forma e non deve formare un terzo potere. Per la sua natura e pel suo scopo, ella è attaccata essenzialmente al potere esecutivo, ella ne è una branca come l' autorità amministrativa, ma per motivi di utilità sociale essa è stata resa più indipendente.

L' autorità amministrativa è l' attributo essenziale, l' istrumento principale del potere esecutivo. Mercè la medesima il potere esecutivo si mette in contatto coi particolari, trasmette loro i suoi ordini, studia i loro bisogni e riceve i loro reclami.

Qualche volta l' autorità amministrativa è stata distinta dall' autorità governamentale, riserbando a quest' ultima i rapporti internazionali o di ordine puramente politico. Questa distinzione, che non è fondata sopra alcun testo legislativo o regolamentare, ci sembra mancare di utilità pratica. I rapporti internazionali o di ordine puramente politico, sono senza dubbio estranei al diritto amministrativo propriamente detto; ma l' autorità, che vi presiede, è quella stessa, che provvede ai rapporti coi particolari. In verità le persone possono essere differenti per le diverse funzioni, ma esse si riattaccano tutte al medesimo principio, al medesimo spirito, al medesimo potere. Esse sono tutte l' emanazione e l' espressione del potere esecutivo.

L' autorità amministrativa è quella porzione di potere esecutivo, la quale è incaricata di assicurare l' applicazione delle leggi d' ordine pubblico.

L' autorità giudiziaria ha nelle sue attribuzioni l' applicazione delle leggi di ordine puramente privato, e di quelle di ordine penale. In altri termini il demanio della prima comprende i rapporti del governo coi governati, mentrechè quello della seconda abbraccia i rapporti dei governati tra loro, e come conseguenza alla repressione per la infrazione alle leggi, che regolano tali rapporti.

Questa doppia definizione incontestabile in teoria dà luogo in pratica a frequenti e vive controversie, a cagione dei contatti numerosi dell' ordine pubblico e dell' ordine privato, della difficoltà di stabilire tra loro una separazione netta e precisa della molteplicità e dell' incoerenza delle leggi, che hanno statuito sulle questioni di competenza.

CABANTOUS *Répert. écrit, sur le Droit pub. et adm.* not. prèl. p. 18, n. 10.

LAFERRIÈRE parlando della Costituzione francese del 1852 dice—L' imperatore è il capo del potere esecutivo cioè del governo, della amministrazione della giustizia — p. 120.

Infatti in Francia la potestà che aveva l'Imperatore di dichiarare la guerra, di fare trattati, ¹⁾ di far grazia, ²⁾ di dichiarare lo Stato di assedio, ³⁾ di nominare senatori, e molti altri diritti o poteri non sono e non possono intendersi compresi nè nel potere legislativo, nè nel potere esecutivo.

Noi siamo convinti, che l'ordinamento della rappresentanza dello Stato può comprendere la costituzione di una autorità giudiziaria forte, libera ed indipendente, ed in tal caso la magistratura verrebbe a far parte della rappresentanza medesima.

2. Noi siamo inoltre di avviso, che elevare la gerarchia a parte della rappresentanza dello Stato, dovrebbe riuscire utile alla società ⁴⁾.

1) P. III. Const. Fr. 1852—Art. 6. N. 56. 57. 102.

2) P. III. Const. Fr. 1852—Art. 9. N. 214.

3) P. III. Const. Fr. 1852—Art. 12. N. 255.

4) P. III. Const. Fr. 1852—Art. 20. N. 14.

Non vi ha libertà se il potere di giudicare non è separato dal potere legislativo e dal potere esecutivo.—Unita al potere legislativo il potere sulla vita e libertà dei cittadini sarà arbitrario; unito al potere esecutivo, il giudice avrà la forza di un oppressore, e non avrà alcuna autorità superiore che potesse reprimere i suoi travimenti o i suoi errori.

MONTESQUIEU *Espr. des lois liv. 1. Ch. VI.*

Ogni costituzione è una chimera senza un potere giudiziario.

BRUNIALTI—La funz. polit. del pot. giud.

Più che il parlamento ciò che protegge la libertà dei cittadini è il potere giudiziario, che penetra ed abbraccia tutta la sfera del diritto.

FISCHEL. *La Const. d'Angleterre* la produzione I.

Un popolo presso cui il potere giudiziario non è indipendente, un popolo presso cui un'autorità qualunque può influire sui giudizi, dirigere forzare l'opinione dei giudici impiegare contro l'innocente, che essa vuol perdere le apparenze della giustizia; e nascondersi dietro le leggi per colpire colla loro spada le sue vittime, e in una situazione più infelice, più contraria al fine ed ai principii dello Stato sociale, che l'orda selvaggia delle rive dell'Ohio, il beduino del deserto.

BENJAMIN-CONSTANT *Esquisse de constitution* p. 250.

3. Ma per lo Statuto costituzionale malgrado, l'opinione del *Castiglione* ¹⁾, noi non troviamo costituito un potere giudiziario, l'autorità giudiziaria, non è compresa nelle autorità politiche che compongono la rappresentanza dello Stato, essa non ha che un potere delegatole dalla rappresentanza suddetta. Anzi a distruggere ogni idea di potere troviamo scritto nello Statuto.

a) *Ordine* e non potere giudiziario ²⁾.

b) La giustizia emana dal re ³⁾.

c) La giustizia si amministra a nome del re ⁴⁾.

d) I giudici sono istituiti e nominati dal re ⁵⁾.

e) L'organizzazione giudiziaria può modificarsi, o mutarsi a volontà dell'autorità legislativa, e non mai come gli altri corpi formanti la rappresentanza dello Stato ⁶⁾.

f) Le leggi obbligano i giudici a motivare i loro giudizi ⁷⁾.

g) Non sono i soli giudici istituiti e nominati dal re, chiamati a giudicare, vi sono alcuni casi in cui giudicano le camere dei senatori e dei deputati ⁸⁾, o i giurati ⁹⁾, o i consigli di prefettura ¹⁰⁾, o il Consiglio di Stato.

1) M. P. t. 2. p. 205, n. 4.

2) Al n. 16 della Cost. Fr. 1791, sta scritto — Il potere giudiziario è delegato ai giudici eletti a tempo del popolo.

Al n. 156 — Il potere giudiziario non può in alcun caso essere esercitato dal corpo legislativo nè dal re.

Il Cavagnari nel Nuovo Diritto degli individui e dei popoli lo riguarda come ordine p. 221. 236.

3) P. III. S. S. 1848—Art. 68, n. 156.

4) P. III. S. S. 1848—Art. 68, n. 156.

5) P. III. S. S. 1848—Art. 68 e 69, n. 156.

6) P. III. S. S. 1848—Art. 60, n. 162.

7) Codice di Proc. civ.—Art. 360.

8) P. III. S. S. 1848 — Art. 36 a 60, n. 1. 14. 17. 18. 20. 28. 40. 48. 49. 52. 53. 54. 91. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 113. 178. 234. 273. 276.

9) Codice Proc. Penale art. 486 a 510.

10) Legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865.

Il dichiarare i giudici inamovibili dopo tre anni di esercizio ¹⁾ può servire a dare ai medesimi un'ombra d'indipendenza, ma non basta ad elevarli ad autorità, a potere libero ed indipendente ²⁾.

Noi vediamo a parte a parte, come i diritti, che alcuni publicisti comprendono nel potere militare o nel potere amministrativo, entrano piuttosto nei diritti attribuiti all'autorità reale, ed all'autorità esecutrice, e che vi ha un'autorità parlamentare quasi generalmente trascurata ³⁾.

¹⁾ P. III. S. S. 1848—Art. 69. N. 157.

²⁾ L'inamovibilità garentita ai giudici dalla carta costituzionale del 1814, art. 58, può rimanere illusoria, sia pel ritardo d'istituzione, sia per traslocamenti, sia per soppressione di officio, o per novella organizzazione, sia per dimissioni presunte, o per facilità di destituzione censoria.

È vero, che a questo riguardo e per la conservazione di questo diritto costituzionale non esiste alcuna giustizia neppure in fatto di amministrazione, e che il potere non vede là, che un semplice interesse a regolare per atto amministrativo?

BAVAUX *examen de la legislation criminelle.*

PAILLET *loc. cit.* p. 1126, n. 4.

LANZELLOTTI *Com. al § VII della Costituzione di Polonia 1791.*

Sebbene l'art. 8 della Costituzione delle Due Sicilie 1848 garentisce la piena indipendenza dell'ordine giudiziario, noi crediamo che in fatto la è meglio garentita dalla Cost. Bel. 1831.

³⁾ Il CASTIGLIONE (*loc. cit.* t. 2. p. 106) scrive.

“ Lo Statuto al pari delle altre carte costituzionali dichiara nell'art. 5, che al re solo appartiene il potere esecutivo. Questa espressione induce in errore molti, i quali attribuiscono al re un *potere di fatto*, che egli ha *solo virtualmente* e come rappresentante *della sovranità nazionale*, e con ciò tolgono al governo costituzionale la sua principale guarentigia, che è quella della *responsabilità del potere esecutivo* e della *irresponsabilità del re*... È vero, che lo Statuto non distingue espressamente il potere del re *da quello dei ministri responsabili*, e sembra anzi confonderli in un solo. Ma chi ne esamini attentamente tutti gli articoli, in cui le *competenze* del re e del potere esecutivo sono definite, comprende facilmente che al re spetta un *potere virtuale* di rappresentanza ed ai ministri il *potere vero di azione*.... Perciò la scienza costituzionale ha adottato la formola,

§ 45.

Autorità Reale.

L' autorità reale si esercita dal re col concorso dei ministri responsabili, e sotto la sorveglianza ed il controllo delle due Camere.

che il re regna ma non governa; regna cioè appone il nome ed il carattere dell' autorità regia ad ogni atto del potere; non governa, perchè i tre uffici del governo, legislativo, giudiziario, ed esecutivo amministrativo sono costituzionalmente delegati ad altre persone..... Quindi il re ha il potere monarchico rappresentativo, i ministri il potere esecutivo. „

Noi non possiamo far eco a queste teorie:

1. Perchè lo Statuto non delega alcun potere ai ministri, e domandando il loro concorso negli atti provenienti dall' autorità reale, conferma, che il potere non risiede virtualmente nel re, ma da lui si esercita in fatto.

2. Perchè la sovranità non si può rappresentare, ma esercitare, ed il re è capo della rappresentanza dello Stato.

3. Perchè l' antica formula il re regna e non governa è erronea: il re regna e governa.

L' antitesi fra governare e regnare è un giuoco di parole. Taluni publicisti intendono che regnare si applichi agli atti fuori responsabilità, laddove governare si riferisca soltanto a quelli che traggono responsabilità. L' uso repudia quest' interpretazione, perchè gli atti del re non possono avere esecuzione, se non sono controsseggnati da un ministro, ed il ministro è sempre responsabile.

La vera differenza tra regnare e governare esiste, ove il diritto è senza lo esercizio a causa d' un impedimento, qual sarebbe la minor età, l' infermità del monarca; in tale caso egli regna e non governa: ma dove al diritto di regnare si unisce l' esercizio, il monarca regna e governa.

FERREIRA p. 159.

4. Perchè l' inviolabilità del re e la responsabilità dei ministri è effetto del principio dinastico, e non induce che il potere si esercita dai ministri e non dal re.

5. Perchè se il re non avesse che un potere virtuale di rappresentanza ed i ministri avessero il *potere esecutivo amministrativo*, il potere di dichiarare la guerra, fare la pace, far grazia etc. etc, che noi distinguiamo col titolo di autorità reale, a chi dovrebbe appartenere? da chi dovrebbe esercitarsi? Il CASTIGLIONE considera come potere esecutivo anche quello di far grazia (p. 114. n. 12). MONTESQUIEU dice potere esecutivo la potestà esecutrice delle cose, che dipendono dal diritto delle genti — V. Nota 163.

Essa comprende i diritti, che lo Statuto attribuisce al Re, e che generano altrettanti doveri.

Essi sono :

1. *Diritto di nominare e revocare i ministri* ¹⁾—Questi sono il mezzo, onde ottenere l'accordo tra i diversi corpi costituenti la rappresentanza dello Stato; ove il re non sia riuscito in tale accordo per mezzo dei ministri esistenti può revocarli nominando altri, che potessero essere più acconci ad ottenere la conciliazione.

Il re però non può revocare i ministri senza nominarne altri, è suo dovere ed è necessità, che fossero nominati i ministri responsabili.

2. *Diritto di nominare i Senatori* ²⁾—Questo è un diritto, il cui esercizio non è puramente facoltativo, il re non può lasciare deserta la Camera dei Senatori, egli ha dunque la facoltà di nominarne quanti ne vuole, ma egli deve nominarne alcuni. Con tal mezzo egli concorre a compiere e completare la rappresentanza dello Stato.

3. *Diritto di nominare il Presidente ed il Vice-Presidente del Senato* ³⁾, ciò che importa poi in pari tempo il dovere di nominarli — Con tal mezzo egli conserva l'ordine e l'influenza nelle discussioni e nelle deliberazioni della Camera del Senato.

4. *Diritto di convocare le Camere*; ma egli in pari tempo ha il dovere di convocarle almeno una volta in ogni anno ⁴⁾.

¹⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 65, n. 93.

²⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 33, n. 14.

³⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 35, n. 14.

⁴⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 9, n. 21.

Così egli può riunire la rappresentanza dello Stato nelle occasioni, e nei momenti più opportuni.

Lo statuto Sardo non stabilisce in quale luogo, in quale città deve riunirsi il parlamento. Ciò non è di poca importanza in alcune contingenze. Secondo la Cost. Fr. 1791 n. 104, il corpo legislativo aveva il diritto di designare il locale delle sue sedute. La Costituzione Belga all'art. 70 stabilisce — Le camere si riuniscono di pieno diritto ciascun anno nel secondo martedì di novembre, tranne, chè non fossero state riunite anteriormente dal re.

5. *Diritto di prorogare le sessioni delle Camere, e dovere, ad un tempo di riconvocarle infra l'anno* ¹⁾).

Allorchè il re ed i ministri non riescono a trarre le Camere nel loro disegno, possono prorogarne le sessioni nella speranza, che i deputati ed i senatori tornando ai rispettivi paese potessero consultare la pubblica opinione, e conformemente alla medesima rafferinarsi nel loro consiglio, o smetterlo ²⁾).

6. *Diritto di sciogliere la Camera dei deputati; ma in tal caso egli ha il dovere di convocarne un'altra nel termine di quattro mesi* ³⁾).

Lo scioglimento della Camera dei deputati, che può sem-

¹⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 9. n. 21.

²⁾ Se il re ha il diritto di nominare i Senatori, di convocare la Camera quando vuole, di prorogarne le sessioni quando vuole, se possono essere deputati impiegati e stipendiati del governo, non potrebbe questo tenere aperte le camere durante l'intero anno?

Ma quali deputati potrebbero restare alla Camera durante interi anni, se toglie i governativi o altri consiglieri stipendiati del governo? Ed in tale caso chi farebbe le leggi?

V. P. III n. 14. 20. Stat. Sic. 1848 e Cost. Francese 1852.

³⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 9. n. 21.

pre aver luogo, ove lo accordo fra le Camere ed il re fosse impossibile, importa appello al giudizio della Nazione; questa deve giudicare sulla divergenza dei diversi membri della rappresentanza.

Se essa vuole sostenuta la opinione della maggioranza della Camera dei Deputati, ne rieligge i membri; se ella la vuole respinta, eligge deputati diversi.

Taluni hanno creduto, che il diritto di sciogliere la Camera dei deputati, che importa lo annullamento della elezione nazionale, sia un diritto eccessivo, e per questa ragione non fu desso accordato dalla costituzione francese del 1791, e dalla costituzione siciliana dal 1848 ¹⁾; e se la costituzione Belga accorda al re il diritto di sciogliere le Camere, essa richiede, che l'atto medesimo di scioglimento contenga la convocazione degli elettori, dovendosi le Camere riunire, fra due mesi.

Tuttavolta sia per l'interesse dinastico, sia perchè l'atto, col quale si fa appello al giudizio della nazione, non può essere offensivo per la medesima, il diritto di sciogliere le Camere è stato accordato al Re da quasi tutte le costituzioni monarchiche. *Beniamin Costant*, svolge tutti gli argomenti ²⁾ per giustificare, che il diritto di sciogliere le Camere accordato al re, è necessario al pubblico bene; *Mably* riferisce, che Guglielmo III, dimostrava alla Principessa Anna, che a forza di proroghe e di scioglimenti potevano impedire le rivoluzioni ed avere il tempo di assicurarsi a poco a poco la maggioranza dei suffragi per le loro vedute ³⁾.

¹⁾ P. III. Cost. Fr. 1791. N. 21.—Stat. Sicil. art. 33, n. 14.

²⁾ *Exquisse de const.*

³⁾ *MABLY droit public.*

7. *Diritto di rappresentare lo Stato in faccia alle potenze straniere* ¹⁾).

Ogni Stato costituito è una persona che non può stare nè conservarsi sola ed isolata.

La rappresentanza della personalità giuridica dello Stato deve creare e mantenere rapporti e relazioni colle altre personalità giuridiche sia della stessa natura e quindi esterne, sia di natura inferiore e quindi interne. Tutto ciò non potendo farsi unitamente da tutti i membri della rappresentanza, il diritto a rappresentare la nazione per tali atti non può appartenere, che al capo dello Stato, al capo della rappresentanza medesima, molto più che a lui incombe il dovere di vegliare non solo alla sicurezza interna, ma eziandio alla sicurezza esterna dello Stato.

Come conseguenza di questo diritto il Re invia Ministri, Ambasciatori, Plenipotenziari presso le potenze straniere come organi a creare ed a mantenere le reciproche relazioni.

8. *Diritto di dichiarare la guerra* ²⁾).

Il caso d'intimare la guerra, o di rispondere a pari dichiarazione, il caso di pronta ostilità, o di pronta difesa richiedono, che da un solo dipenda il risolvere e l'operare, molto più che tali opere debbono farsi con piena maturità e conoscenza di causa, e senza pubblicità, la quale potrebbe riuscire dannosa alla nazione medesima.

Il diritto di dichiarare la guerra non porta con se il diritto di accrescere l'armata e di fare spese non consentite dal potere legislativo; il re dunque dichiarando la guerra è nel do-

¹⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 5, n. 56. 57. 102. 163.

²⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 5, n. 56. 57. 102. 153. 154.

vere di richiedere alle Camere i sussidî necessarî, onde portarla a buon fine.

9. *Diritto di fare i trattati di pace, d' alleanza, di commercio ed altri* ¹⁾.

Come conseguenza degli esposti principîi il diritto di conchiudere i trattati di pace e d' alleanza non può appartenere che al capo dello Stato ²⁾.

¹⁾ P. III. S. S. 1848. — Art. 5. N. 56. 57. 102. 155. Alcuni scrittori pensano che la stessa rappresentanza dello Stato non possa cedere alcuna parte del territorio nazionale, poichè non ha mai tale mandato dalla Nazione.

FERREIRA § 894. — Ma l' articolo 5. dello Statuto non ammette tale difficoltà.

²⁾ Per una deviazione inesplicabile dei propri principîi dice il PAILLET la nostra costituzione consolare, tuttochè avesse in mira annientare tutto il potere rappresentativo, investiva nondimeno le assemblee, che essa chiamava rappresentative del diritto di pronunziare la conclusione dei trattati. Questa prerogativa non serve che a sollevare il disfavore verso i rappresentanti di un popolo. Dopo la conchiusione di un trattato, il romperlo è sempre una risoluzione violenta ed odiosa; è in certo modo un infrangere il diritto delle nazioni; che non comunicano fra di loro se non per mezzo dei loro governi.

La conoscenza dei fatti, manca sempre ad una assemblea; essa non può in conseguenza esser giudice della necessità di un trattato di pace. Quando la costituzione ne la fa giudice, i ministri possono circondare la rappresentanza nazionale dell' odio popolare. Un solo articolo gettato con destrezza in mezzo alle condizioni di pace, mette un' assemblea nell' alternativa, o di perpetuare la guerra, o di sanzionare disposizioni, che attentino alla libertà o all' onore. L' Inghilterra merita ancor qui di servirci di modello; i trattati sono esaminati dal parlamento, non per rigettarli od ammetterli, ma per determinare se i ministri hanno adempiuto il lor dovere nelle negoziazioni. La disapprovazione del trattato non ha altro risultato se non la dimissione o l' accusa del ministro, che ha mal servito il suo paese. Questa quistione non allarma la massa del popolo desiderosa di riposo contro l' assemblea, che sembrerebbe volergliene disputare il godimento; e questa facoltà mette in guardia i ministri quante volte devono conchiudere dei trattati.

Del resto il diritto di conchiudere trattati non dà ai ministri il diritto d'incatenare la libertà civile o religiosa.

PAILLET p. 948, nota all' art. 14, della cost. franc. 1814.

Epperò il re deve darne notizia alle Camere, tostochè lo interesse e la sicurezza dello Stato il permettono, ed unendovi le comunicazioni opportune; e ciò appunto perchè le Camere potessero giudicare sul buono o sul cattivo operato dei ministri.

Anzi pei trattati, che importino un onere alle finanze, o una variazione nel territorio dello Stato, la semplice notizia alle Camere non basta, i trattati suddetti non possono avere effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere ¹⁾).

Allorchè gli Stati saranno fondati sulle basi naturali da noi accennate, nessuna cessione, nessuna variazione potrebbe più aver luogo, poichè essa distruggerebbe un principio naturale.

Ma se ancora i trattati possono riguardare variazione di territorio, ed onere nelle finanze, le Camere devono considerare, che immensamente pericoloso è il respingere un trattato consentito dal re, che ha per lo meno un interesse dinastico, ed il miglior partito ordinariamente è quello di approvare il trattato, e censurare o accusare o condannare il Ministro responsabile ²⁾).

19. *Diritto di costituire il Senato in alta Corte di giustizia*; ³⁾ onde giudicare i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, i reati in officio, di cui i ministri possono essere accusati dalla Camera dei deputati, ed i reati di cui possono essere accusati i Senatori ⁴⁾).

¹⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 5, n. 56. 57. 102. 103.

²⁾ Vedi note *prec.*

³⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 36, n. 173,

V. § 48, n. 10, per le svariate quistioni intorno all'alta Corte di giustizia.

⁴⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 57, n. 54.

Noi parleremo altrove dell'importanza e dell'ufficio dell'alta Corte di giustizia, qui è d'uopo esaminare se accanto a tale diritto esista un dovere cioè, se lo Statuto lascia al pieno arbitrio del re costituire il Senato in alta Corte di giustizia, o è dovere di farlo nei casi contemplati dallo Statuto medesimo.

Molti asseriscono essere esclusivamente un diritto; il Ministero italiano uniformemente ad una decisione della Cassazione di Torino 6 Luglio 1848; ha tale opinione seguito, talmentechè tutti i crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato sono stati giudicati dalle Corti di Assisie del Regno, anzichè dal Senato costituito in alta Corte di giustizia ¹⁾.

Altri distinguono diversi casi. Si tratta di giudicare i Senatori? Il Senato non ha bisogno del decreto reale di convocazione, perchè in tale caso non è applicabile l'art. 36 ma l'art. 37 dello Statuto, e tale interpretazione è autentica imperciocchè l'art. 3 del regolamento dell'alta Corte del 1868 dice — “ Pervenendo al Senato una comunicazione del governo, od una querela, o denuncia contro uno dei sui membri come incolpato di un reato, il presidente dichiara con una ordinanza che, il Senato è costituito in alta Corte di giustizia in virtù dell'art. 37 dello Statuto—Così s'intende che il

¹⁾ Sull'importanza della quistione V. Guizot. *Dei mezzi di governo e di opposizione nello stato attuale della Francia* p. 82.

FERREIRA intende che ove si tratti di alta Corte di giustizia *rationem dignitatis* se il re non convoca l'alta Corte ogni processo è paralizzato, se si tratta di alta Corte di giustizia *ratione delicti* se il re non riunisce l'alta Corte, procede la Corte di Assise, ma sempre all'arbitrio del re.

Precis de droit publ. et adm. 2^a appendice p. 657.

Senato pei suoi membri è Corte permanente di giustizia ¹⁾.

Si tratta di giudicare i ministri? Malgrado la lettera dell'art. 36 il decreto reale di convocazione non è necessario, l'accusa fatta dalla Camera dei deputati basta a costituire il Senato in alta Corte di giustizia ²⁾.

Si tratta di reati contro la sicurezza dello Stato? Il decreto è necessario, dice *Nocito* ³⁾, la Corte di Assise è la giurisdizione ordinaria per simili reati, è il decreto del re, che può fare una eccezione. Il decreto non è necessario dice *Legravevend* ⁴⁾ imperciocchè la Camera dei pari primo corpo politico non potrebbe senza mancare al suo dovere trascurare di punire grandi colpevoli. Bisogna distinguere dice *Henrion de Pansey* ⁵⁾ le cospirazioni azzardate di uomini oscuri senza influenza e senza mezzi, dalle cospirazioni o attentati di uomini che all'audace ambizione ed alle risorse della politica riuniscono il genio del male e minacciano seriamente la società di una intiera sovversione.

Malgrado il nostro rispetto per tali autori, e malgrado la giurisprudenza noi non sappiamo uniformarci a tali dottrine.

Gli art. 36 e 37 dello Statuto sono concepiti così:

“ 36. Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla camera dei deputati. „

1) Atti del Parl. Cam. dei Senat. tornate 12 Mag. 1863.

NOCITO. *Del Senato costituito in alta corte di giustizia* § 24.

2) NOCITO § 27.

3) § 25.

4) *Trait de la legis. crim.* V. II. C. XII. sect. 1.

5) *De l'aut. judit.* v. 2, c. 30.

“ 37 Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso solo è competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Ebbene, vuolsi che pei Senatori sia applicabile l'art. 37 anzichè l'art. 36, in tale caso il Senato giudica dei reati dei senatori come Senato, non come alta Corte di giustizia, perchè è per l'art. 36 e non per l'art. 37 che il Senato è costituito in alta Corte di giustizia. Ma se è forza che il Senato giudichi come alta Corte, esso non può trasformarsi che ai termini dell'art. 36 cioè per decreto reale.

Aggiungi, l'art. 48 dello Statuto prescrive — “ Le sessioni del Senato e della Camera dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. — Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono interamente nulli. „ — Così il Senato non potrebbe mai sedere per giudicare senza un ordine, un decreto del re; cioè quel decreto, che ai termini del detto art. 36 deve costituire il Senato in alta Corte di giustizia.

In fatto poi sta che nè in Francia, nè in Italia si sia mai il Senato costituito in alta Corte di giustizia senza il decreto reale.

A riguardo dei ministri la difficoltà è più seria imperciocchè essi sono contemplati dall'art. 36 e non dall'art. 37 e se fosse stato vero il principio che l'atto di accusa costituisse di diritto il Senato in alta Corte di giustizia; l'art. 36 non avrebbe detto: — il Senato è costituito in alta Corte di giustizia *con decreto del re* per giudicare i ministri *accusati* dalla Camera dei deputati, — questa disposizione mostra essere necessaria l'accusa, e necessario il decreto.

Nè a nostro intendimento può meglio sostenersi l'opinione del *Pansey*, del *Legraverend*, del *Nocito*, della Cassazione di Torino e di altre Cassazioni a riguardo dei crimini contro la sicurezza dello Stato.

La dottrina del *Pansey* può intendersi *de lege condenda*, non *de lege condita*, la dottrina del *Legraverend* è apertamente contraria all'art. 36 dello Statuto Italiano ed all'art. 33 della Carta francese del 1814 e del 1830, ¹⁾, la dottrina del *Nocito* e della Cassazione di Torino è in urto allo Sta-

¹⁾ Noi crediamo che l'art. 32 della Carta costituzionale francese non è compreso nei termini medesimi dell'art. 36 del nostro Statuto, ma la medesima quistione si è elevata in Francia e la prima volta fu nei momenti terribili del 1815 trattandosi la celebre causa del Maresciallo Ney avanti il Consiglio di Guerra—*Dupin* diceva. “ Egli è accusato di delitto di alto tradimento, e di avere attaccato la Francia ed il governo a mano armata—Ebbene, l'art. 33 della Carta positivamente dice, che la Camera dei pari conosce i crimini di alto tradimento e gli attacchi contro la sicurezza dello Stato saranno definiti dalla legge — e che essi non lo sono ancora stati. La quistione è che nessuno esita per l'eccezione di queste parole, crimini di alto tradimento e di attentati contro la sicurezza dello Stato.

Tutti convengono che attaccare la Francia ed il suo governo a mano armata, è evidentemente il più grave di tutti i tradimenti, l'attentato il più criminale per la sicurezza dello Stato. E siccome non può dubitarsi l'art. 33 attribuisce alla Camera dei pari la conoscenza dei crimini in ragione delle loro enormità, nessuno può pensare che il crimine, di cui è imputato il Maresciallo Ney, possa essere eccettuato, poichè questo crimine sarebbe tanto orribile sul concepimento, quanto disastroso nelle conseguenze. Il Consiglio di Guerra composto dai Sig. Maresciallo *Iourdan* presidente, *Massena* principe di *Essling*'Augeau duca di *Castiglione*—*Mortier* duca di *Treviso*, e dai luogotenenti generale dell'armata del *Re*—*Garanvillatte* e *Clapacède* — Dichiarò la propria incompetenza—Considerando che il Maresciallo Ney è accusato di crimini di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza dello Stato, e che ai termini dell'art. 33 della Carta Costituzionale, la conoscenza di tali crimini è attribuita alla Camera dei pari.

Annales du barreau Français T. 12 p. 2.

Plaid. par M.r DUPIN.

tuto ed ai principii, che devono regolare un governo costituzionale e le giurisdizioni.

Noi non comprendiamo da quali elementi possa ricavarsi, che il magistrato ordinario pei crimini contro la sicurezza dello Stato sia la Corte di Assise. Noi crediamo fermamente che avanti la costituzione dello Stato non vi siano giurisdizioni nè ordinarie, nè straordinarie, nè di eccezione, e dopo la costituzione non vi possono essere giurisdizioni contrarie ai principii fondamentali della medesima.

Supponiamo che una procedura penale esistente in un paese avente un governo qualunque portasse una disposizione concepita nei seguenti:

Appartiene alla Corte di Assise la cognizione dei reati contro alla sicurezza dello Stato, — e dopo nello stesso paese fosse proclamata una costituzione nella quale fosse detto—Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del re per giudicare i reati contro alla sicurezza dello Stato.

Ogni legge contraria alla presente costituzione è abrogata ¹⁾ — si potrebbe dire che quella disposizione di procedura costituisca la giurisdizione ordinaria, e la disposizione dello Statuto una giurisdizione eccezionale? Noi non esitiamo a pronunziarci per la negativa.

A noi pare evidente che la costituzione deroghi alla legge preesistente, perchè le due disposizioni non essendo compatibili ne debba rimanere una sola, quella della costituzione.

E se in fatto la disposizione della procedura penale è posteriore allo Statuto, dando alle cose il nome proprio, non esitiamo a dire che la sia nulla perchè il potere legislativo

¹⁾ Art. 81. St. Sar.

non ha il diritto di mutare alcuna disposizione dello Statuto costituzionale.

Aggiungi, se fosse vera la teorica della Corte di Torino, ne seguirebbe che pei reati contro la sicurezza dello Stato vi sarebbero due giurisdizioni, è data al re e non all'accusato la facoltà di scegliere, ciò che importerebbe un difetto inescusabile di legislazione.

Da queste teoriche abbiamo inteso dire seguirebbe che se il re non volesse costituire il senato in alta Corte di giustizia, i senatori, i ministri, i rei di attentati contro la sicurezza dello Stato rimarrebbero impuniti, ciò che non può essere nella costituzione.

A nostro intendimento la conseguenza non sarebbe così semplice.

Infatti dal diritto accordato al re di convocare in ogni anno le due Camere ¹⁾ può seguire che la nazione rimanga senza parlamento? Dal diritto accordato al re di nominare i senatori può seguire che lo Stato rimanga senza Senato ²⁾? Dal diritto accordato al re di nominare il presidente e vicepresidente del Senato ³⁾ può seguire che il Senato resti senza presidente e senza vicepresidente? Dal diritto accordato al re di nominare i ministri ⁴⁾ può seguire che lo Stato resti senza ministri? Dal diritto che ha il re di nominare i giudici ⁵⁾ può seguire che lo Stato rimanga senza ordine giudiziario?

No certamente, la nozione legale sta negli art. 30, e 67 dello Statuto, così al re appartiene il diritto di costituire il

¹⁾ Art. 9. St. Sar.

²⁾ Art. 33. St. Sar.

³⁾ Art. 35. St. Sar.

⁴⁾ Art. 65. St. Sar.

⁵⁾ Art. 68. 69. St. Sar.

Senato in alta Corte di giustizia, il Senato non può mai da sè costituirsi Corte di giustizia, ma il re deve farlo nei casi previsti dagli art. 36 e 37 dello Statuto, e se nol facesse sarebbe il caso di mettere in atto gli art. 30 e 67 dello stesso Statuto.

Noi conveniamo che è di grave momento costituire il Senato in alta Corte di giustizia per ogni reato contro la sicurezza dello Stato, ma l'inconveniente se esiste nella legge *condita*, potrà evitarsi nella *condenda*; ma non può mai pretendersi la violazione dello Statuto per evitare uno inconveniente.

II. *Diritto di far grazia e di commutare le pene* ¹⁾.

a) *Nicolini* osserva, che il diritto di far grazia è la migliore gemma della reale corona. *Bavoux* intende, che se desso non è un mezzo di temperare la severità della legge, ed adolcirne le applicazioni troppo rigorose, è una usurpazione. *Costant*, crede, che più una legge è generale, più si allontana dalle azioni particolari, alle quali deve applicarsi. Una legge, soggiunge egli, non può essere perfettamente giusta, che in una sola circostanza: allorchè si applica in due circostanze, essa è più o meno ingiusta nell'uno dei due casi, quindi necessità del diritto di far grazia.

La pubblicità, dicono taluni, di un errore nel giudicato rende indispensabile il diritto di grazia, unico rimedio contro la cosa giudicata.

Il solo diritto di grazia, dicono altri, può dar luogo a manifestare la riconoscenza a grandi servizi prestati alla patria. Il popolo romano fece grazia ad uno degli Orazii, che

¹⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 8, n. 214.

aveva uccisa la propria sorella, perchè aveva prima riportato la vittoria contro i Curiazii ¹⁾.

Taluno pretende, che il diritto di far grazia è necessario, appunto perchè per esso possono sfuggirsi le tristi conseguenze di sconvolgimenti popolari, di complotti e di cospirazioni.

Altri ancora crede, che il diritto di grazia, generando la speranza della grazia è mezzo ad ottenere il pentimento e la buona condotta del condannato, ed a pacificare i colpevoli colla società ²⁾.

Selin nelle sue considerazioni sulle leggi e sui tribunali sostiene, che il diritto di far grazia se non è in tutti i casi un abuso, è il più delle volte una ingiustizia verso la società, se il rigore delle leggi è in contraddizione colla giustizia naturale devesi abolire piuttosto la legge ingiusta in favore di tutti, anzichè snervare tutte le leggi in favore di un solo.

¹⁾ NICOLINI..... Citavere leges nefas; sed abstulit virtus parricidam; et facinus intra gloriam fuit.

L. Florus Lib. 1. Cap. 3.

Le belle azioni devono qualche volta coprire le cattive, il merito eccettuare la pena, e la gloria distruggere il delitto.

PELISSON *dans son premier discours au roi.*

²⁾ In Francia secondo l'ordinanza del governo del 19 vendemmario anno XII, (m. Ottobre 1803) deve essere passata ogni anno una rivista dei condannati alla catena da un ispettore delegato a questo effetto dal ministro della guerra; quest' ispettore dopo avere raccolto tutte le informazioni relative alla subordinazione, alla condotta, ed alla attività nei lavori di ognuno dei condannati alla catena, deve designare nel suo rapporto al ministro della Guerra, quelli che gli sembrano aver titoli all' indulgenza del governo, ed il ministro rende conto di questo rapporto.

V. Decreto del 16 Marzo 1807.

LEGRAVERAND *trattato di legislazione criminale.*

PAILLET *sull' art. 67, della Costituzione francese 1814, p. 1188.*

Rousseau crede, che in alcuni casi è utile ammettere il diritto di grazia, ma questo diritto, dice egli, non può appartenere, se non a colui che è superiore non solo del giudice, ma della legge.

Bentham, con un ragionamento che gli è tutto proprio, si dichiara contro il diritto di far grazia, e dimostra, che esso rende incerte le leggi.

Paillet dimostra, come nelle condanne pronunziate dai giurati l'esistenza del diritto di grazia ora influisce ad una pronunziazione rigorosa, ed ora ad una pronunziazione equitativa.

Altri sostengono, che l'errore manifesto in un giudicato richiede piuttosto un atto di giustizia, che un atto di grazia, e che i meriti si ricompensano coi doni, e non si compensano coi misfatti.

In mezzo a queste divergenze, se il codice penale del 1791, abolì il diritto di far grazia, l'atto del 10, Termidoro anno X all'art. 86, ristabilì questo diritto nella persona del capo del governo, e lo stesso è stato mantenuto in tutte le costituzioni. Tuttavolta meritano serie considerazioni, le condizioni appostevi dalla Costituzione Siciliana del 1848, ¹⁾ molto più ove si tratti di grazia ai ministri, grazia che può fare sparire la responsabilità dei medesimi e far mancare lo scopo della inviolabilità della persona del re conciliata colla responsabilità dei ministri, ²⁾ per lo che riescon pregevoli l'ar-

¹⁾ Vedi P. III. N. 214 e le osservazioni di PLAISANT *sull'art. 73 della Costituzione Belga.*

²⁾ Vedi n. 265. 272.

Sotto l'antica monarchia francese il re sugellava le sue lettere in consiglio. Il S. C. del 7 termidoro anno X ristabilendo il diritto di grazia aveva aggiunto, che il primo console non l'eserciterebbe, che dopo avere inteso in un consiglio privato il gran giudice, due ministri, due senatori, due consiglieri di Stato, e due giudici del tribunale di cassazione.

DUPIN *sull'art. 55 della Costituzione francese 1814.*

articolo 19 della Costituzione Belga l' art. 76 della Costituzione delle Due Sicilie.

Frattanto la disposizione dell' art. 8 dello Statuto e l'esercizio medesimo del diritto di grazia hanno fatto sorgere diverse quistioni.

b) *Il Re può fare grazia e non può fare amnistia?*

La grazia può mitigare il rigore della legge, può correggere l' errore dei giudicanti, può mettere a calcolo le circostanze speciali del fatto, o delle persone, ma l' amnistia non serve, che ad impedire il corso della giustizia ¹⁾.

La grazia lascia sussistere la verità del reato e del colpevole con tutti gli effetti civili, che dal giudicato provengono; l' amnistia non lascia alcuna traccia nè del reato, nè del colpevole ²⁾.

1) L' amnistia è un atto di sovranità, che copre del velo eterno dell' oblio certi crimini, certi delitti e certi attentati specialmente designati, e che non permette più ai tribunali di esercitare una persecuzione contro coloro, che si sono resi colpevoli.

MUYRAT-DEVONGLANS, *Lois criminelles*, p. 600.

ROUSSEAU-DELACOMBE *Matières criminelles* p. 509.

IOUSSE *Traité de la justice criminelle* t. 2. p. 405.

PAILLET *Sull' art. 67 della Costituzione* 1814; p. 1189.

2) L' amnistia estingue in generale le azioni civili risultanti dai fatti che essa ha cancellato; un arresto del parlamento di Parigi l' ha così giudicato li 8 Marzo 1859.

La legge del 12 Agosto 1793, aboliva testualmente tutte le azioni civili e private ed i giudicati, che ne erano seguiti; dopo questo principio, hanno avuto luogo le diverse amnistie proclamate all' occasione degli avvenimenti della rivoluzione, e se questa regola importa una eccezione che potrebbe ledere i dritti particolari, se in generale le grazie del sovrano non devono più influire sugli interessi delle parti, se le transazioni non hanno influenza sulle persecuzioni del Pubblico Ministero, non può dissimularsi, che gl' inconvenienti i quali nascerebbero qualche volta dalle azioni private per i fatti coperti dal velo dell' amnistia, sarebbero tanto gravi quanto numerosi; che queste azioni perpetuerebbero ricordi, man-

Luigi XVIII che non fu molto scrupoloso, confessava—
“ le lettere di abolizione avanti il giudicato, contro le quali i magistrati più distinti non hanno cessato di reclamare, sono contrarie alle regole, portano ostacolo alle Corti di giustizia e nocimento all'azione dei Tribunali; non è così dell'abolizione dopo la condanna, soprattutto allorchè si tratta di fatti, che non sono stati considerati come criminosi se non in ragione delle circostanze ¹⁾).

Il diritto di far grazia, scrive il Signor Plaisant, non può esercitarsi se non quando la giustizia è compiuta, altrimenti si trasformerebbe in abolizione di processo, e diverrebbe una confusione di poteri, ciò che è essenzialmente contrario alla costituzione ²⁾).

La differenza tra la grazia e l'amnistia fu marcata dalla Costituzione Belga, la quale non accordò al Re, che il diritto

terrebbero odii, e rinnoverebbero forse turbamenti, che il sovrano ha voluto estinguere, e che in fine il vantaggio della società tutta intiera trovandosi allora in opposizione con quello di alcuni individui, il primo deve trionfare, allorchè il legislatore o il principe non ha creduto dovere riservare ai particolari l'esercizio delle loro azioni personali.

PAILLET *sull' art. 67. Costituzione 1814* p. 1192.

La grazia rimette le pene corporali e le ammende, essa non pregiudica i diritti della parte civile, e non ha alcuna influenza, sopra le condanne pecuniarie pronunciate o a pronunciarsi a suo profitto.

PAILLET *Idem* p. 1184.

¹⁾ PAILLET — *Art. 67. Const. Franc. 1814.*

²⁾ Due sezioni del congresso volevano sottomettere il Re a domandare preventivamente l'avviso d'una commissione di cinque membri presi dalla Corte di Cassazione nominati da essa e rinnovati annualmente. Tre membri della sezione centrale han portato il medesimo avviso. Essi han pensato, che il diritto di far grazia aveva bisogno di essere rischiarato; ma la maggioranza composta di 12 membri ha adottato la disposizione dell'art. tale quale è concepito.

PLAISANT *sull' art. 73, della Const. Belga 1831. V. note prec.*

di rimettere o di ridurre le pene inflitte dai magistrati; ¹⁾ fu marcata dalla Costituzione delle due Sicilie, la quale accordò al Re il diritto di far grazia ai condannati rimettendo o commutando le pene ²⁾).

Essa fu ancora più marcata dallo Statuto Prussiano che dispose per l'ammnistia un modo diverso dalla grazia ³⁾).

Napoleone III, che nella Costituzione del 24 Dicembre 1851, all'art. 3, aveva detto, *il capo dello Stato ha il diritto di far grazia*, convinto della verità, che noi sosteniamo, nel Senatusconsulto del 30 Dicembre 1852, fece dire all'art. 1. — *L'imperatore ha il diritto di far grazia e di accordare amnistie* ⁴⁾).

Tuttavolta i legislatori italiani nella procedura penale all'art. 830 hanno scritto: “ L'ammnistia si concede per decreto reale sopra proposta del ministro di grazia e giustizia, udito il consiglio dei ministri.

Essa abolisce l'azione penale ed estingue le pene inflitte pei reati determinati nel decreto reale „ — Ma se essi intesero interpretare l'art. 8 dello Statuto, dopo avere rimarcato l'immensa distanza, che passa tra la grazia e l'ammnistia, ⁵⁾ ne trassero contraddittorie conseguenze comprendendo il diritto di fare amnistia nel diritto di far grazia, se essi intesero accordare un nuovo diritto al re, essi nol potevano.

¹⁾ Art. 73. P. III n. 214.

²⁾ Art. 63. P. III n. 214.

³⁾ Stat. Prussiano. Art. 49. P. III. n. 214. 240.

⁴⁾ Art. 9. P. III n. 214.

Le varie Costituzioni Spagnole del 1845, 1867, 1869, 1876. Le leggi di Giugno 1870 ed Agosto 1873, non che i decreti di Dicembre 1866, Gennaio 1874, e Gennaio 1875, distinguono la grazia dagli indulti generali e dalle amnistie.

⁵⁾ Art. 827. 830. 831. della procedura penale.

Noi riconosciamo, che vi ha dei casi, in cui l' amnistia può essere anche più necessaria della grazia; ma in tal caso essa deve accordarsi dal potere legislativo, allo stesso solamente appartiene il diritto di mutare o di sospendere la legge ¹⁾).

c) *Il re può far grazia al condannato in contumacia* ²⁾

¹⁾ Nelle monarchie ove in seguito al sistema rappresentativo, le Camere legislative concorrono col re alla confezione della legge, in Francia per esempio, ove quest' ordine di cose esiste in capo alla Carta, il re solo può proclamare delle amnistie?

Nella lingua comune e nella lingua tecnica il diritto di fare grazia e di commutare le pene non concerne che i condannati. Questo diritto è la sola prerogativa reale, che mitiga costituzionalmente le nostre leggi criminali. Ogni amnistia esige il concorso di tre branche del potere, dappoichè essa deroga alla legge, e ne vieta l' applicazione contro il principio tutelare dell' indipendenza dei tribunali.

LANJUINAIS *Recueil delle leggi e degli atti relativi alla costituzione* t. 2. pag. 65.

LEGRAVEREND—*trattato di legislazione criminale è di contrario avviso.*

PAILLET *sull' art. 67 della Costituzione Francese 1814.*

Diversa della grazia è l' amnistia, la quale è la sospensione dell' azione della legge, impedisce il corso della giustizia, ed assolve prima del processo, mentre quella è una semplice dispensa della esecuzione della sentenza.

Quindi il diritto di concedere amnistia non è incluso nel diritto di far grazia, e il potere esecutivo avrebbe facoltà, di decretarla per casi speciali, (!!) ma quando fosse estesa e potesse avere una grande importanza politica sarebbe più ragionevole farla deliberare dal potere legislativo (!)

CASTIGLIONE *M. P.* t. 2. p. 136. N. 11.

Noi non comprendiamo abbastanza la dottrina del Sig. Castiglione—L' amnistia non è la sospensione ma l' estinzione della azione penale — Se l' amnistia è cosa diversa della grazia, se nel diritto di far grazia non si comprende il diritto di accordare amnistia, come il potere esecutivo avrebbe il diritto di accordare amnistia? Donde la differenza di casi speciali e casi generali? donde la differenza di casi più importanti o meno importanti?

²⁾ Alcuni pubblicisti portano contrario avviso.

Il re non può far grazia delle pene pronunciate in contumacia, perchè

dappoichè primieramente non avendo la legge fatto distinzione tra i condannati in contumacia, ed i condannati in contraddittorio, noi non possiamo neppure farla; secondariamente la condanna in contumacia è una condanna diffinitiva.

È diffinitiva, perchè la prescrizione che può implorarsi dall'accusato è quella della pena e non quella dell'azione ¹⁾; perchè il condannato in contumacia resta colpito dall'interdetto legale risultante dall'art. 22 del Codice penale, tostochè la sentenza contumaciale è pubblicata ²⁾; perchè il condannato ha il diritto di acquietarsi alla condanna contro di lui pronunciata ³⁾.

Pertanto il Re può far grazia ad un condannato in contumacia, ma non può vietare la continuazione del processo, ove il contumace presentandosi renunzi alla grazia e domandi terminarsi il processo in contraddittorio.

d) Il Re può far grazia al condannato, che fuggito dopo la condanna trovasi latitante ⁴⁾, imperciocchè la negativa o l'eccezione non appare da alcuna disposizione.

la condanna non è diffinitiva, e l'azione giudiziaria non è esaurita. Questo diritto non esiste che in quanto alle penalità propriamente dette.

PLAISANT sull'art. 75, della Costituzione Belga 1831.

Siccome il Re non dà ogni giorno delle lettere di assoluzione, la grazia suppone una condanna; almeno sua Maestà non può accordarla che allora quando esiste una condanna diffinitiva, contro la quale non vi ha più alcun motivo di ricorso. In seguito di questo principio, sua Maestà non accorda giammai grazia ad individui condannati in contumacia, che non sono stati giudicati in contraddizione.

PAILLET p. 1187.

¹⁾ Cod. pen. art. 139. — Sentenza della Corte di Assise di Parma 25 Gennaio 1865.

²⁾ Sentenza della Corte di appello di Genova 6 Maggio 1853.

³⁾ Sentenza della Corte di Catania.

⁴⁾ La grazia non può essere accordata che all'individuo condannato, il quale si trova nelle mani della giustizia; il re non accoglierà, anzi non gli si deve nep-

Però il Re può far grazia della pena inflitta colla condanna, non mai della pena, che potrebbe essere inflitta a causa dell'evasione, ove questa costituisse un reato, perchè allora sarebbe amnistia, non grazia.

La grazia non può avere un effetto retroattivo, ella fa cessare la pena, tostochè è accordata, lasciando sussistere i fatti avverati durante l'espiazione della pena.

Così se durante la pena avesse il condannato pagato l'ammenda, perduto una successione, che a causa della di lui incapacità fosse in altri passata, ei non potrebbe nulla ripetere; la grazia non può avere effetto retroattivo, nè pregiudicare gl'interessi dei terzi pei diritti già acquistati ¹⁾.

e) Può il Re far grazia dell'interdizione dei pubblici

pure sommettere il ricorso di un individuo, che sebbene condannato contraddittoriamente avrà preso la fuga dopo la sua condanna; ma se il condannato non è evaso che dopo il ricorso di grazia, e prima della spedizione delle lettere, il beneficio della grazia è acquistato, e le lettere devono essere sospese, se l'impetrante si presenta alla giustizia.

USSE *Commentaire sur l'art. 17, tit. 16, de l'ordonnance de 1670.*

PAILLET *Loc. cit. p. 1187.*

¹⁾ La grazia non ha effetti retroattivi..... essa non dà diritto ad ottenere la restituzione di ciò, che si è perduto o pagato essa non rimette le spese di procedura ... e sarà assurdo il pensare, che il condannato, cui il re ha accordato la grazia può farsi un titolo di questo favore per fare soffrire al governo le spese del processo, che la sua colpevolezza riconosciuta costante ha reso necessarie. Si è domandato se un individuo la cui pena corporale è stata commutata in pena pecuniaria a favore degli ospizii, o dei poveri, può ottenere la libertà ottenendo un certificato di povertà, ma la negativa è evidente se il condannato era nello stato di morte civile, e prima di ottenere la grazia avesse avuto una successione, che avrebbero raccolto i parenti del defunto, il condannato non potrebbe più richiamare questa successione La grazia del sovrano, non potendo pregiudicare i terzi, non ha potuto spogliarli di questi diritti.

PAILLET *loc. cit. p. 1184, 1185.*

uffizi, sia come pena principale, sia come accessorio di altre pene ? ¹⁾

¹⁾ Cod. pen. art. 13. Le pene criminali sono :

1. La morte.
2. I lavori forzati a vita.
3. I lavori forzati a tempo.
4. La reclusione.
5. La relegazione.
6. La interdizione dai pubblici uffici.

Art. 19. — La pena dell' interdizione dai pubblici uffizii consiste :

Nell' esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quello di eligibilità in qualsiasi Comizio elettorale e in generale da ogni altro diritto politico.

Nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego od ufficio pubblico.

Nella decadenza dal beneficio ecclesiastico, di cui il condannato fosse provvisto.

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali, ed estere, di tutti i distintivi d' onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche.

Nell' incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla legge contemplati.

Art. 20.—Le condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici e di quelli specificati nell' art. 44 del Codice civile delle antiche provincie del regno.

Art. 21 — La condanna ai lavori forzati a tempo porta seco l' interdizione dai pubblici uffizi.

Produrrà anche gli stessi effetti la condanna alla reclusione, quando sarà pronunziata per alcuno dei crimini designati nell' alinea dell' art. 23 e così pure la condanna alla reclusione ed alla relegazione degli altri casi dalla legge espressamente determinati.

Art. 25—I condannati alle pene infamanti oltre alle incapacità portate dall' art. 19 non potranno essere assunti come periti, nè fare testimonianza in giudizio fuorchè per somministrare semplici indicazioni, e saranno esclusi dalla facoltà del porto di armi.

Art. 131. — Il reato e le pene si estinguono :

1. Colla morte del reo, salvo il disposto dell' art. 15.
2. Coll' espiazione della pena.
3. Cogli' indulti, o con ispeciale grazia sovrana.
4. Colla prescrizione nei casi determinati dalla legge.

Art. 136. — Estinguendosi il reato e le pene cogli' indulti, o con ispeciale

Chiari pubblicisti hanno inteso a dimostrare la negativa sulla considerazione, che il Re non avendo la facoltà di accordare i diritti politici ad alcuno, non può per grazia ac-

grazia sovrana, avrà pur luogo la disposizione dell'articolo precedente, senza pregiudizio di ciò che è statuito nel citato articolo del Codice di procedura penale, per la riabilitazione dei condannati, che sono stati compresi negl'indulti o che hanno ottenuta la grazia.

Procedura penale — art. 834. — Ogni condannato ad una pena criminale importante l'interdizione, di cui negli articoli 19. 25. 39. del Codice penale, che avrà scontata la sua pena, o che avrà ottenuto decreto reale di amnistia, di indulto, di commutazione, o di condono per grazia, potrà essere riabilitato.

Potrà pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dei pubblici uffizii.

Gli articoli 835, sino all'art. 842, stabiliscono i termini e le forme.

Art. 843. — Nel caso, che la sezione di accusa sia di avviso, che la condanna può essere ammessa, il di lei parere, coi documenti richiesti dall'art. 837, sarà nel più breve termine dal procuratore generale trasmesso al ministro di grazia e giustizia, il quale ne farà relazione al Re.

Art. 844. — Se il re accorda la riabilitazione, il decreto reale sarà indirizzato alla Corte, la cui Sezione di accusa avrà dato il suo parere, ed una copia autentica ne sarà trasmessa alla Corte, che ha pronunziata la condanna, perchè ne esegua la trascrizione in margine dell'originale della sentenza.

Queste Corti faranno inoltre dare lettura del decreto in pubblica udienza, e ne ordineranno il deposito nella cancelleria.

Art. 836. — La riabilitazione farà cessare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità risultanti dalla condanna, ad eccezione dell'interdizione dall'esercizio dei diritti politici, di cui nel primo alinea dell'art. 19 del Codice penale, salva la disposizione dell'art. 847 di questo Codice di procedura.

Art. 847. — Il condannato ad una pena, che non sia criminale, e che per disposizione di legge speciale, porti l'esclusione di lui dall'esercizio dei diritti di elettorato e di eligibilità nei comizii per le elezioni amministrative o politiche, o porti un'altra incapacità qualunque, potrà essere riabilitato, dopo trascorso il termine prescritto dall'art. 835.

Saranno parimenti in tali casi applicabili le altre disposizioni del presente titolo. La domanda di riabilitazione sarà sempre presentata alla Corte di appello (Sezione di accusa), anche se la condanna sia stata pronunziata da un Tribunale correzionale o Pretore.

cordarli neppure al condannato, e che, avendo il Codice e la procedura penale stabilito i termini e le forme per la riabilitazione, non è dato al Re distruggere queste leggi accordando la riabilitazione medesima in via di grazia.

Noi osserviamo, che, avendo l' art. 8 dello Statuto accordato al Re il diritto di far grazia e di commutare le pene non ha fatto distinzione tra la pena dei lavori forzati e la pena della interdizione dai diritti politici, e quindi non è lecito nè alla dottrina nè alla stessa rappresentanza della nazione fare una distinzione, che non esiste nello Statuto. Se il Re non ha il diritto di accordare i diritti politici ad uno straniero, non ne consegue mica, che non abbia il diritto di restituire ad un condannato ed in via di grazia i diritti politici perduti per la condanna. Finalmente se il potere legislativo avesse emesso una disposizione contraria alla legge fondamentale dello Stato, egli avrebbe eccesso nei suoi poteri, e non si potrebbe invocare simile disposizione per distruggere lo Statuto; ma la legge invocata riguarda il modo come il condannato deve sperimentare il diritto, che ha alla riabilitazione, e non può spiegare alcuna influenza sul diritto di grazia.

Però bisogna dire, che se la grazia ha in mira il condono dell' interdizione come pena principale, essa importa per sè stessa la riabilitazione, ma se l' interdizione dei diritti politici è accessorio di una pena corporale, la grazia, che condona la pena, non si estende sino a produrre la riabilitazione, se non è espressamente dichiarato.

Il diritto di grazia importa il dovere di farla con molta maturità di Consiglio, e nello scopo del privato e del pubblico vantaggio; la giustizia o la clemenza del monarca non devono

lasciarsi sorprendere nè dall'avidità d'un ministro, nè dalla chiarezza dei nomi.

12. — *Diritto di esercitare i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria.* Esso consiste in un diritto di patronato: onde la nomina dei beneficiari, l'esazione e la destinazione delle rendite del beneficio ¹⁾.

Questo diritto importa il dovere di eseguire le nomine dei beneficiari e sorvegliare all'adempimento dei loro doveri e alla conservazione delle rendite.

13. — *Diritto di esercitare i diritti concernenti l'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero.*

Gli atti, i decreti, le sentenze e tutt'altre provvisioni dell'estero non potendosi eseguire nel regno senza l'autorizzazione espressa dell'autorità governativa, il diritto dell'*exequatur* appartiene al Re, capo della rappresentanza dello Stato.

Esso importa il dovere di esaminare o fare esaminare tutte le provvisioni, che vengono dall'estero per accordare o negare ragionevolmente l'*exequatur* ²⁾.

14. — *Diritto di esercitare i diritti di apostolica legazione in Sicilia.*

Questo diritto non sorge dallo Statuto del 1848, appunto perchè il Re d'Italia non regnava sulla Sicilia, alla cui corona appartengono i diritti di apostolica legazia, ma esso risulta dal diritto pubblico della Sicilia del 1136.

Esso importa il dovere di eseguire tutti gli atti che dall'apostolica legazia dipendono ³⁾.

¹⁾ P. III S. S. 1848 — Art. 18. N. 271.

²⁾ P. III S. S. 1848. — Art. 18 N. 271.

³⁾ P. III. S. S. 1848 — Art. 18. N. 271.

15.—*Diritto di creare ordini cavallereschi e prescriverne gli Statuti* ¹⁾).

Noi non ci occupiamo dell'utilità degli ordini cavallereschi, ma quando la costituzione mantiene gli ordini di già esistenti e dà al Re il diritto a crearne dei nuovi, diciamo che la molteplicità ne scema il merito e l'importanza.

Aggiungiamo, che tale diritto è accordato al Re sotto le seguenti condizioni;

a) Qualunque ordine cavalleresco sia preesistente, sia di nuova creazione, non può portare preferenza o privilegio di sorta, conformemente al disposto dell'articolo 24 dello Statuto ²⁾).

b) Le dotazioni fatte agli ordini preesistenti sono mantenute, ma il Re non può fare dotazione alcuna ad ordini nuovi ³⁾).

c) Le dotazioni fatte non possono essere impiegate in uso diverso da quello prefisso dalla propria istituzione.

d) Il Re non solo non può distruggere gli ordini mantenuti dalla costituzione, ma neppure quelli da lui stesso creati. Lo Statuto gli accorda il diritto di fare, non quello di disfare.

Grave è il dovere, che sorge dal precitato diritto, il dovere di farne buon uso; noi sappiamo in che pregio sono stati

¹⁾ P. III. S. S. 1848—Art. 78. N. 279.

In Francia tutti i titoli di nobiltà e gli ordini cavallereschi furono aboliti per le leggi del 4 Agosto e 5 Novembre 1789.—6 Agosto 3 e 13 Settembre 1791—e per le costituzioni del 1791, dell'anno III, e dell'anno VIII.

In Aprile 1802, sotto il consolato, fu creato l'ordine cavalleresco della Legione d'onore.

Napoleone I pel Senatus-consulto del 1806 creò una novella nobiltà ereditaria.

²⁾ P. III. — Art. 24. N. 1.

³⁾ Argomento dell'art. 30 dello Statuto—N. 101. 196.

tenuti alcuni ordini cavallereschi: la stessa legione di onore in Francia ha avuto le sue umiliazioni, appunto perchè si è trascurato il dovere inerente al diritto.

16. — *Diritto di nominare i cavalieri dei diversi ordini e di conferire i gradi gerarchici* — Conseguenza del diritto precedente.

17. — *Diritto di conferire titoli di nobiltà.*

Noi non discutiamo se in un governo monarchico democratico, ove niente è ereditario, eccetto la Corona, ove tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, sia compatibile il conferimento di titoli ereditarii di nobiltà.

Lo Statuto mantiene i titoli di nobiltà a coloro, che li avevano prima dello Statuto medesimo ¹⁾, ed accorda al Re il diritto di conferire dei nuovi sotto le seguenti condizioni:

a) Qualunque titolo di nobiltà non può portare preferenza o privilegio di sorta.

b) Il Re non può fare alcuna dotazione a peso dell'erario nazionale.

c) Egli non può ritirare il titolo accordato eccetto i casi previsti nel conferimento.

Il dovere che sorge da questo diritto è ancora più importante di quello che sorge dal diritto di nominare i membri degli ordini cavallereschi.

18. — *Diritto di autorizzare qualunque cittadino a ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza straniera* ²⁾. Esso importa il dovere di esaminare naturalmente le ragioni determinanti il conferimento, e la qualità delle persone.

¹⁾ P. III. S. S. 1848. Art. 79. N. 71.

²⁾ P. III S. S. 1848. Art. 80. N. 280.